



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### **Deliberazione Consiglio regionale 26 maggio 2020 - n. XI/1059**

Ordine del giorno concernente l'introduzione della possibilità da parte di un socio di ATC/CAC di Regione Lombardia di ospitare un altro cacciatore, anche residente in un'altra regione, fino ad un numero massimo di dieci giornate . . . . . 3

#### **Deliberazione Consiglio regionale 26 maggio 2020 - n. XI/1060**

Ordine del giorno concernente la costituzione e convocazione urgente del tavolo permanente per l'accesso al credito . . . . . 3

#### **Deliberazione Consiglio regionale 26 maggio 2020 - n. XI/1061**

Ordine del giorno concernente il coordinamento dell'attività venatoria nella modalità collettiva a squadre e di selezione alla specie cinghiale . . . . . 4

#### **Deliberazione Consiglio regionale 26 maggio 2020 - n. XI/1063**

Ordine del giorno concernente previsione di ulteriori incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di nuova costruzione . . . . . 4

#### **Deliberazione Consiglio regionale 26 maggio 2020 - n. XI/1064**

Ordine del giorno concernente la revisione e aggiornamento della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» . . . . . 5

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### **Delibera Giunta regionale 26 maggio 2020 - n. XI/3167**

Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo. Approvazione del programma d'azione 2020 dgr n. 2688 del 23 dicembre 2019 - Integrazioni azioni 2020: analisi dello «Stato di salute» delle filiere regionali dei prodotti food a denominazione d'origine e biologici e analisi congiunturale semestrale del settore agricolo regionale . . . . . 6

#### **Delibera Giunta regionale 26 maggio 2020 - n. XI/3168**

Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo. Asse II attrattività e competitività dei territori. d.g.r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 - Approvazione del programma d'azione 2020. Osservatori agroalimentari . . . . . 8

#### **Delibera Giunta regionale 3 giugno 2020 - n. XI/3187**

Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019, a seguito dell'approvazione della legge regionale 21 maggio 2020 n. 11 «Legge di semplificazione 2020». . . . . 11

#### **Delibera Giunta regionale 3 giugno 2020 - n. XI/3188**

Integrazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019, a seguito dell'approvazione della legge regionale 21 maggio 2020 n. 12 «Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)» . . . . . 14

#### **Delibera Giunta regionale 3 giugno 2020 - n. XI/3198**

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comitato Italiano Paralimpico Lombardia per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia . . . . . 16

#### **Delibera Giunta regionale 9 giugno 2020 - n. XI/3215**

Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle province e della Città metropolitana di Milano A.S. 2021/2022 . . . . . 34

#### **Delibera Giunta regionale 9 giugno 2020 - n. XI/3221**

Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e Stogit s.p.a., relativo alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale per le proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI), in attuazione della d.g.r. n. 5328 del 20 giugno 2016 . . . . . 43

#### **Delibera Giunta regionale 9 giugno 2020 - n. XI/3226**

Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla «Fase 1» dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 . . . . . 56

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Autonomia e cultura

#### Decreto direttore generale 8 giugno 2020 - n. 6604

Ulteriore proroga dei termini procedurali per la selezione dei piani integrati della cultura, a seguito dell'emergenza COVID-2019 . . . . . 132

### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

#### Decreto dirigente unità organizzativa 8 giugno 2020 - n. 6606

D.g.r.n. XI/2034 del 31 agosto 2019 «Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)» - Modalità di presentazione della domanda di contributo . . . . . 133

### D.G. Sviluppo economico

#### Decreto dirigente struttura 5 giugno 2020 - n. 6556

2014IT16RFOP12 - RLO12017003982 - bando linea «INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenza di n° 6 beneficiari dall'intervento finanziario assegnato . . . . . 207

#### Decreto dirigente struttura 8 giugno 2020 - n. 6599

2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Delta Project s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 772367 - CUP E22B18001070006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali . . . . . 210

### D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

#### Decreto dirigente struttura 5 giugno 2020 - n. 6540

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Brescia. Classificazione amministrativa a strada provinciale della SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano» dal km 21+375 al km 23+250 e contestuale declassificazione da strada provinciale a viabilità comunale del tratto urbano della SP11 «Orzinuovi - Acquafredda» dal km 21+375 al km 23+275 e dei due tratti stradali lungo il tracciato storico della ex SP11 sottesi al cavalcavia autostradale della SP11 e relative rampe, dal km 21+450 al km 22+050. . . . . 217

### D.G. Ambiente e clima

#### Decreto dirigente struttura 5 giugno 2020 - n. 6531

Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo . . . . . 218

#### Decreto dirigente struttura 5 giugno 2020 - n. 6532

Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del nono lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo . . . . . 224

#### Decreto dirigente struttura 5 giugno 2020 - n. 6534

Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del decimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo . . . . . 230

#### Decreto dirigente struttura 5 giugno 2020 - n. 6535

Bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo . . . . . 233

### D.G. Territorio e protezione civile

#### Circolare regionale 4 giugno 2020 - n. 6

Ambiti e modalità di utilizzo degli elicotteri in disponibilità a Regione Lombardia per il servizio di lavoro aereo per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di protezione civile, trasporto di materiali e persone nel territorio regionale della Lombardia . . . . . 236

## A) CONSIGLIO REGIONALE

**D.c.r. 26 maggio 2020 - n. XI/1059**

**Ordine del giorno concernente l'introduzione della possibilità da parte di un socio di ATC/CAC di Regione Lombardia di ospitare un altro cacciatore, anche residente in un'altra regione, fino ad un numero massimo di dieci giornate**

Presidenza del Presidente Fermi

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 118 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	41
Voti contrari	n.	12
Astenuti	n.	14

### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1028 concernente l'introduzione della possibilità da parte di un socio di ATC/CAC di Regione Lombardia di ospitare un altro cacciatore, anche residente in un'altra regione, fino ad un numero massimo di dieci giornate, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

l'articolo 33 della l.r. 26/1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» al comma 13 recita: «Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d'intesa con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall'ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.»;

constatato che

- la disposizione dell'articolo 33, comma 13, della l.r. 26/93 viene già applicata da alcuni Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini di caccia;
- tali disposizioni non vengono applicate in modo omogeneo dagli ATC/CAC e talvolta sono applicate in maniera discrezionale, limitando così l'opportunità offerta ai cacciatori lombardi ed extra regionali di usufruire e praticare l'attività venatoria su più territori regionali;

valutato che

si ritiene necessario garantire chiarezza della norma sopraccitata che deve definire il numero massimo di giornate di cui ogni cacciatore può usufruire all'interno degli ATC/CAC, nonché della percentuale di cacciatori iscritti che possono fruirne;

invita la Giunta regionale

a valutare l'introduzione del criterio dell'ospitalità da parte di un socio di ATC/CAC di Regione Lombardia, fino ad un numero massimo di dieci giornate, nonché la percentuale di cacciatori iscritti che possono fruirne per ogni stagione venatoria.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Silvana Magnabosco

**D.c.r. 26 maggio 2020 - n. XI/1060**

**Ordine del giorno concernente la costituzione e convocazione urgente del tavolo permanente per l'accesso al credito**

Presidenza del Presidente Fermi

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 118 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	68
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1029 concernente la costituzione e convocazione urgente del Tavolo permanente per l'accesso al credito, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

l'articolo 6, comma 1, lett. b) del progetto di legge n. 118 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020) modifica l'articolo 3, comma 1, lett. o) della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), stabilendo che la Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la l.r. 11/2014 anche «promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia, Finlombarda s.p.a., sistema delle imprese, sistema bancario e sistema camerale, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella presente legge e nella programmazione europea e di supportare le imprese nella fase di accesso al credito, monitorando l'attuazione e valutando l'efficacia degli strumenti di finanziamento e delle misure di incentivazione e di sostegno alla liquidità»;

dato atto che

con deliberazione 12 maggio 2020, n. XI/1049 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l'ordine del giorno n. 1014, concernente l'istituzione di un tavolo di concertazione per il rafforzamento degli strumenti regionali di accesso al credito e di sostegno al sistema produttivo, con il quale ha impegnato il Presidente e la Giunta regionale:

- a proseguire con l'attività del Tavolo istituzionale di concertazione del Patto per lo sviluppo sul tema dell'accesso al credito tra gli assessorati competenti, le rappresentanze di categoria, i gruppi di maggioranza e minoranza del Consiglio regionale e Finlombarda;
- a lavorare in stretta sinergia con i suddetti rappresentanti affinché il tavolo raccolga le necessità e i fabbisogni del tessuto economico e produttivo regionale e individui le strategie e le proposte più utili per implementare gli strumenti finanziari di supporto delle imprese lombarde, con particolare riferimento all'azione di Finlombarda;
- a garantire che il tavolo venga riunito con cadenza almeno trimestrale, valutando altresì una sua più frequente convocazione in questa fase di emergenza;

preso atto che

a fronte dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle sue considerevoli ripercussioni negative sul sistema economico italiano, il Governo ha introdotto numerose misure volte a sostenere, facilitare e velocizzare l'accesso al credito da parte delle imprese italiane, contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché nel decreto-legge cd. «Rilancio» approvato dal Consiglio dei ministri n. 45 del 13 maggio 2020;

considerato che

- rimangono comunque diffusi e consistenti i rallentamenti presso gli istituti di credito circa l'accettazione delle richieste di finanziamento avanzate dalle imprese lombarde, nonché dell'effettiva erogazione dei prestiti;
- senza un maggiore impegno e un miglior coordinamento tra le istituzioni, le banche e le imprese, l'effettivo avvio e il buon andamento della Fase 2 rischiano di essere compromessi, anche in vista della progressiva riapertura nei prossimi giorni e mesi che interesserà tutte le attività economiche della Lombardia;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a costituire e convocare urgentemente, e senza indugi, il Tavolo di cui alle modifiche introdotte dal progetto di legge n. 118 alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, con le modalità e la composizione di cui all'ordine del giorno n. 1014.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.c.r. 26 maggio 2020 - n. XI/1061**  
**Ordine del giorno concernente il coordinamento dell'attività venatoria nella modalità collettiva a squadre e di selezione alla specie cinghiale**

Presidenza del Presidente Fermi

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 118 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	40
Voti contrari	n.	12
Astenuti	n.	12

## DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1036 concernente il coordinamento dell'attività venatoria nella modalità collettiva a squadre e di selezione alla specie cinghiale, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia  
premesse

- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) in relazione alla specie cinghiale consente la caccia collettiva a squadre in braccata, nonché il prelievo di selezione;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti):
  - all'articolo 2, comma 1, pone in capo alla Giunta regionale la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo, e in aree non idonee in cui la presenza della specie non è ammessa, e al comma 2, dispone che la stessa specie nelle aree idonee deve essere gestita, mediante prelievo venatorio e controllo mentre nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di selezione;
  - all'articolo 3, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale, sentiti la Provincia di Sondrio e l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 2, delibera le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale anche mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti, e al successivo comma 2 prevede che la Regione, sentita la Provincia di Sondrio, in attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, nelle aree idonee, per ogni unità di gestione, definisce le densità obiettivo su tutto il territorio agro-silvo-pastorale;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. XI/273 (Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie - Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti») e la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2018, n. XI/1019 (Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»);

ritenuto che

nel territorio di loro competenza i Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini di caccia devono coordinare la caccia collettiva a squadre al cinghiale nelle unità o sub unità di gestione e la caccia di selezione al cinghiale nei relativi settori, considerato che si possono verificare delle sovrapposizioni tra le due tipologie di prelievo nel medesimo territorio;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a intraprendere le iniziative necessarie affinché gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e i Comprensori alpini di caccia (CAC) provvedano al coordinamento dell'attività venatoria collettiva

a squadre e di selezione alla specie cinghiale, nelle aree dove si volgono entrambe le tipologie di prelievo, per finalità di sicurezza.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

**D.c.r. 26 maggio 2020 - n. XI/1063**
**Ordine del giorno concernente previsione di ulteriori incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di nuova costruzione**

Presidenza del Presidente Fermi

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 53 «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione';

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	11

## DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1030 concernente la previsione di ulteriori incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di nuova costruzione, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessato che

- con il progetto di legge n. 53 Regione Lombardia intende dare ulteriore importanza alla tematica inerente all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno di edifici privati e pubblici già esistenti, nonché di infrastrutture per la mobilità risulta essere di fondamentale importanza;

considerato che

- risulta necessario prevedere ulteriori incentivi, nonché premialità per gli edifici e infrastrutture di nuova costruzione;
- per quanto concerne le commissioni a livello comunale chiamate a esprimere parere per i regolamenti municipali, nonché per eventuali pareri circa interventi edili da realizzare e/o opere pubbliche, risulta importante l'opinione qualificata di associazioni di categoria validamente riconosciute e formate sulla tematica dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

invita la Giunta regionale

- a prevedere, nell'attuazione del progetto di legge n. 53, nonché con ulteriori e futuri provvedimenti, la possibilità di incentivare ulteriormente la realizzazione di edifici pubblici e privati di nuova costruzione con zero barriere architettoniche;
- a prevedere, in accordo con le associazioni di rappresentanza degli enti comunali, il fattivo coinvolgimento delle associazioni di categoria formate e preposte per formulare idonei pareri all'interno di commissioni, gruppi di lavoro o qualsivoglia altro tipo di tavolo di confronto all'interno degli enti comunali per l'espressione di un parere qualificato e motivato circa l'eliminazione delle barriere architettoniche.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

**D.c.r. 26 maggio 2020 - n. XI/1064****Ordine del giorno concernente la revisione e aggiornamento della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»**

Presidenza del Presidente Fermi

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto il progetto di legge n. 53 «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	75
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 1031 concernente la revisione e aggiornamento della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- come documentato dall'indagine ANCI dell'aprile 2018, a distanza di trent'anni dall'entrata in vigore della l.r. 6/1989, gli obiettivi della norma non sono stati di fatto conseguiti e la situazione dei comuni lombardi è la seguente:
  - 5 per cento è in fase di predisposizione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA),
  - 38,2 per cento prevede di dotarsi di un PEBA entro un anno,
  - 61,8 per cento è a conoscenza della legge regionale e indica di volersi dotare di un PEBA in tempi diversi,
- e di quel 5 per cento, la situazione degli interventi realizzati è la seguente:
  - 25 per cento ha realizzato tutti gli interventi previsti dal PEBA,
  - 65 per cento ha realizzato solo in parte gli interventi,
  - 10 per cento non ha ancora fatto nulla in merito;
- diventa più che mai necessario un intervento di aggiornamento della l.r. 6/1989, al fine di supportare i comuni nell'adempiimento della stessa;
- il progetto di legge n. 53, così come emendato e votato in V Commissione, costituisce un primo significativo passo operativo per sensibilizzare nuovamente e incentivare i comuni lombardi a dotarsi di un PEBA. Esso prevede, infatti, la creazione di un registro telematico regionale dei PEBA che monitori la situazione lombarda, comune per comune; strumento necessario per consentire, in tempi ragionevoli anche il superamento della norma stessa, una volta raggiunti gli obiettivi da essa prefissati;

considerato che

- a partire da giugno 2019, è iniziato presso tutti i gruppi consiliari uno studio di approfondimento delle norme statali e regionali in materia, al fine di utilizzare la proposta di legge presentata anche come occasione per una rivisitazione più ampia della l.r. 6/1989 e non solo relativamente all'istituzione del Registro telematico regionale dei PEBA;
- a partire da luglio 2019, si sono svolti incontri informali, che hanno generato audizioni formali in V Commissione nei mesi successivi, con le principali associazioni rappresentanti le diverse disabilità e con ANCI, che han consentito di raccogliere osservazioni, accorgimenti, richieste sul tema;

evidenziato che

- una tematica così delicata è stata sempre sottovalutata dalla maggioranza dei comuni, ma anche da Regione Lombardia, che avrebbe dovuto verificare l'attuazione di una propria legge;
- la l.r. 6/1989 è in sé una buona legge ma, perché sia attuata, occorre aiutare le amministrazioni locali e la cittadinanza a fare un salto culturale: l'abbattimento delle barriere architettoniche è infatti una necessità che può riguardare tutti e non solo i disabili su sedia a rotelle;

- una delle best practice audite, il Comune di Scanzoroscia (BG), ha documentato nei fatti come sia possibile, anche per un piccolo comune (circa 10.000 abitanti) far fronte a una necessità sociale, dotandosi di un PEBA e pianificando la realizzazione dello stesso, inserendolo nel Piano triennale delle opere pubbliche e associando un «costo standard» per interventi omogenei e secondo priorità che dovranno essere valutati dall'amministrazione comunale.

- i PEBA individuano problematiche territoriali che, inevitabilmente, dovranno poi essere prese in considerazione dal PGT dei comuni;

preso atto che

- la strada da percorrere per l'attuazione della legge non possa essere l'utilizzo di leve sanzionatorie, semmai l'introduzione di incentivi premianti le amministrazioni adempienti;
- la giustificazione da parte dei comuni della mancanza di risorse (tecniche ed economiche) per dotarsi di un PEBA è debole, per quanto reale;
- il Registro telematico regionale dei PEBA può essere uno strumento sia di controllo che di supporto alle amministrazioni;
- l'articolo 15 della l.r. 6/1989 prevede già che «i comuni destinano una quota non inferiore al 10 per cento delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza»;
- è comunque necessario prevedere delle modalità di cofinanziamento regionale, rifinanziando i capitoli già contemplati nell'articolo 35 della l.r. 6/1989;
- anche in virtù delle risorse straordinarie messe a disposizione da Regione Lombardia col cosiddetto «Piano Marshall lombardo», finalizzato alla ripartenza di opere pubbliche da parte degli enti locali, una quota parte delle risorse regionali possa essere destinata a interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche; ottenendo così il duplice positivo effetto di far ripartire economia e lavoro e, nel contempo, intervenire a sanare, almeno in parte, una situazione di disagio per le categorie più svantaggiate;

impegna la Giunta regionale e si impegna

ad attivare, entro il prossimo semestre, una rivisitazione, un aggiornamento e un rifinanziamento della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 26 maggio 2020 - n. XI/3167**

**Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo. Approvazione del programma d'azione 2020 dgr n. 2688 del 23 dicembre 2019 - Integrazioni azioni 2020: analisi dello «Stato di salute» delle filiere regionali dei prodotti food a denominazione d'origine e biologici e analisi congiunturale semestrale del settore agricolo regionale**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, approvato con la d.g.r. n. 767 del 12 novembre 2018 e sottoscritto in data 17 dicembre 2018 ed avente durata fino al 2023;

Vista la d.g.r. n. 2688 del 23 dicembre 2019, «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Approvazione del Programma d'azione 2020, che approva il Programma d'azione 2020», documento programmatico di raccordo per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività del sistema regionale, e rimanda a successive deliberazioni l'approvazione degli interventi attuativi del Programma d'azione 2020;

Preso atto che, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2688 del 23 dicembre 2019, alle iniziative già definite nel Programma d'azione annuale possono aggiungersi ulteriori misure ad integrazione e completamento del medesimo programma, che troveranno realizzazione nel corso dell'anno qualora istruite e condivise nell'ambito degli organismi tecnici dell'Accordo;

Vista la d.g.r. n. 1662 del 27 maggio 2019, Determinazioni in merito all'adozione e alla gestione delle misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle Linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017;

Considerato che ai fini di valutare le ricadute delle politiche regionali agricole è emersa l'esigenza di promuovere due nuove azioni aventi i seguenti obiettivi:

- fornire indicazioni per possibili azioni a supporto delle filiere a denominazione di origine e del settore dell'Agricoltura biologica, anche con riferimento ai possibili impatti che l'emergenza sanitaria COVID-19 potrebbe aver avuto sulle filiere stesse;
- esercitare un'azione di vigilanza sulla correttezza delle operazioni e dei flussi all'interno delle filiere interessate;
- sviluppare, nell'ambito delle funzioni di osservatorio dell'economia regionale svolte da Unioncamere, un insieme integrato di analisi per il monitoraggio dell'andamento settore agricolo regionale in partnership con Regione Lombardia e le Associazioni imprenditoriali regionali;

Considerato che Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per accrescere ogni possibile sinergia tra le funzioni di governo e di indirizzo proprie e delle camere di commercio, collaborano promuovendo progettualità congiunte a sostegno delle imprese e del territorio lombardo;

Dato atto che la U.O Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per l'anno 2020 ha proposto alla Segreteria tecnica:

- con riferimento all'Asse 2 «Attrattività e competitività dei territori» del Programma d'azione annuale, Linea 1 «Sviluppo economico e territoriale», ove sono previsti progetti di analisi e valorizzazione delle produzioni territoriali quali gli osservatori agro-alimentari per le filiere lattiero-casearia, suinicola e avicunicola, una nuova azione dal titolo: Analisi dello «stato di salute» delle filiere regionali dei prodotti food a denominazione d'origine e biologici;
- con riferimento all'Asse 3 «Capitale umano, imprenditorialità e semplificazione» del Programma d'azione annuale, Linea 2 «Semplificazione», ove è previsto l'Osservatorio economico-Focus impresa, una nuova azione dal titolo: Analisi congiunturale semestrale del settore agricolo regionale;

Preso atto che, la Segreteria tecnica dell'ADP ha approvato nella seduta del 18 febbraio 2020, la scheda d'azione relativa al progetto dal titolo: Analisi congiunturale semestrale del settore agricolo regionale per euro 10.000 e in data 7 maggio 2020, per via telematica, la scheda d'azione relativa al progetto dal titolo: Analisi dello «stato di salute» delle filiere regionali dei prodotti food a denominazione d'origine e biologici per euro 15.000;

Ritenuto pertanto di:

- approvare le due iniziative integrative del Programma d'azione 2020 sopra menzionate per un costo complessivo di euro 35.000 di cui 25.000 euro a carico del bilancio regionale, euro 15.000 sul capitolo 16.01.104.5392 bilancio 2020 ed euro 10.000 sul capitolo 16.01.104.7837 bilancio 2020 come meglio indicato nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- affidare la gestione per la realizzazione delle suddette iniziative, individuando quale soggetto attuatore Unioncamere Lombardia, sulla base del know-how acquisito nella realizzazione degli osservatori agro-alimentari e nella realizzazione di analisi congiunturali di settore;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, nella qualità di soggetto attuatore che assume il ruolo di responsabile di procedimento, nel pieno rispetto della normativa degli appalti, dovrà:

- predisporre l'avviso di selezione per l'aggiudicazione dei servizi relativamente ai due progetti;
- gestire le fasi di assegnazione e attuazione dei progetti;
- inviare la rendicontazione alla Regione Lombardia dei progetti nel rispetto delle linee guida di cui alla d.g.r. n. 1662 del 27 maggio 2019;

Dato atto che Regione Lombardia trasferirà le risorse finanziarie al soggetto attuatore all'avvio dei progetti con una erogazione del 50% della quota regionale a fronte di documentazione attestante l'aggiudicazione dei servizi, e la restante parte alla conclusione dei progetti, a seguito della rendicontazione finale;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio, è tenuta ad assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare, nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, le iniziative progettuali integrative del Programma d'azione 2020, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Analisi dello «stato di salute» delle filiere regionali dei prodotti food a denominazione d'origine e biologici;
  - Analisi congiunturale semestrale del settore agricolo regionale;
2. di prevedere che la realizzazione di quanto all'allegato A della presente delibera abbia un costo complessivo di 35.000,00 euro, di cui 25.000,00 euro a carico di Regione Lombardia e che il necessario stanziamento trovi copertura finanziaria:

- per il progetto Analisi dello «stato di salute» delle filiere regionali dei prodotti food a denominazione d'origine e biologici, nel capitolo 16.01.104.5392 del bilancio 2020 per un importo pari a 15.000,00 euro;
- per il progetto Analisi congiunturale semestrale del settore agricolo regionale, nel capitolo 16.01.104.7837 del bilancio 2020, per un importo pari a 10.000,00 euro;

3. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore delle iniziative e responsabile di procedimento;

4. di dare atto che il dirigente della U.O Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi provvederà alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi conseguenti, e che la liquidazione a favore di Unioncamere avverrà con le seguenti modalità:

- erogazione del 50% all'avvio dei progetti a fronte di documentazione attestante l'aggiudicazione dei servizi;
- erogazione del restante 50% alla conclusione del progetto, a seguito della rendicontazione finale da presentare entro il 31 dicembre 2020;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia e di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs. 33/2013;

6. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Il segretario: Enrico Gasparini

## **ALLEGATO A**

### **1 - PROGETTO ANALISI DELLO "STATO DI SALUTE" DELLE FILIERE REGIONALI DEI PRODOTTI FOOD A DENOMINAZIONE D'ORIGINE E BIOLOGICI**

Le finalità progettuali intendono valutare lo "stato di salute" dei prodotti food a denominazione d'origine (DO) della Lombardia e dei prodotti dell'agricoltura biologica al fine di:

- fornire indicazioni per possibili azioni a supporto delle filiere a DO e del settore dell'agricoltura biologica, anche in relazione ai possibili impatti dell'emergenza Covid-19;
- esercitare un'azione di vigilanza sulla correttezza delle operazioni e dei flussi all'interno delle filiere.

A tale scopo con il progetto si provvederà all'aggiornamento e alla sistematizzazione dei dati annuali relativi ai flussi delle filiere dei prodotti food a DO della Lombardia (operatori coinvolti nei diversi stadi della filiera, materia prima disponibile e lavorata DOP/IGP, quantità prodotto controllato e certificato DOP/IGP) forniti dagli Organismi di Certificazione (ODC), opportunamente trattati ed eventualmente integrati da informazioni dei Consorzi di Tutela o di altre organizzazioni operanti nei singoli comparti produttivi, per consentire considerazioni comparative e la realizzazione di una reportistica che completi il quadro statistico delle produzioni regionali.

Per ciò che riguarda il comparto dell'agricoltura biologica, con il progetto si intende acquisire ed elaborare i dati presenti sulle banche dati, nazionali e regionali, oggi operative per il settore; in questo caso, essendo il primo anno di realizzazione del progetto, dovranno essere messe a punto in particolare le basi ed il metodo per il monitoraggio continuo e periodico del settore.

I risultati saranno adeguatamente valorizzati a beneficio del sistema regionale, del sistema camerale e di quello delle imprese individuando le più opportune iniziative comunicative.

### **2 - PROGETTO ANALISI CONGIUNTURALE SEMESTRALE DEL SETTORE AGRICOLO REGIONALE**

Le finalità progettuali si prefiggono di sviluppare, nell'ambito delle funzioni di osservatorio dell'economia regionale svolte da Unioncamere, un insieme integrato di analisi per il monitoraggio dell'andamento settore agricolo regionale in partnership con Regione Lombardia e le Associazioni imprenditoriali regionali.

Per un più tempestivo e sistematizzato ritorno informativo, a beneficio del sistema regionale, camerale, delle organizzazioni professionali e del sistema delle imprese, con il progetto di analisi congiunturale si prevede di realizzare, in riferimento all'anno 2020, due rapporti semestrali per i quali sarà posta particolare attenzione affinché sia creata sinergia tra le diverse competenze degli osservatori agro-alimentari regionali della filiera lattiero-casearia, suinicola, e avicunicola, previsti dal Programma d'azione 2020 dell'Accordo, e il rapporto regionale sul Sistema agro-alimentare della Lombardia.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.g.r. 26 maggio 2020 - n. XI/3168**  
**Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo. Asse II attrattività e competitività dei territori. d.g.r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 - Approvazione del programma d'azione 2020. Osservatori agroalimentari**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che approva il Programma Regionale di Sviluppo IX Legislatura, che prevede, tra le priorità regionali in tema di sviluppo economico e competitività, la valorizzazione del «partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema lombardo della Camere di Commercio, attraverso l'accordo di programma pluriennale per la competitività»;

Vista la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo - Aggiornamento e sostituzione delle Linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017;

Visto l'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, approvato con d.g.r. n. IX/767 del 12 novembre 2018 e sottoscritto digitalmente in data 17 dicembre 2018 ed avente durata fino al 31 dicembre 2023;

Vista la d.g.r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema Camerale Lombardo - Approvazione del Programma d'azioni 2020» che:

- prevede, per le attività relative all'Osservatorio della Filiera Suinicola ed Avicunicola e per le attività relative all'Osservatorio Filiera Lattiero Casearia, lo stanziamento complessivo di € 137.000,00 di cui € 17.000,00 a carico del Sistema Camerale e € 120.000,00 a carico di Regione Lombardia per l'anno 2020, appostati sul capitolo 16.01.104.7837;
- rimanda a successive deliberazioni l'approvazione degli interventi attuativi del Programma stesso anche ai sensi delle disposizioni dettate dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 10 marzo 2013 n. 33;

Considerato che:

- Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo riconoscono l'opportunità di rinnovare e rafforzare la collaborazione, accrescendo ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio lombarde, con particolare riferimento alle azioni per il monitoraggio del sistema economico regionale anche mediante il sostegno agli osservatori economici di settore indispensabili per le analisi congiunturali di settore;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo condividono gli obiettivi di aumentare la competitività del territorio lombardo attraverso il cofinanziamento di progetti e azioni e un utilizzo più efficace delle risorse disponibili, garantendo una crescita duratura e uno sviluppo qualitativo del sistema delle imprese;

Ritenuto di procedere ad approvare il provvedimento di attuazione della citata d.g.r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema Camerale Lombardo - Approvazione del Programma d'azioni 2020» relativamente gli Osservatori economici del sistema Agroalimentare;

Ritenuto pertanto di:

- approvare le iniziative relative agli Osservatori della Filiera Suinicola ed Avicunicola e della Filiera Lattiero Casearia per l'anno 2020 di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- affidare la gestione per la realizzazione delle iniziative individuando quale soggetto attuatore Unioncamere Lombardia, sulla base del know-how acquisito nella realizzazione di osservatori economici in altri settori, dell'esperienza nella gestione dei dati di settore di Borsa Merci Telematica e nella realizzazione di analisi congiunturali di settore;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, nella qualità di soggetto attuatore, dovrà, nel pieno rispetto della normativa sugli appalti:

- predisporre l'avviso di selezione relativamente ai due progetti;
- gestire le fasi di assegnazione e attuazione dei progetti;
- predisporre rendicontazione a Regione Lombardia dei pro-

getti nel rispetto delle Linee guida di cui alla d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019;

Preso atto che la Segreteria Tecnica, costituita ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, in data 7 maggio 2020 ha approvato la scheda di azione relativa agli Osservatori della Filiera Suinicola ed Avicunicola e della Filiera Lattiero Casearia che prevede un costo complessivo di € 137.000,00 di cui € 120.000 a carico di Regione Lombardia;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio, è tenuta ad assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare le iniziative relative agli Osservatori della Filiera Suinicola ed Avicunicola e della Filiera Lattiero Casearia per l'anno 2020 di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la realizzazione di quanto previsto nell'Allegato A della presente delibera ha un costo complessivo per la Regione Lombardia di € 120.000,00 e trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7837 del bilancio 2020;

3. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore delle iniziative e deputato, anche tramite le Camere di Commercio, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, in qualità di soggetto concedente;

4. di dare atto che il Dirigente della UO «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Agevolazioni Fiscali, Zootecnia e Politiche Ittiche» provvederà alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia e di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato A

### **PROGETTO FILIERA SUINICOLA ED AVICUNICOLA**

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di rilevazioni e analisi congiunturali dell'andamento dei mercati e dei prezzi delle principali produzioni lombarde (con particolare riferimento al settore zootecnico suinicolo ed avicunicolo) a supporto della costruzione e sviluppo dei distretti agroindustriali. Gli obiettivi saranno perseguiti anche rafforzando la rete di collaborazioni con altri soggetti che già operano a supporto del comparto, avviata con l'Accordo di Programma 2016-2018.

In particolare il progetto ha come obiettivo di proseguire nell'azione di rafforzamento delle diverse forme di collaborazione già avviate con le Organizzazioni Produttori dei Suinicoltori, in particolare quelle operanti in regione Lombardia, le altre forme associate (Organizzazioni Produttori e Organizzazioni Interprofessionali) operanti nel contesto del nord Italia, le rappresentanze sindacali agricole ed industriali, oltre che con i Consorzi di tutela dei principali prodotti DOP e IGP della salumeria italiana, le Commissioni Uniche Nazionali Suini e "Tagli", la Borsa Merci Telematica Italiana, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, il Centro Ricerche Produzioni Animali, ma anche Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

Altro Obiettivo del progetto è quello di estendere tale attività anche al settore avicunicolo che come quello suinicolo è un settore in cui le politiche di sostegno comunitario sono state sempre molto ridotte e che sta vivendo un periodo di particolare crisi, in tale settore è stata costituita un'importante aggregazione mediante il riconoscimento di un distretto di filiera riconosciuto da regione Lombardia.

Per il settore suinicolo si dovrà provvedere alla rilevazione dell'andamento dei mercati e analisi dei prezzi del settore e produzione di rapporti di analisi con cadenza trimestrale e annuale e di una newsletter mensile, che verranno diffusi tra gli stakeholder del settore e pubblicati sui siti on line.

Per il settore avicunicolo si provvederà alla realizzazione di indagini di monitoraggio del mercato e dei prezzi a supporto della realizzazione e sviluppo di distretti agroalimentari e continuerà la rilevazione e analisi dei prezzi sul modello di quanto già realizzato per il settore suinicolo; anche per questo settore si dovrà arrivare alla predisposizione di newsletter mensile ed all'impostazione dei rapporti di analisi.

### **PROGETTO FILIERA LATTIERO CASEARIA**

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di rilevazioni e analisi congiunturali dell'andamento dei mercati e dei prezzi delle principali produzioni lombarde (con particolare riferimento al settore lattiero caseario) a supporto della costruzione e sviluppo dei distretti agroindustriali. Gli obiettivi saranno perseguiti anche rafforzando la rete di collaborazioni con altri soggetti che già operano a supporto del comparto, avviata con l'Accordo di Programma 2016-2018.

Il progetto ha anche l'obiettivo di proseguire nell'azione di rafforzamento delle diverse forme di collaborazione già avviate con le Organizzazioni dei Produttori del settore Latte, in particolare quelle operanti in regione Lombardia, le altre forme associate (Associazioni Organizzazioni Produttori e Organizzazioni Interprofessionali) operanti nel contesto del nord Italia, le rappresentanze sindacali agricole ed industriali, oltre che con i Consorzi di tutela dei principali prodotti a denominazione.

Inoltre il progetto ha l'obiettivo di comunicare ai diversi produttori della filiera dati e informazioni a supporto della loro attività imprenditoriale al fine di favorire uno sviluppo e la crescita degli stessi. Altro obiettivo è dare supporto alla Pubblica Amministrazione al fine di definire politiche per il settore efficaci e tempestive.

Gli obiettivi saranno perseguiti anche rafforzando la rete di collaborazioni con altri soggetti che già operano a supporto del comparto, avviata con l'Accordo di Programma 2016-2018 e attraverso la realizzazione di strumenti specifici quali:

- aggiornamento ed ulteriore elaborazione delle analisi dei dati per quanto riguarda i parametri di qualità e delle produzioni del latte lombardo;
- aggiornamento ed ulteriore elaborazione delle ragioni tipo integrate con il costo degli alimenti in tempo reale al fine di fornire indicatori di costo sulle materie prime acquistate;
- realizzazione di indagini di monitoraggio del mercato e dei prezzi;
- analisi delle relazioni contrattuali anche attraverso l'individuazione di indici da applicare al prezzo del latte lombardo.

**D.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3187**

**Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019, a seguito dell'approvazione della legge regionale 21 maggio 2020 n. 11 «Legge di semplificazione 2020»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Visto l'articolo 57, comma 4 dello Statuto;

Visti l'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e l'art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» - presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d.g.r. XI/154) e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 (con la d.c.r. XI/64);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019;

Visto il decreto n. 19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022» a firma del Segretario Generale che provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati nell'ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 21 maggio 2020 n. 11 «Legge di Semplificazione 2020» e in particolare gli articoli 12, 17, 18, 20 recanti la relativa Norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell'ordinamento contabile regionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanziaria degli artt. 12, 17, 18, 20 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 11 del 21 maggio 2020 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della U.O. Bilancio e Autorità di certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 11 del 21 maggio 2020 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio regionale per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

<b>ALLEGATO A</b>					
<b>DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE</b>					
<b>Legge Regionale 21.05.2020 , n. 11 "LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2020"</b>					
<b>RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Artt. 12, 17, 18, 20</b>					
<b>INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA</b>					
		<b>ESERCIZIO FINANZIARIO</b>			
		<b>2020</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>MISSIONE/PROGRAMMA</b>	<b>MACROAGGREGATI/CAPITOLI</b>	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 15.03 Sostegno all'occupazione	<b>Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti</b> <b>Capitolo 15.03.104.14352</b> "Trasferimenti a FL per la gestione del fondo per le anticipazioni sociali" PDC 1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ASSEGNATO ALLA D.G. E1 "DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO"	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15</b> <b>PROGRAMMA 3 -Titolo 1</b> <b>CON PRELIEVO DA MISSIONE 15, PROGRAMMA 3 TITOLO 1</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 15.03 Sostegno all'occupazione	<b>Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti</b> <b>Capitolo 15.03.104.13862</b> " FUNZIONI E ATTIVITA' CONCERNENTI LE POLITICHE DEL LAVORO "	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15</b> <b>PROGRAMMA 3 -Titolo 1</b>		<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1.08 Statistica e sistemi informativi	<b>Macroaggregato [2.02] Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> <b>Capitolo 1.08.202.10387</b> "SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (S.I.R.) "	230.415,00	230.415,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1</b> <b>PROGRAMMA 8 -Titolo 2</b>		230.415,00	230.415,00	0,00	0,00

	<b>Macroaggregato [1.03] Acquisto di beni e servizi</b> <b>Capitolo 1.08.103.7898 "ACQUISIZIONE SERVIZI</b> <b>A SUPPORTO DELLA GESTIONE E</b> <b>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO</b> <b>REGIONALE"</b>	<b>188.255,00</b>	<b>188.255,00</b>	<b>192.343,00</b>	<b>192.343,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 1</b> <b>PROGRAMMA 8 -Titolo 1</b>		<b>188.255,00</b>	<b>188.255,00</b>	<b>192.343,00</b>	<b>192.343,00</b>

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3188**

**Integrazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019, a seguito dell'approvazione della legge regionale 21 maggio 2020 n. 12 «Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Visto l'articolo 57, comma 4 dello Statuto;

Visti l'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e l'art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» - presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d.g.r. XI/154) e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 (con la d.c.r. XI/64);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019;

Visto il decreto n. 19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022» a firma del Segretario Generale che provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati nell'ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 21 maggio 2020 n. 12 «Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)» e in particolare l'articolo 13 recante la relativa Norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell'ordinamento contabile regionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanziaria dell'art. 13 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 12 del 21 maggio 2020 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della U.O. Bilancio e Autorità di certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 12 del 21 maggio 2020 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A					
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE					
Legge regionale 21.05.2020 , n. 12 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005, N. 9 (NUOVA DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA)"					
RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 13					
INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA					
MISSIONE/PROGRAMMA	MACROAGGREGATI/CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2020		2021	2022
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01.11 "Altri servizi generali"	<b>Macroaggregato [1.10] Altre spese correnti</b> <b>Capitolo 1.11.110.346 "ASSICURAZIONI DIVERSE" (Nota 1)</b>	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 01</b> <b>PROGRAMMA 01.11 -Titolo 1</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 09.02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale"	<b>Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti</b> <b>Capitolo 9.02.104.13876 "ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DESTINATE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE "</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 09</b> <b>PROGRAMMA 09.02 -Titolo 1</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01.01 "Organi istituzionali"	<b>Macroaggregato [1.03] Acquisto di beni e servizi</b> <b>Capitolo 1.01.103.322 "FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI EVENTUALI COMPENSI O GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESA"</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 01</b> <b>PROGRAMMA 01.01-Titolo 1</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"	<b>Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti</b> <b>Capitolo 9.05.104.1032 "CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI ORGANIZZATORI DEL SERVIZIO VOLONTARIO ECOLOGICO"</b>	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 09</b> <b>PROGRAMMA 05 -Titolo 1</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"	<b>Macroaggregato [2.03] Contributi agli investimenti</b> <b>Capitolo 9.05.203.1033 "CONTRIBUTI IN CAPITALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA"</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 09</b> <b>PROGRAMMA 05 -Titolo 2</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Nota 1 : 127.000,00 + quota parte, non quantificabile, del costo della polizza assicurativa generale relativa a responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, ammontante complessivamente a 1.070.000 euro annui					

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3198**  
**Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comitato Italiano Paralimpico Lombardia per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» che:
- riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- persegue, fra le sue finalità, la promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che riconosce lo sport come strumento strategico per migliorare il benessere psicofisico della persona e si impegna a riservare un'attenzione particolare alle persone con disabilità affinché possano avere la possibilità di cimentarsi nelle discipline prescelte, con particolare riferimento al R.A. Econ 06.01.107 «Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio»;
- la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» che prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale «a) Promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione, educazione e inclusione», il sostegno alla pratica sportiva delle persone e degli atleti con disabilità;

Visti altresì:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 12 della legge n. 241/1990 e l'art. 8 della legge regionale 1/2012, che stabiliscono che la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f)»;
- il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 recante «riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
- lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico;

Considerato che il CIP, riconosciuto Ente Pubblico con decreto legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, ha fra le sue finalità istituzionali quella di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica e il più proficuo orientamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

Vista la d.g.r. n. 1427 del 24 marzo 2019 che ha approvato lo schema di accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e il Comitato Italiano Paralimpico Lombardia per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia, sottoscritto dalle parti in data 28 marzo 2019;

Rilevato che l'iniziativa ha riscosso un elevato interesse e che per assicurare la maggior partecipazione possibile al progetto il Comitato Italiano Paralimpico ha integrato la disponibilità finanziaria prevista dall'accordo con proprie risorse per un ammontare pari ad € 15.000;

Dato atto che nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui alla sopracitata d.g.r. 1427/2019 sono stati attivati complessivi 97 percorsi di avviamento allo sport, destinati a persone con

disabilità fisica (46% dei destinatari), intellettuale-relazionale (30%) e sensoriale (24%), in 20 discipline sportive, con una maggiore incidenza di adesioni nel nuoto, nello sci e nell'equitazione;

Valutato che per le persone con disabilità la pratica sportiva è un tassello fondamentale del percorso riabilitativo in quanto l'esercizio regolare di attività fisica incrementa la forza fisica, potenza l'equilibrio e la coordinazione motoria favorendo il recupero dell'autonomia, con ricadute positive anche sul piano psicologico, grazie ad un incremento dello stato di soddisfazione generale che aiuta la socializzazione e l'integrazione;

Verificato che Regione Lombardia e CIP Lombardia intendono rinnovare la propria collaborazione per la realizzazione di percorsi di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia, con l'obiettivo di sostenerne il recupero psico-fisico e favorirne il reinserimento sociale;

Ritenuto che lo strumento dell'Accordo di collaborazione risulta essere il più idoneo per accrescere lo sviluppo di azioni comuni, favorendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

Considerato che lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico, all'articolo 18 comma 2, disciplina l'articolazione dello stesso in Comitati regionali rappresentativi sul territorio regionale nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche e che pertanto l'accordo di collaborazione di cui al presente provvedimento sarà sottoscritto con il «Comitato Italiano Paralimpico Lombardia»;

Ritenuto quindi opportuno dare corso alla realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia, ricorrendo all'accordo di collaborazione ex art. 15 della l. 241/1990 con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Lombardia;

Considerato che a tale scopo è stato definito e condiviso lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e il CIP per la realizzazione del progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia per il triennio 2020-2022;

Dato atto che il valore complessivo del progetto è pari a 105.000 euro, di cui 5.000 euro a carico del Comitato Italiano Paralimpico e 100.000,00 euro a carico di Regione Lombardia e che tale onere finanziario trova copertura sul capitolo 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» così ripartiti:

- € 10.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020,
- € 40.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021,
- € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e CONI con il relativo «Progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia» per il triennio 2020-2022, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la presente iniziativa non rileva in materia di aiuti di stato in quanto la stessa non è destinata al finanziamento di attività economiche o di infrastrutture di utilizzo economico;

Ritenuto di delegare alla firma dell'Accordo di collaborazione il Direttore pro tempore della Direzione Generale Sport e Giovani e di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con il relativo «Progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia» per il triennio 2020/2022, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli oneri finanziari derivati dalla realizzazione della presente iniziativa, pari a complessivi 100.000,00 euro, trovano copertura sul capitolo 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» così ripartiti:

- € 10.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020,
- € 40.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021,
- € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;

3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 1 del presente deliberato ed al dirigente competente l'attuazione dello stesso e la redazione degli atti amministrativi necessari;

4. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Giovani la cura degli adempimenti in tema di pubblicità per la trasparenza ai sensi degli artt. 26/27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMITATO ITALIANO  
PARALIMPICO LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLO  
SPORT E PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN REGIONE  
LOMBARDIA**

Il giorno \_\_\_\_\_, in Milano, presso la sede della Direzione generale Sport e Giovani, sita in piazza Città di Lombardia, 1

**TRA**

**Regione Lombardia**, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore della Direzione Generale Sport e Giovani Simone Rasetti, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, a ciò autorizzato con delibera della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (per brevità in seguito "Regione");

**E**

**Comitato Italiano Paralimpico**, C.F. e P. IVA 14649011005 nella persona del Presidente del Comitato Regionale Lombardia Pierangelo Santelli domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Via G.B. Piranesi, 46 (per brevità in seguito "CIP Lombardia") a ciò delegato dal Presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli;

**PREMESSO CHE**

- La Regione supporta la diffusione dello sport tra tutti i cittadini, riconoscendone la funzione sociale in termini di inclusione e coesione, in conformità con le indicazioni del Libro Bianco dell'Unione Europea e persegue l'obiettivo di promuovere l'attività fisica allo scopo di favorire il diritto alla pratica sportiva per tutti, il contrasto a tutte le forme di discriminazione, la prevenzione e promozione del benessere psico-fisico personale, la lealtà sportiva, la valorizzazione delle diversità e delle unicità, la non violenza e il rispetto delle regole comuni;
- Il CIP è l'autorità che disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo i criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;

- Il CIP, con il Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, con il compito di riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- la Legge regionale n. 26/2014, avente ad oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", nel riconoscere la funzione sociale delle attività motorie e sportive si prefigge di promuovere l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- la medesima norma persegue, tra le altre finalità, anche la promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018 riconosce lo sport come strumento strategico per migliorare il benessere psicofisico della persona e si impegna a riservare un'attenzione particolare alle persone con disabilità affinché possano avere la possibilità di cimentarsi nelle discipline prescelte;
- la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 "Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)" prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale "a) Promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione, educazione e inclusione", il sostegno alla pratica sportiva delle persone e degli atleti con disabilità;
- in data 28 marzo 2019 Regione Lombardia e il Comitato Italiano Paralimpico Lombardia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia per l'anno 2019/2020;
- la collaborazione tra la Regione Lombardia e il CIP Lombardia nella realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione e diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità ha una forte valenza sociale, con particolare riferimento al recupero delle capacità psicofisiche e al reinserimento sociale delle persone con disabilità;
- per le persone con disabilità la pratica sportiva è un tassello fondamentale del percorso riabilitativo in quanto l'esercizio regolare di attività fisica incrementa la forza fisica, potenza l'equilibrio e la coordinazione motoria favorendo il recupero dell'autonomia, con ricadute

positive anche sul piano psicologico, grazie ad un incremento dello stato di soddisfazione generale che aiuta la socializzazione e l'integrazione;

- la Regione Lombardia e il CIP Lombardia hanno valutato di rinnovare la propria collaborazione, al fine di sviluppare sinergie nel perseguimento degli obiettivi comuni, utilizzando lo strumento dell'Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione Lombardia e il CIP Lombardia ritengono di dare corso a un progetto pluriennale di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia che consentirà di avviare allo sport nel triennio 2020-2022 persone con disabilità fisiche, intellettive o sensoriali, sostenendone il percorso sportivo presso una idonea associazione/società sportiva;
- con DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema del presente Accordo di collaborazione;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 – Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

### **ARTICOLO 2 – Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione**

Il presente Accordo disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e CIP Lombardia per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità.

La finalità del Progetto è quella di sostenere il recupero psico-fisico e favorire il reinserimento sociale di persone con disabilità, per mezzo di un percorso di avvicinamento a una disciplina sportiva.

L'Accordo stabilisce in particolare:

- le attività, i tempi, le modalità organizzative e i risultati attesi delle iniziative oggetto del presente Accordo, come definite nell'Allegato 1A), parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- i ruoli e gli impegni operativi dei soggetti sottoscrittori;
- gli impegni reciproci relativamente al cofinanziamento del progetto.

### **ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni delle parti**

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e della realizzazione del progetto di cui all'Allegato 1A), ciascun soggetto sottoscrittore partecipa attivamente a tutte le fasi previste per la realizzazione, secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni.

#### **Regione Lombardia:**

- cura la governance dell'Accordo, con particolare attenzione al raccordo tra i soggetti coinvolti, anche al fine di favorire un puntuale rispetto del cronoprogramma di progetto;
- pubblica e diffonde l'iniziativa attraverso i propri canali e in accordo con il CIP Lombardia;
- supervisiona la realizzazione delle attività previste, pubblicizzandole e promuovendole attraverso i propri canali, in accordo con CIP Lombardia;
- promuove e favorisce l'adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti nell'ambito del progetto;
- verifica le rendicontazioni predisposte dal CIP Lombardia in qualità di soggetto attuatore e provvede alla liquidazione della propria quota di cofinanziamento per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

#### **CIP Lombardia:**

- pubblica e diffonde l'iniziativa anche avvalendosi dei propri delegati provinciali, con l'obiettivo di avvicinare allo sport persone con disabilità che non siano assistite Inail e che non risultino già tesserate presso una associazione/società sportiva per la disciplina scelta;
- seleziona le persone con disabilità che saranno coinvolte nei percorsi di avvicinamento allo sport e le sostiene con assistenza e consulenza qualificata nell'individuazione di una adeguata associazione/società sportiva presso cui attivare il proprio percorso di avvicinamento alla disciplina sportiva desiderata;
- cura i rapporti con le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, le Discipline Sportive Associate Paralimpiche e gli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica e le associazioni/società sportive presenti sul territorio lombardo;
- provvede al tesseramento delle persone con disabilità selezionate per i percorsi di avviamento allo sport e garantisce le coperture assicurative per lo svolgimento delle attività sportive;
- acquista le attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività sportive e le concede ai beneficiari del progetto in comodato d'uso;
- mette a disposizione gli impianti e la strumentazione di cui dispone per sostenere i beneficiari nell'esercizio dell'attività sportiva prescelta;
- verifica che le associazioni/società sportive presso cui vengono attivati i percorsi sportivi dispongano di professionisti adeguatamente formati sugli sport paralimpici;

- corrisponde alle associazioni/società sportive il compenso definito dal progetto a fronte di idonea documentazione attestante l'attività resa;
- fornisce le informazioni utili per il monitoraggio dei risultati raggiunti e predispone relazioni intermedie e finali sul progetto.

#### **ARTICOLO 4 – Quadro finanziario e impegni delle parti**

Il progetto per il triennio 2020-2022 ha un valore complessivo di € 105.000, così ripartiti:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Regione Lombardia</b>	10.000€	40.000€	50.000€
<b>Comitato Italiano Paralimpico</b>	5.000€		
<b>TOTALE</b>	15000€	40000€	50.000€

CIP Lombardia comunicherà con propria PEC alla Regione Lombardia eventuali ulteriori disponibilità economiche a fronte dell'approvazione dei propri budget annuali, concordando con la stessa le conseguenti variazioni al prospetto riassuntivo dei costi di progetto di cui al paragrafo 4 dell'Allegato 1A.

Eventuali economie realizzate sugli stanziamenti previsti dall'Allegato 1A relativamente ad una specifica attività o voce di costo, possono essere utilizzate per incrementare la disponibilità finanziaria delle altre iniziative o voci di costo, fermo restando l'importo complessivo a carico della Regione.

Regione Lombardia e CIP Lombardia mettono inoltre a disposizione proprie risorse umane e strumentali per la realizzazione delle attività progettuali e per lo svolgimento delle funzioni stabilite all'articolo 3 del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 5 – Attività di monitoraggio e valutazione**

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di progetto e di valorizzare i risultati raggiunti, è prevista un'attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative oggetto dell'Accordo.

L'attività di monitoraggio sarà concordata nell'ambito di un gruppo di monitoraggio composto da referenti di Regione Lombardia e di CIP Lombardia e dovrà essere orientata a valutare gli stati di avanzamento del progetto e a definire gli indicatori per la valutazione dei risultati quali-quantitativi raggiunti.

Al termine di ogni anno sportivo, il CIP Lombardia curerà la stesura di una relazione in cui verranno valutati i risultati raggiunti sulla base degli indicatori prestabiliti e in cui saranno evidenziati i punti di forza e di debolezza delle attività realizzate.

Il gruppo di monitoraggio si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale e può dall'occorrenza essere convocato su richiesta di una delle parti.

Il gruppo di monitoraggio può assumere decisioni in ordine ad eventuali modifiche del budget in funzione delle necessità operative che dovessero presentarsi, fermo restando l'importo complessivo del progetto a carico di Regione Lombardia.

#### **ARTICOLO 6 – Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse**

Il CIP Lombardia trasmette annualmente, entro il 30 settembre, a Regione Lombardia la rendicontazione del progetto composta da:

- una relazione sull'attività svolta, che dia evidenza dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai nuovi tesseramenti;
- la documentazione di spesa, ed in particolare: giustificativi di spesa e di pagamento idonei ad attestare i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi relativi al progetto, certificazione del numero di persone disabili coinvolte nei percorsi sportivi, del numero di lezioni svolte e del sostegno ai costi di tesseramento riconosciuti ai sensi del progetto di cui all'Allegato 1A;

Alla data della rendicontazione finale, che dovrà pervenire entro il 30 settembre 2022, tutti i costi relativi al progetto indicati nell'accordo dovranno già essere stati sostenuti e quietanzati, salvo giustificati motivi da segnalare.

Si specifica che, per ragioni di contabilità interna, le spese saranno sostenute dal Comitato Italiano Paralimpico nazionale.

Il contributo regionale sarà erogato in almeno 3 tranches, con atti del Dirigente competente:

- 1° tranche, pari ad euro 10.000, da corrispondere a titolo di anticipazione delle spese entro 30 giorni dalla firma del presente accordo a favore del Comitato Italiano Paralimpico nazionale;
- 2° tranche, pari a euro 40.000, da corrispondere al Comitato Italiano Paralimpico nazionale entro 30 gg dalla data di presentazione della rendicontazione e previa verifica della regolarità della documentazione di spesa, a titolo di saldo sulle spese sostenute nella stagione sportiva 2020/2021 ed eventualmente a parziale anticipazione delle spese relative alla stagione sportiva 2021/2022;
- 3° tranche, fino ad un massimo di euro 50.000, a titolo di saldo e previa verifica della regolarità della documentazione di spesa, da erogare al Comitato Italiano Paralimpico nazionale entro 60 gg dalla data di presentazione della rendicontazione e della relazione finale da parte di CIP Lombardia.

È fatta salva la possibilità per il CIP di presentare ulteriori richieste di erogazione intermedia entro il 31 maggio 2021 per l'anno sportivo 2020/2021 ed entro il 31 maggio 2022 per l'anno

sportivo 2021/2022, accompagnate dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Qualora a consuntivo la spesa rendicontata risultasse inferiore all'importo del progetto, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta.

#### **ARTICOLO 7 – Attività di comunicazione**

Regione Lombardia e il CIP Lombardia si impegnano ad apporre i reciproci loghi su tutti i materiali di comunicazione relativi alle iniziative e alle attività svolte in attuazione del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 8 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati**

Le parti potranno utilizzare i dati relativi alle iniziative oggetto del presente Accordo per fini istituzionali a seguito di preventiva reciproca comunicazione e nel rispetto delle norme sul trattamento dati.

#### **ARTICOLO 9 – Responsabilità e rapporti con i terzi**

È responsabilità di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, per le parti attuative di propria competenza, garantire le necessarie coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi a coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 10 – Durata**

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30/11/2022 e, comunque, fino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo stesso.

#### **ARTICOLO 11 – Foro competente**

Il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione, all'esecuzione e comunque alla corretta applicazione del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 12 – Firma dell'Accordo**

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

#### **ARTICOLO 13 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi (Reg UE 679/16 e D.lgs n. 101/2018) le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Accordo per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Regione Lombardia e CIP Lombardia assumono il ruolo di contitolari dei dati che trattano in funzione delle loro competenze istituzionali. Pertanto le Parti concordano di essere responsabili delle attività di trattamento nell'ambito degli specifici ruoli e impegni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 196/2003 e smi e in tale ambito garantiscono l'esercizio dei diritti degli interessati.

#### **ARTICOLO 14 – Ulteriori disposizioni**

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Milano, lì \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia  
Simone Rasetti

Per il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Lombardia  
Pierangelo Santelli

**Allegato 1A****PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN REGIONE LOMBARDIA****1. Premessa**

Regione Lombardia riconosce il valore dello Sport quale strumento essenziale per il recupero delle capacità psicofisiche e per il reinserimento sociale delle persone con disabilità.

Attraverso l'educazione della pratica sportiva il disabile acquisisce, infatti, benefici evidenti sia sul piano fisico che su quello psicologico.

Sul piano motorio, la pratica regolare di una attività sportiva produce l'incremento della forza muscolare, il potenziamento delle capacità di equilibrio e della coordinazione motoria e, attraverso la conoscenza del proprio corpo, il miglioramento della proprioccezione, spesso alterata nei soggetti con disabilità.

Sul piano psicologico, l'impegno sportivo comporta uno stato di soddisfazione generale che conduce al contenimento degli stati emotivi potenziando la capacità di autocontrollo, valorizza le abilità residue, favorisce il recupero dell'autonomia dell'indennità sociale, aiuta la socializzazione e l'integrazione.

La pratica sportiva rappresenta pertanto un tassello fondamentale nel percorso riabilitativo di soggetti disabili.

I risultati della prima edizione del progetto realizzata nella stagione sportiva 2019-2020 hanno mostrato un forte interesse del territorio per la misura proposta: sono stati avviati 97 corsi (di cui 70 finanziati con il contributo di Regione e 27 con il cofinanziamento del CIP, a copertura delle richieste residue pervenute) per 29 disabili intellettivi, 45 disabili fisici e 23 disabili sensoriali.

**2. Finalità e Struttura del progetto**

Il progetto oggetto della collaborazione fra CIP Lombardia e Regione Lombardia è finalizzato ad avvicinare allo sport le persone portatrici di disabilità, intraprendendo un percorso di fondamentale valenza, per il recupero fisico, psichico e relazionale della persona, per il raggiungimento di una piena consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, come individuo e come membro di una società. Riconoscendo il valore dello sport come un formidabile strumento di riabilitazione, il progetto punta a promuoverne la pratica, con percorsi sportivi della durata di 40 ore totali, al termine dei quali verrà incentivato il tesseramento del destinatario a una Federazione Sportiva Paralimpica/ Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica/ Disciplina Sportiva Associata Paralimpica/ Disciplina Sportiva Paralimpica, affinché l'attività prosegua anche oltre il termine del progetto, con benefici di medio-lungo periodo.

**Destinatari**

Il progetto è dedicato a persone con disabilità, che non siano assistiti Inail e che non rientrino in altri progetti di avviamento al CIP (es. CASP o US), che decidono di intraprendere un percorso sportivo con una società affiliata a una FSP/FSNP/DSP/DSAP.

I destinatari non devono essere mai stati tesserati per la FSP/FSNP/ DSA/DSAP o EPS per la disciplina per cui viene richiesto l'avviamento.

I partecipanti verranno selezionati dal CIP Lombardia sulla base delle procedure e dei criteri che dallo stesso saranno individuati e pubblicati sul proprio sito web.

In particolare, per la stagione 2020-2021, si prevedono le seguenti riserve:

- 39 posti per disabili fisici
- 25 posti per disabili sensoriali
- 26 posti per disabili intellettivi

per un totale di 90 avviamenti complessivamente previsti, cui corrisponde una spesa complessiva di 45.000 euro. La distribuzione delle riserve per la stagione 2020/2021 è descritta nella *Tabella A* ed è stata definita sulla base dei risultati dell'edizione 2019 del progetto di avviamento allo sport per persone con disabilità. La distribuzione delle riserve sulla stagione 2021/2022 sarà comunicata dal CIP e resa pubblica sul proprio sito web entro il 30 luglio 2021.

Il progetto partirà il 1° settembre 2020, con chiusura della prima fase al 16/10/2020. Se, alla data del 16/10, alcuni posti risultassero non assegnati, il CIP procederà allo scorrimento delle richieste in attesa, autorizzando ulteriori percorsi di avviamento, con i seguenti criteri:

- autorizzazione delle richieste pervenute secondo l'ordine di arrivo delle candidature e, se pervenute pari data, secondo il criterio dell'età dei richiedenti, favorendo i più giovani. Nell'accoglimento delle richieste si andranno a coprire i posti residui in funzione delle disabilità (39 HF, 25 HS /NV, 26 DIR).  
In questa fase verrà tenuto conto del numero di autorizzazioni già rilasciate per società e Federazione/Disciplina (massimo 5 autorizzazioni per società, indipendentemente dalla disciplina).

### **Attività**

I percorsi sportivi saranno composti da lezioni svolte di norma una o due volte alla settimana. In considerazione dell'utenza è prevista la massima flessibilità nell'organizzazione del percorso sportivo, che andrà personalizzato per ciascun destinatario in considerazione dello stato di salute e delle esigenze personali, e nella durata delle lezioni. Il monte ore complessivo per percorso è pari a 40 ore. Lezioni di durata pari ad almeno 45 minuti vengono equiparate ad un'ora di lezione.

Al termine del percorso di avviamento, sarà cura della Associazione/Società Sportiva inviare al CIP una relazione dettagliata, descrittiva dell'attività svolta e del numero di lezioni effettuate con firma dell'atleta. A fronte della richiesta completa, verrà erogato dal CIP un compenso pari a 500 euro per ogni percorso completato. Nel caso in cui le ore effettivamente svolte siano meno delle 40 ore preventivate, il compenso verrà proporzionalmente riparametrato; il compenso minimo erogato sarà in ogni caso pari a 100 euro per avviamento, indipendentemente dal numero di lezioni, in riconoscimento dell'impegno assunto dalla Società Sportiva.

È inoltre prevista per le Associazioni/Società Sportive un sostegno ai costi di tesseramento pari a 30 euro per ogni persona con disabilità che al termine del percorso di avviamento decida di tesserarsi e proseguire l'attività sportiva con la FSP/FSNP/DSP/DSAP di riferimento.

Al termine di ogni stagione sportiva, verrà organizzato dal CIP un evento conclusivo con la partecipazione di tutti i destinatari, delle Associazioni/Società sportive coinvolte e delle Federazioni di riferimento, durante il quale saranno presentati i risultati ottenuti.

### **Beni strumentali alla realizzazione del progetto**

Laddove per il regolare svolgimento della disciplina sportiva prescelta dai destinatari si rendano necessarie attrezzature specifiche, il CIP provvederà all'acquisto delle stesse utilizzando le risorse previste dal piano economico di progetto e le concederà in comodato d'uso per la durata del percorso di avviamento alle Associazioni/Società Sportive che ne faranno richiesta.

### 3. Tempi di realizzazione

#### Stagione sportiva 2020/2021

Entro il 31 luglio 2020	Avviso per la selezione dei destinatari stagione sportiva 2020/2021
Dal 1° settembre al 16 ottobre 2020	Ricezione delle candidature, prima fase di selezione dei destinatari (rif. Tabella A) e avvio dei percorsi
Dal 19 al 30 ottobre 2020	Seconda fase di selezione dei destinatari e avvio percorsi a scorrimento sulle domande pervenute entro il 16/10/2020, con autorizzazione delle richieste secondo l'ordine di arrivo delle candidature e, se ricevute in pari data, secondo il criterio dell'età dei richiedenti, favorendo i più giovani. Nell'accoglimento delle richieste si andranno a coprire i posti residui in funzione delle disabilità (39 HF, 25 HS /NV, 26 DIR).  Verrà tenuto conto del numero di autorizzazione già rilasciate per società e Federazione/Disciplina (massimo 5 autorizzazioni per società, indipendentemente dalla disciplina)
Dal 2 al 30 novembre 2020	Terza fase di adesione, selezione dei destinatari e avvio nuovi percorsi: autorizzazione delle richieste secondo l'ordine di arrivo e, se pervenute in pari data, secondo il criterio dell'età dei richiedenti favorendo i più giovani.  In questa fase verrà tenuto conto del numero di autorizzazione già rilasciate per società e Federazione/Disciplina (massimo 5 autorizzazioni per società, indipendentemente dalla disciplina).
Entro il 31 maggio 2021	Conclusione dei percorsi di avviamento, fatte salve proroghe autorizzate, e presentazione della relativa documentazione al CIP
Entro il 15 giugno 2021	Data ultima invio rendicontazione da parte delle Società/Associazioni sportive
Entro il 30 settembre 2021	Invio a Regione Lombardia da parte del CIP della relazione di progetto e della rendicontazione per la stagione sportiva di riferimento

#### Stagione sportiva 2021/2022

Entro il 30 luglio 2021	Avviso per la selezione dei destinatari stagione sportiva 2021/2022, completo della Tabella di riparto dei corsi assegnati alle FSP FSNP DSP per la selezione dei destinatari
-------------------------	---

Dal 1° settembre al 15 ottobre 2021	Ricezione delle candidature, prima fase di selezione dei destinatari (rif. Tabella 1) e avvio dei percorsi
Dal 18 al 29 ottobre 2020	Seconda fase di selezione dei destinatari e avvio percorsi a scorrimento sulle domande pervenute entro il 16/10/2020, con autorizzazione delle richieste secondo l'ordine di arrivo delle candidature e, se ricevute in pari data, secondo il criterio dell'età dei richiedenti, favorendo i più giovani. Nell'accoglimento delle richieste si andranno a coprire i posti residui in funzione delle disabilità (39 HF, 25 HS /NV, 26 DIR).  Verrà tenuto conto del numero di autorizzazione già rilasciate per società e Federazione/Disciplina (massimo 5 autorizzazioni per società, indipendentemente dalla disciplina)
Dal 2 al 30 novembre 2021	Terza fase di adesione, selezione dei destinatari e avvio nuovi percorsi: autorizzazione delle richieste secondo l'ordine di arrivo e, se pervenute in pari data, secondo il criterio dell'età dei richiedenti favorendo i più giovani.  In questa fase verrà tenuto conto del numero di autorizzazione già rilasciate per società e Federazione/Disciplina (massimo 5 autorizzazioni per società, indipendentemente dalla disciplina).
Entro il 31 maggio 2022	Conclusione dei percorsi di avviamento e presentazione della relativa documentazione al CIP
Entro il 15 giugno 2022	Data ultima invio rendicontazione da parte delle Società/Associazioni sportive
Entro il 15 luglio 2022	Evento conclusivo
Entro il 30 settembre 2022	Invio a Regione Lombardia da parte del CIP della relazione di progetto e della rendicontazione per la stagione sportiva di riferimento

#### 4. Prospetto riassuntivo dei costi di progetto

VOCE DI COSTO	NOTE	COSTO
Acquisto di materiale sportivo e ausili per la pratica dello sport	Secondo necessità dei destinatari	6.600 €
Compensi ad Associazioni/Società sportive per i percorsi di avviamento	Costo unitario min 100€ - max 500€	90.000 €
	Sostegno ai costi di tesseramento di 30€ in caso di tesseramento alla federazione	5.400 €

Eventi a fine stagione sportiva		3.000 €
	TOTALE	105.000 euro

Eventuali variazioni al prospetto dei costi potranno essere concordate fra Regione Lombardia e il CIP durante lo svolgimento del progetto, con l'obiettivo di utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili e rispondere alle effettive necessità progettuali.

## 5. Quadro finanziario ed impegni delle parti

Regione Lombardia mette a disposizione proprie risorse per lo svolgimento dei compiti assegnati e cofinanzia la realizzazione delle iniziative oggetto dell'accordo con proprie risorse per complessivi € 100.000 così ripartiti:

- € 10.000 sull'esercizio finanziario 2020, a titolo di anticipazione
- € 40.000 sull'esercizio finanziario 2021
- Fino a € 50.000 sull'esercizio finanziario 2022, a saldo del progetto

Il CIP Lombardia cofinanzia la realizzazione delle iniziative oggetto del presente accordo mettendo a disposizione proprie risorse umane e strumentali, oltre un contributo finanziario di € 5.000 sull'esercizio finanziario 2020. Eventuali ulteriori disponibilità economiche rese disponibili dal CIP concorreranno ad integrare la disponibilità finanziaria del progetto.

*Tabella A- Riparto dei corsi assegnati alle FSP FSNP DSP per la selezione dei destinatari dei percorsi di avviamento allo sport paralimpico entro il 16.10.2020*

*N.B nella prima fase del progetto verranno autorizzate non più di due richieste per società sportiva.*

Federazione		Disabilità intellettuale-reatazionale DIR	Disabilità sensoriale HF/HS	Disabilità fisica HF	Totale per federazione
FIPIC	Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina	0	0	1	1
FINP	Federazione Italiana Nuoto Paralimpico	0	1	4	5
FISPES-rugby	Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali	0	0	1	4
FISPES-atletica	Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali	0	1	1	
FISPES-calcio	Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali	0	0	1	
FISIP-sci	Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici	0	2	2	7
FISIP-snowboard	Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici	0	1	1	
FISIP-bob	Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici	0	0	1	
FIC	Federazione Italiana Canottaggio	1	1	1	3
FCI	Federazione Ciclistica Italiana	0	1	1	2
FITARCO	Federazione Italiana Tiro con l'Arco	0	1	1	2
FITeT	Federazione Italiana Tennis Tavolo	1	0	1	2
FISE	Federazione Italiana Sport Equestri	1	0	1	2
FIT	Federazione Italiana Tennis	1	0	1	2
FIV	Federazione Italiana Vela	0	1	1	2
FIS	Federazione Italiana Scherma	0	1	1	2

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

FIB-bocce	Federazione Italiana Bocce	1	0	1	2
FIB-boccia	Federazione Italiana Bocce	0	0	1	1
FICK	Federazione Italiana Canoa Kayak	0	1	1	2
FICr	Federazione Italiana Cronometristi	0	0	0	0
FITAV	Federazione Italiana Tiro a Volo	0	0	1	1
FIPav	Federazione Italiana Pallavolo	0	0	1	1
FITRI	Federazione Italiana Triathlon	0	1	1	2
FITA	Federazione Italiana Taekwondo	1	1	1	3
Fi.Ba.	Federazione Italiana Badminton	0	0	1	1
UITS	Unione Italiana Tiro a Segno	0	0	1	1
FIPE	Federazione Italiana Pesistica	0	1	1	2
FPICB	Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla	0	0	1	1
FIWH	Federazione Italiana Wheelchair Hockey	0	0	1	1
FIDS	Federazione Italiana Danza Sportiva	0	1	1	2
FISNeW	Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard	0	1	1	2
FIG	Federazione Italiana Golf	1	0	1	2
FIBS	Federazione Italiana Baseball e Softball	0	1	0	1
FASI	Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	0	1	1	2
FISO	Federazione Italiana Sport Orientamento	0	0	1	1
FIPSAS	Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	0	1	1	2

FISAPS	Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali	0	0	1	1
FISPIC	Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi	0	3	0	3
FSSI	Federazione Sport Sordi Italia	0	3	0	3
FISDIR	Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale e Discipline ufficiali e Delegate	19	0	0	19
	Persone con disabilità fisica – Totale percorsi			39	
	Persone con disabilità sensoriale – Totale percorsi		25		
	Persone con disabilità intellettiva- Totale percorsi	26			
	Totale percorsi				90

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.g.r. 9 giugno 2020 - n. XI/3215  
Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle province e della Città metropolitana di Milano A.S. 2021/2022**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 138 che assegna alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- il d.p.r. n. 233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», che inserisce il sistema dell'istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89 «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 87 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 88 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 89 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto interministeriale del 11 novembre 2011, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 19;
- il d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263 «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 5 marzo 2013, n. 52 «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89»;
- il d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'art. 12, che inserisce il comma 5-ter all'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011 e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente orga-

nico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto accordo;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», e in particolare l'art. 1, comma 85, che ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell'edilizia scolastica;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- l'Accordo del 1° agosto 2019 tra Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione Professionale di cui all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;

Viste altresì:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 che attribuiscono:
- alla Regione competenze in merito alla definizione degli indirizzi e criteri di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione;
- a province e comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche ed in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» ed in particolare l'articolo 2, nel quale si confermano in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/1665 del 27 maggio 2019 «Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s. 2020/2021»;
- la d.g.r. n. XI/2213 del 8 ottobre 2019 «Aggiornamento delle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa e proroga termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s. 2020/2021»;
- il d.d.g. n. 16110 del 8 novembre 2019, con il quale Regione Lombardia ha recepito l'Accordo relativo all'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei

- percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019;
- la d.g.r. n. XI/2463 del 18 novembre 2019 «Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2020/2021»;
  - la d.g.r. n. XI/2595 del 9 dicembre 2019 «Aggiornamento del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2020/2021»;
  - il d.d.g. n. 16759 del 21 novembre 2019 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021»;
  - il d.d.g. n. 18805 del 19 dicembre 2019 «Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021»;
  - la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021»;

Considerato che:

- non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'art. 19, comma 5-ter, del d.l. n. 98 del 2011 e che, pertanto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento;
- non risulta ancora completato il processo di approvazione delle disposizioni attuative del d.lgs. n. 61/2017, con particolare riferimento all'adozione di Linee guida atte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e per individuare i criteri per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio (a seguito dell'approvazione del d.m. 24 maggio 2018, n. 92. «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»);

Rilevata l'esigenza di:

- consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, confermandone i principi generali anche per l'annualità 2021/2022, secondo quanto dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- fornire le indicazioni attuative per la programmazione dell'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, connessa e correlata all'organizzazione della rete scolastica e alla programmazione dei servizi di istruzione e formazione sul territorio regionale per l'annualità 2021/2022, come meglio specificato nel medesimo allegato A;

Ritenuto di stabilire:

- la data del 30 ottobre 2020 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022;
- la data del 30 novembre 2020, quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche - a.s. 2021/2022 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa - a.s. 2021/2022;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono state sentite le Amministrazioni provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ANCI Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022;

2. di stabilire la data del 30 ottobre 2020 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città

Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022;

3. di stabilire la data del 30 novembre 2020 quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche - a.s. 2021/2022 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa - a.s. 2021/2022;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL, nonché sul sito web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

## ALLEGATO A

### INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E ALLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2021/2022

#### Premessa

Regione Lombardia promuove un quadro istituzionale affinché la scuola sia:

- a) adeguata e aggiornata rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, tenendo conto delle innovazioni richieste dal momento e dal contesto;
- b) nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", al comma 85, art. 1 conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica e, con la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", Regione Lombardia ha confermato in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Regione Lombardia, quindi, conferma l'assetto di competenze definito dall'art. 6 della l.r. n. 19/2007, così come modificata e integrata dalla l.r. n. 30/2015, e intende rafforzare il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli enti locali, nonché delle parti economiche e sociali, nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella mobilitazione delle risorse, siano esse economiche che organizzative, importanti per dar forza al processo ed incisività alle azioni.

#### 1. Indicazioni di carattere generale

Le presenti indicazioni sono funzionali alla redazione dei piani provinciali per l'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dei piani provinciali dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

La programmazione e lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione deve innanzitutto ispirarsi ai principi delineati dalla L.R. 19/07: centralità della persona, funzione educativa della famiglia, libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai percorsi, libertà di insegnamento e valorizzazione delle professioni educative, autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

Il sistema educativo, dunque, deve essere in grado di ridefinire le proprie strategie e metodologie di insegnamento, le relazioni fra docente e studente, gli spazi e gli ambienti educativi, al fine di garantire un apprendimento inclusivo, attivo, collaborativo ed intenzionale.

Occorre garantire l'eccellenza e l'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, promuovendo l'integrazione delle diverse componenti del sistema educativo con l'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

In ragione di tali principi l'organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa devono essere mirate allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguate alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, orientate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento. Devono, inoltre, favorire l'inserimento delle persone in condizione di svantaggio individuale e promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale.

Il processo di programmazione deve pertanto:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS, università e sistema produttivo;
- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un'offerta ricca ed articolata di opportunità in modo da favorire il diritto all'istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocazione tra enti locali, istituzioni scolastiche e formative e partenariati istituzionale e sociale, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- promuovere sempre di più e sempre meglio percorsi ed indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La definizione della rete e della sua offerta formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, sanitario, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'Anagrafe Regionale e Nazionale degli Studenti, sia in relazione all'analisi ed interpretazione dei dati statistici.

## **2. Dimensionamento della rete scolastica**

Regione Lombardia approva il proprio piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base di quanto previsto nei piani disposti dalle singole Province e dalla Città Metropolitana di Milano, così come stabilito dal D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Le Province e la Città Metropolitana di Milano procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra riportate e le indicazioni di seguito illustrate, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni per quanto attiene le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali. Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

La nuova rete scolastica deve rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo una attenzione particolare all'effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento e orientato ad un aumento dell'efficienza.

La programmazione della rete deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'istruzione;
- del trend demografico, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Con riferimento alla definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, la mancata attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 104/2013 fa sì che debbano essere rispettati i parametri definiti dall'art. 19, c. 5 e 5 bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabiliscono che «alle istituzioni scolastiche

autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato».

Le precisazioni espresse nei provvedimenti precedenti in merito agli ambiti territoriali della Lombardia, e più nello specifico rispetto alla necessità, qualora un'istituzione scolastica presenti sedi fisiche (plessi o sedi associate) dislocate su più ambiti, di considerare l'ambito di appartenenza sulla base della collocazione della sede di dirigenza, non sono più attuali.

La legge di bilancio 2019 dello Stato (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, c. 796, stabilisce infatti che "a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale".

Pertanto, venendo meno questo presupposto, cade anche la necessità che eventuali cattedre interne alle istituzioni scolastiche presuppongano la collocazione dei singoli plessi dell'istituzione stessa all'interno del medesimo ambito territoriale.

Con riferimento agli Istituti di educazione, nessun elemento di natura legislativa è intervenuto a mutare quanto stabilito dall'art. 7, c.1 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, secondo la cui disciplina tali Istituti sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico. Tale assunto è stato ribadito dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR con nota n. 13424 del 14.12.2005, a seguito di quanto precisato sull'argomento in questione dal TAR Lazio con sentenza n. 07586/2013.

## **2.2 Istituzioni scolastiche sottodimensionate**

Per le ragioni meglio precisate nel precedente paragrafo 2 si ribadisce che, ai fini dell'assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con incarico a tempo indeterminato, è necessario rispettare i parametri definiti dai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del DL 98/11 (almeno 600 alunni in pianura e almeno 400 nelle aree montane e nelle piccole isole).

Pertanto, cogliendo l'importanza della presenza di una dirigenza stabile all'interno delle istituzioni scolastiche, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad individuare e superare, in raccordo con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, i casi di mancato rispetto di tali parametri.

## **2.3 Istituzioni scolastiche sovradimensionate**

Agendo in continuità con quanto suggerito in occasione delle precedenti programmazioni, si rinnova l'invito alle Province e alla Città Metropolitana di Milano ad intervenire, laddove possibile e in stretta collaborazione con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, affinché vengano gradualmente ridimensionate le istituzioni scolastiche che presentano una popolazione studentesca superiore a 1750 alunni, al fine di garantire un ottimale soddisfacimento delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti.

Resta inteso che il riequilibrio degli istituti sovradimensionati attualmente esistenti deve avvenire nel rispetto delle previsioni di verticalizzazione.

## **2.4 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)**

Ai sensi del D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano possono apportare adeguamenti all'organizzazione interna dei CPIA già individuati, nel rispetto dei requisiti specificati dalla circolare MIUR n. 36 del 10/04/2014 e del numero di CPIA massimo previsto per ogni provincia dalla DGR n. 479/2013.

Eventuali aggiornamenti devono essere previsti sulla base dei criteri di seguito individuati:

- potenziale bacino d'utenza in riferimento a:

- o adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore;
- o coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- presenza di forti problematiche socioeconomiche e culturali;
- alto tasso di popolazione straniera residente.

I piani provinciali devono individuare la rete territoriale presso cui l'offerta sarà erogata, prevedendo in particolare, per la sede principale, spazi adeguati ad ospitare il personale amministrativo e il Dirigente Scolastico.

Come precisato dalle Linee Guida del MIUR per il passaggio al nuovo ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della legge 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

### 3. Programmazione dell'offerta scolastica e formativa di Il Ciclo

La programmazione dell'offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche socioeconomiche e del trend demografico, nonché della logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell'organizzazione dei servizi complementari.

Al fine di garantire un'offerta formativa di secondo ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, nonché funzionale in primis a soddisfare le esigenze dell'utenza, la programmazione deve uniformarsi in particolare ai seguenti indirizzi:

- condivisione e partenariato con le autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali;
- adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre province e alla Città Metropolitana di Milano;
- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni;
- connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali, tra le quali rientrano i Poli Tecnico Professionali eventualmente presenti sul territorio;
- eliminazione delle offerte "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi;
- integrazione con l'offerta terziaria di carattere accademico e non accademico.

Nei provvedimenti con i quali le Province e la Città Metropolitana di Milano approvano i propri piani dell'offerta formativa relativa all'a.s. 2021/2022 occorre, pertanto, dare evidenza delle analisi effettuate e delle motivazioni che supportano le decisioni assunte.

Al fine di garantire la composizione di un Piano Regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione il più completo possibile, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel relativo piano, anche i percorsi c.d. "autofinanziati", intendendo come tali i percorsi per i quali è prevista la partecipazione di soli alunni che sostengono interamente il costo di frequenza.

La DGR n. 1177 del 28/01/2019 "Programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/20" sancisce il superamento

della distinzione tra percorsi ordinamentali e duali, in favore di un sistema unitario capace di garantire la stessa potenziale efficacia dei percorsi nel raggiungimento degli obiettivi regionali e di proporsi come un'opportunità di scelta per i giovani e per le famiglie.

Si invitano pertanto Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel redigendo piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022 tutto il panorama dei percorsi erogati dai Centri di Formazione professionale accreditati (duali e ordinamentali) e dalle Istituzioni scolastiche fornendo così una mappatura completa dell'offerta presente sul territorio regionale.

### **3.1 Licei scientifici ad indirizzo sportivo**

In coerenza con quanto indicato nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0023220.01-12-2016) del 1 dicembre 2016, nella programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022 è possibile inserire nuovi percorsi di liceo scientifico ad indirizzo sportivo. A tal fine le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno accertare che le istituzioni scolastiche interessate posseggano l'assetto organizzativo di cui al D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, nonché idonee dotazioni strutturali esistenti alla data di approvazione dei piani provinciali e che tale offerta sia proposta sul territorio in maniera da garantire un'adeguata distribuzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

Resta fermo che spetta all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia la valutazione in ordine alla sussistenza di risorse in organico sufficienti per il concreto avvio di tali percorsi.

Salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, solitamente riportate all'interno della circolare annuale relativa alle iscrizioni al nuovo anno scolastico, sarà consentita anche per l'a.s. 2021/2022 l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, potranno comunque vincolare inderogabilmente l'offerta formativa del liceo sportivo all'attivazione di una sola sezione.

### **3.2 Istituti professionali**

Il piano provinciale dell'offerta formativa dovrà programmare l'offerta degli istituti professionali con riferimento agli indirizzi di studio definiti dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 61/2017, nonché dal Regolamento recante la disciplina dei relativi profili di uscita, adottato con D.M. 92/2018.

Si precisa che, in prospettiva di unitarietà del sistema e onde evitare una duplicazione e sovrapposizione confusiva delle tipologie di offerta – con relative conseguenze negative sul piano dell'orientamento nei confronti dell'utenza – l'offerta di Istruzione Professionale quinquennale e di IeFP triennale, di quarto anno/quadiennale, dovranno mantenere i propri tratti distintivi ed essere il più possibile complementari.

Per quanto attiene l'indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale", nel rispetto di quanto indicato nello schema di Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2017, oggetto dell'Intesa del 21 dicembre 2017, l'attivazione di percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con la programmazione a.s. 2020/2021 dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione e Ufficio Scolastico Regionale.

Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in istituti scolastici che presentano un'offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati.

Per consentire a Regione e Ufficio Scolastico Regionale di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi piani.

### **3.3 Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**

Il piano provinciale dell'offerta formativa dovrà programmare l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale facendo riferimento alle Figure, indirizzi e profili formativi di cui al Repertorio regionale approvato con DGR n. XI/3192 del 3 giugno 2020 - Allegato A.

### 3.4 Offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

L' accordo territoriale sottoscritto il 21 dicembre 2018 tra la Regione Lombardia e l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP) in regime di sussidiarietà, ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di erogare in via sussidiaria, nel rispetto degli standard formativi regionali, le tipologie di percorso triennale per il conseguimento della Qualifica professionale, che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere e di IV anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale.

L'accordo inoltre ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di collaborare con le Istituzioni Formative accreditate per la progettazione dei percorsi annuali di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati in regime di sussidiarietà dovranno essere proposti alle Amministrazioni Provinciali e potranno essere attivati solo se autorizzati ed inseriti nel redigendo piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche dovranno dare evidenza pubblica di tali percorsi nel proprio PTOF, come offerta distinta da quella quinquennale di IP.

Oltre a quest'ultimo requisito, chiediamo alle Province di precisare alle Istituzioni scolastiche che volessero erogare nuovi percorsi di leFP in sussidiaria, la necessità del rispetto di tutte le condizioni precisate al comma 2 dell'Accordo Territoriale citato in precedenza.

La nuova disciplina nazionale in materia, prescrive che per poter erogare l'offerta di leFP in via sussidiaria le Istituzioni scolastiche siano accreditate. Tale requisito, dovrà essere posseduto dalle Istituzioni scolastiche all'avvio dei percorsi per l'anno scolastico e formativo 2021/2022.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano, svolgeranno le consuete attività di valutazione e verifica della qualità e fattibilità delle proposte delle istituzioni scolastiche propedeutiche alla definizione dell'offerta formativa. In particolare, come previsto dall'accordo territoriale sottoscritto tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale il 18 dicembre 2018, le Province dovranno verificare che le istituzioni scolastiche intenzionate ad offrire percorsi leFP in sussidiaria garantiscano una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolgerà l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi.

Poiché, in base al succitato accordo, tali Istituzioni scolastiche dovranno risultare profilate sul sistema informativo regionale e accreditate per l'erogazione dei percorsi per l'a.s. 2021/2022, ai fini della presentazione dell'offerta formativa, dovranno produrre a Regione Lombardia entro ottobre 2020 (e in copia alle Province) un'autocertificazione rispetto al possesso dei seguenti requisiti:

- un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
- l'adeguamento alle previsioni di cui alla L. 190/2012 (amministrazione trasparente);
- il rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
- la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nell'accordo.

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia produrranno una circolare che verrà diffusa alle Istituzioni scolastiche, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano che specificherà con maggiore dettaglio il tema dell'accreditamento per l'a.s. 2021/2022.

Regione Lombardia effettuerà controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni.

### 4. Offerta del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole isole e piccoli comuni

E' possibile accogliere nelle sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due anni e i tre anni.

L'ammissione è consentita per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Nelle Sezioni saranno iscrivibili i bambini che compiano i due anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. I bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

#### **5. Termini**

Il termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022 è stabilito al **30 ottobre 2020**.

Le richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche – a.s. 2021/2022 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa – a.s. 2021/2022 dovranno pervenire entro il **30 novembre 2020**. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

**D.g.r. 9 giugno 2020 - n. XI/3221**  
**Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Stogit s.p.a., relativo alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale per le proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brughiero (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI), in attuazione della d.g.r. n. 5328 del 20 giugno 2016**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo»;

Visto il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico «Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011»;

Vista la legge regionale 43/2015 che, all'articolo 1, comma 7, prevede la stipula di apposite convenzioni con i soggetti proponenti, utili ad individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale destinando gli introiti da ciò derivanti ad interventi di natura e qualificazione ambientale;

Dato atto che l'attività di stoccaggio del gas può esercitarsi solo a seguito di apposita concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico; in particolare, le determinazioni inerenti lo stoccaggio del gas in giacimento sono assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (art. 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383);

Dato atto che la Società Italiana Stoccaggi s.p.a. (di seguito Stogit) è titolare di concessioni di stoccaggio per i giacimenti di Brughiero (MI/MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI) rilasciate con provvedimenti di cui al d.m. 5 maggio 1999, che stabiliscono la scadenza al 31 dicembre 2016;

Preso atto che Stogit, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico le relative istanze di proroga; in attesa del decreto ministeriale di proroga, Stogit gestisce le concessioni in prorogato normativa (ex art. 34 comma 19 l. 17 dicembre 2012, n. 221);

Richiamata la deliberazione 20 giugno 2016, n. X/5328 «Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010» (di seguito d.g.r. n. 5328/2016);

Considerato che gli allegati B e C, parti integranti e sostanziali della suddetta deliberazione, individuano le procedure per il rilascio dell'intesa regionale con il Ministero dello sviluppo economico aventi ad oggetto:

- le modalità di definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale a favore dei territori interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale, in applicazione della legge n. 239/2004, art. 1, comma 5, e dalle proroghe temporali delle concessioni esistenti (Allegato B);
- le modalità, i parametri ed i tempi di monitoraggio della sismicità nell'ambito delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo del gas naturale correlati a nuove infrastrutture e a quelle esistenti (Allegato C);

Ritenuto di indirizzare le risorse riconosciute alla Regione ad interventi di compensazione e riequilibrio ambientale secondo i criteri stabiliti dall'allegato B alla d.g.r. 5328/2016, anche tramite successivi accordi con ANCI Lombardia;

Preso atto che Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Stogit hanno individuato, nel corso delle interlocuzioni condotte, le condizioni necessarie per la stipula di Accordo, in attuazione della d.g.r. n. 5328 del 20 giugno 2016, per il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al rilascio delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo di Brughiero (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI), da realizzarsi sui territori e per le finalità di cui all'allegato B della medesima deliberazione, nonché l'individuazione delle modalità, dei parametri e dei tempi di monitoraggio della sismicità nell'ambito delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sotto-

suolo del gas naturale, correlati a nuove infrastrutture e a quelle esistenti;

Dato atto che Regione Lombardia ritiene necessario concordare con Stogit s.p.a. un programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente - comprensivo della relativa analisi dei dati - e di rafforzamento delle attività di informazione verso la società civile dei territori interessati, anche attraverso l'istituzione di un sito web dedicato («Snam per la Lombardia»);

Dato atto che la valutazione delle reti di monitoraggio, dei progetti di modifica o integrazione delle stesse, del controllo dei dati prodotti e della conformità con le previsioni degli indirizzi e linee guida ministeriali sopra richiamati, oppure con le modalità equivalenti, compete alla Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), Organo tecnico dell'autorità competente, il Ministero dello sviluppo Economico e dell'UNMIG, da individuarsi per ciascuna concessione;

Considerato che il piano di integrazione delle reti di cui sopra sarà sviluppato in coerenza con il criterio di progettazione utilizzato ai fini dell'implementazione della rete di Minerbio, nell'ambito del protocollo di sperimentazione degli ILG approvato da INGV in qualità di SPM;

Dato atto che Stogit, a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, in conformità all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7, della legge reg. n. 43/2015, e nel rispetto delle disposizioni della d.g.r. n. 5328/2016, applicata secondo i criteri di cui all'allegato B, verserà a Regione Lombardia la somma di Euro 10.400.000; parte di tale somma, per un valore complessivo di Euro 1.660.050, verrà corrisposta da Stogit mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della manutenzione della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti, in considerazione dell'importanza di tali interventi per la sicurezza e l'informazione delle popolazioni locali e, pertanto, ritenuti a pieno titolo rientranti nelle compensazioni e riequilibri ambientali;

Dato atto che l'entità della compensazione riconosciuta ai Comuni dovrà da essi stessi essere destinata unicamente ad interventi di miglioramento e/o recupero ambientale nel proprio territorio;

Preso atto della condivisione dello Schema di Accordo attuativo e di tutti i suoi contenuti con i Comuni sede di stabilimento;

Considerato che ANCI Lombardia, al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale nel rispetto dei criteri stabiliti dall'allegato B alla d.g.r. 5328/2016, promuoverà di concerto con Regione Lombardia e mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i Comuni interessati dalle concessioni, un'azione di regia delle quattro aree territoriali interessate, anche facilitando le attività di implementazione delle reti di monitoraggio microsismico;

Ritenuto pertanto di approvare lo Schema di Accordo tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Stogit s.p.a., al fine di regolare il rilascio delle intese con lo Stato per il conferimento delle proroghe delle concessioni identificate in premessa e che gli stessi soggetti si impegnano ad adempiere ponendo in essere, a tal fine, quanto nelle rispettive competenze;

Dato atto che, con successiva variazione di bilancio, saranno istituiti i capitoli di bilancio di entrate e di spesa;

Dato atto che alla sottoscrizione dell'Accordo provvederà l'Assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo;

Dato atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Considerato l'obiettivo del PRS 229.Ter 17.1 «Semplificazione, efficienza nei procedimenti connessi a impianti e reti energetiche e implementazione dei sistemi di compensazione ambientale»;

Richiamata la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse,

1. di approvare lo Schema di Accordo tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Stogit s.p.a., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardante il riconoscimento della somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, per il rilascio delle proroghe delle concessioni identificate in premessa, da realizzarsi sui territori e per le finalità di cui all'allegato

## Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

B della d.g.r. 5328/2016, nonché la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati;

2. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo, di cui al punto 1, provvederà l'Assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

**ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA E STOGIT SPA IN RELAZIONE ALLA DGR N. 5328 del 20 GIUGNO 2016 CON RIFERIMENTO ALLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DEL GAS IN SOTTERRANEO PER I GIACIMENTI DI BRUGHERIO (MI-MB), RIPALTA CREMASCA(CR), SERGNANO (CR) E SETTALA (MI).**

TRA

**Regione Lombardia**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale ....., rappresentata da ....., nella sua qualità di .....come da .....

E

**Stoccaggi Gas Italia S.p.A.** (di seguito **Stogit SpA**), con sede in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7, Registro delle imprese Milano, Codice Fiscale 13271380159, Partita IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445, rappresentata da ....., nella sua qualità di .....

NONCHE'

**ANCI Lombardia**, con sede in Milano, in via Rovello 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151 rappresentata da ....., nella sua qualità di.....

Premesso che

- Gli stoccaggi del gas rivestono *ex lege* carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale (art. 37, comma 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge n. 164 in data 11 novembre 2014,); sono inoltre di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
- Il territorio lombardo rappresenta il fulcro del sistema nazionale di stoccaggio del gas, essendovi allocato circa il 40% della capacità nazionale di stoccaggio di gas in sotterraneo (con cinque impianti attivi).

L'attività di stoccaggio del gas può esercitarsi solo a seguito di apposita concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico (Mise); le determinazioni inerenti lo stoccaggio del gas in giacimento sono assunte dallo Stato (Ministero dello sviluppo economico) d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (art. 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383).

- Stogit SpA è titolare di concessioni di stoccaggio per i giacimenti di Brugherio (MI/MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI) rilasciate con provvedimenti di cui al DM 5 maggio 1999, che stabiliscono la scadenza al 31 dicembre 2016. Stogit SpA è inoltre titolare della concessione di Bordolano, la cui scadenza è al 05 novembre 2031, attualmente non soggetta a proroga.

- Stogit SpA, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto a presentare al Mise le relative istanze di proroga. In attesa del decreto di proroga Stogit SpA gestisce le concessioni in *prorogatio* normativa (ex art. 34 comma 19 L. 17 dicembre 2012, n. 221).
- Le concessioni sono oggetto di procedimenti di proroga avviati dal Ministero, che con note n.17514 del 22 settembre 2014 (Brugherio - MI/MB), n.17507 del 19 settembre 2014 (Ripalta – CR), n. 17508 del 19 settembre 2014 (Sergnano – CR), n. 946 del 19 gennaio 2015 (Settala – MI) ha richiesto alla Regione Lombardia l’espressione dell’intesa.
- Come chiarito dal MiSE nell’ambito del gruppo di lavoro, istituito in ambito CIRM, per la redazione degli Indirizzi e Linee Guida ministeriali del 24 novembre 2014 (in seguito anche solo “ILG”), la disciplina del cosiddetto semaforo contenuta negli ILG non riguarda lo stoccaggio di gas naturale perché tale disciplina concerne unicamente le attività caratterizzate dalla reiniezione di fluidi incomprimibili nel sottosuolo e in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio<sup>1</sup>.
- Stogit SpA rappresenta che, ferma l’esclusione del c.d. “sistema a semaforo” per le ragioni sopra ricordate, il monitoraggio delle attività di stoccaggio in sottosuolo del gas finalizzato a seguire l’evoluzione nel tempo e nello spazio dell’attività microsismica, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro, viene condotto in conformità alle disposizioni degli ILG oppure con modalità che assicurino effetti equivalenti a quanto stabilito dai predetti ILG definite da Stogit SpA in accordo con la Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM) di cui al successivo alinea e meglio descritte nell’Allegato 1 al presente Accordo. Le modalità del monitoraggio attualmente in essere e/o pianificate riportate nel citato Allegato 1, potranno costituire oggetto di rivalutazione a seguito degli esiti della sperimentazione effettuata nella concessione Minerbio Stoccaggio e/o in ragione dell’esperienza che verrà acquisita attraverso le reti realizzate secondo indicazioni degli ILG.
- La valutazione delle reti di monitoraggio, dei progetti di modifica o integrazione delle stesse, il controllo dei dati prodotti e la conformità con le previsioni degli Indirizzi e linee guida ministeriali su richiamati oppure con le modalità equivalenti di cui al precedente alinea, compete alla Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), soggetto altamente qualificato e organo tecnico dell’autorità competente, il Ministero dello sviluppo economico, e dell’UNMIG, da individuarsi per ciascuna concessione.
- La Regione Lombardia con deliberazione 20 giugno 2016, n. X/5328 “Determinazioni in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010” (di seguito D.G.R. n. 5328/2016) è intervenuta

---

<sup>1</sup> L’estratto del Protocollo Operativo recita: “Considerato che, su richiesta di Stogit SpA, il MiSE e la RER, sentito il parere del gruppo di lavoro che ha redatto gli indirizzi e Linee Guida, hanno chiarito che negli ILG per ‘reiniezione’ si intende ‘reiniezione di fluidi incomprimibili’, e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio, che è trattata separatamente. La sperimentazione preliminare del semaforo, come scritto negli ILG, è da applicare alle sole attività di reiniezione di liquidi e non alle attività di stoccaggio. L’eventuale applicazione del semaforo a tutte le attività di sottosuolo sarà valutata in seguito, anche in base all’esperienza che verrà acquisita attraverso le reti realizzate secondo indicazioni degli ILG e l’applicazione del semaforo alla reiniezione”.

modificando la disciplina normativa di settore contenuta nella DGR VIII/11005 del 13 gennaio 2010, in particolare:

- ✓ è stato aggiornato il quadro delle procedure amministrative regionali per il rilascio, revisioni e proroghe delle concessioni (Allegato A della delibera);
  - ✓ sono state integrate disposizioni coi due nuovi allegati, in riferimento a: (i) le modalità di definizione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale a favore dei territori interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche di applicazione della legge n. 239/2004, art. 1, comma 5, e dalle proroghe temporali delle concessioni esistenti (Allegato B della delibera), ciò al fine di uniformare il regime al quale sono sottoposte le nuove concessioni di stoccaggio che a tutt'oggi operano in base alle normative vigenti alla data del rilascio del titolo concessorio, in carenza delle valutazioni ambientali sito specifiche; (ii) le modalità, i parametri ed i tempi di monitoraggio della sismicità nell'ambito delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo del gas correlati a nuove infrastrutture e a quelle esistenti (Allegato C della delibera), allo scopo di dare seguito alle disposizioni introdotte con gli Indirizzi e Linee Guida Ministeriali del 24 novembre 2014, redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico in recepimento delle risultanze degli studi effettuati dalla Commissione Ichese, istituita a seguito degli eventi sismici occorsi sul territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia del maggio 2012.
- Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Stogit SpA con il presente Accordo intendono regolare il rilascio delle proroghe delle concessioni identificate in premessa e il riconoscimento della somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da realizzarsi sui territori e per le finalità di cui all'allegato B della DGR 5328/2016 e, pertanto, si impegnano ad adempiere al presente Accordo, ponendo in essere, a tal fine, quanto nelle rispettive competenze.

Tutto ciò premesso, la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Stogit S.p.A., unitamente dette anche "Parti", convengono quanto segue:

#### **Art. 1 (Validità delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "Accordo").

#### **Art. 2 (Ambito di applicazione)**

Il presente Accordo si applica ai procedimenti di proroga in corso relativi agli impianti di stoccaggio di gas in sottosuolo in concessione a Stogit Spa per i giacimenti di Brugherio (MI/MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI).

### **Art. 3 (Impegni delle Parti)**

A titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, in conformità all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7, della legge reg. n. 43/2015, e nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 5328/2016, applicata secondo i criteri di cui all'allegato 2, Stogit SpA deve a Regione Lombardia la somma di euro 10.400.000: parte di tale somma, per un valore complessivo di 1.660.050 euro, verrà corrisposta da Stogit mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della manutenzione della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti, di cui all'articolo 4 del presente Accordo, in considerazione dell'importanza di tali interventi per la sicurezza e l'informazione delle popolazioni locali e, pertanto, ritenuti a pieno titolo rientranti nelle compensazioni e riequilibri ambientali.

L'ulteriore somma di euro 8.739.950 verrà versata da Stogit SpA a Regione Lombardia, che poi provvederà alla ripartizione tra gli Enti titolati al ricevimento, con ciò esauendo ogni adempimento richiesto quanto alla determinazione del quantum economico a carico di Stogit SpA dalle previsioni riguardanti l'attività di stoccaggio in proroga di cui all'Allegato B della D.G.R. n. 5328/2016 per gli impianti oggetto del presente Accordo.

Regione Lombardia garantisce che gli importi oggetto del presente Accordo, a carico della Stogit SpA, saranno ripartiti e finalizzati ad interventi di compensazione e riequilibrio ambientale secondo i criteri stabiliti dall'allegato B alla DGR 5328/2016, anche tramite ANCI Lombardia.

ANCI Lombardia al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale nel rispetto dei criteri stabiliti dall'allegato B alla DGR 5328/2016, promuoverà di concerto con Regione Lombardia e mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i Comuni interessati dalle concessioni, un'azione di regia delle quattro aree territoriali interessate, anche facilitando le attività di implementazione delle reti di monitoraggio di cui all'articolo 4.

La Regione, stante gli impegni di Stogit SpA nascenti dal presente Accordo, si impegna a dar corso al provvedimento di rilascio del parere regionale e ad approvare gli atti di competenza per pervenire all'intesa con lo Stato del DM 21 gennaio 2011, avente ad oggetto la proroga delle concessioni di stoccaggio relative agli impianti di cui all'articolo 2 ivi comprese le autorizzazioni di esercizio ad esse (concessioni) collegate, fermo restando la verifica ai sensi dell'art. 3 del DM 21/1/2011 della corretta esecuzione dei programmi di stoccaggio e degli adempimenti obbligatori derivanti dalle concessioni di competenza ministeriale.

Stogit SpA si impegna a versare la somma concordata di euro 8.739.950 entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto l'espressione del parere favorevole all'intesa.

Nessun ulteriore obbligo e/o somme potranno comunque venire richieste a Stogit SpA per le compensazioni oggetto del presente Accordo e la Regione Lombardia rilascerà quietanza dichiarando che le somme sono versate da Stogit SpA in esecuzione dell'Accordo stesso.

Stogit SpA, fatti salvi i propri diritti, si impegna a dare attuazione alle prescrizioni ed indicazioni conseguenti all'attività del Comitato Tecnico Regionale, Autorità competente per le istruttorie relative agli stabilimenti di soglia superiore soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (ex D.lgs.105/2015), tra i quali rientrano gli impianti oggetti del presente Accordo.

#### **Art. 4 (Monitoraggio e aree di intervento)**

Alle concessioni di stoccaggio non è applicabile il c.d. “*sistema a semaforo*” di cui agli Indirizzi e Linee Guida ministeriali del 24 novembre 2014, come meglio specificato in premessa.

Il monitoraggio microsismico, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro per l'attività di stoccaggio viene condotto secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Accordo.

Regione Lombardia ritiene necessario concordare con Stogit Spa un programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente - comprensivo della relativa analisi dei dati - e di rafforzamento delle attività di informazione verso la società civile dei territori interessati, anche attraverso l'istituzione di un sito web dedicato (“Snam per la Lombardia”).

A riguardo Stogit SpA ha pianificato una progressiva integrazione delle reti di monitoraggio delle concessioni oggetto di proroga secondo un piano di attività di cui all'Allegato 1.

Il suddetto Piano prevede investimenti nel biennio 2020-2021 aggiuntivi rispetto agli adempimenti previsti da legge, comprensivo di costi di analisi dati e manutenzione per le stazioni aggiuntive, per un valore complessivo di 3.198.197,94 €, che verranno sostenuti da Stogit SpA e in parte riconosciuti da Regione quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi dell'articolo 3 e come meglio specificato all'allegato 2.

Il piano di integrazione delle reti di cui all'Allegato 1 è stato sviluppato in coerenza con il criterio di progettazione utilizzato ai fini dell'implementazione della rete di Minerbio nell'ambito del protocollo di sperimentazione degli ILG approvato da INGV in qualità di SPM.

Nelle more della nomina di una SPM, attività che compete al MiSE secondo art. 9.1 degli ILG, Stogit SpA in modalità proattiva provvederà a far validare le reti di monitoraggio ad un ente universitario/ente di comprovata esperienza in materia.

Nei parchi regionali, di cui alla L.R. n. 86/1983, art.1, c. 1, lett. b), è consentito lo stoccaggio del gas attraverso le opere e le infrastrutture già esistenti alla data del presente atto; tali opere e infrastrutture potranno essere oggetto di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza; potranno altresì svolgersi nuove attività di stoccaggio in coerenza con le previsioni della normativa vigente, ivi compresa la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Saranno in qualsiasi caso escluse dalle nuove attività le riserve e i monumenti naturali.

#### **Art. 5 (Durata dell'Accordo)**

Il presente Accordo si riferisce esclusivamente alla proroga delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo dei giacimenti di BRUGHERIO (MI-MB), RIPALTA CREMASCA(CR), SERGNANO (CR) E SETTALA (MI), scadute il 31/12/2016 ed esercitati in condizioni di prorogatio dal 1.1.2017. Ai sensi dell'allegato B della DGR n. 5328/2016, la sottoscrizione del presente Accordo deve precedere l'espressione regionale d'intesa alla proroga di dette concessioni e ha validità - ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 4, primo comma, per la cui validità si rinvia a quanto espressamente indicato

nelle premesse del presente Accordo, ed ultimo comma - fino alla durata delle singole proroghe per impianto, che verranno definite dall'Autorità competente.

#### **Art. 6 (Disposizioni finali)**

Il presente Accordo forma parte integrante e sostanziale di deliberazione della Giunta della Regione Lombardia.

Regione Lombardia, Stogit SpA e ANCI Lombardia si impegnano ad adempiere al presente Accordo, ponendo in essere, a tal fine, quanto nelle rispettive competenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si applicano le disposizioni della D.G.R. n. 5328/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'Accordo si intende risolto in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal medesimo.

Ciascun Ente dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto, misure e regole idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione.

Ciascun Ente dichiara di aver preso visione del Codice Etico e delle "Linee Guida Anticorruzione" di Snam, nonché del "Modello 231" di Stogit SpA (modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato da Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 2796 del 31 gennaio 2020. Detti documenti ed eventuali modifiche e integrazioni sono consultabili e stampabili, rispettivamente, sul sito internet [www.snam.it](http://www.snam.it) e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

#### **Art. 7 (Foro competente e rinvio)**

Le eventuali controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo verranno devolute al Giudice naturale precostituito per legge. Rimane escluso il ricorso all'arbitrato.

.....li .....

Regione Lombardia

STOGIT S.p.A.

ANCI Lombardia

## ALLEGATO 1

### **ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SISMICO NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DEL GAS IN SOTTERRANEO PER I GIACIMENTI DI BRUGHERIO (MI/MB), RIPALTA CREMASCA(CR), SERGNANO (CR), SETTALA (MI).**

Stogit SpA svolge il monitoraggio dell'attività di stoccaggio del gas in tutte le concessioni di cui la società è titolare e attualmente provvede:

1. all'esecuzione dei monitoraggi delle deformazioni plano-altimetriche del suolo in tutte le concessioni di stoccaggio di cui è titolare nel territorio della Regione Lombardia, con l'utilizzo delle seguenti metodologie:
  - ✓ interferometria SAR con interpretazione di immagini radar satellitari, con acquisizione di dati dal 2003;
  - ✓ strumentazione CGPS per rilevazione dei dati in continuo, già installata presso le centrali di stoccaggio di Brugherio, Ripalta, Sergnano, Settala.
2. all'esecuzione dei monitoraggi delle pressioni di giacimento in tutte le concessioni di stoccaggio di cui è titolare nel territorio della Regione Lombardia, con l'utilizzo delle seguenti metodologie:
  - ✓ misurazioni con alloggiamento permanente o temporaneo di sensori in pozzi opportunamente selezionati;
  - ✓ misurazioni periodiche con profili statici in pozzi opportunamente selezionati.

Per quanto riguarda il monitoraggio microsismico, sono attualmente operative le seguenti reti di monitoraggio:

- ✓ strumentazione di pozzo Brazzuto 2 dir (Concessione "Settala Stoccaggio"), operativa da ottobre 2011 a seguito di prescrizione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – DG RIME, prot. 0019355 del 25 ottobre 2010 e rete di superficie, composta da 3 stazioni, attiva dal settembre 2018;
- ✓ rete di superficie di Sergnano (concessione "Sergnano Stoccaggio"), composta da 3 stazioni, attiva dal novembre 2016;
- ✓ rete di superficie di Ripalta (concessione "Ripalta Stoccaggio"), composta da 3 stazioni, attiva dal giugno 2018.

Rispetto alle reti sopra riportate, Stogit SpA intende realizzare e/o completare, con oneri a proprio carico, le seguenti nuove reti e stazioni di monitoraggio microsismico.

Stogit SpA si impegna, fin da ora, a realizzare e/o completare, con oneri a proprio carico:

- 1) le seguenti nuove reti e stazioni di monitoraggio microsismico:
  - rete di superficie di Sergnano (Concessione "Sergnano Stoccaggio"), composta da n. 5 stazioni, a copertura dell'intera area della concessione entro il 31 dicembre 2021;

- rete di superficie di Ripalta (Concessione “Ripalta Stoccaggio”), composta da n. 5 stazioni, a copertura dell’intera area della concessione entro il 31 dicembre 2021;
- rete di superficie di Settala (Concessione “Settala Stoccaggio”), composta da n. 5 stazioni, a copertura dell’intera area della concessione entro il 31 dicembre 2021;
- rete di superficie di Cinisello Balsamo (Concessione di Brugherio Stoccaggio), composta da 4 stazioni a copertura dell’intera area della concessione entro il 31 dicembre 2021. Stogit SpA si impegna a sviluppare preliminarmente entro dicembre 2020 uno studio per valutare la fattibilità della rete microsismica di superficie tenuto conto dell’effettivo rumore di fondo;

2) l’integrazione del sistema GPS esistente con una seconda stazione presso ciascun campo di stoccaggio entro il 31.12.2021.

La programmazione di cui sopra potrà essere rivista in relazione alla tempistica riguardante il rilascio e l’acquisizione dei permessi pubblici e privati necessari per le attività suddette; Stogit SpA si impegna a tenere informata sul punto la Regione con comunicazione scritta.

## ALLEGATO 2

### CRITERI DI DEFINIZIONE DELL'ENTITÀ DELLA COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO.

Ai sensi dell'allegato B della DGR 5328/2016 è stabilito che:

*“L'entità delle compensazioni ambientali, da corrispondere **mediante contributi economici o la realizzazione di infrastrutture o impianti finalizzati alla riduzione degli effetti ambientali negativi** della nuova infrastruttura energetica o del suo potenziamento o trasformazione, tra cui lo stoccaggio nel sottosuolo del gas naturale, non dovrà essere inferiore, complessivamente, al 2% dell'investimento previsto, comprensivo, per le attività di stoccaggio nel sottosuolo del gas naturale, del valore del cushion gas. In sede di accordo con i soggetti proponenti saranno individuate azioni specifiche per l'approfondimento delle problematiche ambientali interessate dal collocamento sul territorio delle infrastrutture energetiche.*

*La Regione, in accordo con tutti gli Enti locali interessati, potrà fungere da rappresentante degli stessi Enti locali, al fine della sottoscrizione degli accordi con i soggetti proponenti. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e la loro qualificazione economica dovranno essere indirizzate nella misura del 20% alla Regione, dell'almeno il 40% ai Comuni sede di stabilimento e per la restante parte ai Comuni interessati dalla concessione, proporzionata per il 50% alla superficie coinvolta dalla concessione e per il 50% alla popolazione residente.*

*La compensazione per gli impianti esistenti, considerando l'avvenuto ammortamento dell'investimento stesso, viene definita nella misura dell'**1% del valore del cushion gas.***

*Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e la loro qualificazione economica seguiranno le stesse destinazioni e ripartizioni tra i soggetti Regione e Comuni interessati dalla concessione, definite ai punti precedenti per le infrastrutture nuove o il loro potenziamento indicate.”*

In riferimento alle concessioni oggetto di proroga, il volume di cushion gas è un dato tecnico del singolo impianto, espresso in milioni di m<sup>3</sup>, mentre il valore economico di tale risorsa viene calcolato sulla base del valore economico del gas che, a sua volta, è soggetto alle fluttuazioni del mercato.

Il valore economico che si considera per il calcolo delle compensazioni di cui al presente Accordo è la media in c€/m<sup>3</sup> del valore dell'anno solare 2019. L'indicatore è il System Average Price (SAP) che corrisponde alla media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso la piattaforma del mercato gas spot del Gestore Mercati Energetici. Tali dati sono espressi in €/MWh e per ottenere il valore riferito all'unità MW si è ricorso all'utilizzo di un fattore di conversione pari a 10,57275 kWh/Smc, riferito al potere calorifico superiore convenzionale di rete del gas metano.

Il valore economico medio del gas così calcolato è pari a **0,17 c€/m<sup>3</sup>**.

Concessione	Cushion gas <i>milioni di m<sup>3</sup></i>	Valore economico <i>milioni di euro</i>	Compensazione= 1% <i>milioni di euro</i>
Settala	3016	512,7	5,1
Brugherio	791	134,5	1,3
Ripalta	863	146,7	1,5
Sergnano	1467	249,4	2,5
<b>TOTALE</b>	<b>6137<sup>2</sup></b>	<b>1.043,3</b>	<b>10,4</b>

Ai sensi della DGR n. 5328/2016 e considerato il valore medio del gas, calcolato come sopra esposto, Stogit SpA deve alla Regione Lombardia quale contributo economico a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale la somma di euro 10.400.000.

Parte di tale somma, quantificata come segue, verrà corrisposta da Stogit mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati, specificato all'articolo 4 del presente Accordo, in considerazione dell'importanza di tali interventi per la sicurezza e l'informazione delle popolazioni locali e, pertanto, ritenuti a pieno titolo rientranti nelle compensazioni e riequilibri ambientali.

Stogit ha presentato il dettaglio del piano di investimenti 2020-2021 per tale implementazione delle reti, con le voci delle singole spese, che possono essere sinteticamente espresse in:

- spese per investimenti e partiche autorizzative, comprensive di acquisto/affitto terreni
- manutenzione delle infrastrutture
- costi esterni (consulenza tecnica) e interni (personale interno) di interpretazione dei dati

<b>Totale attività realizzativa (comprensiva dei costi di acquisto terreni)</b>	<b>1.051.037,94 €</b>
---	-----------------------

<b>Totale attività di interpretazione per 5 anni = periodo restante di validità della proroga alle concessioni 2022-2026</b>	<b>2.044.650,00 €</b>
--	-----------------------

<b>Totale attività di manutenzione per 5 anni = periodo restante di validità della proroga alle concessioni 2022-2026</b>	<b>102.510,00 €</b>
---	---------------------

<b>Totale ipotesi quinquennale</b>	<b>3.198.197,94 €</b>
------------------------------------	-----------------------

Rispetto al valore complessivo dell'investimento di Stogit SpA, condiviso con Regione, e vista l'importanza di tali interventi a beneficio del monitoraggio delle attività nonché della sicurezza e dell'informazione delle popolazioni locali, Regione ritiene di poter riconoscere a Stogit SpA, come rientranti nell'entità delle compensazioni e riequilibri ambientali, le voci di spesa relative all'attività esterna di interpretazione dati e di manutenzione dei nuovi sistemi di monitoraggio per il periodo di

<sup>2</sup> Fonte: Relazioni tecniche annuali sulle condizioni del giacimento e sullo stato degli impianti, inviate a MiSE e UNMIG di Bologna ai sensi del D.D. 4 febbraio 2011 – Art. 20, comma 1 (ultima trasmissione nel 2019 con Prot. n. 220/OPER del 30.04.2019)

validità restante della proroga delle concessioni oggetto del presente Accordo. Tali voci ammontano al valore complessivo di 1.660.050 euro.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui rappresentato, a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, in conformità all'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7 della legge regionale n. 43/2015, Stogit SpA deve versare alla Regione Lombardia la somma di 8.739.950 euro in riferimento alla proroga delle concessioni degli impianti oggetto del presente Accordo.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.g.r. 9 giugno 2020 - n. XI/3226**  
**Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla «Fase 1» dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- le ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni avvenute nel corso dei mesi marzo e aprile 2020;
- il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020 «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID - 19»;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge n. 27 del 24 aprile;
- il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
- il d.p.c.m. 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» e in particolare l'art. 8, sostituito dall'art. 9 del d.p.c.m. 17 maggio 2020;
- il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID - 19»;
- il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;
- il d.p.c.m. 17 maggio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamati altresì i report con indicazioni ad interim dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché le note ministeriali:

- Indicazioni *ad interim* per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 7 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020);
- Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);

- Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020);
- indicazioni ad interim per l'utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS- Cov2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID 19), versione del 28 marzo 2020;
- indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenza SARS-Cov2 (versione del 30 marzo 2020 Istituto Superiore Sanità);
- indicazioni *ad interim* per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV- 2 in strutture residenziali socio-sanitarie. Versione del 17 aprile 2020. Roma (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev.);
- indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di salute mentale e nei Servizi di neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2020);
- circolare del Ministero della salute n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020);

- Circolare del Ministero della Salute 0017644-22/05/2020-DGPRES-MDS-P «Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento»;

Visto il d.lgs. n. 81/2008 «Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro», con particolare riferimento al Titolo X;

Viste altresì:

- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 - 2022»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n.26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Richiamate le seguenti ordinanze regionali:

- n. 514 del del 21 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale»;
- n. 515 del 22 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020»;
- n. 517 del 23 marzo 2020 «Modifica dell'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020»;
- n. 521 del 4 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
- n. 537 del 30 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
- n. 539 del 3 maggio 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

- n. 547 del 17 maggio 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

Richiamate altresì le seguenti delibere regionali:

- n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020» - (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini);
- n. XI/2903 del 2 marzo 2020 «Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da COVID-19» - (di concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e Foroni);
- n. XI/2906 del 8 marzo 2020 «Ulteriori determinazione in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;
- n. XI/2986 del 23 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - area territoriale»;
- n. XI/3016 del 30 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 (centro di costo cov 20)»;
- n. XI/3018 del 30 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 - indicazioni per gestioni operative per le RSA e le RSD»;
- n. XI/3114 del 7 maggio 2020 «Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19»;
- n. XI/3115 del 7 maggio 2020 «Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID -19»;
- n. XI/3131 del 12 maggio 2020 «COVID-19: Indicazioni in merito ai test sierologici»;
- n. XI/3132 del 12 maggio 2020 «Determinazioni in merito ai trattamenti informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2»;
- n. XI/3183 del 26 maggio 2020 «Art. 8 d.p.c.m. 26 aprile 2020 come modificato dall'art. 9 del d.p.c.m. del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità» - (di concerto con l'assessore Gallera);

Ritenuto di ripristinare gli accessi alle strutture residenziali per anziani, revocando quanto previsto in merito nell'allegato 2 alla d.g.r. n. XI/2906 del 08 marzo 2020, nei chiarimenti resi con nota DG Welfare prot. G1.2020.0015635 del 3 aprile 2020, nonché nella nota DG Welfare prot. G1.2020.0018094 del 23 aprile 2020;

Ritenuto di revocare i contenuti dell'allegato 4 alla d.g.r. n. XI/2986 del 23 marzo 2020 «La rete regionale di cure palliative nell'emergenza COVID-19: documento di riorganizzazione straordinaria del modello erogativo e della capacità di offerta delle reti locali di cure palliative»;

Ritenuto opportuno assicurare il progressivo ripristino di tutte le attività sociosanitarie nella massima sicurezza di utenti e operatori, nonché delle collettività alle quali è rivolta l'offerta sociosanitaria nella cosiddetta «Fase 2» dell'emergenza da SARS-CoV-2 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come stabilita dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

Ritenuto opportuno altresì ripristinare il modello erogativo delle cure palliative di cui alla d.g.r. n. X/5918 del 28 novembre 2016 a decorrere dal 1 luglio 2020, con ripresa dell'attività dell'Organismo di Coordinamento Regionale e dei Dipartimenti interaziendali di coordinamento delle Reti Locali di Cure Palliative e contestuale decadenza del Gruppo Tecnico Centrale-CP COVID-19 (GTC-CP) e dei Gruppi Tecnici Periferici-CP COVID-19 (GTP-CP);

Stabilito di demandare alla DG Welfare la valutazione degli esiti del gruppo di lavoro già attivato per quanto riguarda la remunerazione dei maggiori costi correlati alle attività svolte dagli enti erogatori nella fase di emergenza COVID - 19;

Stabilito altresì di demandare a successivo provvedimento, a seguito delle valutazioni del sopra menzionato gruppo di lavoro, anche in ragione di quanto indicato dal d.l. n. 34/2020 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», le determinazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative tariffe aggiornate;

Considerato che, in attuazione all'art. 8 del d.p.c.m. n. 26 aprile 2020, sostituito dall'art. 9, comma 1 del d.p.c.m. del 17 maggio 2020 «Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità», le attività sociali e socio-sanitarie vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, per i quali si rimanda alla d.g.r. n. XI/3183 del 26 maggio 2020 «Art. 8 d.p.c.m. 26 aprile 2020 come modificato dall'art. 9 del d.p.c.m. del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità» - (di concerto con l'assessore Gallera);

Tenuto conto dell'attuale indisponibilità di vaccino e di terapia specifica, a fronte anche delle complessità emerse nella gestione in emergenza degli ospiti/pazienti soprattutto fragili/cronici nei vari setting assistenziali (residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale, domiciliare), si rende inoltre necessario definire articolazioni innovative che potranno essere sviluppate anche successivamente alla «Fase 2», nell'ambito delle Unità di Offerta sociosanitarie;

Considerato opportuno applicare la d.g.r. n. XI/3115 del 7 maggio 2020 «Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID-19» anche per gli aspetti di trasferibilità all'ambito sociosanitario, al fine di una armonizzazione complessiva dei contenuti, relativamente a:

- modalità generali di accesso alle strutture;
- limitazione degli accessi per il personale;
- distanziamento interpersonale;
- accessi per prestazioni ambulatoriali;
- altri servizi a potenziale alto flusso di accesso di utenti;

Ritenuto di rinviare a tutte le indicazioni ministeriali e norme qui citate o ad eventuali loro successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto di adottare un atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla «Fase 1» dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai principali setting assistenziali (residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale, domiciliare), nonché per i servizi dell'area della salute mentale (neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, sperimentazioni RIA minori e case management, della psichiatria, delle dipendenze) e della sanità penitenziaria;

Dato atto che:

i contenuti degli allegati al presente provvedimento sono stati illustrati e discussi nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico del giorno 22 maggio 2020;

la definizione del testo tiene conto anche dei contributi successivamente pervenuti;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico che si è espresso nella seduta del 5 giugno 2020 e riconfermato in data 9 giugno 2020 dopo perfezionamenti apportati al testo;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A, l'allegato B e relativi cinque sub allegati, quali parti integranti del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di demandare alla DG Welfare l'istituzione di apposito gruppo di lavoro con le ATS finalizzato ad aggiornare, in base all'andamento epidemiologico, l'allegato A e l'allegato B al presente atto e a condividere criteri di campionamento e modalità di controllo (ad esempio attraverso appositi strumenti standardizzati);

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla «Fase 1» dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare altresì l'allegato B «Fase 2 - servizi dell'area della salute mentale (neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, sperimentazioni RIA minori e case management, della psichiatria, delle dipendenze) e della sanità penitenziaria» e relativi cinque sub allegati, parte integrante del presente provvedimento;

3. di ripristinare gli accessi alle strutture residenziali per anziani, revocando quanto previsto in merito nell'allegato 2 alla d.g.r. n. XI/2906 del 08 marzo 2020, nei chiarimenti resi con nota DG Wel-

## Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

fare prot. G1.2020.0015635 del 3 aprile 2020, nonché nella nota DG Welfare prot. G1.2020.0018094 del 23 aprile 2020;

4. di revocare i contenuti dell'allegato 4 alla d.g.r. n. XI/2986 del 23 marzo 2020 «La rete regionale di cure palliative nell'emergenza COVID-19: documento di riorganizzazione straordinaria del modello erogativo e della capacità di offerta delle reti locali di cure palliative»;

5. di ripristinare il modello erogativo delle cure palliative di cui alla d.g.r. n. X/5918 del 28 novembre 2016 a decorrere dal 1 luglio 2020, con ripresa dell'attività dell'Organismo di Coordinamento Regionale e dei Dipartimenti interaziendali di coordinamento delle Reti Locali di Cure Palliative e contestuale decadenza del Gruppo Tecnico Centrale-CP COVID-19 (GTC-CP) e dei Gruppi Tecnici Periferici-CP COVID-19 (GTP-CP);

6. di demandare alla DG Welfare la valutazione degli esiti del gruppo di lavoro già attivato per quanto riguarda la remunerazione dei maggiori costi correlati alle attività svolte dagli enti erogatori nella fase di emergenza COVID - 19;

7. di demandare a successivo provvedimento, a seguito delle valutazioni di cui al punto 6 e anche in ragione di quanto stabilito dal d.l. n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», le determinazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative tariffe aggiornate;

8. di demandare alla DG Welfare l'istituzione di apposito gruppo di lavoro con le ATS finalizzato ad aggiornare, in base all'andamento epidemiologico, gli allegati A e B al presente atto e a condividere criteri di campionamento e modalità di controllo (ad esempio attraverso appositi strumenti standardizzati);

9. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) e di trasmettere lo stesso alle ATS.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## Allegato A

### **ATTO DI INDIRIZZO IN AMBITO SOCIOSANITARIO SUCCESSIVO ALLA “FASE 1” DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

#### **PREMESSE**

Al fine di assicurare il progressivo ripristino di tutte le attività socio sanitarie nella massima sicurezza di utenti e operatori nella cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza da SARS-CoV-2 e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19, come stabilita dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è necessario definire azioni volte non solo alla prevenzione dell’epidemia, ma anche al tempestivo riconoscimento di ogni eventuale caso sospetto, con i conseguenti immediati interventi di contenimento del contagio e, se del caso, con la rimodulazione delle offerte erogate.

Con particolare riferimento alla necessità di assicurare la tutela degli operatori a garanzia della sicurezza delle collettività alle quali è rivolta l’offerta socio sanitaria, si richiamano la circolare del Ministero della salute n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P e i più recenti atti regionali per la sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari e socio sanitari nonché per la riammissione sicura in collettività delle persone poste in isolamento domiciliare prima e dopo il c.d. lockdown (cfr. DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID-19 e della DGR N° XI/3131 del 12/05/2020 COVI-19: Indicazioni in merito ai test sierologici).

Per l’indeterminatezza della durata della “Fase 2” e per l’attuale indisponibilità di vaccino e di terapia specifica, a fronte anche delle complessità emerse nella gestione in emergenza degli ospiti/pazienti soprattutto fragili/cronici nei vari setting assistenziali, si rende altresì necessario definire articolazioni innovative che potranno essere sviluppate anche successivamente alla stessa “Fase 2”, nell’ambito delle Unità di Offerta socio sanitarie.

Occorre infine evidenziare che per l’attuazione della fase 2 legata alla riapertura delle UDO sociali e socio sanitarie semiresidenziali per disabili, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art.8 del DPCM 26 aprile 2020, sostituito dall’art. 9 del DPCM 17 maggio 2020, si rimanda ad apposito altro atto regionale in riferimento al “Piano Regione Lombardia art. 8 – DPCM 26 aprile Avvio fase 2 servizi semiresidenziali per persone con disabilità” (cfr. DGR N° XI/3183 del 26/05/2020).

**Per le necessarie riorganizzazioni nella c.d. “fase 2” delle offerte socio sanitarie (incluse sperimentazioni e misure), oltre a quanto espressamente precisato in questo documento, si**

rimanda a tutte le indicazioni ministeriali e norme qui citate o ad eventuali loro successive modifiche e integrazioni. Si rinvia alla DGR N° XI/3115 del 07/05/2020 avente ad oggetto “Indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da COVID-19”, per gli aspetti di trasferibilità all’ambito sociosanitario, al fine di una armonizzazione complessiva dei contenuti. In riferimento agli ambiti di Servizi dell’area della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Sperimentazioni RIA minori e Case management, della psichiatria, delle dipendenze e della sanità penitenziaria, si rimanda all’allegato B e relativi suballegati a questa DGR.

### **RUOLO DELLE ATS E DEGLI ENTI GESTORI**

L’avvenuta sospensione di parte delle attività delle strutture sociosanitarie finalizzata a concentrare le risorse nella gestione dell’emergenza da COVID-19 e/o a contenerne la diffusione, è certamente stato un fatto eccezionale, che andrà gradualmente superato attraverso piani per il riavvio, i cui elementi essenziali sono individuabili nel presente documento. Sarà altresì necessario valorizzare eventuali esperienze che hanno visto l’erogazione dei servizi in modalità alternativa rispetto a quella usuale con presenza fisica in sede, ricorrendo a sistemi a distanza (esempio: teleriabilitazione, ecc.) o presso il domicilio, come atteso anche dagli art. 47 e 48 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Gli Enti gestori del settore sociosanitario predispongono un piano organizzativo-gestionale con relative procedure/istruzioni operative, sottoscritto dal Legale Rappresentante, da trasmettere formalmente alla ATS territorialmente competente e i cui contenuti devono essere coerenti con quanto indicato nel presente documento.

Per assicurare la massima tutela di utenti e operatori, l’Ente erogatore, attraverso il coordinamento del Referente aziendale COVID-19 appositamente individuato, garantisce l’effettiva applicazione del piano organizzativo-gestionale di cui sopra con procedure/istruzioni operative in materia di contenimento e gestione dell’infezione da SARS-CoV-2 specifiche per U.d.O. e riferite almeno ai seguenti ambiti:

- 1) individuazione criteri per la presa in carico progressiva di nuovi ospiti/pazienti ovvero secondo criteri di priorità riferibili a livelli di urgenza improcrastinabile e commisurati alla disponibilità di risorse strumentali e umane idonee;
- 2) individuazione chiara di percorsi e modalità di accoglienza di ospiti/pazienti nuovi o di rientro dopo trasferimento presso altra struttura/ricovero ospedaliero, di ospiti/pazienti con accessi diurni/ambulatoriali anche ricorrenti, di operatori e di eventuali altri soggetti esterni (esempio: visitatori, ecc.);
- 3) adozione delle misure igienico-sanitarie definite dal Ministero della Salute e per l’uso dei DPI per operatori, ospiti/pazienti ed eventuali altri soggetti esterni, in base al profilo di rischio oltre ad eventuali misure alternative quali il distanziamento sociale, in caso di non applicabilità funzionale;
- 4) adozione delle procedure per la sorveglianza sanitaria per esposizione a SARS-CoV-2 di tutti gli operatori tenendo conto delle attuali e prossime previsioni nazionali e regionali (per queste ultime si richiamano la DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID-19 e della DGR N° XI/3131 del 12/05/2020 COVI-19: Indicazioni in merito ai test sierologici);

- 5) adozione delle precauzioni standard e specifiche nell'assistenza a tutti gli utenti e loro monitoraggio clinico/laboratoristico;
- 6) gestione di eventuali casi positivi o sospetti di COVID-19 tra ospiti/pazienti, operatori ed eventuali altri soggetti esterni;
- 7) gestione della sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti, di apparecchiature e di eventuali mezzi di trasporto per operatori/utenti, oltre alla verifica delle caratteristiche di areazione dei locali e degli impianti di ventilazione/climatizzazione;
- 8) predisposizione di specifici piani di informazione e formazione per la prevenzione da SARS-CoV-2 rivolti a tutte le tipologie di operatori e predisposizione di piani di informazione rivolti ai visitatori;
- 9) aggiornamento del Progetto di struttura e di quelli individuali, ove previsti;
- 10) aggiornamento della Valutazione del Rischio di cui al titolo X D.Lgs. 81/08 e degli eventuali adempimenti conseguenti.

A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito verranno fornite indicazioni generali in merito ai principali contenuti delle procedure/istruzioni operative.

Fermo restando che tutte le strutture devono essere attrezzate per l'eventuale gestione in sicurezza di casi affetti da COVID-19 che potrebbero comunque insorgere tra gli ospiti/pazienti, si dispone quanto segue:

- 1) per gli ospiti/pazienti attualmente presenti risultati positivi alla ricerca molecolare di SARS-CoV-2, salvo evoluzione del quadro clinico per cui si renda necessario il trasferimento verso ospedale attrezzato, è consentita la prosecuzione dell'assistenza all'interno della struttura ospitante, previa valutazione del responsabile sanitario della struttura stessa. Alle ATS è rimessa la verifica dell'adozione da parte della struttura di misure coerenti con quanto raccomandato dall'ISS (cfr. Documento del "Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni – COVID-19. Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n.4/2020 Rev.", trasmesso con nota del Ministero della Salute N° 0013468-18/04/2020-DGPRES-DGPRES-P), nonché di sistemi di sorveglianza attiva per il monitoraggio dell'evoluzione del quadro clinico;
- 2) per i casi COVID-19 di futura eventuale insorgenza, prevedere il tempestivo trasferimento presso strutture di ricovero a carattere sanitario, appositamente individuate. In via del tutto eccezionale, gli ospiti/pazienti in stato terminale o con condizioni di grave compromissione del quadro clinico, e pertanto non trasferibili dalla struttura ospitante, si può prevedere la prosecuzione dell'assistenza in struttura, adottando tutte le misure di massima sicurezza per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, secondo le raccomandazioni sopraindicate al punto 1) e che via via vengono fornite dagli organismi ministeriali e regionali.

Le ATS, attraverso le proprie organizzazioni dipartimentali e territoriali, provvedono ad effettuare controlli (sopralluoghi/analisi documentali/audit) secondo programmazione specifica, volti alla verifica della conformità al presente atto di indirizzo del piano organizzativo-gestionale presentato da ciascuna struttura erogatrice ovvero di specifiche procedure/istruzioni operative e della loro effettiva applicazione.

Per ridurre la variabilità d'intervento sull'intero territorio regionale, verrà istituito dalla Direzione Generale Welfare apposito gruppo di lavoro con le ATS, finalizzato ad aggiornare, in base all'andamento epidemiologico, il presente atto di indirizzo e a condividere criteri di campionamento e modalità di controllo (ad esempio attraverso appositi strumenti standardizzati).

Le ATS avvieranno, inoltre, tavoli locali di Coordinamento tra rappresentanti degli Enti gestori, ASST e ospedali privati per la condivisione di buone pratiche cliniche/assistenziali, la ricognizione di eventuali bisogni formativi in riferimento al COVID-19 e per la promozione di percorsi di integrazione tra la rete sociosanitaria/sociale e quella sanitaria, ad esempio, per assicurare accessi appropriati al Pronto Soccorso e per privilegiare consulenze specialistiche o accertamenti strumentali, ove possibile, direttamente presso le U.d.O. o per via telematica, al fine di evitare trasferimenti rischiosi o inutili e al fine di favorire il trattamento diagnostico/terapeutico/riabilitativo nel più adeguato contesto assistenziale per l'ospite/paziente.

#### **FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

Tra le misure da mettere prioritariamente in campo, la formazione del personale riveste un ruolo basilare, cui può conseguire una riorganizzazione multiprofessionale e/o strutturale. La formazione deve essere rivolta a tutti gli operatori, a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro (contratti di dipendenza, di libera professione diretta o con cooperative, ecc.) ivi compreso il personale volontario (cfr. nota DGW G1.2020.0020506 del 18/05/2020 avente ad oggetto: "Personale volontario nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Emergenza COVID-19 fase 2") e dalle mansioni (personale sanitario, di assistenza, amministrativo, addetti alle pulizie, ecc.). Al riguardo si ritiene indispensabile che, in funzione delle articolazioni dell'offerta di ogni erogatore, delle peculiarità dell'utenza gestita e degli ambienti di lavoro, siano avviati e periodicamente riproposti eventi formativi sulla patologia COVID-19 e sui sistemi di prevenzione e contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al rispetto delle misure universali di prevenzione, all'uso dei DPI (scelta in relazione al rischio e all'attività, fasi di vestizione e svestizione, ecc.) e al significato delle procedure di sorveglianza sanitaria per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Dovranno essere implementati, inoltre, programmi di informazione-formazione specifici per gli ospiti/pazienti e per eventuali visitatori, al fine di assicurare la loro massima adesione possibile ai sistemi di prevenzione al COVID-19. Non devono essere esclusi dai programmi di informazione-formazione i caregiver (inclusi genitori di disabili, badanti, ecc.), la cui preziosa attività deve essere sostenuta con le necessarie cautele.

Si segnala l'opportunità di ricorrere anche a corsi in modalità FAD per il personale (pure disponibili sul sito Web dell'Istituto Superiore di Sanità quali, ad esempio, i corsi EDUISS), al fine di offrire in continuo la possibilità di consolidare la formazione che deve essere garantita da parte del Gestore.

Regione Lombardia si farà promotrice, anche per il tramite delle ATS, di specifici corsi di formazione come, peraltro, già previsto dalla DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini). In particolare, nel 2020 saranno avviate azioni tese al miglioramento dell'appropriatezza, prevedendo, ad esempio, che le ATS, sulla base di indicazioni operative comuni, avviino azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte ai soggetti prescrittori di ADI in collaborazione con le ASST. Con riferimento alle infezioni correlate

all'assistenza, ATS e ASST avvieranno, inoltre, momenti di confronto con le principali strutture territoriali (es. RSA, cure intermedie, ecc.) in tema di gestione della corretta terapia antibiotica, anche tramite momenti di formazione e/o collaborazioni formalizzate. Tali eventi formativi potranno essere validamente orientati verso la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 prevedendone una programmazione non solo nel 2020, fermo restando l'autonomia organizzativa da parte dei singoli Enti erogatori.

La partecipazione a corsi di formazione da parte degli operatori sanitari e sociosanitari è obbligatoria e dovrà essere intrapresa sollecitamente e, comunque, non oltre il 31 agosto 2020, prevedendo periodici aggiornamenti.

### **PRINCIPALI ATTIVITÀ COORDINATE DAL REFERENTE COVID-19**

Andrà individuato un Referente sanitario che può, preferibilmente, coincidere con il Direttore sanitario, ove presente, o che comunque abbia uno specifico profilo di competenza per il coordinamento degli interventi di pianificazione e monitoraggio delle soluzioni organizzative più appropriate e sostenibili per la prevenzione e controllo di COVID-19. È possibile il ricorso a consulente esterno ovvero in condivisione tra differenti Enti gestori. È indispensabile, altresì, un comitato multidisciplinare di supporto nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza e, più in generale, del risk management. Il Referente COVID-19 dovrà collaborare con il medico competente/servizio di medicina occupazionale o di Medicina preventiva e l'RSPP, ad esempio, per l'aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi con riferimento al COVID-19.

Rappresentano esempi di attività coordinate dal Referente COVID-19 anche i flussi informativi con le autorità e gli enti regolatori esterni così come la riorganizzazione degli ambienti e delle attività di lavoro, l'individuazione di stanze per l'isolamento dei casi sospetti o confermati e dei relativi percorsi non promiscui, la definizione di procedure di sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti e di automezzi in uso agli operatori sanitari o per il trasporto utenti oltre alla verifica delle caratteristiche di areazione dei locali e degli impianti di ventilazione/climatizzazione.

In caso di prestazioni rese a domicilio, è necessario prevedere anche procedure specifiche per la pulizia dei locali e conferimento rifiuti, da rendere disponibili agli utenti che andranno al riguardo appositamente formati.

Sarà necessaria la revisione anche delle procedure di raccolta, lavaggio e distribuzione degli indumenti degli ospiti/pazienti, delle divise degli operatori e della teleria piana, materassi, cuscini, nonché della igienizzazione o sterilizzazione dei dispositivi in base alle schede tecniche.

Andranno individuati accessi di entrata ed uscita distinti e, se non possibile, occorrerà prevedere una opportuna regolamentazione dei flussi, così come l'individuazione di locali filtro per la gestione degli ingressi degli esterni e la loro vestizione/svestizione. Procedure specifiche per quest'ultime andranno adottate anche per le prestazioni rese a domicilio.

Andranno messe in atto azioni volte a scongiurare gli assembramenti nelle sale di attesa, prevedendo, se possibile, accessi solo su appuntamento, cadenzati tenendo conto anche delle tempistiche di controllo e vestizione/svestizione, e limitando gli accompagnatori ai soli casi strettamente necessari (esempio: minori, gravi disabilità, ecc.).

Dispenser per gel idroalcolici per igienizzare le mani devono essere rese disponibili nelle aree comuni e ove necessario, così come informative circa le raccomandazioni riferite alle "Misure igienico-sanitarie" (vedi allegato 16 al DPCM 17 maggio 2020), evitando ingestioni incongrue da parte di utenti/pazienti con dipendenze da alcool o fragilità psichiche.

Il Referente COVID-19 coordinerà l'aggiornamento anche delle procedure interne per:

- la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza con particolare riferimento al COVID-19, nell'ambito di una programmazione annuale di Risk Management;
- l'utilizzo e l'approvvigionamento dei DPI in base alla tipologia di attività e al livello di rischio dell'ambiente di lavoro;
- la definizione delle attività di diagnosi e monitoraggio dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante esami molecolari (tamponi) e sierologici (determinazione anticorpale) su utenti e su operatori, in base alle indicazioni ministeriali e regionali;
- la gestione di casi sospetti o confermati ovvero favorire percorsi di isolamento anche per coorte (in aree secondo un criterio di progressione in rapporto alla gravità e al rischio) o di isolamento funzionale;
- attivare consulenze specialistiche in sede o per via telematica (es. infettivologo, pneumologo, geriatra, palliativista, ecc.);
- il trasferimento di pazienti confermati o sospetti COVID-19 presso altra struttura più idonea e il loro successivo ritorno, secondo criteri di massima sicurezza;
- il rientro degli ospiti/pazienti al domicilio, anche temporaneo (in caso di ospiti/pazienti residenti) o ricorrente (come ad esempio in caso di pazienti a ciclo diurno/ambulatoriale) e il loro successivo ritorno, secondo criteri di massima sicurezza;
- il piano di emergenza e di evacuazione per cause riconducibili a COVID-19 (esempio: focolaio epidemico non controllato, impossibilità ad assicurare le regolari prestazioni per improvvisa assenza di più operatori non prontamente sostituibili, ecc.).

Aggiornamento delle procedure andrà previsto anche in riferimento all'accertamento di morte, alla gestione delle salme e accessi nelle camere mortuarie (ove applicabile), come da indicazioni ministeriali.

Alle ATS, attraverso le proprie organizzazioni dipartimentali e territoriali, spetterà la verifica dell'avvenuta individuazione del referente COVID-19, l'acquisizione dei suoi recapiti e il controllo che le articolazioni delle sue attività siano funzionali alla complessità della struttura e alla sua utenza target come sopra indicato.

#### **REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI E DEL PERSONALE**

Uno stretto governo dell'ingresso di casi positivi o sospetti di COVID-19 è di fondamentale importanza, mediante attenta regolamentazione degli accessi nella struttura, la quale dovrà adottare specifiche procedure differenziate per tipologia di soggetto (es.: visitatori, caregiver, familiari, badanti, operatori, consulenti, volontari, fornitori, corrieri, autisti, personale di mezzi di trasporto sanitario, addetti ad attività di controllo/ispezione, ecc.).

In caso di riscontro di sintomi sospetti COVID-19 e/o febbre, deve sempre essere vietato l'ingresso in struttura a qualsiasi soggetto esterno, rinviandolo in sicurezza al MMG per quanto di competenza.

Si ribadisce che, per tutta la durata dell'emergenza, l'accesso alla struttura da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti deve essere concesso eccezionalmente, su autorizzazione del responsabile medico della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previo accertamento dello stato di salute (con modulo di autodichiarazione), rilevazione

della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

Qualora le condizioni di gravità clinica non lo consentano, andranno comunque garantiti sistemi di comunicazione alternativi tra utenti e familiari o, se non possibile, adeguate informazioni sull'andamento clinico. In particolare, eventuali limitazioni all'accesso fisico dei parenti non devono assolutamente produrre l'isolamento affettivo/relazionale con l'ospite e, quindi, le strutture residenziali devono assicurare contatti attraverso stanze vetrate, videochiamate o chiamate telefoniche, compatibilmente a possibili limitazioni funzionali e cognitive e, comunque, devono fornire ai familiari ogni informazione di aggiornamento clinico sui loro cari ricoverati o altre informazioni richieste. Il coinvolgimento attivo dei parenti nel piano assistenziale è fondamentale ed è componente dei LEA e, pertanto, è richiesto alle ATS attenta vigilanza affinché le strutture assolvano a questo dovere.

Le funzioni di front office con l'utenza, i fornitori o altri soggetti di interesse dovranno essere garantite preferibilmente tramite servizi telefonici e/o telematici ovvero rese in sede se non altrimenti possibile e preferibilmente su appuntamento, previa verifica dello stato di asintomaticità del visitatore (assenza di febbre e di sintomi sospetti per COVID-2) e di non esposizione a caso accertato o sospetto COVID nei precedenti 14 giorni, da rendersi tramite modulo di autodichiarazione. L'ingresso è comunque subordinato alla misurazione della temperatura con termometro a distanza/raggi infrarossi e il ricorso ai DPI in base al livello di rischio e all'attività.

Si riconferma l'opportunità di privilegiare il lavoro con modalità agile, ove possibile (esempio: personale amministrativo), e di fornire da parte del datore di lavoro chiare disposizioni in merito al divieto di ingresso al personale sintomatico e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea. La struttura, al riguardo, deve prevedere specifica procedura per gestire l'insorgenza di sintomi e/o febbre durante il turno di servizio, la sostituzione del personale e l'avvio della eventuale sorveglianza con misure di isolamento verso gli esposti, in accordo con il medico competente/servizio di medicina occupazionale o dal responsabile medico che ne svolge le funzioni.

Tutto il personale adotta le precauzioni standard nell'assistenza degli ospiti/pazienti e le precauzioni specifiche in base alle modalità di trasmissione e alla valutazione del rischio nell'ambiente di lavoro. Si applicano tutte le attività di controllo e precauzioni di cui sopra previste per gli operatori sanitari anche per le altre figure professionali che operano all'interno delle U.d.O. a prescindere del ruolo (esempio: animatori, manutentori, addetti alle pulizie, operatori della mensa/cucina, addetti al pedonaggio, ecc.).

In caso di riscontro di sintomi e/o febbre in soggetti esterni e operatori, si rinvia alla DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 ad oggetto: "Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19".

## **REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI UTENTI**

Pur essendo noto che le indicazioni ministeriali e regionali vengono costantemente aggiornate in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, delle conoscenze scientifiche disponibili e ad eventuali nuovi indirizzi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il criterio guida per l'esecuzione dell'unico test diagnostico attualmente riconosciuto ovvero per l'esame molecolare SARS-CoV-2

mediante tampone naso-faringeo (o eventualmente BAL) resta, prioritariamente, quello della presenza di sintomi, salvo per alcune specifiche categorie di soggetti.

In considerazione dell'attuale riduzione dei casi con attenuazione della pressione sui laboratori, nel rispetto della già richiamata DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 e di quanto indicato nella DGR N° XI/3131 del 12/05/2020 ad oggetto: "COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici", va considerata la programmazione di un percorso di screening rivolto a soggetti asintomatici, ma particolarmente vulnerabili per età e/o comorbidità e che necessitano regolarmente dei servizi della rete sociosanitaria.

Al riguardo, si ritiene prioritario dare indicazioni per le seguenti principali categorie:

- utenti candidati all'ingresso dal domicilio verso U.d.O. sociosanitaria residenziale riconducibile a collettività chiusa (esempio: RSA, RSD, ecc.).
  - step 1: accurata inchiesta, anche per via remota (esempio: intervista telefonica), da parte del personale della U.d.O. volta ad escludere la presenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o l'esposizione a casi COVID-19 nei precedenti 14 giorni e la valutazione della possibilità di effettuare un efficace isolamento domiciliare (compliance utente/familiari e contesto abitativo idonei). Se dall'inchiesta emergesse che l'utente è sospetto per COVID-19 e/o non è possibile l'isolamento domiciliare: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari;
  - step 2: solo in caso di utente negativo all'inchiesta per COVID-19 e di isolamento domiciliare fattibile, eseguire al paziente presso il suo domicilio (mediante erogatore ADI se non direttamente effettuabile dal personale della U.d.O. residenziale) tampone naso-faringeo e test sierologico per COVID-19, prevedendo, al contempo, l'isolamento a domicilio del paziente stesso per il periodo di tempo intercorrente tra l'esecuzione dei prelievi e l'ingresso (l'indicazione all'isolamento a domicilio, le istruzioni per rispettarlo e la verifica della corretta applicazione delle stesse sono in capo al personale della U.d.O. residenziale anche mediante contatti in via remota/telefonica).

In base ai risultati di laboratorio si distinguono le seguenti possibilità:

- a) sierologia negativa e tampone negativo: prolungare l'isolamento domiciliare e ripetere dopo 14 giorni lo step 1 ed eventualmente lo step 2. Se tampone e sierologia risultano entrambi ancora negativi, procedere all'ingresso dell'ospite nella U.d.O. residenziale; per altre combinazioni di risultato, vedere punti seguenti.
- b) sierologia negativa e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari.
- c) sierologia positiva e tampone negativo: prolungare l'isolamento fiduciario e ripetere il tampone dopo 2 giorni. Se anche il secondo tampone è negativo, procedere all'ingresso dell'ospite nella U.d.O. residenziale. Se il secondo tampone è positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari.

- d) sierologia positiva e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari.
- ospiti/pazienti candidati al rientro verso U.d.O. sociosanitaria residenziale riconducibile a collettività chiusa (esempio: RSA, RSD, ecc.), proveniente da altra struttura (generalmente dopo ricovero presso ospedale per acuti).
    - se ospite/paziente COVID-19 guarito (vedi definizione ministeriale): è possibile il suo rientro in U.d.O.;
    - se ospite/paziente COVID-19 guarito clinicamente (vedi definizione ministeriale): avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate;
    - se ospite/paziente con anamnesi patologica recente negativa per COVID-19: eseguire tampone naso-faringeo e test sierologico per COVID-19, prevedendo, al contempo, l'isolamento dell'ospite/paziente stesso per il periodo di tempo intercorrente tra l'esecuzione dei prelievi e il rientro in struttura (gli accertamenti di laboratorio e l'isolamento dell'ospite/paziente sono a cura dell'Ente che lo deve dimettere).

In base ai risultati di laboratorio si distinguono le seguenti possibilità:

- a) sierologia negativa e tampone negativo: procedere al rientro nella U.d.O. residenziale e ivi prolungare l'isolamento e ripetere dopo 14 giorni il test sierologico e il tampone. Se entrambi risultano ancora negativi, si conferma la sua permanenza nella U.d.O. residenziale; per altre combinazioni di risultato, vedere punti seguenti.
  - b) sierologia negativa e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e coinvolgendo i familiari.
  - c) sierologia positiva e tampone negativo: prolungare l'isolamento e ripetere il tampone dopo 2 giorni. Se anche il successivo tampone è negativo, si conferma il suo trasferimento nella U.d.O. residenziale. Se il successivo tampone è positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e coinvolgendo i familiari.
  - d) sierologia positiva e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e coinvolgendo i familiari.
- ospiti/pazienti di U.d.O. sociosanitaria residenziale riconducibile a collettività chiusa (esempio: RSA, RSD, ecc.) che ricorrono, anche con regolarità, a prestazioni ambulatoriali sanitarie erogate da altra struttura e non altrimenti usufruibili presso la medesima U.d.O (esempio: pazienti in dialisi, pazienti in chemioterapia, ecc.).

Si dà indicazione ad effettuare a questi utenti uno screening mediante test sierologico (valutazione basale):

- se test negativo: garantire scrupolosa e continua sorveglianza clinica (insorgenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o febbre) e assicurare i trasferimenti con idonei DPI e con mezzi regolarmente sanificati;
  - se test positivo: procedere all'esecuzione di tampone naso-faringeo che, se positivo, comporterà l'isolamento del ospite/paziente e eventuale avvio di percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate se non altrimenti gestibile oltre a quanto previsto dalla DGR N° XI/3114 del 07/05/2020.
- utenti che risiedono a domicilio e che con regolarità accedono a U.d.O. sociosanitarie semiresidenziali/diurnato o ambulatoriali anche di gruppo.  
Si dà indicazione ad effettuare a questi utenti uno screening mediante test sierologico (valutazione basale):
    - se test negativo: garantire scrupolosa e continua sorveglianza clinica (insorgenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o febbre), assicurare idonei DPI/distanziamento sociale, utilizzare eventuali mezzi di trasporto ad uso comunitario regolarmente sanificati, garantire le attività prevedendo gruppi stabili e proporzionati in base alle complessità di assistenza, oltre a fornire le necessarie informazioni ai familiari/caregiver per il loro utile coinvolgimento;
    - se test positivo: procedere all'esecuzione di tampone naso-faringeo che, se positivo, comporterà l'isolamento fiduciario del paziente a domicilio o l'eventuale suo trasferimento in altra struttura idonea in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari, oltre a quanto previsto dalla DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 in merito alla sorveglianza sui contatti/familiari.

Quanto sopra è valevole indipendentemente dal regime di erogazione (SSR o in solvenza) e secondo modalità che andranno condivise dagli Erogatori con le ATS territorialmente competenti ed in coerenza con le raccomandazioni regionali che via via si susseguono, ovvero secondo una programmazione in base alle stime del fabbisogno. I costi degli accertamenti laboratoristici secondo le suddette procedure sono a carico del SSR.

L'allestimento di un modulo di accoglienza temporaneo o l'adozione di misure idonee per il distanziamento sociale fra gli ospiti/pazienti così come la raccolta anamnestica e la visita medica in locale specificamente individuato, prima della presa in carico, sono opportuni. Fondamentale sarà l'allestimento di almeno una camera singola di isolamento per ogni nucleo, per l'accoglienza temporanea o comunque per il periodo di isolamento.

Gli utenti risultati positivi al tampone effettuato secondo i percorsi sopra indicati, possono essere indirizzati presso struttura COVID-19 dedicata o ad altre strutture idonee, in accordo con l'utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari.

#### **INDICAZIONI PER L'IGIENE DEGLI AMBIENTI E LOCALI E DEI MEZZI DI TRASPORTO**

Nel rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie dei locali e ambienti per le diverse destinazioni d'uso nelle U.d.O. sociosanitarie, mutuando quanto indicato nell'allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020", si deve:

- garantire la frequente pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.) utilizzando prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcool 70%;
- garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
- verificare la corretta distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
- attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte degli operatori e/o utenti, in caso di attività non continuative;
- eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata;
- pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, in caso di impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti;
- pulire con regolarità le prese e le griglie di ventilazione usando panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

Deve essere anche assicurata la periodica pulizia e sanificazione dei mezzi di trasporto ad uso comunitario con particolare riguardo di tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o operatori (al riguardo si rimanda alle modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità) e di eventuali strumenti da loro utilizzati.

#### **UNITÀ DI OFFERTA SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI**

Sono ricomprese le seguenti U.d.O. tradizionali:

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
- Residenza Sanitaria Disabili (RSD)
- Comunità Socio-Sanitarie (CSS)
- Servizio Terapeutico Riabilitativo Minori (SRM)
- Cure intermedie
- Comunità per le dipendenze
- Hospice
- Strutture residenziali NPJA
- Strutture residenziali psichiatria

Si ricomprendono, inoltre, le sperimentazioni socio sanitarie di carattere residenziale e le seguenti misure:

- Residenzialità per Minori Gravemente Disabili
- Minori in Comunità
- Residenzialità assistita per anziani

L'ingresso di nuovi ospiti/pazienti avverrà secondo una procedura stabilita da ogni erogatore che dovrà esplicitare almeno:

- 1) i criteri di priorità a favore di casi urgenti e improcrastinabili;
- 2) le modalità e i locali per la raccolta anamnestica e la visita medica prima dell'accesso in struttura allo scopo di escludere condizioni di casi sospetti di COVID-19;
- 3) l'allestimento di un modulo di accoglienza temporaneo o l'adozione di misure idonee per il distanziamento sociale fra gli ospiti/pazienti.

È necessario che, almeno all'inizio della "fase 2", i nuovi ingressi di ospiti/pazienti, soprattutto nelle RSA e RSD, sia limitata e comunque non superiore a 1/3 dei posti letto quotidianamente disponibili per i primi 14 giorni dopo il riavvio dei ricoveri, incrementabile a 2/3 nei successivi 14 giorni e, quindi, fino al ripristino delle regolari modalità degli ingressi, salvo diverse indicazioni ovvero rimodulati o nuovamente interrotti in base all'andamento epidemiologico. Quanto sopra è da intendersi sia per i letti liberi a contratto che per quelli liberi non a contratto, conteggiati separatamente.

Le Unità di Offerta residenziali, in considerazione della fragilità della loro utenza, devono essere comunque in grado di effettuare un isolamento temporaneo (anche funzionale) dei casi sospetti e degli esposti e, in caso di impossibilità di un efficace isolamento per la gestione clinica del caso confermato, ad esempio per limiti strutturali-impianstici (assenza di padiglione/struttura con percorsi separati per livello di rischio, assenza di impianto per l'ossigenoterapia, ecc.) o organizzativi (impossibilità a destinare personale esclusivamente dedicato a pazienti a rischio, assistenza infermieristica H24 non presente, ecc.), effettuare il trasferimento presso altra struttura più idonea.

Specifiche procedure devono essere predisposte per il rischio COVID-19 in caso di utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, nuclei Alzheimer, ecc.).

Nell'intento di favorire, ove possibile, una presa in carico più orientata al setting domiciliare ovvero ad una progressiva ricerca di nuovi luoghi di cura e alla deistituzionalizzazione degli ospiti/pazienti delle strutture residenziali, potranno essere sviluppati modelli innovativi di assistenza, alternativi a quelli già in essere, non solo per l'utenza anziana.

Con particolare riferimento alle strutture residenziali quali le RSA e le RSD, si dovranno prevedere procedure per il rientro anche temporaneo a domicilio, in base a:

- 1) criteri di igiene e sanità pubblica: il Dipartimento di Igiene e Prevenzione della ATS deve valutare i rischi per l'ospite e per la comunità (in particolare per i famigliari che lo andranno ad accogliere), ricorrendo anche ad eventuali accertamenti laboratoristici (tampone e/o test sierologico), quindi escludere o avviare quarantene fiduciarie o obbligatorie ed esprimere, infine, un giudizio di merito;
- 2) criteri clinico/assistenziali: il medico della RSA/RSD insieme al MMG che verrà eventualmente riattivato, esprimono un parere circa la dimissibilità dell'utente ovvero un parere sulla sicurezza e appropriatezza clinica/assistenziale che verrà fornita a domicilio (es. profili ADI o, se possibile, anche direttamente dal personale delle RSA/RSD secondo modalità che verranno definiti in atti successivi), nonché sul trasporto sanitario secondario programmato o con mezzo privato da RSA/RSD a domicilio;

- 3) criteri di spostamento come da eventuali disposizioni ministeriali e regionali;
- 4) criteri di libero arbitrio: dopo adeguata informazione sui rischi e benefici del rientro a domicilio, deve essere accolto il parere dell'utente se è capace di intendere e volere ovvero del suo legale rappresentante, meglio per iscritto e prevedendo sempre il coinvolgimento dei familiari/caregiver.

Devono essere implementate altresì procedure relative all'invio in ospedale per eventi acuti anche non correlati a COVID-19, centrati su valutazioni multidimensionali e multiprofessionali, ispirate ai principi di proporzionalità e appropriatezza delle cure, ovvero in base:

- alle condizioni complessive (cliniche, funzionali e cognitive premorbose),
- alla prognosi,
- ai realistici benefici attesi di un intervento intensivo.

La decisione deve essere condivisa con l'ospite/paziente, quando possibile, con i familiari ovvero con il legale rappresentante e in conformità con le eventuali Direttive Anticipate di Trattamento del paziente.

L'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative deve essere sempre assicurato nei casi necessari.

#### **UNITÀ DI OFFERTA SOCIO SANITARIE SEMIRESIDENZIALI E AMBULATORIALI**

Sono ricomprese le seguenti U.d.O. tradizionali semiresidenziali:

- Centri Diurni Integrati (CDI)
- Centri Diurni Disabili (CDD)
- Centro Diurno Continuo (CDC)
- Servizi semiresidenziali per dipendenze
- Strutture semiresidenziali NPIA
- Strutture semiresidenziali psichiatria

Sono U.d.O. tradizionali ambulatoriali:

- Consultori
- SERT/SMI
- Riabilitazione
- Servizi ambulatoriali NPIA
- Servizi ambulatoriali psichiatria

Si ricomprendono, inoltre, le sperimentazioni socio sanitarie di carattere semiresidenziale e ambulatoriale.

È necessario rivalutare, ove possibile, la programmazione degli interventi anche nel setting semiresidenziale e ambulatoriale (con particolare riferimento a quello di gruppo), con il ricorso ad attività a distanza, mediante telemonitoraggio o ad attività mediante vie telematiche oppure a domicilio, nel rispetto anche della libera scelta dell'utenza e in linea a quanto già previsto dagli art. 47 e 48 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27. Si rimanda, inoltre, a quanto indicato nell'allegato 3 alla DGR N° XI/3016 del 30/03/2020, in riferimento alle modalità di "intervento in regime covid-19".

Le attività rese in sede, se non altrimenti erogabili, dovranno avvenire gradualmente, su appuntamento e, compatibilmente all'utenza e alla tipologia di prestazioni, assicurando il

necessario distanziamento e/o l'uso di DPI. Se possibile, le attività andranno offerte in locali più ampi o all'aperto.

Necessaria sempre la misurazione della temperatura corporea prima di ogni accesso e l'esclusione di sintomi sospetti per COVID-19 (al riguardo è necessario fornire adeguate informazioni agli utenti e ai loro familiari al fine di prevenire ingressi in condizioni di rischio).

Con specifica procedura, la struttura dovrà definire la modalità per la gestione di sintomi e/o febbre insorti all'utenza durante l'erogazione delle prestazioni e per l'avvio della eventuale sorveglianza con misure di isolamento verso gli esposti, in accordo con il medico competente/servizio di medicina occupazionale o dal responsabile medico che ne svolge le funzioni.

In analogia a quanto previsto per le Unità di Offerta residenziali, l'ingresso di nuovi ospiti/pazienti nel setting semiresidenziale e ambulatoriale di gruppo dovrà essere limitato secondo una procedura stabilita da ogni erogatore, che dovrà esplicitare almeno i criteri di priorità a favore di casi urgenti e improcrastinabili.

I gruppi dovranno essere stabili, al fine di agevolare la ricostruzione di eventuali contatti e dovranno essere di dimensioni proporzionate alla complessità di assistenza ovvero con adeguato numero di operatori.

Per evitare assembramenti rischiosi durante l'erogazione delle prestazioni in regime semiresidenziale o ambulatoriale di gruppo (anche fuori sede, per esempio presso istituti scolastici, ecc.), si dispone il rispetto del distanziamento sociale minimo di 2 metri, almeno per le prime 4 settimane dopo il riavvio del servizio, salvo diverse indicazioni ovvero riformulato in base all'andamento epidemiologico. L'organizzazione dei gruppi deve comunque tenere conto delle specificità di rischio quali, ad esempio, la superficie dei locali e la loro ventilazione preferibilmente naturale, la possibilità di tollerare i DPI da parte dei pazienti o la loro attitudine ad attenersi alle regole di distanziamento sociale e di igiene delle vie respiratorie, ecc.

L'eventuale attività con rapporto 1:1 tra utente e operatore deve essere presa in considerazione nei casi con maggiore complessità di gestione, ma sempre con il ricorso agli idonei DPI. Al riguardo, preme segnalare che, a prescindere del setting assistenziale, l'Art. 9, comma 2 del DPCM 17 maggio 2020 precisa: <<Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista>>.

La riprogrammazione del servizio in nuovi turni (esempio: mattina/pomeriggio, giornate alterne, ecc.) deve essere anche commisurata ad eventuali problematiche sociali/organizzative del nucleo familiare.

Le visite ambulatoriali in modalità individuale, se non altrimenti sostituibili (esempio: televisita, chiamata video o telefonica, contatto telematico), devono impedire gli affollamenti nelle sale di attesa, prevedendo, se possibile, accessi solo su appuntamento, cadenzati tenendo conto anche delle tempistiche di controllo e vestizione/svestizione, sanificazione locali o strumenti, e limitando gli accompagnatori ai soli casi strettamente necessari (esempio: minori, gravi disabilità, ecc.).

Specifiche procedure devono regolamentare i flussi di ingresso e uscita dei pazienti e dei loro eventuali accompagnatori, l'uso dei DPI in base al rischio e alla tolleranza, adottando misura di

protezione alternative personalizzate per l'utenza target ovvero assicurando il loro massimo coinvolgimento formativo/informativo congiuntamente ai familiari (adattamenti a possibili barriere linguistiche, orientamenti culturali, limitazioni funzionali o cognitive, ecc.).

In caso di riscontro di sintomi e/o febbre in soggetti esterni e operatori, oltre che per gli utenti, come già indicato, si rinvia alla DGR N° XI/3114 del 07/05/2020.

Per l'attuazione della fase 2 legata alla riapertura delle UDO sociali e sociosanitarie semiresidenziali per disabili, come già indicato nelle premesse, si rimanda ad apposito altro atto regionale: "Piano Regione Lombardia art. 8 – DPCM 26 aprile Avvio fase 2 servizi semiresidenziali per persone con disabilità".

#### **UNITÀ DI OFFERTA SOCIO SANITARIE DOMICILIARI**

Sono ricomprese le seguenti U.d.O. domiciliari tradizionali:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI e ADI-COVID)
- Unità di Cure Palliative Domiciliare (UCPDom e CCF-Dom)

Si ricomprendono, inoltre, eventuali sperimentazioni sociosanitarie di carattere domiciliare e le seguenti misure:

- RSA Aperta
- Assistenza ai religiosi in strutture residenziali

Gli Enti erogatori di prestazioni domiciliari hanno affrontato una significativa rimodulazione delle loro attività a seguito dell'epidemia da COVID-19, in particolare per l'assistenza di pazienti in isolamento obbligatorio o fiduciario e a favore di pazienti cronici/fragili ad alto rischio di infezione da SARS-CoV-2.

Ritenendo mandatorio che l'offerta domiciliare venga rapidamente potenziata, sarà necessario da parte delle ATS promuovere maggiormente la collaborazione degli erogatori, oltre che con i MMG/PLS, anche con medici delle USCA, favorendo, dove necessario, anche il ricorso ai sistemi di telemonitoraggio, così come atteso dall'allegato 5 alla DGR N° XI/2986 del 23/03/2020, ed evitando la sovrapposizione dei servizi.

Gli Enti erogatori dovranno rivedere i percorsi di attività domiciliare, con l'obiettivo di contenere il rischio di COVID-19 per gli utenti e gli operatori, senza che questo vada a scapito dei volumi e della qualità delle prestazioni rese.

Tra le procedure da introdurre, dovrà essere prevista anche quella di effettuare un triage telefonico da parte dell'operatore, prima di ogni accesso, volto ad escludere una sintomatologia sospetta COVID-19, se non già nota, adottando comunque le precauzioni standard e l'uso dei necessari DPI in base al profilo di rischio delle attività che dovranno essere svolte a domicilio. In alternativa, potrà essere data indicazione all'utente che sviluppa sintomi sospetti COVID-19, di informare attivamente gli operatori prima del loro accesso domiciliare.

Se tollerato, anche gli utenti e i caregiver, in occasione dell'accesso domiciliare degli operatori, devono indossare mascherina e guanti ovvero mantenere una distanza di almeno un metro, ove possibile, dall'operatore stesso.

Devono essere implementate procedure di valutazione clinica/monitoraggio propedeutiche all'eventuale invio in ospedale, specificamente per i pazienti COVID-19, in accordo con i MMG/PLS, ispirati ai principi di proporzionalità e appropriatezza delle cure, condividendo le strategie oltre che con il paziente, quando possibile, anche con i familiari ovvero con il legale rappresentante e in conformità con le eventuali Direttive Anticipate di Trattamento del paziente.

L'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative deve essere sempre assicurato nei casi necessari.

In coerenza con quanto previsto dalla DGR n. XI/2672/2019, attraverso il coinvolgimento dell'Organismo di coordinamento della rete regionale di cure palliative, verrà elaborato un documento tecnico programmatico al fine di sviluppare proposte operative relative ai seguenti ambiti: consulenze intra e extra ospedaliere e ai MMG/PLS; telemedicina; interfaccia con le reti clinico assistenziali e i servizi territoriali domiciliari, semiresidenziali e residenziali, finalizzata all'identificazione e la presa in carico precoce e tempestiva dei pazienti complessi, cronici e fragili con bisogni di cure palliative; formazione e informazione; integrazione con il volontariato.

Al fine di garantire una presa in carico effettiva H24, G7/7 a domicilio, dovrà essere promossa in futuro la reperibilità medica e infermieristica anche per i profili ADI a più elevato impegno assistenziale, con eventuale coinvolgimento dei medici di Continuità Assistenziale e dei medici delle USCA e AREU.

L'organizzazione delle attività consultoriali deve favorire la dimissione precoce e la presa in carico domiciliare di puerpera e neonato da parte delle ostetriche, con la definizione di percorsi di continuità condivisi con i punti nascita.

Potranno essere altresì previste prestazioni ostetriche domiciliari in gravidanza, in presenza di situazioni di fragilità che rendono difficoltoso l'accesso al consultorio.

Dovrà essere sviluppata l'offerta dell'infermiere di famiglia e di comunità, come già indicato dalla DGR N° 2672 del 16/12/2019.

### **REVISIONE DELLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E RELATIVI FLUSSI**

Riconfermando che con specifico atto verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative tariffe aggiornate, in considerazione dei maggiori sforzi sostenuti dagli Enti erogatori nell'affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno rivedere nei prossimi mesi i percorsi di accreditamento, di controllo e di remunerazione dell'Unità di Offerta della Rete Territoriale al fine di promuoverle e riqualificarle.

Per le attività erogate in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare nonché per quelle ambulatoriali complesse (ad esempio i percorsi di presa in carico da parte di Consultori Familiari, ecc.), in linea anche con le indicazioni della DGR N° XI/2672 del 16/12/2019, si conferma, quindi, l'obiettivo divenuto più cogente a seguito della pandemia da COVID-19, di voler superare la frammentazione delle risposte ai bisogni a garanzia della continuità degli interventi.

Si avvierà, pertanto, un percorso sperimentale di revisione delle rendicontazioni e relativi flussi, funzionale a nuovi requisiti di accreditamento semplificati, ma comunque di garanzia per

l'appropriatezza e la sicurezza delle cure e la sicurezza dei luoghi di lavoro, volto all'applicazione di un "sistema di codifica DRG modificato" dove non già previsto, con superamento delle valorizzazioni per intensità di cura, classificazioni o profili di fragilità (es.: CIA, SOSIA, SIDI, ecc.).

Dovrà essere superato, inoltre, il vincolo della non trasportabilità quale requisito necessario per assicurare le attività domiciliari, prevedendo l'introduzione di criteri di fragilità clinica-sociale o per necessità di isolamento ai fini di sanità pubblica.

Si dovrà prevedere, infine, l'introduzione di specifici indicatori di qualità e di out-come cui corrisponderà una maggior valorizzazione economica (sistema premiante) che andrà condiviso con gli Enti erogatori.

### **CONTESTO NORMATIVO E DI INDIRIZZO**

Per quanto sopra esposto, si ritiene quindi opportuno applicare, non solo esclusivamente ai pazienti disabili, ma a tutti i soggetti particolarmente fragili e che possono beneficiare della rete di offerta sociosanitaria, quanto indicato all'art. 9, comma 1 del **DPCM 17 maggio 2020**: <<Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità: Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori>>.

Preme sottolineare che lo stesso DPCM all'allegato 12, con l'obiettivo di coniugare la ripresa delle attività con condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e modalità di lavoro, riporta il <<Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali>>, sottoscritto il 24 aprile 2020. È, quindi, implicito che questo protocollo, ove di interesse, debba trovare applicazione anche negli ambiti lavorativi del settore sociosanitario, tali da assicurare gli adeguati livelli di protezione a tutti gli operatori coinvolti.

Tra le misure urgenti di contenimento sull'intero territorio nazionale, il DPCM del 17 maggio 2020, all'art.1, comma 1, lettera bb), riconferma, inoltre, le limitazioni per l'accesso di parenti e visitatori, alle quali le strutture sociosanitarie devono scrupolosamente attenersi.

L'allegato 10 <<Principi per il monitoraggio del rischio sanitario>> del DPCM del 26 aprile 2020, ha trovato attuazione nel **Decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020**, nel quale vengono individuati alcuni indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio opzionali quali il "numero di checklist somministrate settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie" e il "numero di strutture residenziali sociosanitarie rispondenti alla checklist settimanalmente con almeno una criticità riscontrata". Al riguardo, seguiranno specifiche indicazioni.

L'ISS rende disponibile una serie di report con indicazioni ad interim su diverse fattispecie che vengono via via aggiornate: di seguito i documenti riferiti al presente ambito.

Il lavoro del "Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. **Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-**

**COV-2.** Versione del 28 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.2/2020 Rev.)”, rappresenta un valido riferimento per l’utilizzo dei DPI anche nel contesto socio-sanitario.

Ulteriori misure in ambito di prevenzione e preparazione delle strutture socio-sanitarie alla gestione di eventuali casi sospetti o positivi di COVID-19 nonché di un’adeguata sorveglianza attiva tra gli ospiti/pazienti e gli operatori, sono indicate nel documento del “Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni – COVID-19. **Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie.** Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.4/2020 Rev.)”, trasmesso con nota del Ministero della Salute N° 0013468-18/04/2020-DGPRES-DGPRES-P.

Per gli aspetti di pulizia/disinfezione di locali, dispositivi e attrezzatura si rimanda inoltre al Documento del “Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19. **Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.** Versione del 15 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)” e alla nota del Ministero della Salute n°. 0017644-22/05/2020-DGPRES-MDS-P ad oggetto “**Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento**”.

Prezioso contributo organizzativo e gestionale è fornito anche dalla nota del Ministero della Salute N° 0014314-23/04/2020-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto: “**COVID-19: Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza**”. Il documento, seppur incentrato su persone con problemi di salute mentale o che afferiscono ai servizi di NPIA, ove applicabile ovvero secondo opportuna contestualizzazione, può trovare attuazione nei vari setting assistenziali di qualsiasi Unità di Offerta socio-sanitaria: residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Per le indicazioni da adottare in contesti generali e specifici al fine di un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico, si rimanda al documento dell’”Osservatorio Nazionale Autismo ISS. **Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2.** Versione del 30 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 8/2020)”.

Con particolare riferimento alle attività in regime domiciliare, si ritiene utile fare riferimento al documento del “Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. **Indicazioni *ad interim* per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19.** Versione del 7 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.1/2020)”, al documento del “Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor. **Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.** Versione del 23 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020) e al documento del “Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti. **Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2.** Versione del 14 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020).

Si richiamano, infine, l'art. 47 "Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare" e l'art. 48 "Prestazioni individuali domiciliari" della **Legge 24 aprile 2020, n. 27** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".

## Allegato B

### **FASE 2 - SERVIZI DELL'AREA DELLA SALUTE MENTALE (NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, SPERIMENTAZIONI RIA MINORI E CASE MANAGEMENT, DELLA PSICHIATRIA, DELLE DIPENDENZE) E DELLA SANITÀ PENITENZIARIA**

#### **PREMESSA**

Le **conoscenze relative a SARS – CoV-2** aumentano progressivamente e la **situazione epidemiologica** è in continuo cambiamento : Aziende, Erogatori e Servizi devono porsi nei confronti della popolazione quali interlocutori affidabili, ma al tempo stesso rapidi nel cogliere i mutamenti, al fine di adottare le precauzioni e le azioni più congruenti in relazione ai nuovi dati scientifici.

**Coniugare la prosecuzione e la graduale ripresa di alcune attività con la necessità di non fare correre rischi ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori** deve essere il filo conduttore che orienterà le prossime azioni, consapevoli che gli interventi che si vanno a programmare sono essenziali per gli utenti e per le loro famiglie, persone che hanno particolarmente sofferto l'isolamento e la preoccupazione per la possibilità di ammalarsi.

Il DCPM del 26 aprile 2020 all'art 8 "Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità" ha disposto che *" le attività sociali e socio sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte dei centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio educativo , polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio sanitario, vengono riattivate secondo Piani Territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori"*.

Il presente allegato, in ottemperanza a tale indicazione, ha la finalità di definire le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai Servizi che operano nell'ambito della Sperimentazioni RIA Minori e Case Management, ma anche della Salute Mentale e delle Dipendenze, comprese quelle in regime di residenzialità e semi residenzialità, tenendo presenti le specificità del territorio lombardo e l'organizzazione trasversale a tali aree di intervento.

Il presente allegato è di conseguenza costituito da una Parte Generale e da una serie di Sub-Allegati specifici per le diverse Aree Fase 2:

- Sub-allegato B1 – **Fase 2 : Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell'Adolescenza e Riabilitazione**
- Sub-allegato B2 – **Fase 2 : Sperimentazioni RIA Minori e Case Management**
- Sub-allegato B3 – **Fase 2 : Psichiatria**
- Sub-allegato B4 – **Fase 2 : Dipendenze**

Si allega inoltre una parte relativa alla **Fase 2 Sanità Penitenziaria** (Sub-allegato B5) in quanto quest'area- che afferisce agli interventi territoriali - ha spesso costituito un modello anche per altri ambiti per la capacità che ha avuto di contrastare, attraverso interventi precoci ed efficaci, la

diffusione dell'epidemia in Comunità potenzialmente più esposte a diffusione del contagio, quali quelle carcerarie, specie se presenti su un territorio fortemente colpito.

Tutte le indicazioni date nei diversi Allegati dovranno tener conto delle **eventuali evoluzioni normative, sia a livello nazionale che regionale**, e la loro applicazione sarà rivista a fronte di nuove evidenze in ambito epidemiologico.

In particolare si richiamano le ultime **DGR Regionali** :

-DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 -“Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19”

- DGR N° XI/3115 del 07/05/2020 -“Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID 19”

- DGR N° XI/3131 del 12/05/2020 -“COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici” in relazione a quanto precisato per le diverse fattispecie di collettività chiuse;

- DGR N° XI/3132 del 12/05/2020 -“Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus sars-covid2”

Si rimanda, inoltre, al Documento del “Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni – COVID-19. **Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie.** Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.4/2020 Rev.)”, trasmesso con nota del Ministero della Salute N° 0013468-18/04/2020-DGPRES-DGPRES-P per tutti gli aspetti di interesse, incluso quelli di pulizia/disinfezione di locali, dispositivi e attrezzatura. Per quest'ultimi si rimanda inoltre al Documento del “Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)” e alla nota del Ministero della Salute n°. 0017644-22/05/2020-DGPRES-MDS-P “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

**Oltre a quanto qui indicato, per ogni ulteriore precisazione, si rimanda all'allegato A alla presente DGR e, specificamente per il sub-allegato B2 “Indicazioni operative per Sperimentazioni RIA Minori e Case Management”, si rinvia alla DGR N° XI/3183 del 26/05/2020 ad oggetto “Art. 8 DPCM 26 aprile 2020 come modificato dall'Art. 9 del DPCM del 17 MAGGIO 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità - (di concerto con l'Assessore Gallera)”.**

## PARTE GENERALE

Le prestazioni dei **Servizi dell'Area della Salute Mentale (Psichiatria, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), della Disabilità e delle Dipendenze** costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza, sia in ambito nazionale che regionale, e la **continuità terapeutica** dell'erogazione è stata ribadita - come una necessità assoluta da garantire anche durante l'emergenza pandemica - da Regione Lombardia con la DGR n. 2906 del 08/03/2020.

Mantenere la funzionalità della rete dei Servizi è risultato indispensabile:

- per i **risvolti etici** connessi con l'assistenza ad una fascia di popolazione caratterizzata da condizioni di fragilità,
- per **non interrompere cure essenziali per i pazienti** in un momento di forte stress e disagio collettivo, cure che correttamente nella programmazione regionale sono state equiparate alla dialisi, alla chemioterapia e ad altri interventi "salvavita"
- per la rilevanza che i servizi svolgono in un'ottica di **sanità pubblica**, risultando disseminatori e moltiplicatori **delle informazioni e delle misure da osservare** per contenere il contagio e **sostenere la compliance alle regole** delle persone più fragili e dei loro familiari.

La **Fase 2** rappresenta, così per come è stata definita, un **periodo di transizione** tra la fase iniziale della espansione della infezione e una fase successiva di ritorno ad una situazione meno problematica, in cui non saranno più necessarie stringenti attività preventive di natura epidemiologica per contrastare e ridurre le possibilità di contagio per pazienti ed operatori.

Tuttavia - essendo la durata di questa fase legata a variabili temporali difficilmente definibili a priori - è pensabile che quanto predisposto costituisca la **modalità operativa ordinaria che i Servizi dovranno adottare per un periodo non breve** che, solo progressivamente, transiterà in una fase successiva, quando possibile e con la prudenza necessaria.

Si tratta pertanto di comprendere che, dal punto di vista dei pazienti e dei loro familiari, la Fase 2 non potrà più essere considerata una parentesi di difficoltà erogativa, legata a cause di forza maggiore, ma diventerà, almeno per un certo periodo, la "normale" modalità con cui potranno ottenere cure ed assistenza per la loro patologia.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei Servizi pertanto, è necessario uscire da una dimensione logica connessa a misure provvisorie di emergenza, per entrare in quella di una, sebbene temporanea, **stabilità di funzionamento per operare in sicurezza nel tempo**.

Questo, anche tenendo conto che la pandemia in corso, in base alle attuali conoscenze, potrebbe avere una evoluzione variabile, con possibili recrudescenze .

L'obiettivo di fase 2 deve essere quello di **rimodulare l'attività ordinaria dell'offerta** sulla base di **quattro presupposti fondamentali**:

- 1) **Sicurezza** – ovvero l'adozione di tutte le misure necessarie per ridurre le possibilità di contagio degli utenti, dei familiari e degli operatori
- 2) **Appropriatezza** - ovvero l'esecuzione di trattamenti completi e appropriati, in relazione alla diagnosi ed alla situazione dei pazienti, nel rispetto di quanto previsto nel punto precedente, ma costruendo l'organizzazione necessaria per intervenire ordinariamente (non, solo o principalmente, in casi particolarmente gravi o in situazioni di urgenza)
- 3) **Innovazione** – ovvero la capacità di riformulare parte dell'organizzazione del lavoro e delle modalità di offerta dei Servizi, sperimentando e verificando nuove possibilità di interfaccia e di approccio con l'utenza che potranno essere, in base ai risultati, portate a regime
- 4) **Flessibilità** – ovvero la capacità di modulare, nel tempo ed in relazione all'evolversi della situazione e della domanda, l'organizzazione del lavoro, l'utilizzo degli spazi disponibili, gli orari di apertura delle sedi o di esercizio di particolari attività, nonché la capacità di configurare dinamicamente la modalità di accesso ai percorsi di cura ed alla loro esecuzione

La rimodulazione della attività ordinaria e l'adozione delle misure di sicurezza, mantenendo l'appropriatezza degli interventi, richiederà impegno professionale unito ad un importante sforzo organizzativo per interventi che debbono mantenere caratteristiche di **multidisciplinarietà**.

Le attività, come previsto dalla DGR 2906 dell'8 marzo 2020, non sono mai state interrotte e in questo periodo, al di là dell'erogazione tradizionale delle prestazioni non differibili, sono state implementate e sviluppate **possibilità di intervento di telemedicina/teleriabilitazione** che devono essere mantenute e ulteriormente sviluppate per il prossimo futuro.

Queste modalità hanno visto una buona adesione dei pazienti e dei loro familiari e, al di là del momento di emergenza, possono diventare un utilissimo strumento per diminuire l'affollamento nei Servizi e al tempo stesso garantire agli utenti adeguata continuità di cura.

Regione Lombardia è stata, a livello nazionale, una delle zone più colpite dalla pandemia COVID -19 e, di conseguenza, la prosecuzione/ripresa delle attività della cosiddetta Fase 2 deve essere orientata :

- da una parte alla **massima cautela e gradualità** per non disperdere i risultati raggiunti attraverso grandi sforzi da parte di tutta la popolazione e degli operatori
- dall'altra **alla attenta sorveglianza relativamente a possibili nuovi casi**, in particolar modo nelle fasce più fragili della popolazione, per poter eventualmente mettere in atto da subito le misure corrette.

Tutte le indicazioni di seguito date nei differenti Allegati devono essere declinate dalle Aziende e dagli Erogatori tenendo in massimo conto che – anche all'interno della Regione – i territori sono molto differenti e che le **zone a maggior densità abitativa** sono quelle che sono state più fortemente colpite e nelle quali la possibilità di riaccensione di focolai è massima.

In particolare in queste zone, la **gradualità e il costante monitoraggio** sono strumenti indispensabili per garantire quella **sicurezza** e quella **tutela** che devono costituire la cornice di ogni operare clinico.

## Sub-allegato B1

### FASE 2 - NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E RIABILITAZIONE DELL'ETÀ EVOLUTIVA

#### 1. INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

L'attività NPIA e Riabilitativa in età evolutiva si svolge a stretto contatto con gli utenti, nella quale il mantenimento di un adeguato distanziamento fisico può essere molto difficile sia per le caratteristiche degli utenti sia per la tipologia di alcune delle attività.

La riorganizzazione delle attività clinico-assistenziali di NPIA e riabilitazione dell'età evolutiva, inclusi i progetti di NPIA **deve quindi continuare a garantire contemporaneamente la massima continuità e supporto a pazienti e famiglie e il minimo rischio di diffusione del virus in utenti, familiari e operatori**, in linea con quanto previsto dal Comunicato 1567/CAV – “Emergenza Coronavirus 2019 - Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza” del Ministero della Salute del 23/04/2020 e con il Rapporto ISS COVID-19 n 8/2020 “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”, nonché con le DGR 3114 e 3115 del 7/5/2020.

In particolare, come indicato nella DGR 3115/2020, andrà consolidato in tutti i Servizi l'**uso della telemedicina e della teleriabilitazione** già attivato in Fase 1, e rimodulato con estrema gradualità il mix tra interventi in telemedicina e teleriabilitazione e attività in presenza. Queste ultime continueranno a dover essere riservate ad interventi non differibili e che non possano essere effettuati con altre modalità, valutando attentamente il profilo rischio/beneficio anche alla luce dell'andamento locale dell'epidemia e con tutte le attenzioni previste per limitare la diffusione del virus SARS-CoV2.

Ove le famiglie preferiscano le attività a distanza, tale scelta deve poter essere rispettata e non può di per sé essere motivo di esclusione dalle attività in presenza in fasi successive.

A livello aziendale dovranno essere rapidamente completate e messe a regime le risorse tecnologiche necessarie per l'appropriato svolgimento delle attività di telemedicina e teleriabilitazione in tutte le sedi dei servizi.

Ciascuna struttura di NPIA e di riabilitazione dell'età evolutiva dovrà predisporre e/o aggiornare un **piano organizzativo di emergenza** che tenga conto della necessità di:

- formare e periodicamente aggiornare gli operatori sull'evolvere della pandemia, sulle precauzioni igieniche da adottare per le attività in presenza, sull'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sulla psicoeducazione ad utenti e familiari, sulle modalità ottimali per effettuare attività in telemedicina e teleriabilitazione
- riorganizzare gli spazi dei servizi, gli orari degli operatori e i tempi e modi delle attività per garantire l'effettuazione di interventi in presenza in adeguata sicurezza (triage, distanziamento fisico, sanificazione e areazione degli ambienti ecc)

- definire linee di priorità per l'accesso agli interventi e per il relativo mix, sia in presenza che in telemedicina, e più in generale per la rimodulazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili e della riduzione di tempi e spazi
- porre particolare attenzione al possibile verificarsi dei contagi e alle conseguenze sulla organizzazione delle attività, che dovranno poter essere rapidamente riorganizzate secondo le linee di priorità definite
- garantire efficaci comunicazioni tra tutti gli operatori e relazioni coordinate tra i diversi livelli e funzioni
- attivare e implementare la trasversalità tra i diversi servizi di NPIA e di riabilitazione, per garantire il continuo confronto e formazione rispetto alle nuove modalità di intervento, ma anche supporto reciproco con l'utenza ove si rendesse necessario.

### 1.1 Riorganizzazione dell'attività clinica in presenza

Gli interventi in presenza andranno riservati alle situazioni cliniche per le quali la gestione in telemedicina o teleriabilitazione non sia sufficiente e si renda indispensabile anche una valutazione e/o un intervento diretto. A puro titolo di esempio, oltre ovviamente alle situazioni di urgenza psichiatrica o neurologica, tutte le situazioni che richiedano l'esecuzione tempestiva dell'esame obiettivo, di interazione diretta o di esami strumentali per la valutazione di problemi clinici non differibili o di interventi indispensabili per evitare il peggioramento o per alleggerire un carico familiare divenuto insostenibile.

L'attività in presenza deve essere strutturata prevedendo un congruo lasso di tempo tra una prenotazione e la successiva e riorganizzando le attività su di un orario più ampio; ciò allo scopo di non far sostare in sala d'attesa le persone, e di evitare la presenza contemporanea di troppi operatori.

La sala d'attesa deve essere riorganizzata onde consentire un adeguato distanziamento fisico, ed areata frequentemente. Vanno rimossi giochi e attrezzature presenti nelle aree comuni e che normalmente fungono da intrattenimento per i bambini. Vanno messi a disposizione degli utenti il gel mani e le mascherine monouso, e materiali e interventi psicoeducativi.

La comunicazione del giorno e dell'ora dell'appuntamento deve essere accompagnata dalla raccomandazione, con modalità calibrate per ciascuna famiglia, di rispettare gli orari, evitando sia di arrivare in anticipo sia di sostare in sala d'attesa alla conclusione dell'intervento.

Andrà inoltre raccomandato di non portare giochi dal domicilio e comunque di limitarli ad uno ad esclusivo utilizzo del bambino stesso.

L'operatore durante le attività deve sempre utilizzare la **mascherina chirurgica**, che deve comunque essere tenuta costantemente sul viso in modo corretto, anche in assenza di utenti o negli incontri con altri operatori. Prima e dopo ciascun intervento deve essere effettuato il lavaggio delle mani, e per attività particolari valutata l'opportunità dell'utilizzo di guanti. I guanti devono essere sottoposti ad igienizzazione prima di venire rimossi e non sostituiscono comunque l'igiene delle mani.

Andrà attentamente valutato e ridefinito l'uso dei locali, per poter operare in sicurezza a seconda delle attività da effettuare.

Il materiale utilizzato dagli utenti all'interno degli studi e ambulatori dovrà essere sanificato prima di poter essere riutilizzato per altri pazienti. Va prestata la massima attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che possono essere di uso condiviso, quali mouse, tastiere, pulsanti di accensione dei PC, braccioli di sedie, maniglie di cassetti e porte, superfici delle scrivanie, spazi attesa, pavimento (soprattutto nel caso di attività con bambini piccoli). Dai locali andranno tolti eventuali materiali non sanificabili (tappeti, giochi o materiali riabilitativi in tessuto etc..) reperendo spazi ove collocarli transitoriamente (cfr. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 e nota del Ministero della Salute n°. 0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P).

Le regole di sicurezza su procedure di accesso e interazione, distanza, protezioni devono essere chiaramente definite, condivise in anticipo telefonicamente con i familiari e gestite con gli utenti e i familiari attraverso materiali informativi appropriati ai livelli di comprensione e con interventi psicoeducativi.

L'uso della mascherina per l'utente dovrà essere valutato caso per caso, ed è opportuno costruire un percorso progressivo condiviso che consenta di cercare di ottenere la collaborazione dell'utente e la tolleranza dell'utilizzo almeno in alcune situazioni di maggiore rischio. Ciò può inoltre rappresentare un'occasione importante di intervento con i ragazzi e le famiglie nella direzione di una maggiore consapevolezza della situazione, di esplicitazione delle preoccupazioni e di protezione di sé e degli altri. Ove non sia possibile garantire il mantenimento delle distanze fisiche e l'uso delle mascherine da parte degli utenti e sia comunque non differibile l'effettuazione dell'intervento, sarà necessario valutare l'utilizzo di DPI maggiormente tutelanti (ad esempio occhiali/visiera, camice monouso o altro da valutarsi in base all'analisi del rischio).

Il giorno precedente all'appuntamento, va effettuato un approfondimento telefonico preventivo per individuare il livello di rischio, verificando la presenza di sintomi attuali o recenti (febbre, tosse, dispnea, anosmia, ageusia ecc) nel soggetto e nei genitori e in altri conviventi, l'eventuale esposizione a soggetti positivi e la tipologia di contatti negli ultimi giorni/settimane.

Al momento dell'accesso, è necessario rilevare la Temperatura Corporea di utente e accompagnatore.

Gli utenti/accompagnatori che presentano sintomi parainfluenzali (febbre oltre 37,5°C, tosse, rino faringo laringo tracheite, ecc.) devono tornare a casa.

**Le attività ambulatoriali, semiresidenziali e domiciliari in presenza non dovranno essere effettuate in caso di positività COVID-19 o sospetto di positività COVID dell'utente o di contatti stretti, anche a seguito del triage telefonico. Andrà informato il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale dell'utente o del familiare e attivate le strategie di approfondimento diagnostico e *contact tracing* appropriate d'intesa con ATS. Gli utenti dovranno essere riorientati in base al bisogno prioritario e le attività riorganizzate di conseguenza, utilizzando esclusivamente interventi di telemedicina o inviando in Pronto Soccorso le situazioni urgenti, previo preavviso e condivisione del percorso opportuno.**

E' opportuno, date le caratteristiche di fragilità dell'utenza, che la sospetta positività SARS-CoV2 sia sempre approfondita con adeguati strumenti diagnostici, e che il monitoraggio di famiglie con soggetti con disturbi NPJA che risultino positive, soprattutto se sintomatiche, avvenga includendo tutte le necessarie attenzioni e supporti mirati anche dal punto di vista NPJA e psicosociale, non

ultimo ipotizzando in anticipo l'eventuale organizzazione logistica in caso di necessità di ospedalizzazione dei caregivers, in stretto contatto con ATS e gli Ambiti di riferimento.

### 1.2 Telemedicina e teleriabilitazione

L'attività di telemedicina e teleriabilitazione prosegue secondo le modalità precedentemente indicate.

In particolare, vengono mantenute per via telematica:

- le riunioni tra operatori (tranne particolari situazioni, purché con limitata numerosità dei partecipanti, con mascherina e adeguata distanza di sicurezza, in spazi ampi e ben areati)
- gli incontri con la scuola, i servizi sociali, le comunità terapeutiche ed educative, gli altri enti
- gli interventi di gruppo, salvo ove altrimenti definito

Per le restanti attività cliniche dirette e indirette, va valutato caso per caso e condiviso con i familiari e ove possibile l'utente. E' opportuno mantenere in telemedicina gli interventi che non richiedono necessariamente la presenza (ad esempio, raccolta anamnestica, aggiornamento clinico ecc) o per i quali non vi siano le necessarie situazioni di sicurezza (alcuni interventi riabilitativi che richiedono presenza ravvicinata e prolungata, gli interventi di gruppo), costruendo percorsi misti tra attività in presenza ed attività in remoto.

Dovranno essere prioritariamente tutelati gli utenti, i familiari e gli operatori che presentano condizioni di maggior rischio per la salute, per i quali le attività vanno preferibilmente mantenute in remoto e/o in smartworking. Va sempre posta particolare attenzione a minimizzare gli spostamenti prolungati con mezzi pubblici.

Lo smartworking degli operatori, compatibilmente con l'evolvere delle indicazioni nazionali e regionali, può proseguire compatibilmente con le linee di riorganizzazione delle attività che sono state definite, anche alternando giornate in SW e giornate in presenza. L'organizzazione dell'orario degli operatori deve prevedere la massima flessibilità, per conciliare le necessità lavorative e quelle relative all'accudimento dei figli o di componenti fragili della famiglia. Potrebbe ad esempio essere più vantaggioso che un operatore sia in servizio per una giornata lunga anziché far muovere nella stessa giornata più operatori su fasce orarie diverse.

### 1.3 Registrazione delle attività di telemedicina/teleriabilitazione

Tutte le attività andranno registrate nel diario clinico, con la medesima dicitura che avrebbe avuto la prestazione se fosse stata effettuata in presenza (colloquio clinico, seduta riabilitativa, psicoterapia, intervento educativo, gruppo educativo ecc ecc) indicando tra parentesi la modalità con cui è stata effettuata e il motivo, ad esempio "effettuato via teleconferenza per emergenza COVID". Analogamente andranno registrate nei flussi informativi in uso con codice apposito, che sarà indicato successivamente.

## 2. ATTIVITÀ TERRITORIALI, DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI

Le attività cliniche e assistenziali dei servizi territoriali di NPIA e di riabilitazione dell'età evolutiva hanno caratteristiche che possono renderne particolarmente complessa l'effettuazione con tutti gli elementi necessari per prevenire la diffusione del contagio. L'età, le caratteristiche cliniche degli utenti, la possibile imprevedibilità delle loro reazioni possono rendere difficile il mantenimento del distanziamento fisico e in molti casi interferire con la possibilità di utilizzo delle mascherine da parte di bambini e ragazzi; inoltre le specifiche modalità di esecuzione degli interventi possono richiedere vicinanza o contatto fisico e tempi prolungati.

Nell'ambito del progredire della fase 2 andrà quindi posta particolare attenzione a quali interventi in presenza possano essere riattivati in adeguata sicurezza, e quali richiedano invece modifiche significative delle modalità di esecuzione e/o l'utilizzo di DPI avanzati.

Per quanto riguarda le attività territoriali, anche gli interventi che erano già in prenotazione per il prossimo periodo andranno rivisti alla luce delle indicazioni generali descritte sopra, effettuando in presenza solo le attività indispensabili alla luce della situazione clinica dell'utente, ove non possano essere svolte in telemedicina e teleriabilitazione, e per le quali è possibile garantire adeguata sicurezza. Per ciascun utente andrà quindi aggiornato il Piano di Trattamento Individualizzato, secondo quanto già indicato per la fase 1, rimodulando ulteriormente obiettivi e azioni alla luce della situazione attuale, in modo partecipato con i caregivers.

Potranno inoltre essere riavviati i percorsi di prima valutazione, applicando criteri di priorità definiti e trasversali, mantenendo adeguato mix con i percorsi di presa in carico attivi e compatibilmente con gli spazi e tempi disponibili. Le nuove richieste dovranno avvenire esclusivamente tramite Centro di Prenotazione interno al servizio di NPIA o riabilitazione, per consentire la raccolta delle informazioni indispensabili per la gestione per linee di priorità. Anche per le prime valutazioni andrà effettuato in telemedicina tutto quanto possibile (primo colloquio, raccolta anamnestica, osservazione del bambino nel suo contesto, questionari ai familiari, test per i quali è possibile la somministrazione da remoto ecc) e limitate le attività in presenza a quelle indispensabili (visita, eventualmente osservazione e interazione con l'utente che non possa essere svolta da remoto ecc), rimodulando progressivamente secondo l'andamento della pandemia.

Va inoltre posta particolare attenzione alla programmazione di possibili risposte integrate per le nuove richieste relative a bambini e ragazzi con problemi di salute mentale correlati all'emergenza COVID-19, incluso il disturbo post traumatico da stress.

Nelle situazioni con buona compliance dei genitori e con accessi ripetuti e frequenti, le modalità del triage telefonico prima di ogni accesso possono essere rimodulate in accordo con la famiglia.

Per quanto riguarda le attività domiciliari, esse possono essere effettuate ove indispensabile, in particolare per utenti con rilevanti difficoltà comportamentali e sovraccarico familiare, e richiedono le stesse precauzioni indicate per quelle ambulatoriali (filtro telefonico per la valutazione del livello di rischio COVID, adeguato livello di protezione per operatori e utenti, utilizzo di mascherina chirurgica, areazione degli ambienti ecc), a cui sono da aggiungere camice monouso e sovrascarpe. All'inizio e al termine dell'intervento sarà eseguita sempre l'igiene delle mani. In tutte le occasioni in cui è possibile, l'intervento domiciliare andrà svolto in spazi non ristretti o anche all'aperto, mantenendo le distanze prescritte e con l'utilizzo di DPI appropriati alla situazione.

Per quanto riguarda le attività semiresidenziali, proseguono le attività da remoto per gli utenti (individuali o di gruppo) e di supporto/training alle famiglie.

Per le situazioni nelle quali è necessario alla luce dei bisogni specifici emergenti ed in particolare a fronte di comportamenti problematici frequenti, non gestibili in famiglia e che hanno determinato eccessivo sovraccarico, in base a criteri definiti di priorità ed equifruibilità, è possibile riorganizzare in modo mirato attività in presenza, sia per poter alleggerire la relazione con i familiari sia per garantire la continuità e intensività degli interventi.

Rinviano all'Allegato A alla presente DGR ovvero a quanto indicato dalla DGR N° XI/3131 del 12/05/2020, si precisa che nella fase di ripartenza delle attività in presenza, esse dovranno essere effettuate prevalentemente in forma individuale, introducendo l'attività in piccolo gruppo (gruppi poco numerosi, in spazi ampi ed arieggiati, mantenendo il distanziamento di almeno 2 metri tra le persone e indossando mascherine chirurgiche) in una fase successiva in ragione dell'andamento epidemico del territorio di riferimento, sia all'interno degli spazi della struttura semiresidenziale che in primis all'esterno (ad es ortocultura, giardinaggio, ecc). Il passaggio ad attività individuali riduce il numero degli utenti ai quali è possibile garantire gli interventi, può quindi essere necessario prevedere che l'accesso avvenga in modo alternato, per consentire a un maggior numero di utenti in situazione di necessità di frequentare almeno alcune giornate o parti delle giornate, e alle famiglie un sollievo significativo.

Le attività semiresidenziali potranno essere effettuate anche con modalità domiciliari.

L'eventuale trasporto degli utenti deve essere riorganizzato in ragione della frequenza diversificata e minimizzando il numero di soggetti contemporaneamente presenti sui mezzi, con adeguato distanziamento e possibilmente mascherine previa rilevazione della temperatura corporea.

**Per tutte le attività ambulatoriali, semiresidenziali e domiciliari devono essere date indicazioni su come poter contattare gli operatori di riferimento in caso di bisogno e sulle modalità di accesso per eventuali urgenze.**

### 3. ATTIVITÀ RESIDENZIALI TERAPEUTICHE

Nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS CoV-2 è necessaria la **massima attenzione nei confronti dei contesti residenziali terapeutici** per le peculiarità strutturali e organizzative che li caratterizzano.

Permangono pertanto le indicazioni del Comunicato 1567/CAV – “emergenza Coronavirus 2019 - Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza” del Ministero della Salute del 23/04/2020.

In particolare:

- Va mantenuto e aggiornato il piano per l'isolamento e la gestione di eventuali utenti con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV2
- Va mantenuto un attento monitoraggio dello stato di salute di utenti e operatori, inclusa la misurazione quotidiana della febbre

- Va evitato l'ingresso di nuovi pazienti o limitato ai casi non procrastinabili, e solo a fronte della possibilità di garantire spazi adeguati per l'eventuale necessità di isolamento. E' sempre necessaria, ed in particolare per utenti provenienti da strutture ospedaliere, l'esecuzione del tampone prima dell'inserimento. Va comunque verificata l'assenza di sintomi quali febbre e/o tosse e/ o problemi respiratori e/o dolori muscolari diffusi, cefalea, rinorrea, faringodinia, congiuntivite, diarrea, vomito, ageusia, anosmia nei ragazzi e nei familiari e valutata la presenza di eventuali contatti a rischio nei 14 gg precedenti
- Per l'effettuati dei test sierologici a operatori e utenti si rimanda all'Allegato A alla presente DGR ovvero a quanto indicato dalla DGR N° XI/3131 del 12/05/2020.

L'accesso alle strutture residenziali da parte di familiari e conoscenti restano per ora sospesi, come i rientri a casa. Entrambi andranno rivalutati progressivamente nel tempo alla luce dell'andamento della epidemia, per situazioni specifiche e prioritarie e fatti salvi tutti i criteri di prevenzione del rischio di contagio, ad esempio dopo accurato approfondimento telefonico con i familiari relativamente a sintomi e possibili contatti, e con incontri all'aperto nei pressi della struttura. Andranno comunque garantiti e potenziati i contatti a distanza con i familiari e con le relazioni significative, tramite frequenti videochiamate o altre analoghe modalità.

Le attività di gruppo potranno essere effettuate in gruppi poco numerosi, in spazi ampi ed arieggiati, mantenendo il distanziamento tra le persone ed indossando mascherine chirurgiche. Dopo gli incontri le stanze vanno arieggiate e le superfici sanificate come da indicazioni specifiche.

Andrà reintrodotta progressivamente la possibilità di uscite all'esterno della struttura, in parchi, giardini o altre situazioni che consentano adeguato distanziamento, con modalità compatibili con le prescrizioni vigenti.

#### 4. ATTIVITA' SPECIALISTICHE OSPEDALIERE

##### 4.1 Attività ambulatoriale, di day service o day hospital

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale ospedaliera, di day service o day hospital valgono con le opportune integrazioni le indicazioni generali. In particolare:

- Tutte le famiglie dei pazienti già programmati per visite ambulatoriali, *day service* o *day hospital* devono essere contattate telefonicamente da un operatore sanitario di riferimento al fine di valutare le condizioni del paziente ed effettuare l'approfondimento preventivo.
- Anche l'attività ambulatoriale per le prime visite dovrà essere sottoposta a filtro preventivo, preferibilmente telefonico, per approfondire adeguatamente il problema e l'effettivo livello di necessità, nonché il livello di rischio COVID
- Verranno mantenute in telemedicina tutte le attività per le quali è possibile (es monitoraggio clinico, rimodulazione di terapia ecc)
- Per le attività di cui è indispensabile l'effettuazione in presenza, al momento dell'accesso, viene effettuato triage di ingresso in spazio specifico ad esso dedicato.  
Al paziente e genitore viene:

- o Consegnata mascherina chirurgica
- o Rilevata temperatura
- o Se non vi sono segni di infezione, si dà avvio alle procedure diagnostiche e terapeutiche programmate, con le eventuali precauzioni aggiuntive per le procedure che lo richiedono

Le attività in presenza devono essere progressivamente rimodulate in base all'andamento della pandemia e programmate secondo criteri di priorità, alla luce della riorganizzazione di spazi e tempi che è stata effettuata, come da DGR 3115 del 7/5/2020.

#### 4.2 Degenza

Si richiama la DGR N° XI/3115 del 07/05/2020 ad oggetto: "Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID-19" con particolare riferimento alle "Indicazioni per il ricovero ospedaliero" che, in caso di ricovero programmato per minore e un solo genitore, sono valide per entrambi. Le indicazioni valgono anche per i pazienti trasferiti da altra struttura.

- Devono essere progressivamente riavviate le attività di ricovero ordinario, sia in ambito neurologico che psichiatrico. Per quanto possibile e compatibilmente con le specifiche situazioni cliniche e con le indicazioni nazionali, devono essere rimandati i ricoveri di utenti provenienti da altre regioni.
- Le famiglie dei pazienti in lista di attesa devono essere contattate da un operatore sanitario di riferimento per verificare il livello di priorità del ricovero, concordare le modalità di monitoraggio e gestione da remoto delle condizioni del paziente e definire ove possibile una data di ammissione.
- Va sempre effettuato l'approfondimento relativo al rischio COVID su paziente, familiari, conviventi.
- Devono essere previste modalità per l'isolamento, la gestione, il trasferimento o il rinvio al domicilio di eventuali pazienti che dovessero risultare COVID+
- Va effettuata adeguata informazione agli utenti e ai familiari presenti in reparto relativamente al rispetto delle norme di prevenzione, promuovendo attivamente il frequente lavaggio delle mani, e le raccomandazioni devono essere esposte all'interno del reparto

Al momento del ricovero :

- viene effettuato triage avanzato di ingresso in spazio specifico ad esso dedicato
- paziente e genitore vengono sistemati in camera singola con uso dedicato di un bagno e non è consentita alcuna visita.

Al paziente e genitore viene:

- o Consegnata mascherina chirurgica e istruzioni per l'adeguata igiene
- o Rilevata temperatura e saturazione

- o Effettuata anamnesi mirata
- o Effettuati prelievi ematochimici e tampone nasofaringeo

Nell'approccio ad un paziente in stato di agitazione e/o con comportamenti aggressivi durante la degenza ospedaliera o in Pronto Soccorso è indicato un livello di protezione maggiore degli operatori con l'utilizzo maschere FFP2, camice monouso/grembiule monouso, guanti, occhiali di protezione/visiera e sovra scarpe. E' da sottolineare però che tali dispositivi possono agire da trigger con i pazienti, e quindi devono essere messe in atto tutte le possibili strategie di rassicurazione e di de-escalation, in modo tempestivo e generalizzato.

## Sub-allegato B2

### FASE 2 - INDICAZIONI OPERATIVE PER SPERIMENTAZIONI RIABILITAZIONE MINORI E CASE MANAGEMENT

#### 1. INDICAZIONI GENERALI

**Relativamente all'area disabilità si rinvia alla specifica DGR N° XI/3183 del 26/05/2020 ad oggetto "Art. 8 DPCM 26 aprile 2020 come modificato dall'Art. 9 del DPCM del 17 MAGGIO 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità - (di concerto con l'Assessore Gallera)", nonché a quanto stabilito nell'allegato A alla presente DGR, con richiamo alle disposizioni ministeriali ivi indicate.**

L'attività dei Servizi per la Disabilità si svolge a stretto contatto con gli utenti: il mantenimento di un adeguato distanziamento fisico e l'uso di mascherine da parte delle persone con disabilità può risultare molto difficile sia per le loro particolari caratteristiche sia per la tipologia di attività.

La riorganizzazione delle attività clinico-assistenziali **deve quindi garantire contemporaneamente la massima continuità e supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie e il minimo rischio di diffusione del virus tra utenti, familiari e operatori**, in linea con quanto previsto dal Comunicato 1567/CAV – "Emergenza Coronavirus 2019 - Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza" del Ministero della Salute del 23/04/2020 e con il Rapporto ISS COVID-19 n 8/2020 "Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2", nonché dalle DGR 3114 e 3115 del 7/5/2020 di Regione Lombardia.

Ciascuna struttura deve predisporre e/o aggiornare un **piano organizzativo di emergenza** che tenga conto della necessità di:

- individuare un Referente per SARS\_CoV\_2 con il compito di curare l'adozione dei protocolli di sicurezza, monitorarne l'attuazione, rilevare eventuali criticità, fornire tutte le informazioni a operatori, familiari di persone con disabilità, soggetti esterni, curare le comunicazioni con l'ATS di riferimento;
- formare, addestrare e periodicamente aggiornare gli operatori sull'evolvere della pandemia, sulle precauzioni igieniche da adottare per le attività in presenza, sull'uso corretto dei DPI, sulla psicoeducazione ad utenti e familiari, sulle modalità ottimali per effettuare attività in remoto;
- riorganizzare gli spazi dei Servizi, gli orari degli operatori e i tempi e modi delle attività per garantire l'effettuazione di interventi in presenza in adeguata sicurezza (triage, distanziamento fisico, disinfezione e areazione degli ambienti);
- definire linee di priorità per l'accesso agli interventi e per il relativo mix, sia in presenza che in remoto o a domicilio, e più in generale per la rimodulazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili e della riduzione di tempi e spazi;
- porre particolare attenzione al possibile verificarsi dei contagi e alle conseguenze sulla organizzazione delle attività, che dovranno poter essere rapidamente riorganizzate secondo le linee di priorità definite;

- garantire efficaci comunicazioni tra tutti gli operatori e relazioni coordinate tra i diversi livelli e funzioni;
- garantire efficace comunicazione a operatori, utenti, famigliari ed altri stakeholders delle misure adottate e delle loro motivazioni.

L'uso della mascherina per l'utente dovrà essere valutato caso per caso ed è opportuno costruire un percorso progressivo condiviso che consenta di ottenere la collaborazione dell'utente e la tolleranza dell'utilizzo almeno in alcune situazioni di maggiore rischio. Ciò può inoltre rappresentare un'occasione importante di intervento con i ragazzi e le famiglie nella direzione di una maggiore consapevolezza della situazione, di esplicitazione delle preoccupazioni e di protezione di sé e degli altri. Ove non sia possibile garantire il mantenimento delle distanze fisiche e l'uso delle mascherine da parte degli utenti e sia comunque non differibile l'effettuazione dell'intervento, sarà necessario valutare l'utilizzo di DPI maggiormente tutelanti (ad esempio occhiali/visiera, camice monouso o altro da valutarsi in base all'analisi del rischio).

**Le attività ambulatoriali, semiresidenziali e domiciliari in presenza non dovranno essere effettuate in caso di positività COVID-19 o sospetto di positività COVID dell'utente o di contatti stretti. Andrà informato il PDL o il MMG dell'utente o del familiare e attivate con le ATS le strategie di approfondimento diagnostico e *contact tracing* appropriate.**

**Gli utenti dovranno essere riorientati in base al bisogno prioritario e le attività riorganizzate di conseguenza, effettuando solo interventi di telemedicina o inviando previo preavviso in PS.**

**Particolare attenzione deve essere posta alla semi residenzialità perché rappresenta, da un punto di vista epidemiologico, la situazione più rischiosa in quanto l'utente frequenta 2 ambiti differenti per periodi lunghi (casa e servizio) e a questo si aggiungono anche i tragitti di percorrenza.**

Rinviando all'Allegato A alla presente DGR ovvero a quanto indicato dalla DGR N° XI/3131 del 12/05/2020, è opportuno, date le caratteristiche di fragilità dell'utenza, che la sospetta positività SARS-CoV2 sia sempre approfondita con adeguati strumenti diagnostici e che il monitoraggio delle famiglie che risultino positive, soprattutto se sintomatiche, avvenga includendo tutte le necessarie attenzioni e supporti mirati, non ultimo ipotizzando in anticipo l'eventuale organizzazione logistica in caso di necessità di ospedalizzazione dei caregivers.

**Per tutte le attività ambulatoriali, semiresidenziali e domiciliari devono essere date indicazioni su come poter contattare gli operatori di riferimento in caso di bisogno.**

In caso di particolare necessità e compatibilmente con gli spazi e tempi disponibili in attuazione del piano, potranno essere riavviati i percorsi di valutazione per **nuovi inserimenti**.

La fase di valutazione andrà effettuata il più possibile in remoto e andranno seguite le indicazioni per la definizione del Progetto e piano di assistenza temporaneo nell'emergenza COVID.

La gestione di nuovi inserimenti sarà rimodulata progressivamente secondo l'andamento della pandemia.

## **2. PROGETTI SPERIMENTALI RIA AMBULATORIALI E DIURNI E CASE MANAGEMENT**

Nella prima fase dell'epidemia la continuità degli interventi delle due sperimentazioni da parte degli Enti titolari è stata assicurata con modalità assimilate a quelle previste per i CDD per le

sperimentazioni Ria Diurne (in remoto/domiciliari) ed a quelle previste per gli ambulatori per le RIA ambulatoriali nonché per il Case Management (in remoto).

Anche per tale ambito, nella fase 2, appare necessario il consolidamento, da un lato, delle attività da remoto e dall'altro il potenziamento progressivo delle attività in presenza in base all'andamento epidemico del territorio di riferimento, prestando quindi la massima attenzione a che esse siano organizzate in modo da limitare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV2 e allo stesso tempo garantendo la maggior intensità possibile dei sostegni agli utenti e alle famiglie.

In considerazione della tipologia di beneficiari e della finalità di tali sperimentazioni, in linea di continuità con quanto previsto dalla DGR delle Regole anno 2020 in ordine all'inserimento dei modelli di intervento sostenuti dalle stesse all'interno della rete dell'offerta sociosanitaria, l'impostazione della Fase 2 non può che inserirsi nel percorso sopra delineato per i CDD.

L'assetto istituzionale in cui si collocano le sperimentazioni, nelle diverse formule previste dai singoli progetti, prevede infatti la compresenza di più attori, ed in particolare ATS, ASST ed Ente attuatore, ma anche Ente locale e Terzo Settore.

Le necessarie rivisitazioni organizzative dovranno pertanto vedere il coinvolgimento di tutti gli interlocutori, rinnovandosi per quest'ambito la sfida di riavviare i servizi erogati nell'ottica di sostenere la continuità assistenziale a tutte le persone con modalità diversificate ed innovative, per compensare le limitazioni di tempi e spazi conseguenti alle strategie di contenimento dell'epidemia.

### 2.1 Sperimentazioni Ria in regime diurno: ridefinizione dell'assetto organizzativo

Particolare attenzione deve essere data al ravvio delle attività delle sperimentazioni in regime diurno perché rappresentano, da un punto di vista epidemiologico, la situazione più rischiosa in quanto l'utente frequenta 2 ambiti differenti per periodi lunghi (casa e servizio) e a questo si aggiungono anche i tragitti di percorrenza.

Ciascun Ente redigerà il **piano organizzativo di emergenza**, in raccordo con tutti gli interlocutori, da sottoporre all'approvazione di ATS che dovrà includere, oltre a quanto sopra indicato, il dettaglio relativo a:

- descrizione delle attività che verranno erogate in presenza presso la struttura, presso il domicilio e in remoto;
- descrizione delle attività che potranno essere effettuate all'esterno e della loro riorganizzazione;
- definizione dei criteri di priorità per l'accesso agli interventi in presenza, e più in generale per la rimodulazione degli interventi e del mix tra interventi in presenza, interventi domiciliari e interventi in remoto;
- definizione delle linee operative e della tempistica per il riavvio delle attività e delle modalità di raccordo tra tutti gli Enti coinvolti, anche attraverso la redazione di protocolli;
- indicazione delle modalità atte a esplicitare le modifiche della quota alberghiera, laddove prevista, in ragione della variazione dei servizi offerti (ad es pasti).

La riorganizzazione delle attività progettuali in regime diurno dovrà assicurare:

- mantenimento e consolidamento delle modalità alternative introdotte in fase 1;
- interventi da remoto, per gli utenti (individuali o di gruppo) e di supporto/training alle famiglie;

- interventi domiciliari mirati (ove possibili e opportuni);
- accesso alla struttura in modo scaglionato distribuito nell'arco dell'orario di apertura;
- distanziamento tra le persone, limitando e individuando il numero di presenze contemporanee per attività individuali o, laddove esistenti, la possibilità di accesso a spazi aperti;
- gestione dei pasti con individuazione delle modalità in sicurezza;
- riorganizzazione delle attività di trasporto in ragione della frequenza diversificata degli utenti, minimizzando il numero di soggetti contemporaneamente presenti sui mezzi, con adeguato distanziamento e possibilmente mascherine;
- definizione chiara delle regole di sicurezza su procedure di accesso e interazione, distanza, protezioni e loro condivisione telefonica con i familiari prima dell'avvio delle attività e gestione con gli utenti attraverso materiali informativi appropriati ai livelli di comprensione e con interventi psicoeducativi mirati.

## 2.2 Sperimentazioni Ria in regime ambulatoriale e Case Management: ridefinizione dell'assetto organizzativo

Gli interventi in presenza andranno riservati alle situazioni per le quali la gestione in remoto non sia sufficiente e si renda indispensabile un intervento diretto.

Ciascun Ente redigerà il **piano organizzativo di emergenza**, in raccordo con tutti gli interlocutori, che dovrà includere, oltre a quanto sopra indicato, il dettaglio relativo a:

- descrizione delle attività che verranno erogate in presenza presso la struttura, presso il domicilio e in remoto;
- descrizione delle attività che potranno essere effettuate all'esterno e della loro riorganizzazione;
- definizione dei criteri di priorità per l'accesso agli interventi in presenza, e più in generale per la rimodulazione degli interventi e del mix tra interventi in presenza, interventi domiciliari e interventi in remoto;
- definizione delle linee operative e della tempistica per il riavvio delle attività e delle modalità di raccordo tra tutti gli Enti coinvolti, anche attraverso la redazione di protocolli.

Nello specifico per le Sperimentazioni Case Management, laddove non vengano previsti interventi in presenza, il piano dovrà esplicitare espressamente tale condizione e contenere unicamente le parti relative alle misure di protezione degli operatori ed alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

## 2.3 Ridefinizione dei progetti e programmi di intervento individuali

Per tutte le persone che usufruivano di interventi erogati dalle Sperimentazioni prima dell'inizio dell'emergenza e che alla data del riavvio risultano ancora inserite, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno usufruito di servizi nella fase precedente, andrà effettuata una **ridefinizione del progetto individualizzato**, in integrazione con tutti gli Enti coinvolti, che tenga conto sia dei bisogni della persona che delle risorse/necessità della famiglia, e dei livelli del rischio. Ove le famiglie preferiscano le attività a distanza, tale scelta è da privilegiare e non può di per sé essere motivo di esclusione dalle attività in presenza in fasi successive.

Il progetto andrà condiviso con i familiari e con l'utente.

La definizione del “**progetto di assistenza temporaneo nell'emergenza COVID**” per i singoli beneficiari costituisce pertanto l'esito di un lavoro di co-progettazione, fondato su una visione unitaria di tutti i servizi attivati e/o attivabili in favore degli stessi, con il coinvolgimento e la condivisione della famiglia/care giver.

Nel progetto dovranno essere declinati:

- gli obiettivi dell'intervento, le modalità di “frequenza” individuate per questa prima fase di riavvio e il loro mix (in sede/domiciliari/da remoto);
- la programmazione settimanale delle modalità individuate;
- la definizione delle specifiche modalità per la gestione del rischio COVID possibili per quell'utente e le attività psicoeducative opportune.

#### **2.4 Registrazione delle attività**

Tutte le attività andranno registrate nella documentazione individuale, con le modalità fino ad ora adottate, inserendo per le attività svolte in remoto la specifica della modalità con cui sono state effettuate e per quelle effettuate a domicilio la durata dell'accesso

Analoga registrazione avverrà nei flussi informativi che sono stati già adeguati all'uopo (**vedasi anche quanto indicato nell'allegato 3 alla DGR N° XI/3016 del 30/03/2020, in riferimento alle modalità di “intervento in regime COVID-19”**).

## Sub-allegato B3

### FASE 2 – PSICHIATRIA

#### 1. INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

Il presente documento fa riferimento ed integra le **note regionali** e la Circolare Ministeriale, in cui erano delineate le modalità erogative da attuare nei Servizi di Salute Mentale durante la fase emergenziale, cosiddetta Fase 1:

- “La gestione di pazienti COVID – 19 + con Disturbi Psichiatrici Acuti” (Protocollo G1.2020.0011974 del 18/03/2020)
- “Indicazioni per i Servizi di Salute Mentale dell’Età Adulta di fronte all’epidemia COVID – 19” (Protocollo G1.2020.0016290 del 09/04/2020)
- la Circolare del Ministero della Salute del 23/4/2020 “COVID-19: Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza”

Si fa inoltre riferimento alle recenti **DGR Regionali**:

- DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 -“Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID-19”
- DGR N° XI/3115 del 07/05/2020 -“Indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da COVID 19”
- DGR N° XI/3131 del 12/05/2020 -“COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici”
- DGR N° XI/3132 del 12/05/2020 -“Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus sars-covid2”

Nel presente Documento vengono date **indicazioni per i diversi ambiti dell’operatività psichiatrica** in relazione alla **Fase 2**.

La Fase 2 è caratterizzata da due elementi fortemente intrecciati tra di loro:

- **Prevenzione**: la riduzione dell'ondata epidemica porta alla necessità, seppur in un quadro di minore diffusione, di mantenere in atto tutte le attività preventive per prevenire il contagio a pazienti, familiari e operatori.
- **Ripresa Attività**: l'esigenza di riprendere gradualmente l'attività dei Servizi, diminuita in maniera sensibile durante la fase più acuta dell'epidemia.  
Questa ripresa del lavoro come precedentemente in essere, da un lato non potrà essere piena, in quanto le attività di prevenzione portano necessariamente ad una parziale riduzione degli interventi territoriali e dei posti letto nelle strutture ospedaliere e residenziali, dall'altro non potrà riproporre modalità erogative identiche alle precedenti, ma dovrà contenere alcuni elementi di innovazione che possano anche migliorare l’offerta.

## 2. CENTRI PSICOSOCIALI (CPS) E AMBULATORI

### 2.1. Indicazioni generali

**Le attività territoriali - nella prima fase rivolte principalmente alle situazioni di urgenza - vanno gradualmente riattivate e riprogrammate, sia nei confronti dei pazienti già in carico che dei nuovi casi.**

**Vanno mantenute tutte le procedure messe in atto per prevenire l'infezione durante la fase acuta del contagio.**

**La continuità terapeutica dovrà essere garantita non solo attraverso contatti diretti, che sono comunque soggetti all'obbligo di distanziamento e di utilizzo dei DPI, ma anche attraverso interventi domiciliari e contatti in remoto (telefonate, videochiamate ed altre modalità telematiche).**

**Per il rispetto delle norme di distanziamento, sono riorganizzati gli appuntamenti all'interno della struttura per visite, colloqui e somministrazioni di farmaci, le attività per piccoli gruppi di pazienti, le riunioni di equipe e tutte le attività che implicano la presenza contemporanea di più operatori. Le ASST dovranno garantire, all'interno delle strutture del DSMD, sistemi di videochiamata e videoconferenza.**

- Gli operatori dei CPS devono **rivalutare per tutti i pazienti in carico i pattern di trattamento** ed i programmi di intervento, indicando la **frequenza e la modalità di contatto più opportuna** nei prossimi mesi, verificando la correttezza della diagnosi principale e l'eventuale inserimento della diagnosi secondaria. Vanno identificati i pazienti che potrebbero giovare di contatti telefonici o tramite videochiamate, quelli che necessitano di un programma intensivo (quali i giovani con disturbo mentale grave all'esordio) e coloro i quali, pur essendo stabilizzati dal punto di vista clinico, ma necessitando ancora di una continuità della cura, possono essere seguiti in modo strutturato attraverso un'attività di case management da parte delle altre figure professionali non mediche presenti. Per la rivalutazione dei pazienti in trattamento gli operatori possono utilizzare l'elenco dei pazienti in trattamento nei CPS elaborato da Psicheweb; sempre in Psicheweb andranno inserite le diagnosi modificate o quelle incluse per la prima volta, come nel caso della diagnosi secondaria.
- E' da prevedere nei prossimi mesi un **incremento significativo dei pazienti con disturbi emotivi comuni**, pazienti non precedentemente in carico ai CPS ma con un disturbo legato direttamente all'epidemia (lutti, esperienza di malattia sia da ricoverati che al domicilio, difficoltà socio-economiche, timore di ammalarsi ecc).  
In termini clinici questo significa pazienti con **disturbi post-traumatici da stress, disturbi dell'adattamento e disturbi ansiosi-depressivi**.  
Una **presa in carico precoce** di tali pazienti favorirebbe una rapida risoluzione di tali disturbi, evitandone la cronicizzazione: perché questo avvenga da un lato è necessario un intervento clinico mirato, non solo di carattere psichiatrico ma anche di natura psicologica, e dall'altro un percorso di trattamento intensivo, con un'attenzione alla numerosità dei contatti evitando una presa in carico a lungo termine. Tale attività può trovare spazio anche all'esterno della sede del CPS in Ambulatori dedicati, a cui comunque fa capo.  
Un punto qualificante è rappresentato da un'interazione forte con i **Medici di Medicina Generale (MMG)** e i loro gruppi associati. Tale interazione dovrà essere gestita attraverso un sistema strutturato di "referral" e "back referral" che permetta un contatto diretto con il MMG, mediato dal contatto telefonico e ove possibile da sistemi di videochiamata.
- Lo svolgimento delle attività dei CPS deve comunque essere coerente con le indicazioni più generali fornite dalle ASST sulla erogazione delle attività ambulatoriali delle altre discipline.

## 2.2. Presenza del paziente e/o dei familiari nella struttura

- vanno mantenute le **procedure di profilassi** attivate precedentemente:
  - ✓ Gli operatori devono costantemente indossare delle mascherine chirurgiche, anche quando essi non sono in rapporto diretto con utenti, sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di prendere servizio e mantenere appropriato distanziamento sia tra di loro che con gli utenti. Altrettanto fondamentale è il corretto lavaggio delle mani prima e dopo ogni attività effettuata e/o l'utilizzo delle apposite soluzioni idro-alcooliche. Il numero di operatori presenti contemporaneamente nei locali deve essere calcolato in rapporto alla possibilità di mantenere adeguato distanziamento. A tale proposito devono essere presenti sempre all'interno dei locali un dispenser di soluzioni idroalcooliche e all'interno della struttura quantità adeguata di DPI.
  - ✓ Nel caso di consegna e somministrazione orale di farmaci, oltre alla mascherina, vanno usati anche i guanti; nel caso di somministrazione endovenosa o intramuscolare di farmaci, vanno utilizzati anche occhiali e/o visiera e camici monouso. I guanti devono essere sottoposti ad igienizzazione prima di venire rimossi e non sostituiscono comunque l'igiene delle mani
  - ✓ Va limitato l'uso di telefoni fissi se non in viva voce o di uso esclusivo di un solo operatore e vanno rimossi giornali e riviste presenti nelle aree comuni che normalmente fungono da intrattenimento per utenti e familiari. I telefoni ed i dispositivi di qualsiasi tipo, specie se metallici o di plastica devono essere sottoposti a frequente sanificazione
  - ✓ tutto il personale del CPS deve essere formato all'utilizzo dei DPI e conoscere le procedure da mettere in atto davanti ad paziente COVID-19 positivo o sospetto tale, precauzioni fondamentali soprattutto nell'attività domiciliare ed interventi territoriali urgenti (incluso l'esecuzione di TSO).
- deve essere attivata **zona filtro all'ingresso** dei Centri Psicosociali e degli Ambulatori per la misurazione della temperatura, intervista/questionario sintomatologico COVID ed il monitoraggio della presenza di contatti a rischio;
  - ✓ Nel caso di notizia di contatto certo con un caso COVID-19, la visita psichiatrica sarà accompagnata dalla necessaria informazione sull'isolamento fiduciario e dall'attivazione dell'ATS competente sul territorio per i passaggi successivi;
  - ✓ Di fronte invece a febbre o a sintomi COVID-19 già presenti, anche con l'eventuale supporto del personale del CPS, viene contattato il Medico di Medicina Generale e l'ATS competente sul territorio per l'attivazione del percorso di approfondimento diagnostico e dell'isolamento. La valutazione clinica ed il successivo monitoraggio vengono comunque garantiti per via telefonica o videochiamata, salvo situazioni di urgenza che vengono ri-orientate verso il Pronto Soccorso.
  - ✓ Gli accompagnatori dovranno essere limitati a quelli strettamente necessari (es: accompagnatori di persone non autosufficienti) e andrà valutata la loro permanenza all'interno delle aree di attesa in funzione del distanziamento fisico prescritta. Dovranno indossare mascherina protettiva per tutto il periodo della loro permanenza.
- **nella gestione dell'appuntamento**

- ✓ L'attività in presenza deve essere strutturata prevedendo un congruo lasso di tempo tra una prenotazione e la successiva e riorganizzando le attività su di un orario più ampio; ciò allo scopo di non far sostare in sala d'attesa le persone, e di evitare la presenza contemporanea di troppi operatori.
- ✓ va osservata in modo scrupoloso sia da parte del paziente che dell'operatore la puntualità ed il rispetto dell'orario prefissato, onde evitare anticipi o ritardi, sia di sostare in sala d'attesa alla conclusione della prestazione,
- ✓ nelle aree di attesa non potrà essere superato il limite consentito dalla necessità di mantenere il distanziamento fisico.

### 2.3 Visite domiciliari

- I programmi domiciliari vanno attivati a partire da una verifica del bisogno clinico e dell'appropriatezza, indirizzandoli prioritariamente ai pazienti per i quali sussistono difficoltà a raggiungere il Servizio.
- Preventivamente alla visita a domicilio o in altro luogo gli operatori si informeranno sullo stato di salute del paziente e dei familiari per valutare il rischio di esposizione. Nel caso di febbre e/o sintomi COVID-19 e in assenza di carattere di urgenza, la visita va rimandata, mantenendo un contatto telefonico per seguire l'evoluzione clinica.
- Durante la visita domiciliare il paziente e gli eventuali familiari presenti indosseranno la mascherina chirurgica e manterranno la distanza di almeno un metro. Gli operatori, oltre alle medesime precauzioni, in caso di somministrazioni di farmaci ovvero di pazienti con anamnesi medica e psichiatrica poco note o con disturbi comportamentali, dovranno applicare le procedure previste per le somministrazioni di farmaci all'interno del CPS.  
Uguualmente, qualora fosse indispensabile eseguire la visita ad un paziente con sintomi respiratori o altri elementi altamente suggestivi di rischio COVID-19, sarà necessario indossare gli appropriati Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), quali guanti monouso, mascherina filtrante FFP2/3, occhiali e camici monouso e sovrascarpe.
- Le attività di supporto domiciliare ai pazienti che vivono in nuclei di residenzialità leggera, housing sociale, alloggi supportati e gruppi appartamento vanno riportate al livello erogativo precedente all'emergenza, monitorando attentamente l'andamento delle convivenze, la presenza di sintomatologia COVID-19 e la condizione clinica e relazionale degli ospiti.

### Visite urgenti territoriali

- Le visite territoriali urgenti, inclusi gli Accertamenti e i Trattamenti Sanitari Obbligatori, comportano un intervento su pazienti in fase di scompenso, spesso in situazione di agitazione e/o di discontrollo comportamentale, in cui non sempre è possibile il mantenimento del distanziamento e in cui può avvenire un contatto diretto con l'assistito; esse necessitano di uno stretto coordinamento preventivo con gli operatori del 112 e con le Forze dell'Ordine.
- Gli operatori devono essere dotati di DPI, analoghi a quelli utilizzati in area COVID-19, quali guanti monouso, mascherina filtrante FFP2/3, occhiali/visiera, camici monouso e sovrascarpe.

- È da sottolineare però che tali dispositivi possono agire da trigger con i pazienti, e quindi devono essere messe in atto tutte le possibili strategie di rassicurazione e di de-escalation, in modo tempestivo e generalizzato.

## 2.4 Attività in remoto

- Un'organizzazione come quella descritta comporta una riduzione dell'attività erogata: si pensi solo all'effetto che il distanziamento fisico in sala d'aspetto e la dilazione degli appuntamenti provoca sulla frequenza degli stessi. Per compensare, almeno in parte, questa riduzione e rispondere ai bisogni dei pazienti è necessario che vengano mantenute ed ampliate le attività svolte in remoto. Le ASST dovranno attivare in modo specifico per i DSMD una struttura informatica che permetta l'implementazione di sistemi di video-chiamata con i pazienti ed i loro familiari da un lato e di teleconferenza tra gli operatori dall'altro, predisponendo le risorse tecnologiche ed informatiche necessarie per l'appropriato svolgimento di tali attività in tutte le sedi dei servizi.
- Anche gli interventi in remoto verranno schedulati tra gli appuntamenti della struttura al fine di garantirne l'esecuzione. Tutte le attività andranno registrate nella cartella clinica, con la medesima dicitura che avrebbe avuto la prestazione se fosse stata effettuata in presenza del soggetto (colloquio clinico, psicoterapia, intervento psico-educativo, ecc), indicando tra parentesi la modalità con cui è stata effettuata e il motivo, ad esempio *“effettuato via teleconferenza per emergenza COVID-19”*. Analogamente le prestazioni andranno registrate all'interno di Psicheweb, permettendo di identificare in fase di inserimento le prestazioni effettuate in remoto.
- Qualora sia necessaria la compilazione di ricette, lo psichiatra dovrà favorire la via informatica e dematerializzata, riducendo gli accessi per il ritiro delle ricette.
- Analogamente oltre all'erogazione di interventi di natura psico-sociale a distanza (ad esempio, visite psichiatriche, sessioni psicologiche, psicoeducative e riabilitative) si potranno avviare nell'area dei disturbi emotivi comuni sperimentazioni sull'applicabilità di interventi in remoto parzialmente gestiti da software dedicati.

## 3. CENTRI DIURNI

### 3.1 Indicazioni generali

***Le attività delle strutture semiresidenziali vanno gradualmente riportate alle modalità precedenti, privilegiando gli interventi individuali e per piccoli gruppi, scaglionando durante la giornata il numero di pazienti presenti e rispettando le regole di distanziamento.***

***Con ciascun utente verrà definito un programma complementare attraverso colloqui individuali telefonici, se possibile in videochiamata, gestiti dal Centro Diurno.***

***Si deve porre particolare attenzione perché la semiresidenzialità rappresenta, da un punto di vista epidemiologico, la situazione più rischiosa in quanto l'utente frequenta 2 ambiti differenti per periodi lunghi (casa e servizio) e a questo si aggiungono anche i tragitti di percorrenza.***

- l'organizzazione messa in atto per prevenire l'infezione durante la fase acuta del contagio deve rimanere in essere: misurazione della temperatura dei pazienti e intervista sintomatologica COVID nella zona filtro all'ingresso della struttura (vedi indicazioni per il CPS), sorveglianza sanitaria degli operatori, l'utilizzo di mascherine chirurgiche da parte di pazienti e operatori lungo tutto l'arco della permanenza in Centro Diurno, riduzione del numero di pazienti presenti contemporaneamente nella struttura.
- I programmi dei pazienti in trattamento nel Centro Diurno vanno rivalutati alla luce dei bisogni clinici e psicosociali attuali. La riduzione del numero di pazienti presenti contemporaneamente è favorita dallo scaglionamento dei pazienti in due turni, preferendo semiresidenzialità inferiori a 4 ore. Programmi riabilitativi per gruppi numerosi in ambienti ristretti vanno evitati.
- Le indicazioni relative alle procedure, agli spazi, alla formazione degli operatori, all'uso dei dispositivi vengono date nel successivo paragrafo dedicato alle Strutture Residenziali

#### 4. STRUTTURE RESIDENZIALI

##### 4.1 Indicazioni generali

***Le strutture residenziali dovrebbero gradualmente ampliare i nuovi ingressi, limitati nella fase 1 alle situazioni di eccezionalità.***

***Devono essere poste in essere tutte le strategie appropriate per prevenire l'ingresso e la diffusione del contagio nelle strutture residenziali, nonché applicati protocolli per rispondere alle persone che possono aver contratto l'infezione.***

***Le indicazioni previste per le strutture residenziali sono a tutti gli effetti estese alle REMS per le quali andrà anche garantita la modalità di raccordo e contatto con gli enti coinvolti a vario titolo nella gestione della misura di sicurezza e del Progetto Terapeutico Riabilitativo Forense.***

- Va identificato un referente per la prevenzione e controllo delle infezioni correlate a COVID-19 che garantisce l'esistenza e l'aggiornamento di procedure, la formazione del personale e la disponibilità dei DPI all'interno della struttura. Va garantita la formazione di tutto il personale sanitario e di assistenza, compresi gli addetti alle pulizie, soprattutto sul corretto uso dei DPI. Vanno identificati preventivamente spazi/strutture per garantire l'appropriato isolamento di eventuali pazienti positivi COVID-19 che non necessitino di ricovero ospedaliero. Devono essere presenti sempre all'interno di locali un dispenser di soluzioni idroalcoliche e deve essere presente nella struttura una quantità adeguata di DPI.
- Attenzione deve essere posta al distanziamento sociale dei pazienti residenti, eventualmente rimodulando il numero complessivo dei posti letto attivati.
- Va attuata una sorveglianza sanitaria giornaliera dei pazienti residenti attraverso la rilevazione della temperatura corporea (una volta al giorno) e della presenza di possibili sintomi COVID-19. Tali dati vanno tracciati sulla cartella .
- Gli operatori devono sempre utilizzare le mascherine chirurgiche, anche in assenza di pazienti, ed attuare le misure di prevenzione igienico-sanitarie (lavaggio frequente e accurato delle mani, guanti monouso, ricambio d'aria nei locali). In particolare i guanti vanno utilizzati durante la

- dispensazione dei pasti, la somministrazione delle terapie e la distribuzione quotidiana di materiale, laddove presente nonché negli interventi igienici o di assistenza diretta al paziente.
- Per quanto riguarda le **nuove ammissioni, gli ospiti/pazienti attualmente presenti risultati positivi al tampone e per i casi COVID-19 di futura eventuale insorgenza**: si rimanda all'allegato A di questa DGR.
  - E' opportuno che l'equipe residenziale ed il medico psichiatra valutino per il paziente in isolamento, la possibilità di brevi uscite dalla stanza in ambiente esterno alla struttura (qualora fosse presente per esempio un giardino interno) in presenza di personale infermieristico e in momenti di assenza di altri co-residenti. Ciò allo scopo di rendere più sopportabile la condizione di isolamento.
  - tutte le **attività di gruppo** dei pazienti, le riunioni di equipe e tutte le attività di gruppo che implicano la presenza contemporanea di più persone devono essere riorganizzate. Può essere valutata la possibilità di mantenere attività con gruppi di pazienti e operatori poco numerosi, con distanziamento fisico di almeno 2 metri e uso della mascherina chirurgica, in spazi ampi e ben areati o all'aperto. Le strutture comunque devono mantenere le attività riabilitative in atto con i singoli pazienti nei limiti concessi dalla normativa nazionale / regionale durante la pandemia, e riorganizzarle in modo partecipativo con il contributo dei pazienti.
  - Vanno promosse le **uscite individuali e l'attività fisica** dei residenti all'interno del perimetro della struttura laddove siano presenti cortili, giardini, aree esterne all'edificio ma comunque di pertinenza della struttura. Le uscite al di fuori del perimetro della struttura vanno costantemente rivalutate alla luce della normativa vigente, e, quando da questa consentito, anche in piccoli gruppi accompagnati da un operatore.
  - Nel caso venga ritenuta opportuna la ripresa di programmi individuali strutturati esterni alla struttura (borse lavoro, tirocini, ecc.), occorre assicurare il rispetto delle regole igieniche prescritte (mascherina, distanziamento, igienizzazione, ecc.) e la sorveglianza sanitaria al rientro (misura della temperatura, intervista).
  - Vanno promossi e sostenuti attivamente i **contatti a distanza** (telefonate, videochiamate ecc.) tra i pazienti e i loro amici e familiari, mentre va limitato ai soli casi di necessità inderogabile l'accesso di familiari e visitatori alla struttura, permettendo loro di entrare solo uno per volta e rimanendo all'ingresso della struttura, dopo triage (accertamento da parte degli operatori della assenza di sintomatologia e/o di contatto con persone sospette o positive al tampone). I familiari e i visitatori devono portare con sé la mascherina chirurgica ed indossarla prima di essere a contatto con utente ed operatori, effettuando la detersione delle mani prima dell'incontro e mantenendo la distanza di sicurezza. Di regola non sono permessi i rientri a casa (sia diurni che pernottamenti), salvo casi eccezionali che potranno essere valutati con attenzione a seconda delle necessità individuali e in base all'evoluzione del quadro epidemiologico.
  - Durante i **pasti** va mantenuto il distanziamento, eventualmente organizzando più turni.

- Gli utenti presenti nella struttura vanno attivamente **supportati nel rispetto delle misure** di prevenzione, promuovendo attivamente il distanziamento dagli altri ospiti e dagli operatori ed il frequente lavaggio delle mani.
- Le raccomandazioni sopra descritte vanno condivise con gli operatori della struttura, anche con approccio psicoeducativo, e comunicate a pazienti e familiari, oltre che esposte all'ingresso della struttura.
- Nei programmi di residenzialità leggera, si deve garantire la quotidiana sorveglianza sanitaria (rilevazione della temperatura e intervista) e debbono essere promosse le misure di prevenzione (uso di mascherine, distanziamento e igienizzanti).

## 5. SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA

### 5.1 Indicazioni generali.

***I SPDC mantengono la loro attività di ricovero legata all'urgenza psichiatrica, con l'esecuzione del tampone all'ammissione del paziente.***

***I pazienti affetti da Covid-19 con presenza di sintomatologia somatica attiva prevalente necessitano di ricovero presso i reparti specialistici di competenza.***

***I pazienti con disturbi psichiatrici attivi e COVID-19 positivi asintomatici o paucisintomatici devono essere ricoverati o in aree dedicate degli SPDC o nei reparti/aree COVID-19, in questo caso con la presenza di un'équipe psichiatrica che monitori quotidianamente il quadro psicopatologico.***

- La presenza di pazienti COVID-19 positivi, ma asintomatici o paucisintomatici e con disturbi mentali gravi in fase acuta che necessitino di ricovero psichiatrico, rende necessario allestire all'interno delle strutture ospedaliere aree in grado di trattare il disturbo psichiatrico acuto e permettere in sicurezza l'isolamento di tali pazienti.
- Le aree di degenza possono essere individuate sia all'interno di reparti di area COVID-19 in camere dedicate con un supporto organizzato da parte del personale psichiatrico, che in SPDC in aree che permettano l'isolamento del paziente.  
L'organizzazione deve discendere da indicazioni e accordi con la Direzione Strategica delle singole ASST.
- E' anche possibile in relazione dei numerosità dei casi prevedere che un SPDC venga dedicato alla degenza COVID - 19 , con utenza proveniente anche da territori differenti in seguito ad accordi tra ASST contigue nell'ambito della ATS di riferimento ("La gestione di pazienti COVID - 19 + con Disturbi Psichiatrici Acuti" Prot. G1.2020.0011974 del 18/03/2020) o quando presenti più SPDC in una ASST.
- I pazienti che in Pronto Soccorso, dopo visita dello specialista, necessitino di ricovero psichiatrico, devono eseguire un tampone e una radiografia/TAC toracica. Se a causa della gravità del quadro clinico psicopatologico e/o dei problemi comportamentali non sia possibile attendere l'esito del tampone in Pronto Soccorso e devono essere ricoverati in SPDC, il paziente accede al reparto e viene collocato in condizioni di isolamento; a seguito

dell'esito del tampone verranno adottate azioni successive. E' pertanto necessario identificare nel reparto una o più camere con questa funzione.

- La degenza può avvenire in SPDC come previsto dalla nota del Ministero della Salute N° 0014314-23/04/2020-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto: "COVID-19: Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza".
- Accanto alle camere dedicate all'isolamento va individuato una stanza o uno spazio specificamente dedicati alla vestizione e alla custodia dei DPI, disinfettanti ecc.. Gli strumenti utilizzati nell'area di isolamento (ad es: sfigmomanometro, elettrocardiografo, ecc) devono essere dedicati. Gli operatori hanno contatto diretto con il paziente solo dentro la stanza, riducendone la numerosità al minimo indispensabile e solo con gli idonei DPI (guanti monouso, mascherina filtrante FFP2/3, occhiali e/o visiera, camici monouso e sovrascarpe). Il personale deve avere ricevuto una formazione sull'utilizzo degli strumenti di protezione e deve conoscere e seguire le procedure che vengono adottate nell'accesso e nell'assistenza ad un paziente COVID-19 positivo nell'area internistica-infettivologica COVID-19.
- In caso di ricovero di paziente COVID-19 positivo deve essere attentamente valutata la necessità di incremento del personale di assistenza in turno ed è consigliato l'utilizzo di telecamere per favorire un'adeguata assistenza al paziente nell'area di isolamento. Viene predisposto un attento monitoraggio clinico (misurazione temperatura corporea tre volte al giorno e della saturazione di ossigeno, "test del cammino") in costante contatto con i sanitari di area internistica/infettivologica COVID-19.
- In caso di paziente COVID-19 sintomatico, che presenti un peggioramento sintomatologico dal punto di vista somatico, l'indicazione è quella di un ricovero in area internistica/infettivologica COVID-19, con presenza flessibile di personale psichiatrico (psichiatra ed infermieri).
- Nell'approccio ad un paziente in stato di agitazione e/o con comportamenti aggressivi in Pronto Soccorso è indicato un livello di protezione maggiore degli operatori con l'utilizzo di mascherine FFP2/3, camice monouso/grembiule monouso, guanti monouso, occhiali di protezione/visiera e sovrascarpe. È da sottolineare che tali dispositivi possono agire da trigger con i pazienti, e quindi devono essere messe in atto tutte le possibili strategie di rassicurazione e di de-escalation, in modo tempestivo e generalizzato.
- Va attuata una sorveglianza sanitaria giornaliera dei pazienti ricoverati in SPDC attraverso la rilevazione della temperatura corporea (due volte al giorno) e della presenza di sintomi suggestivi di COVID-19. Tali dati vanno tracciati sulla cartella infermieristica. È indicato che tutti i pazienti indossino sempre mascherine chirurgiche, si lavino regolarmente le mani ed osservino la distanza di sicurezza gli uni dagli altri e dagli operatori.
- Durante i pasti va mantenuto il distanziamento, eventualmente organizzando più turni.
- Va effettuata attività di informazione e sostegno agli utenti presenti in reparto relativamente al rispetto rigoroso delle norme di prevenzione, promuovendo attivamente il frequente lavaggio delle mani e le misure di distanziamento fisico.
- Per tutti i pazienti ricoverati in SPDC, COVID-19 negativi, va limitato l'accesso dei visitatori alle situazioni giudicate strettamente indispensabili, privilegiando i contatti telefonici o in

videochiamata. Per i pazienti in isolamento in SPDC (ad es. in attesa di tampone) non è permessa alcuna visita.

Le raccomandazioni sopra descritte vanno condivise con tutti gli operatori del reparto e comunicate sempre a pazienti e familiari, oltre che esposte all'ingresso della struttura.

## Sub-allegato B4

### FASE 2 - SERVIZI DIPENDENZE

Le trasformazioni relative ai rapporti sociali ed aggregativi, agli spostamenti, alle possibilità di studio e lavoro, alle modalità ricreative, obbligheranno tutta la popolazione ad un cambiamento complessivo degli stili di vita che non ha precedenti nella società contemporanea e questo potrà incidere sulla salute e sulla patologia delle persone che manifestano Disturbi da Uso di Sostanze o che utilizzano sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Tutto ciò significa che, a differenza di altri settori, la programmazione e l'organizzazione della attività dei Servizi Dipendenze dovrà tener conto non solo dell'andamento della epidemia da Covid-19 e delle ricadute sulle situazioni patologiche dei pazienti normalmente assistiti, ma anche di conseguenze che sono legate a variabili esterne riguardanti i consumi, le possibili mutazioni dei mercati, la circolazione di nuove sostanze, la nascita e la diffusione di comportamenti additivi differenti, lo shifting tra tipologie diverse di addiction.

#### 1. INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

Nella cosiddetta FASE 2 dell'epidemia da COVID 19 devono essere osservate e mantenute tutte le indicazioni ed i comportamenti che sostengono :

- **l'accesso alle strutture delle persone in modo regolamentato**
- **il distanziamento sociale** .

In particolare restano valide le seguenti **raccomandazioni**:

**Lavarsi spesso le mani:** Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol.

**Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute:** Mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando hanno la febbre o manifestano sintomi respiratori in quanto il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

**Non toccare occhi, naso e bocca con le mani:** Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nell'organismo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi va evitato ogni contatto con le mani non ben lavate.

**Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce:** se si ha un'infezione respiratoria acuta, vanno evitati contatti ravvicinati con le altre persone, bisogna tossire all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavarsi le mani.

**Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (cfr. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 e nota del Ministero della Salute n°. 0017644-22/05/2020-DGPRES-MDS-P).** .

### **Misure di sicurezza per il contenimento dell'infezione e per la tutela della salute degli operatori e dei pazienti/Piano di emergenza**

L'avvio della Fase 2 non può prescindere dal mantenimento delle misure di precauzione a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti: al di là delle indicazioni generali sopracitate è fondamentale una valutazione specifica del contesto lavorativo delle sedi SERD/SMI e delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali.

Ciascuna Struttura (Ambulatoriale, Semiresidenziale o Residenziale) dovrà predisporre e/o aggiornare un **piano organizzativo di emergenza** che tenga conto della necessità di:

- **formare e periodicamente aggiornare gli operatori** sull'evolvere della pandemia, sulle precauzioni igieniche da adottare per le attività in presenza, sull'uso corretto dei DPI, sulla psicoeducazione ad utenti e familiari, sulle modalità ottimali per effettuare attività in telemedicina e teleriabilitazione
- **riorganizzare gli spazi dei servizi, gli orari degli operatori e i tempi e modi delle attività** per garantire l'effettuazione di interventi in presenza in adeguata sicurezza (triage, distanziamento fisico, sanificazione e areazione degli ambienti ecc)
- **definire linee di priorità per l'accesso agli interventi** e per il relativo mix, sia in presenza che in telemedicina, e più in generale per la rimodulazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili e della riduzione di tempi e spazi
- **porre particolare attenzione al possibile incremento dei contagi** e alle sue conseguenze negative sulla organizzazione delle attività, che dovranno poter essere rapidamente riorganizzate secondo le linee di priorità definite
- **garantire efficaci comunicazioni** tra tutti gli operatori e relazioni coordinate tra i diversi livelli e funzioni
- **attivare e implementare la trasversalità tra i diversi servizi** per garantire il continuo confronto e formazione rispetto alle nuove modalità di intervento, ma anche supporto reciproco con l'utenza ove si rendesse necessario.

### **2. SERVIZI AMBULATORIALI: Servizi per le Dipendenze (SerD) e Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI)**

*Le attività territoriali - nella prima fase rivolte principalmente alle situazioni di pazienti in terapia farmacologica sostitutiva e alle situazioni di gravità e urgenza - saranno gradualmente riattivate e riprogrammate, sia nei confronti dei pazienti già in carico che dei nuovi casi.*

*Vanno mantenute tutte le procedure messe in atto per prevenire l'infezione durante la fase acuta del contagio.*

*La continuità terapeutica dovrà essere garantita non solo attraverso contatti diretti, che sono comunque soggetti all'obbligo di distanziamento, ma anche attraverso interventi domiciliari e contatti in remoto (telefonate, videochiamate ed altre modalità telematiche).*

*Per il rispetto delle norme di distanziamento, sono riorganizzati gli appuntamenti all'interno della struttura per visite, colloqui e somministrazioni di farmaci, le attività per piccoli gruppi di pazienti, le riunioni di equipe e tutte le attività che implicano la presenza contemporanea di più operatori. Le ASST dovranno garantire, all'interno delle strutture del DSMD, sistemi di videochiamata e videoconferenza.*

***Medesima strumentazione e possibilità di intervento dovranno essere messe a disposizione da parte dei Servizi Privati Accreditati e Contrattati.***

Lo svolgimento delle attività dei SerD/SMI deve comunque essere coerente con le indicazioni più generali sulla erogazione delle attività ambulatoriali delle ASST/ATS.

**Azioni /Attività**

-Gli operatori dei SerD/SMI devono **rivalutare per tutti i pazienti in carico i pattern di trattamento** ed i programmi di intervento, indicando la **frequenza e la modalità di contatto più idonea** nei prossimi mesi, alla luce della situazione epidemica.

Per ciascun paziente in carico, devono essere ridefinite la tipologia di prestazione ed in relazione alla diagnosi, la frequenza e la modalità di erogazione.

E' opportuno, con attenzione e gradualità, ristabilire un approccio clinico integrato ai casi da trattare, considerando completezza e frequenza necessaria delle prestazioni erogate.

Vanno identificati i pazienti che potrebbero giovare di contatti telefonici o tramite videochiamate, quelli che necessitano di un programma intensivo (quali i giovani con Disturbo da Uso di Sostanze all'esordio o i soggetti portatori di particolari fragilità) e coloro i quali, pur essendo stabilizzati dal punto di vista clinico, necessitano ancora di una continuità della cura.

-E' da prevedere nei prossimi mesi un **incremento significativo dei pazienti con Disturbo da Uso di sostanze**, pazienti non precedentemente in carico ai Servizi per le Dipendenze ma con un disturbo legato direttamente all'epidemia (lutti, esperienza di malattia sia da ricoverati che al domicilio, difficoltà socio-economiche, timore di ammalarsi ecc).

Una **presa in carico precoce** di tali pazienti favorirebbe una rapida risoluzione del disturbo, evitandone la cronicizzazione: perché questo avvenga, da un lato è necessario un intervento clinico mirato e integrato e dall'altro un percorso di trattamento intensivo, ma contenuto nel numero di contatti, che eviti una presa in carico a lungo termine.

Un punto qualificante è rappresentato da un'interazione forte con i Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e con i Servizi della Psichiatria

**Attività ambulatoriali**

Di seguito si riportano le **principali attività** dei Servizi Ambulatoriali in relazione alla FASE 2:

- 1) Front Office/Accoglienza:** l'accesso al servizio dev'essere garantito di persona contingentando l'afflusso dei pazienti in modo da assicurare la distanza con gli operatori e fra gli stessi pazienti (almeno un metro) e in modo da non creare sovraffollamenti. Andranno incentivate le modalità di richiesta di appuntamenti per via telefonica o tramite e-mail.
- 2) Triage :** è indispensabile garantire la possibilità di valutazione clinica immediata da parte di un professionista (medico, infermiere, psicologo, assistente sociale, educatore) che sia in grado, attraverso una griglia di lettura condivisa, di decodificare la domanda e predisporre il percorso di valutazione più congruo alla situazione clinica. Dev'essere garantito l'accesso al triage entro una settimana dalla richiesta. Vanno ipotizzate e sperimentate anche modalità di triage in telemedicina.
- 3) Attività clinica programmata:**
  - a. Attività ambulatoriale medica, infermieristica, psicologica, sociale ed educativa**

- b. Attività di controllo tossicologico (prelievo della matrice cheratinica/campioni urinari)**
- c. Attività di prelievo ematico (per i Servizi in cui è prevista tale funzione)**

Le attività andranno garantite sempre su appuntamento, in una programmazione complessiva degli stessi in modo che siano congruenti alle dimensioni del servizio, alla numerosità dei locali e al numero di operatori presenti.

L'obiettivo principale è quello di evitare il sovraffollamento di pazienti ed operatori.

Vanno incentivate tutte le modalità di contatto con il paziente sia telefoniche che attraverso sistemi di telemedicina.

#### **Ambulatorio delle terapie farmacologiche.**

Le terapie farmacologiche, in particolare quelle con farmaci agonisti, sono essenziali e sono sempre state garantite.

Occorre rivalutare l'affidamento dei farmaci sulla base di una valutazione dei rischi/benefici alla luce di quanto è avvenuto nella FASE 1, in cui si è cercato di allungare per quanto possibile e consentito, i tempi dell'affido.

L'accesso alla somministrazione va programmato in modo tale da garantire la presenza di un paziente per operatore addetto.

L'ambulatorio deve avere spazi idonei ad assicurare il distanziamento di almeno un metro fra i pazienti, fra gli operatori e fra pazienti/operatori.

I farmaci vanno trattati utilizzando mascherina e guanti.

#### **Attività di monitoraggio tossicologico.**

L'attività di monitoraggio deve essere attentamente valutata, dando preferenza all'utilizzo degli esami su matrice cheratinica: nel monitoraggio di pazienti in terapia cronica va considerato favorevolmente l'utilizzo delle indagini su tale matrice anziché quella urinaria, compatibilmente con la condivisione con il paziente.

La prescrizione degli accertamenti è effettuata in ogni caso dal medico referente del caso, considerando che l'esecuzione degli esami su matrice urinaria non è del tutto sovrapponibile a quella cheratinica.

Si richiama la massima attenzione alla sicurezza della procedura indicata nel documento.

#### **Screening e Follow up HIV – HCV – MTS**

Vanno riavviate le attività di screening e follow up delle patologie infettive.

Nei servizi dove esista attività di prelievo, andranno garantite le misure di sicurezza adeguate descritte nel documento e andrà programmata l'attività su appuntamento in modo da non creare sovraffollamento degli spazi di attesa.

Nei Servizi dove non vengono effettuati i prelievi andrà incentivata l'effettuazione dei test rapidi almeno su HIV e HCV.

- 4) Gruppi terapeutici:** le attività di gruppo vanno riprese solo se le condizioni logistiche lo permettono e con estrema gradualità.

Per svolgere questa specifica attività è indispensabile che vengano garantite alcune condizioni:

- a. disposizioni per l'accesso dei pazienti (misurazione TC, igienizzazione delle mani, uso mascherina indossata)
- b. Distanza minima fra tutti i partecipanti di almeno due metri

c. Disponibilità di sedie igienizzabili (plastica)  
Areazione dell'ambiente prima e dopo la seduta.

**5) Visite domiciliari:** Vanno assicurate nei casi di assoluta necessità, per garantire continuità terapeutica, assistenziale e supporto ai bisogni primari, nei casi in cui la persona sia impossibilitata ad uscire. Preliminarmente il personale sanitario preposto deve verificare le condizioni di salute attraverso un breve triage telefonico relativo alla persona ed ai conviventi, fissare l'orario di appuntamento, fornire istruzioni sulle precauzioni standard da mantenere durante la visita, dotarsi dei DPI adeguati al setting, allo stato di salute della persona ed alle prestazioni da erogare.

**6) Prestazioni riabilitative e di supporto sociale:** vanno individuate e monitorate le persone con problematiche di dipendenza maggiormente isolate e vulnerabili, che richiedono sostegno ed assistenza regolare nel tempo, per programmare contatti telefonici più frequenti, colloqui e/o visite domiciliari; andranno assicurati i servizi di supporto socio educativo agli utenti con maggior fragilità e garantito sostegno per la tutela dei bisogni primari, attraverso interventi domiciliari e attività di segretariato sociale e di rete, in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali, gli Enti e le Associazioni

**7) Attività di prevenzione:** rimane sospesa qualunque attività esterna.

E' opportuno predisporre ipotesi di lavoro, compatibili con la sicurezza, da attivare nel momento dell'apertura delle scuole e dei locali del divertimento.

**8) Riunioni d'équipe, riunioni tra Servizi e valutazioni multidisciplinari:** le riunioni devono rispettare le modalità di distanziamento e l'uso dei dispositivi.  
Eventuali riunioni con personale esterno al Servizio vanno svolte con modalità web/telefono

**9) Attività di riduzione del danno:** l'attività non è in generale stata interrotta e, dove lo fosse, deve essere ripresa utilizzando tutte le misure precauzionali del caso.  
Va prevista la sanificazione delle Unità Mobili, la presenza di tutti i presidi e il materiale necessario per la disinfezione.

Si sottolinea come l'attività di riduzione del danno stia svolgendo in questo periodo – al di là dei suoi compiti tradizionali – una fondamentale azione di informazione dei pazienti rispetto alla patologia, ai sintomi da considerare e alle misure precauzionali. Tale funzione è importantissima in quanto rivolta a una fascia della popolazione che segue poco i tradizionali canali di comunicazione

**10) Programmi in regime di misura alternativa ex DPR 309/90**

Al di là della tradizionale attività dei Servizi in riferimento a misure e benefici di legge, si è ritenuto – nel particolare momento dell'epidemia – di dare indicazioni specifiche, in particolare in relazione ai programmi domiciliari.

Si richiama in proposito il Documento emanato da Regione Lombardia e redatto dal Coordinamento dei Direttori Serd, dopo alcuni incontri con le Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia, (Nota Prot. G1.2020.0016542 del 10/04/2020 "Indicazioni operative relative alla formulazione di Programmi Terapeutici domiciliari, in applicazione

provvisoria, in favore di detenuti con dipendenza patologica da sostanze ai sensi del D.P.R. 309/90 e s.m.i., considerato anche il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria relativa al COVID 19" )

**11) Inserimento in Strutture Residenziali /Semiresidenziali:** si rimanda all'allegato A di questa DGR.

Per quanto riguarda le **Strutture Semiresidenziali**, durante la FASE 1 l'erogazione delle prestazioni è stata sospesa, come da indicazioni nazionali e regionali, ad eccezione di qualche attività rivolta a singoli pazienti. Nella FASE 2 le attività potranno essere gradualmente riprese con estrema cautela, secondo le indicazioni evidenziate nello specifico paragrafo.

**12) Pazienti in strutture residenziali:** va incentivato il monitoraggio trimestrale attraverso l'utilizzo di strumenti di web conference che permettono l'incontro con il paziente e gli operatori della struttura.

I pazienti in trattamento farmacologico inseriti in comunità dovranno essere rivalutati dal medico di riferimento almeno trimestralmente.

## MISURE IGIENICO SANITARIE

Le misure igienico sanitarie sotto dettagliate sono **indispensabili** per tutti gli Ambulatori

Nelle Strutture devono essere sempre disponibili i seguenti **materiali**:

- a. sapone liquido/soluzione alcolica per l'igiene delle mani
- b. DPI per gli operatori sanitari: mascherina chirurgica, guanti, camice monouso impermeabile a manica lunga/camice in TNT, occhiali/visiera (da indossare in base all'attività che si prevede di svolgere e riutilizzabili previa sanificazione con prodotto a base di cloro)
- c. prodotto per sanificazione a base di cloro o alcol (cfr. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 e nota del Ministero della Salute n°. 0017644-22/05/2020-DGPRES-MDS-P).

### In sala d'attesa:

- assicurare la presenza della soluzione alcolica per l'igiene delle mani degli utenti presenti
- far mantenere la distanza di almeno due metri agli utenti presenti
- autorizzare la presenza solo gli accompagnatori di utenti non autosufficienti/minori/disabili
- se l'utente e il suo eventuale accompagnatore indossano guanti, invitare a rimuoverli e a procedere all'adeguata igienizzazione delle mani con soluzione alcolica (il preposto per l'attuazione di tale aspetto è l'operatore che riceve il paziente)
- se l'utente e il suo eventuale accompagnatore indossano da casa una mascherina chirurgica o un filtro facciale dovranno essere mantenuti
- se l'utente e il suo accompagnatore sono sprovvisti di mascherina chirurgica questa verrà fornita dall'operatore al momento dell'accesso nell'ambulatorio
- non devono essere presenti giornali, opuscoli o altro materiale che, precedentemente all'epidemia, veniva messo a disposizione per intrattenimento o consultazione

#### Prima dell'accesso agli ambulatori/studi

- Va chiesto al paziente se ha sintomi (febbre, tosse, raffreddore ...)
- Va rilevata la temperatura con thermo-scanner
  - Se il paziente presenta TC  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$  va rimandato a casa con l'indicazione di avvisare il MMG e di rimanere in isolamento domiciliare assoluto; va effettuato un counselling sulle misure preventive da adottare.

#### In ambulatorio:

- l'utente entra nel locale dedicato alla visita, deposita i propri indumenti e accessori su una sedia dedicata
- nel locale della visita possono entrare solo gli accompagnatori di utenti non autosufficienti/minori/disabili
- va riservata una parte della scrivania per la documentazione sanitaria dell'utente oppure va dedicato uno spazio differenziato
- va predisposto e organizzato il materiale necessario alla visita/medicazione su un carrello /vassoio al fine di evitare la contaminazione del materiale presente sul carrello principale
- gli operatori sanitari indossano gli idonei DPI previsti per la specifica attività e si preoccupano dell'igienizzazione delle mani prima e dopo ciascun colloquio/visita/incontro
- i DPI dovranno essere sostituiti se imbrattati o inumiditi, ad esclusione dei guanti che devono essere comunque rimossi alla fine di ogni visita e sostituiti previa igiene mani.
- gli occhiali/visiera sono riutilizzabili previa sanificazione con prodotto a base di cloro –r
- effettuare accurata igiene delle mani.
- prestare quindi attenzione a non contaminare il materiale e le superfici sanitarie, la tastiera del computer, il mouse, il telefono

#### DPI da prevedere per singole attività

1. Somministrazione delle terapie orali
  - a. Mascherina chirurgica e guanti per la somministrazione dei farmaci
2. Raccolta campioni matrice cheratinica: prevedendo il contatto stretto con il paziente l'infermiere indosserà guanti, visiera/occhiali, camice monouso, cuffia per capelli avendo cura di effettuare la parte "sporca" con dispositivi che verranno poi tolti per la parte "pulita", (registrazione, compilazione di moduli, scrittura a PC etc...) e provvedendo alla igienizzazione delle mani  
Tali prelievi vanno privilegiati rispetto a quelli su campioni urinari

3. Raccolta campioni urinari
  - a. Se disponibilità di più operatori, uno rimane in area "pulita" (registrazione dati in cartella, stampa etichette con la sola mascherina chirurgica) e uno si occupa della parte "sporca" (manipolazione delle provette)
  - b. DPI da prevedere sono guanti, camice monouso, cuffia. Se l'operatore è unico la parte "sporca" va differenziata da quella "pulita" cambiando i guanti e provvedendo alla igienizzazione delle mani.

4. Prelievi ematici: medesime precauzioni del punto 2
5. Visita medica: mascherina chirurgica e guanti se paziente asintomatico. Se sintomatico vanno aggiunti camice monouso, occhiali/visiera
6. Colloquio senza visita: mascherina chirurgica

Al termine di ogni visita/colloquio

- sanificare con specifici prodotti tutte le superfici che sono entrate in contatto con l'utente: lettino, scrivania, sedia, ecc.
- areare l'ambiente

Al termine dell'attività ambulatoriale si provvede a

- smaltire la mascherina chirurgica nei contenitori a rischio infettivo
- sanificare le superfici, con particolare attenzione al carrello delle medicazioni
- smaltire nel contenitore destinato ai rifiuti a rischio infettivo tutti il materiale e i presidi monouso che sono stati utilizzati durante l'attività ambulatoriale
- rimuovere i DPI, ad esclusione della mascherina chirurgica, e igienizzare le mani
- indossare nuovi guanti e sanificare gli occhiali/visiera utilizzati con specifici prodotti
- chiudere il contenitore destinato ai rifiuti a rischio infettivo, rimuovere i guanti, igienizzare le mani, rimuovere la mascherina, igienizzare nuovamente le mani.

### 3. CENTRI DIURNI/SEMIRESIDENZIALITA'

*Le attività delle Strutture Semiresidenziali vanno gradualmente e con grande prudenza riportate alle modalità precedenti, privilegiando gli interventi individuali e per piccoli gruppi, scaglionando durante la giornata il numero di pazienti presenti e rispettando le regole di distanziamento.*

*Con ciascun utente verrà definito un programma complementare attraverso colloqui individuali telefonici, se possibile in videochiamata, gestiti dal Centro Diurno.*

*Si deve porre particolare attenzione perché la semiresidenzialità rappresenta, da un punto di vista epidemiologico, la situazione più rischiosa in quanto l'utente frequenta 2 ambiti differenti per periodi lunghi (casa e servizio) e a questo si aggiungono anche i tragitti di percorrenza.*

1. Valgono **tutte le misure riferite ai Servizi Ambulatoriali**: misurazione della temperatura dei pazienti nella zona filtro all'ingresso della Struttura, sorveglianza sanitaria degli operatori, utilizzo di mascherine chirurgiche da parte di pazienti e operatori lungo tutto l'arco della permanenza in Centro Diurno, riduzione del numero di pazienti presenti contemporaneamente nella Struttura.
2. I **programmi** dei pazienti in trattamento nel Centro Diurno vanno rivalutati alla luce dei bisogni clinici e psicosociali attuali e all'effettiva necessità della frequenza.
3. La **riduzione del numero di pazienti presenti contemporaneamente** è favorita dallo scaglionamento dei pazienti in due turni, preferendo semiresidenzialità inferiori a 4 ore.

Vanno evitati programmi riabilitativi per gruppi numerosi in ambienti ristretti.

4. Le indicazioni relative alle procedure, agli spazi, alla formazione degli operatori, all'uso dei dispositivi vengono date nel successivo paragrafo dedicato alle Strutture Residenziali

#### 4. STRUTTURE RESIDENZIALI

*Le Strutture Residenziali dovranno, gradualmente e con estrema prudenza, riprendere la programmazione dei nuovi ingressi, limitati nella fase 1 alle situazioni di eccezionalità.*

*Devono essere poste in atto tutte le strategie appropriate per prevenire l'ingresso e la diffusione del contagio nelle Strutture Residenziali, nonché applicati protocolli per rispondere alle persone che possono aver contratto l'infezione.*

*Il rallentamento inevitabile degli ingressi in Struttura andrà associato alla definizione di criteri di priorità di accesso (grave conflittualità familiare, pazienti senza fissa dimora, etc.)*

- Va identificato un **referente per la prevenzione e controllo** delle infezioni correlate a COVID-19 che garantisca l'esistenza e l'aggiornamento di procedure, la formazione del personale e la disponibilità dei DPI all'interno della struttura.
- Va garantita la **formazione di tutto il personale** sanitario e di assistenza, compresi gli addetti alle pulizie, soprattutto sul corretto uso dei DPI.
- Devono essere presenti sempre all'interno di locali un **dispenser di soluzioni idroalcoliche** e deve essere presente nella struttura una quantità adeguata di **DPI**.
- Attenzione deve essere posta al **distanziamento sociale** dei pazienti residenti, eventualmente rimodulando il numero complessivo dei posti letto attivati.
- Va attuata una **sorveglianza sanitaria giornaliera** dei pazienti residenti attraverso la rilevazione quotidiana della temperatura corporea e della presenza di possibili sintomi COVID-19. Tali dati vanno tracciati.
- Gli operatori devono sempre utilizzare le **mascherine chirurgiche**, anche in assenza di pazienti, ed attuare le misure di prevenzione igienico-sanitarie (lavaggio frequente e accurato delle mani, guanti monouso, ricambio d'aria nei locali). In particolare i **guanti** vanno utilizzati durante la dispensazione dei pasti, la somministrazione delle terapie e la distribuzione quotidiana di materiali vari, laddove presente.

Per quanto riguarda le **nuove ammissioni**:

- **Colloqui di accoglienza**: in prima istanza andranno effettuati con modalità di web conference con i servizi invianti ed il paziente.  
Solo in una seconda fase andrà garantito il colloquio in presenza, con gli opportuni accorgimenti descritti per i Servizi Ambulatoriali.

Per i nuovi ingressi, si rimanda all'allegato A di questa DGR.

- L'ingresso deve essere posticipato se:
  - ✓ Il paziente presenta febbre e/o sintomi respiratori
  - ✓ Il tampone risulta positivo

- ✓ Il soggetto che ha avuto l'infezione, oltre alla guarigione clinica da patologia COVID-19, non abbia almeno 2 tamponi negativi
- ✓ Il soggetto abbia avuto contatti stretti con persona positiva negli ultimi 14 giorni.

Per quanto riguarda i **pazienti già residenti in Struttura:**

- In caso di **paziente sintomatico** (con febbre e/o sintomi suggestivi di infezione da COVID-19) ma **non ancora sottoposto a tampone**, è necessario far indossare immediatamente al paziente la mascherina chirurgica ed interagire con lui solo attraverso DPI come guanti monouso, mascherina chirurgica e camici monouso.

Il paziente va collocato in isolamento in camera singola con bagno riservato e separato dagli altri residenti anche per i pasti e l'assunzione delle terapie. Oltre ad avvisare il medico della struttura, vanno attivate le procedure per i casi sospetti e per l'effettuazione del tampone faringeo secondo le indicazioni regionali in materia.

- In caso di **paziente COVID-19 positivo, ma asintomatico o paucisintomatico** con quadro clinico che non necessita ospedalizzazione, ma con impossibilità di dimissione al domicilio o in altra struttura dedicata, il paziente viene isolato in camera singola dotata di bagno e deve indossare la mascherina chirurgica nelle interazioni con gli operatori.

Vanno seguite tutte le altre indicazioni relative all'isolamento dei soggetti COVID-19 per quanto riguarda pasti, biancheria, igienizzazione ecc. Gli operatori procedono ad ogni contatto diretto con lui solo dentro la stanza, riducendoli al minimo indispensabile e solo con gli idonei DPI (guanti monouso, mascherina chirurgica, occhiali e camici monouso, sovrascarpe), con modalità analoghe alle precauzioni attuate in area internistica/infettivologica COVID-19 e dopo specifica formazione. Anche in questo caso viene predisposto un attento monitoraggio clinico, secondo le indicazioni regionali in materia.

Se non è possibile tale gestione, va ricercata in collaborazione con Servizio in viante e l'ATS di riferimento, idonea soluzione.

Le persone entrate in contatto con lui (altri utenti, personale) devono effettuare il tampone.

- In caso di **paziente con peggioramento della sintomatologia COVID-19** si contatta il servizio di trasporto sanitario e si trasferisce il paziente in Pronto Soccorso seguendo le misure di prevenzione come indicazioni ministeriali (Circolare 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P).
- Tutte le **attività di gruppo dei pazienti, le riunioni di equipe e tutte le attività che implicano la presenza contemporanea di più persone** devono essere riorganizzate. Può essere valutata la possibilità di mantenere attività con gruppi di pazienti e operatori poco numerosi, con distanziamento fisico di almeno 2 metri tra utenti e uso della mascherina chirurgica, in spazi ampi e ben areati o all'aperto. Le Strutture comunque devono mantenere le attività riabilitative in atto con i singoli pazienti, nei limiti concessi dalla normativa nazionale / regionale durante la pandemia, e riorganizzarle in modo partecipativo con il contributo dei pazienti.
- Vanno promosse le **uscite** individuali e l'attività fisica dei residenti all'interno del perimetro della Struttura laddove siano presenti cortili, giardini, aree esterne all'edificio ma comunque di pertinenza della Struttura. Le uscite al di fuori del perimetro della Struttura anche in piccoli gruppi accompagnati da un operatore vanno costantemente rivalutate alla luce della normativa vigente.
- Vanno promossi e sostenuti attivamente i contatti a distanza (telefonate, videochiamate ecc.) tra i **pazienti e i loro familiari e amici**, mentre va limitato ai soli casi di necessità inderogabile l'accesso di familiari e visitatori alla Struttura. In tal caso è permesso loro di entrare solo uno per volta permettendo loro di entrare solo uno per volta e rimanendo all'ingresso della

Struttura, dopo triage (accertamento da parte degli operatori della assenza di sintomatologia e/o di contatto con persone sospette o positive al tampone).

I familiari e i visitatori devono portare con sé la mascherina chirurgica ed indossarla prima di essere a contatto con utente ed operatori, effettuando la detersione delle mani prima dell'incontro e mantenendo la distanza di sicurezza.

È **impedito l'accesso** a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni.

- Di regola non sono permessi i **rientri a casa** (sia diurni che pernottamenti), salvo casi di comprovata eccezionalità, utilizzando al rientro in Struttura tutte le misure preventive relative all'ingresso di nuovi pazienti.
- **Trasferimenti fra strutture:** i trasferimenti sono sconsigliati e in ogni caso è possibile attuarli solo se accertato che dalla struttura di provenienza non ci siano casi COVID o pazienti in isolamento preventivo.
- Per gli utenti che provengono dal Servizio di Bassa Intensità Assistenziale, se previsto l'ingresso in una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa o pedagogico, devono essere utilizzate tutte le misure preventive previste per i nuovi ingressi
- Durante i **pasti** va mantenuto il distanziamento, eventualmente organizzando più turni.
- **L'accesso di volontari e personale non addetto** (es fornitori, addetti alla manutenzione ecc) va riservato a casi di comprovata necessità, adottando tutte le misure precauzionali, quali triage all'ingresso e utilizzo dispositivi
- Gli utenti presenti nella Struttura vanno **attivamente supportati nel rispetto delle misure** di prevenzione, promuovendo il distanziamento dagli altri ospiti e dagli operatori ed il frequente lavaggio delle mani.
- Le **raccomandazioni** sopra descritte vanno **condivise** con gli operatori della Struttura, anche con approccio psicoeducativo, e comunicate a pazienti e familiari, oltre che esposte all'ingresso della Struttura.

## 5. DROP IN

*I drop in sono strutture rivolte ad un'utenza in condizioni di particolare fragilità sociale, con compromissione dell'igiene personale e di frequente comorbilità fisica; condizioni che pongono i pazienti a rischio per sovrainfezioni virali e batteriche oltre che di trasmissione delle stesse agli operatori. Il superamento della Fase 1 andrà programmata ponendo in essere tutte le strategie appropriate per ridurre il rischio infettivo e supportare con le adeguate risposte eventuali infezioni riconosciute.*

- Nei Drop In l'ingresso andrà contingentato in relazione alle dimensioni dei locali in modo tale che sia garantito il distanziamento di almeno due metri fra operatori e utenti.
- All'ingresso del paziente andrà rilevata la TC e la persona dovrà provvedere al lavaggio/igienizzazione delle mani verrà fornita mascherina chirurgica
- Se la TC > = 37,5 andranno attivate le risposte compatibili con la situazione clinica. Laddove il paziente non sia regolarmente registrato nel SSR e non avesse la disponibilità di un Medico di Medicina Generale si dovranno attivare percorsi alternativi con il terzo settore ed il volontariato
- L'erogazione di materiale di profilassi e beni di igiene personale dovranno essere monouso

- Fra le attività svolte dev'essere posta attenzione all'informazione e al rispetto delle misure igieniche di base (distanziamento, mascherine, lavaggio delle mani), oltreché al sostegno rispetto all'importanza ad osservare tali precauzioni per se stessi e per gli altri
- I tempi di permanenza dovranno essere contingentati per garantire l'offerta a chi rimane in attesa all'esterno.
- Il Drop In deve avere disponibilità di contenitori per i rifiuti speciali oltre che di tutti i materiali già previsti per le altre unità d'offerta e deve essere prevista sanificazione giornaliera degli spazi
- Andranno utilizzati i mezzi di comunicazione basati sul web anche per i contatti con i pazienti oltre che con la rete dei servizi territoriali.

## 6. UNITA' MOBILI

***L'attività viene svolta esclusivamente in strada ed è espressamente vietato l'accesso all'interno dell'Unità Mobile.***

***Valgono tutte le disposizioni relative alle misure precauzionali sopracitate, in particolar modo per l'utilizzo dei dispositivi a protezione di operatori e utenti***

## Sub-allegato B5

### Indicazioni operative per la gestione della fase 2 epidemia da Covid 19 negli Istituti Penitenziari

#### INDICAZIONI GENERALI

Nella cosiddetta Fase 2 dell'epidemia da COVID 19, in analogia con quanto prescritto per il territorio esterno devono essere osservate e mantenute tutte le indicazioni ed i comportamenti che sostengono il distanziamento sociale.

In particolare restano valide le seguenti raccomandazioni:

**Lavarsi spesso le mani:** Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol.

**Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute:** Mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

**Non toccare occhi, naso e bocca con le mani:** Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi va evitato ogni contatto con le mani non ben lavate.

**Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce :** Se si ha un'infezione respiratoria acuta, vanno evitati contatti ravvicinati con le altre persone, bisogna tossire all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavarsi le mani.

**Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol** (cfr. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 e nota del Ministero della Salute n°. 0017644-22/05/2020-DGPRES-MDS-P).

Durante le attività comuni i detenuti dovranno indossare mascherina protettiva.

I lavoranti a vario titolo dovranno svolgere la loro attività indossando mascherina protettiva e guanti ed i loro movimenti dovranno essere limitati al minimo indispensabile.

Ogni Istituto Penitenziario provvederà a mantenere (tramite collaborazione tra area penitenziaria e sanitaria) le seguenti zone:

1. **Zona triage** collocata in una sede che preveda tutti i tipi di accesso, anche per detenuti semiliberi e personale penitenziario residente all'interno dell'Istituto stesso ( la zona deve essere dotata di adeguata scorta di mascherine chirurgiche, di termometro digitale, guanti e dispenser per igienizzazione mani).

2. **Zona per l'esecuzione delle visite di ingresso in Istituto** (la zona deve essere dotata di adeguata scorta di mascherine chirurgiche ,di una minima dotazione di mascherine filtranti, di termometro digitale, guanti e dispenser per igienizzazione mani )
3. **Zona per l'isolamento** dei casi sospetti in attesa esito tampone o di ricovero in ospedale, per le sorveglianze cliniche nei contatti di persona positiva per coronavirus, per il ricovero di casi leggeri (la zona deve essere dotata di tutti i DPI e del materiale necessario per l'isolamento del paziente

Le **ASST** avranno cura di:

- prevedere un'adeguata dotazione di materiale per la pulizia delle superfici (es. candeggina o prodotti clorati), (saponi con dispenser) nelle aree penitenziarie. La Direzione dell'Istituto provvederà ad idonea scorta di DPI per il personale penitenziario
- provvedere che in tutti gli Istituti ed in particolare negli ambulatori medici, nelle zone di triage e dei colloqui, nelle sezioni detentive e negli uffici del personale penitenziario siano affissi poster con le nuove regole di igiene da adottare.
- prevedere una nuova attività di informazione del personale sanitario e penitenziario
- trasmettere ai detenuti un'informativa contenente un'indicazione sull'attuale stato delle restrizioni applicate e sulle soluzioni alternative messe a disposizione.
- provvedere alla dotazione di DPI per il personale sanitario e socio-sanitario e per i detenuti ed analogamente ad approvvigionamento dei dispenser, gel igienizzanti e materiale per la sanificazione nelle aree sanitarie.
- prevedere all' approvvigionamento di tamponi per COVID-19 da destinare alle eventuali necessità delle strutture carcerarie.

Scorte adeguate di DPI e tamponi dovranno essere garantite all'Hub COVID di San Vittore e all'Istituto di Bollate.

Saranno messi a disposizione dalla Protezione Civile **Operatori Sociosanitari** che svolgeranno attività di supporto al personale infermieristico secondo accordi con le Direzioni Penitenziarie e Sanitarie degli Istituti e le ASST.

Prima di prendere servizio dovranno essere sottoposti a tampone per COVID 19.

Nel caso di **comunicazioni** da parte del personale sanitario, queste dovranno essere rivolte alla propria ASST, alla DG Welfare di Regione Lombardia/ UO di Sanità Penitenziaria. Dovranno essere rigorosamente evitati canali comunicativi alternativi di qualsivoglia natura.

## 1. Detenuti già presenti in Istituto

Nel caso di **detenuti presenti in istituto che presentino sintomi respiratori** si raccomanda:

- a. Fare indossare mascherina chirurgica
- b. Informare area sanitaria
- c. Valutare da parte Medico/infermiere dati anamnestici (data di ingresso, provenienza, etnia, contatti con l'esterno avvenuti nei 14 giorni precedenti per colloqui familiari, udienze in

tribunale, permessi, esami ambulatoriali e/o ricoveri in ospedale, contatto con persona risultata positiva per Coronavirus)

- d. Sottoporre a tampone per COVID i detenuti sintomatici ed i loro contatti stretti tra i detenuti, il personale sanitario e il personale dell'Amministrazione Penitenziaria
- e. Nell'attesa dell'esito del tampone mantenere il paziente in isolamento, monitorando il quadro clinico. Se l'esito del tampone è negativo proseguire monitoraggio clinico fino al compimento del periodo di quarantena. Se l'esito è positivo prevedere la possibilità di gestione in istituto/invio San Vittore secondo parametri e modalità indicati in capitolo apposito, se il caso non è gestibile chiamare il 118 per invio in ospedale.
- f. In attesa del 118 il paziente dovrà essere fatto attendere in stanza separata con mascherina chirurgica e guanti
- g. Dovrà essere limitato al massimo il numero di operatori sanitari e non che entrano in contatto con il caso sospetto e questi dovranno indossare mascherina filtrante e guanti

## 2. Detenuto proveniente dall'esterno o da altro Istituto (DPCM 26/4/2020 art.1 punto y)

- a. Dato il verosimile incremento dei **detenuti nuovi giunti soprattutto nelle Case Circondariali**, sarà da prevedere per ogni singolo Istituto una **sede** ed una **procedura** apposita per l'accoglienza, l'isolamento, la sorveglianza sanitaria
- b. Fare indossare mascherina chirurgica
- c. **Visita primo ingresso** : Medico+infermiere effettuano triage valutando i dati anamnestici ( provenienza, etnia, eventuali contatti a rischio nei 14 giorni precedenti es. contatti con caso positivo per coronavirus, contatti con ospedali ecc..) e clinici (rilevazione temperatura corporea, presenza di tosse, rinite, cefalea, mialgia, congiuntivite, gastroenterite ecc..). Il detenuto verrà quindi sottoposto a tampone per COVID 19 ed ove possibile a test sierologico. Dovrà essere incoraggiata la possibilità di effettuare test virologici rapidi per garantire una rapida allocazione del detenuto nuovo giunto in rapporto all'esito.
- d. Nell'attesa dell'esito del tampone mantenere il paziente in isolamento, monitorando il quadro clinico. Se l'esito del tampone è negativo proseguire monitoraggio clinico fino al compimento del periodo di quarantena. Se l'esito è positivo prevedere la possibilità di gestione in Istituto o invio a San Vittore, secondo parametri e modalità indicati in capitolo apposito, se il caso non è gestibile chiamare il 118 per invio in Ospedale.
- e. In attesa del 118, il paziente dovrà essere fatto attendere in stanza separata con mascherina chirurgica
- f. Dovrà essere limitato al massimo il numero di operatori sanitari e non che entrano in contatto con il caso sospetto e questi dovranno indossare mascherina filtrante

## 3. Personale Polizia Penitenziaria

Poiché il personale accede regolarmente all'Istituto, verrà effettuato un **primo triage**.

Il triage comprensivo di quesiti riguardanti eventuali contatti con persona positiva per il coronavirus + misurazione temperatura corporea verrà effettuato da un infermiere e da un operatore socio sanitario che informeranno il medico in caso di sospetto.

L'agente di polizia penitenziaria che risultasse positivo al triage verrà invitato a far ritorno al proprio domicilio ed a rivolgersi al medico curante/ATS di competenza.

Negli **ingressi successivi** sarà l'interessato a segnalare la presenza di febbre, sintomi e contatti stretti con persona positiva per coronavirus. Un operatore socio-sanitario provvederà a misurare la temperatura corporea ad ogni accesso in istituto e ad allontanare il soggetto qualora essa fosse pari o superiore a 37.5.

Il triage completo verrà ripetuto con cadenza quindicinale.

Il personale che risultasse affetto da COVID 19 o in quarantena per contatto con positivo, potrà essere riammesso in servizio solo dopo la esecuzione di due tamponi consecutivi con esiti negativo. L'esecuzione dei tamponi è a cura dell'ATS territoriale in collaborazione con il medico competente dell'Istituto che provvederà a riammettere in servizio l'interessato.

Ove possibile sarebbe opportuno applicare lo screening sierologico anche a tale personale, dato le caratteristiche di stretta convivenza con il personale sanitario e con gli operatori sanitari provenienti dall'esterno.

#### **4. Visitatori provenienti dall'esterno/ familiari per i colloqui (DPCM 26/4/2020 art.1 punto y)**

La possibilità di effettuare colloqui discende dalle disposizioni nazionali in materia che attualmente prevedono tale possibilità solo in casi eccezionali

Si dovrà **incoraggiare la prosecuzione di forme alternative** al colloquio frontale (colloqui video).

In base alle successive disposizioni della Presidenza del Consiglio, si potrà prevedere per ciascun detenuto **colloqui previo appuntamento** regolando le fasce orarie, la durata del colloquio e prevedendo un orario giornaliero il più possibile ampio (es 8-20).

Al momento della richiesta di appuntamento il familiare dovrà autodichiarare di non essere positivo per COVID, di non essere in quarantena perché contatto stretto di COVID, di non presentare febbre o sintomi respiratori o gastroenterici.

Potrà essere previsto controllo incrociato di positività/ quarantena su liste della Prefettura/ATS.

Se si dovesse verificare, come prevedibile, latenza tra richiesta e conferma del colloquio, tale dichiarazione e verifica dovranno essere ripetute nell'imminenza del colloquio stesso.

In allegato all'appuntamento dovrà essere fornito volantino con istruzioni di comportamento.

Si dovrà prevedere un solo familiare per colloquio (tranne casi di eccezionalità), escludendo minori di anni 12 e maggiori di anni 65.

Al familiare si chiederà di presentarsi al colloquio munito di mascherina protettiva, di rispettare le distanze già nelle aree esterne.

Al momento dell'ingresso verrà rilevata temperatura corporea da un operatore socio-sanitario e verranno fatti indossare i guanti dopo igienizzazione delle mani.

Una dotazione di mascherine protettive e di guanti ed una dispenser per l'igienizzazione delle mani dovrà essere resa pertanto disponibile all'ingresso dell'Istituto

I colloqui dovranno avvenire in locali che dispongano di finestre per garantire ricambi d'aria, dovranno prevedere un numero di presenti contemporaneamente che consenta il distanziamento sociale (2 m di distanza) ed eviti l'affollamento. Il distanziamento dovrà essere garantito da adeguata segnaletica e da barriere materiali (es. tavolo, barriera in plexiglas ecc..). Laddove possibile, tenendo in considerazione la stagione atmosferica sopravveniente e la disponibilità in alcuni Istituti dell'Area Verde, i colloqui dovranno essere effettuati all'aperto sempre rispettando le istruzioni per il distanziamento.

Le procedure di perquisizione dovranno essere effettuate tramite metal detector evitando qualsivoglia forma di contatto fisico.

Durante l'intero colloquio i detenuti, i familiari e gli agenti di polizia penitenziaria addetti all'accompagnamento ed alla sorveglianza dovranno indossare mascherine protettive e guanti e dovrà essere evitata qualsivoglia forma di contatto fisico .

All'inizio ed al termine di ogni colloquio familiare e detenuto dovranno provvedere all'igienizzazione delle mani con adeguata soluzione provvista di dispenser (che dovrà essere disponibile sia dal lato entrata del familiare che del detenuto).

Al termine di ogni colloquio dovranno essere sanificate le zone di contatto (tavolo, plexiglas), all'inizio ed al termine dell'intera giornata di colloqui i locali dove è avvenuto il colloquio ed i percorsi compiuti dal visitatore esterno dovranno essere sottoposti a **sanificazione**

Nei locali di accesso dall'esterno e nei locali per i colloqui dovranno essere affisse locandine con istruzioni igieniche.

I **pacchi** non dovranno contenere alimenti rapidamente deperibili e dovranno essere conservati in locale apposito opportunamente aerato per almeno 24 ore dopo il colloquio. Qualora contenessero oggetti metallici, in plastica ecc.. dovranno essere sottoposti a sanificazione prima dell'uso.

I familiari che nei 14 giorni successivi al colloquio risultassero COVID positivi/contatti di COVID positivo dovranno darne comunicazione alla Direzione dell'Istituto, che a sua volta provvederà ad informare l'area sanitaria

## 5. Visitatori esterni occasionali

Per i visitatori occasionali (es. avvocati, magistrati) varranno le seguenti indicazioni

Si potrà prevedere per ciascun detenuto un colloquio se **possibile previo appuntamento** regolando le fasce orarie, la durata del colloquio e prevedendo un orario giornaliero il più possibile ampio (es 8-20).

Al momento della richiesta di appuntamento o dell'accesso in Istituto il visitatore dovrà autodichiarare di non essere positivo per COVID, di non essere in quarantena perché contatto stretto di COVID, di non presentare febbre o sintomi respiratori o gastroenterici.

Potrà essere previsto controllo incrociato di positività/ quarantena su liste della Prefettura/ATS.

Se si dovesse verificare, come prevedibile, latenza tra richiesta e conferma del colloquio, tale dichiarazione e verifica dovranno essere ripetute nell'imminenza del colloquio stesso.

In allegato all'appuntamento dovrà essere fornito volantino con istruzioni di comportamento.

Si dovrà prevedere un solo visitatore per colloquio (tranne casi di eccezionalità), ove possibile, di età non superiore ad anni 65.

Al visitatore si chiederà di presentarsi al colloquio munito di mascherina protettiva, di rispettare le distanze già nelle aree esterne.

Al momento dell'ingresso verrà rilevata temperatura corporea da parte di un operatore socio-sanitario e verranno fatti indossare i guanti dopo igienizzazione delle mani.

Una dotazione di mascherine protettive e di guanti ed una dispenser per l'igienizzazione delle mani dovrà essere resa pertanto disponibile all'ingresso dell'Istituto

I colloqui dovranno avvenire in locali che dispongano di finestre per garantire ricambi d'aria, dovranno prevedere un numero di presenti contemporaneamente che consenta il distanziamento

sociale (2 m di distanza) ed eviti l'affollamento. Il distanziamento dovrà essere garantito da adeguata segnaletica e da barriere materiali (es. tavolo, barriera in plexiglas ecc..).

Le procedure di perquisizione dovranno essere effettuate tramite metal detector evitando qualsivoglia forma di contatto fisico.

Durante l'intero colloquio i detenuti, il visitatore e gli agenti di polizia penitenziaria addetti all'accompagnamento ed alla sorveglianza dovranno indossare mascherine protettive e guanti e dovrà essere evitata qualsivoglia forma di contatto fisico.

All'inizio ed al termine di ogni colloquio visitatore e detenuto dovranno provvedere all'igienizzazione delle mani con adeguata soluzione provvista di dispenser (che dovrà essere disponibile sia dal lato entrata del visitatore che del detenuto).

Al termine di ogni colloquio dovranno essere sanificate le zone di contatto (tavolo, plexiglas), all'inizio ed al termine dell'intera giornata di colloqui i locali dove è avvenuto il colloquio ed i percorsi compiuti dal visitatore esterno dovranno essere sottoposti a **sanificazione**

Nei locali di accesso dall'esterno e nei locali per i colloqui dovranno essere affisse locandine con istruzioni igieniche.

Eventuale materiale portato dall'esterno dal visitatore dovrà essere sottoposto a sanificazione prima dell'uso.

I visitatori esterni che nei 14 giorni successivi al colloquio risultassero COVID positivi/contatti di COVID positivo dovranno darne comunicazione alla Direzione dell'Istituto, che a sua volta provvederà ad informare l'area sanitaria.

Nel caso di figure diverse (es.fornitori) sarà sufficiente la **misurazione della temperatura corporea** da parte di un operatore socio-sanitario e l'obbligo di ingresso con mascherine protettive per tutta la durata della permanenza in istituto e guanti dopo igienizzazione delle mani, che dovrà avvenire anche al momento dell'uscita dell'istituto.

## 6. Operatori che accedono regolarmente a vario titolo (compreso personale sanitario)

Gli Operatori che svolgono attività indispensabili a vario titolo (es. educatori, insegnanti) e il personale sanitario che accede regolarmente agli istituti verrà effettuato un **primo triage**.

Il triage comprensivo di quesiti riguardanti eventuali contatti con persona positiva per il coronavirus + misurazione temperatura corporea verrà effettuato da un infermiere e da un operatore socio sanitario) che informeranno il medico in caso di sospetto.

L'operatore che risultasse positivo al triage verrà invitato a far ritorno al proprio domicilio ed a rivolgersi al medico curante/ATS/ASST(se operatore sanitario) di competenza

Negli **ingressi successivi** sarà l'interessato a segnalare la presenza di febbre, sintomi e contatti stretti con persona positiva per coronavirus.

Un operatore socio-sanitario provvederà a misurare la temperatura corporea ad ogni accesso in istituto e ad allontanare il soggetto qualora essa fosse pari o superiore a 37.5.

Il triage completo verrà ripetuto con cadenza quindicinale.

Gli operatori utilizzeranno mascherine protettive per tutta la durata della permanenza in Istituto e guanti dopo igienizzazione delle mani, che dovrà avvenire anche al momento dell'uscita dell'Istituto.

Il personale sanitario e socio-sanitario che non lo avesse già fatto, verrà sottoposto a tampone per COVID 19.

Nell'attesa dell'esito dovrà accedere all'Istituto sottoponendosi a triage e indossando mascherina chirurgica per l'intera durata del turno. Sarà discrezione delle singole ASST la esecuzione di eventuali test sierologici.

Analogo provvedimento dovrebbe essere attuato anche nei confronti del personale volontario in previsione di un primo accesso all'Istituto dopo il periodo di lockdown.

Il personale sanitario/sociosanitario e gli psicologi ASST che risultassero affetti da COVID 19 o in **quarantena** per contatto con positivo, potranno essere riammessi in servizio solo dopo la esecuzione di due tamponi consecutivi con esiti negativo. L'esecuzione dei tamponi è a cura della UO Medicina preventiva dell'ASST locale.

Per i collaboratori non sanitari il riferimento è rappresentato dall'ATS/MMG locali.

### 7. Indicazioni per movimenti dei detenuti

Tali indicazioni devono rispettare i Decreti nazionali e regionali e le regole igieniche in vigore per la popolazione generale.

Il detenuto ed il personale di polizia penitenziaria dovranno indossare mascherine protettive ed in caso di accesso nei locali ospedalieri o trasferimento in altro Istituto all'entrata di questi dovranno provvedere all'igienizzazione delle mani e ad indossare guanti.

Al momento dell'uscita dei locali ospedalieri dovrà essere ripetuta analoga procedura di igienizzazione delle mani.

In Allegato 1 sono descritte **le indicazioni per il trasferimento in Ospedale, Hub San Vittore, Bollate di detenuti COVID positivi.**

### 8. Indicazioni per ricoveri in Ospedale detenuti covid positivi

Nel caso di ricovero ospedaliero determinato da:

- Infezione da coronavirus non gestibile negli istituti
- Sorveglianza di contatto stretto sintomatico con persona positiva per coronavirus non eseguibile negli Istituti

saranno da privilegiare le seguenti strutture:

- **per gli Istituti di Milano:** il Reparto di Medicina V Protetta fino ad esaurimento posti
- **per le ASST dotate di posti letto dedicati ai pazienti ristretti:** nei posti letto riservati fino ad esaurimento posti
- **per le ASST non dotate di posti letto dedicati ai pazienti ristretti:** nell'Ospedale di riferimento

Il Reparto di Medicina Protetta deve rendersi disponibile anche al ricovero di pazienti provenienti da altre ASST qualora non fosse possibile il ricovero degli stessi presso gli Ospedali di riferimento

Sono state inoltre attivate le seguenti opzioni di ricovero interno agli Istituti:

**MILANO SAN VITTORE : S.A.I. COVID** che sarà riservato ai pazienti COVID in fase acuta che non necessitino ricovero ospedaliero provenienti prevalentemente dagli Istituti di Milano, ma anche da altri Istituti Penitenziari regionali, soprattutto nelle aree in cui è maggiore la congestione ospedaliera e con riferimento agli Istituti Penitenziari che non dispongono del Servizio Sanitario nelle 24 ore.

**MILANO BOLLATE:** I locali dell'isolamento, già attivi del Carcere di Bollate, ospiteranno i pazienti COVID che hanno superato la fase acuta di malattia ma sono ancora positivi al tampone e che non necessitano più di assistenza continuativa, ma devono essere osservati clinicamente (fase di

convalescenza) . Tale struttura verrà inoltre in supporto nel caso in cui vi fosse un incremento di casi in un breve periodo e vi fosse la necessità di liberare posti letti nel S.A.I COVID

I **criteri e le modalità di accettazione** presso il SAI COVID e Bollate sono i seguenti:

#### **SAI COVID/BOLLATE**

Paziente con diagnosi di infezione da COVID 19 accertata (tampone positivo) e paucisintomatico o con sintomi che non richiedano ricovero ospedaliero (saturazione O<sub>2</sub> <94%/90% se BPCO , frequenza respiratoria > 22 cicli/min non corretti da O<sub>2</sub> terapia, rapido peggioramento della dispnea, segni e sintomi di sepsi).

Al momento della guarigione clinica (apiressia da tre giorni, sat O<sub>2</sub>>94%, frequenza respiratoria< 22 cicli/min) dovranno essere osservati 14 giorni di isolamento ulteriore con sorveglianza clinica, al termine dei quali verranno effettuati due tamponi successivi a distanza di 24 ore per la riammissione in comunità. Tale periodo potrà essere osservato presso l'istituto di Bollate e, nel caso di sua saturazione, presso l'Istituto di provenienza.

**L'accettazione del detenuto COVID positivo presso il SAI di San Vittore avverrà per le vie più brevi possibili (telefono mail UOSP/Provveditorato), ma previa presentazione di scheda clinica del paziente che si allega** (Allegato 2)

I detenuti COVID positivi che necessitino di supporto ventilatorio/terapia intensiva restano comunque a carico degli Istituti e delle relative ASST, che provvederanno tramite il 112 all'individuazione di posto letto ospedaliero.

#### **9. Ricoveri presso il Reparto di Medicina V Protetta Ospedale San Paolo Milano**

Il reparto di Medicina V Protetta manterrà la sua attività di ricovero privilegiando i casi di patologia grave, i rilevamenti da altri Ospedali, gli eventuali accessi dal Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo.

Non è indicato invece il ricovero di pazienti provenienti da ASST al di fuori dall'area milanese se non affetti da patologie gravi.

Prima del ricovero, a meno che questo avvenga in condizioni di urgenza estrema, il detenuto dovrà essere sottoposto a tampone per COVID 19 ed il risultato dovrà essere comunicato al Responsabile del Reparto ed apposto nella cartella clinica

I pazienti che fanno accesso dall'esterno, ed in modo particolare quelli rilevati da Ospedali, verranno sottoposti all'ingresso a visita comprensiva di anamnesi e valutazione del quadro clinico.

Al momento della dimissione dovrà essere esclusa la presenza di febbre e sintomi respiratori e verrà effettuato tampone per COVID 19 se non già effettuato in precedenza

Il personale sanitario e penitenziario verrà sottoposto al primo accesso al triage.

Negli ingressi successivi saranno gli interessati a segnalare la eventuale presenza di febbre e contatti con persona positiva per coronavirus e verrà misurata la temperatura da parte di un operatore socio- sanitario.

Per gli allontanamenti e le riammissioni valgono le stesse regole già indicate al punto 6.

#### **10. Procedura di sorveglianza sanitaria per i detenuti ammessi alla fruizione del lavoro all'esterno, i semiliberi ed i fruitori di permessi premio e di licenze**

**Per i detenuti ammessi alla fruizione del lavoro all'esterno e per i semiliberi** verrà effettuato lo stesso **trriage** in atto per il personale che fa regolarmente accesso negli istituti secondo le "Indicazioni per il personale sanitario e penitenziario "

Le procedure di triage saranno ripetute con cadenza quindicinale sempre riferendosi al periodo massimo d'incubazione della malattia.

Nel periodo intercorrente tra i periodici triage si chiederà agli interessati:

1. nel caso manifestassero sintomi respiratori e/o febbre o avessero avuto contatti con persona nota positiva per coronavirus, di rappresentarlo tramite scheda appositamente predisposta che verrà messa loro a disposizione e contestualmente di far avvisare il Servizio sanitario interno all'istituto perché attui le procedure sopra descritte
2. verrà inoltre misurata quotidianamente da parte di un operatore socio-sanitario la temperatura corporea all'entrata e all'uscita dall'Istituto (nel caso di temperatura  $\geq 37.5$  verranno adottate le procedure sopra descritte)

**Per i detenuti che fruiscono di permessi premio** ex art.30 ter si attueranno le procedure previste per il detenuto nuovo giunto di cui al punto 2

## **11. Indicazioni infettivologiche per la gestione del paziente detenuto rilasciato in liberta' o in misura alternativa che non preveda il rientro quotidiano in carcere**

### **Istruzioni generali**

- **Verificare e contattare i riferimenti del soggetto sul territorio:** ASST, ATS, MMG, SERD, CPS, Centri Diurni e l'eventuale assunzione di terapie o presenza di patologie che necessitino continuità terapeutica ed assistenziale

- **Avvisare sempre per conoscenza il Magistrato** di riferimento sui provvedimenti intrapresi

-**Verificare situazione familiare** (esistenza abitazione, supporto familiare, ESCLUDERE CHE NELLA FAMIGLIA DI RITORNO SIANO PRESENTI CASI POSITIVI O IN QUARANTENA PERCHE' CONTATTI DI COVID POSITIVI)

- **Fornire al detenuto, anche in forma di istruzioni scritte, le norme igieniche** e per il distanziamento sociale In vigore al momento del rilascio sec. Decreti Regionali e Nazionali

-**Fornire al detenuto copia del certificato sullo stato di salute in uscita**, negatività/assenza di quarantena per COVID 19. Tale copia dovrà contenere riferimenti telefonici area sanitaria dell'Istituto di rilascio

-**Fornire al detenuto dotazione con kit mascherine+ guanti per almeno 5 giorni**

### **Istruzioni particolari**

-**Valutazione da parte medico di guardia, che dovrà fornire al detenuto ed apporre in cartella certificazione dello stato di salute al momento del rilascio**

#### **A. COVID 19 NEGATIVO:**

- applicare istruzioni generali
- effettuare triage in uscita, compilando modulo scritto che comprenda rilevazione temperatura ed assenza di sintomi. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da medico e detenuto in due copie, una delle quali viene allegata alla cartella clinica, la seconda consegnata al detenuto insieme a copia del certificato di buona salute

- in caso di presenza di sintomi sospetti effettuare tampone e fare istanza al Magistrato per rinvio provvedimento di scarcerazione fino ad esito; se non possibile contattare ATS/MMG per attivazione sorveglianza domiciliare se paucisintomatico; in caso di sintomi che richiedano ricovero ospedaliero far accompagnare detenuto a PS Ospedale San Paolo

**B. COVID POSITIVO O IN QUARANTENA PERCHE' CONTATTO DI COVID 19 POSITIVO**

- fare istanza al Magistrato per rinvio provvedimento di scarcerazione fino a completamento del periodo di quarantena o a doppia negatività del tampone
- se non possibile, e solo per gli Istituti di Milano, contattare sig. Bacchetta (TEL. A PARTE) per ricovero presso reparto apposito Ospedale San Paolo o per ricovero strutture apposite esterne. Per gli altri istituti individuare la struttura corrispettiva della propria città.
- **Nel caso di assoluta necessità di rientro al domicilio avvisare ATS/MMG per sorveglianza domiciliare e** fornire al detenuto, anche in forma di istruzioni scritte, le norme igieniche da e dotazione con kit mascherine+ guanti per almeno 5 giorni e i farmaci antiCOVID eventualmente in corso in quantità sufficiente per il completamento della terapia.

**Mantenere tracciamento detenuto rilasciato tramite ATS. Nel caso nei quattordici giorni successivi al rilascio l'ex detenuto presentasse sospetto/accertata infezione da COVID 19 ATS dovrà avvisare Istituto di provenienza per la messa in atto di provvedimenti sanitari sui contatti**

**ALLEGATO 1.****RACCOMANDAZIONI PER LA TRADUZIONE DETENUTO COVID POSITIVO****SCENARIO 1. Traduzione singolo detenuto a mezzo ambulanza**

- All'arrivo dell'ambulanza il reparto dovrà essere avvisato dalla matricola detenuti
- Una volta entrata in struttura l'ambulanza parcheggerà in zona portineria
- L'agente di turno, responsabile della Portineria verificherà che:
  - 1) il responsabile del servizio ambulanza sia al corrente che il detenuto è Covid +.
  - 2) il detenuto possa viaggiare senza la scorta nel vano posteriore dell'ambulanza spiegando al responsabile del servizio che non ci sono pericoli. Nel caso in cui venga richiesto l'agente di scorta, quest'ultimo si proteggerà utilizzando i DPI presenti sull'ambulanza rispettando così il loro protocollo.
  - 3) Una macchina di servizio seguirà l'ambulanza. Un agente della scorta salirà nell'auto indossando mascherina protettiva FFP2 guanti e visiera nel caso, durante la traduzione, sia necessario entrare in contatto con il detenuto. Gli altri agenti della scorta indosseranno mascherina chirurgica.
- 4) Completata questa procedura:
  - Il personale dell'ambulanza vestito come da protocollo e munito di barella, raggiungerà la sezione ove è ubicato il detenuto, utilizzando l'ascensore di servizio.
  - Nel corridoio delle celle in attesa del personale dell'ambulanza, si trovano un agente e il personale medico necessario per il caso che preparano il detenuto per la traduzione. Entrambi indossano il kit DPI completo (guanti, mascherina FFP2, camice e visiera)
  - Il paziente dovrà indossare la mascherina protettiva e i guanti
  - Il paziente in grado di camminare verrà accompagnato con i suoi effetti personali all'uscita della "zona sporca" dove è in attesa la barella e viene fatto accomodare sulla barella stessa.
  - Nel caso in cui il paziente non sia in grado di camminare verrà introdotta la barella nella cella.
  - È opportuno raccomandare al paziente di limitare la quantità di effetti personali da portare al minimo indispensabile.
  - L'agente della sezione avrà a disposizione un paio di manette in dotazione al reparto con le quali ammanetterà il detenuto alla sponda della barella lasciandogli libero un braccio.
  - Prima di iniziare la traduzione l'ispettore si assicurerà che tutto il percorso sia libero e che tutto il personale sia al corrente della traduzione imminente.
  - Prima di iniziare la traduzione il materiale cartaceo medico/infermieristico (Cartella clinica ecc) dovrà essere consegnata al personale dell'ambulanza in busta chiusa per evitare la contaminazione.
  - Ottenuto il via libera e una volta che la documentazione ha lasciato il reparto la traduzione inizia: il detenuto viene accompagnato dal personale dell'ambulanza, dall'agente e dal personale medico ove necessario, utilizzando l'ascensore fino al piazzale dove l'automezzo è in attesa di caricare la barella.
  - Sul piazzale l'agente di scorta che dovesse salire accanto all'autista dell'ambulanza indosserà mascherina FFP2 e guanti e avrà in dotazione:

- 1) una busta di plastica pulita contenente soluzione clorata, nella quale l'agente di sezione lascerà cadere le chiavi delle manette.
  - 2) Un kit DPI completo: camice monouso e visiera da indossare all'arrivo in Pronto Soccorso
  - 3) Il secondo agente di scorta seguirà l'ambulanza con l'automobile d'ordinanza
- Caricata la barella sull'ambulanza l'agente della sezione rientra in reparto e si sveste nella zona filtro come da protocollo.
  - Caricata la barella il personale medico della sezione rientra in reparto e si sveste nella zona filtro come da protocollo.
  - Tutto il tragitto utilizzato durante la traduzione verrà sanificato da un lavorante.
  - Analoga procedura dovrà essere seguita nell'istituto di destinazione
  - Sarà cura della matricola detenuti avvisare i familiari e l'avvocato difensore del detenuto dell'avvenuto trasferimento

**SCENARIO 2. Trasporto collettivo detenuti a mezzo veicolo amministrazione penitenziaria**

Valgono le stesse raccomandazioni dello scenario 1, con l'eccezione che dato la modalità di trasporto:

1. Non è presente personale dell'ambulanza
2. L'autista del mezzo indosserà mascherina chirurgica
3. Le auto di scorta ospiteranno il personale di polizia penitenziaria ritenuto necessario per la traduzione e, per ogni auto, uno degli agenti indosserà mascherine FFP2, guanti, camice, visiera protettiva nel caso si rendesse necessario il contatto con i detenuti. Gli altri indosseranno mascherina chirurgica.

**ALLEGATO 2. SCHEDA DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE AL SAI COVID DI MILANO SAN VITTORE**

Istituto.....

Paziente    Cognome....            Nome..            data e luogo di nascita..            codice fiscale..

Provenienza da            esterno            altro istituto

Data di entrata in istituto

Data di prima manifestazione sintomi

Data esecuzione tampone

Data conferma diagnosi di COVID 19

Sintomatologia attuale

- Iperpiressia
- Tosse
- Dispnea
- Anosmia
- Ageusia
- Rinite
- Cefalea
- Mialgie
- Diarrea

Segni rilevati

- Saturazione O2
- Frequenza respiratoria
- T corporea
- PA
- Diuresi

Comorbidità presenti

- Diabete mellito
- Cardiopatia ischemica
- Vasculopatia cerebrale
- Ipertensione arteriosa
- Neoplasia
- Trapianto
- Terapia immunosoppressiva

Bisogni assistenziali/infermieristici

Contatti familiari

Terapia in corso/ terapia sostitutiva

Medico di riferimento

ASST ed ATS di riferimento

Data e firma del medico

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

## D) ATI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Autonomia e cultura

D.d.g. 8 giugno 2020 - n. 6604

**Ulteriore proroga dei termini procedurali per la selezione dei piani integrati della cultura, a seguito dell'emergenza COVID-2019**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA D.G. AUTONOMIA E CULTURA

Visto il decreto n. 3249 del 12 marzo 2020 concernente «Proroga di termini procedurali previsti per i bandi della Direzione Autonomia e Cultura, a seguito dell'emergenza COVID19», in particolare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento, riportante, per ciascun bando, il termine delle attività da differire e la relativa proroga da disporre;

Considerato che nel sopra citato allegato 1 al decreto n. 3249/2020 è stata prevista la proroga all'8 giugno 2020, quale termine della fase di valutazione dei piani integrati della cultura (PIC), di cui al d.d.g. 14 giugno 2019 - n. 8605 «Avviso pubblico per la selezione dei piani integrati della cultura - anni 2020 - 2021 art. 37 l.r. n. 25/2016»;

Rilevato che, per quanto riguarda i 53 PIC candidati, sono state pianificate iniziative e interventi da realizzarsi a partire dal primo semestre 2020, coerentemente con quanto indicato nell'avviso pubblico, di cui al d.d.g. 8605/2019, che ne ha previsto l'attuazione negli anni 2020 e 2021;

Visti i provvedimenti adottati dal Governo a seguito all'emergenza sanitaria internazionale causata dalla diffusione della pandemia Sars-CoV-2 e in particolare il d.p.c.m. del 17 maggio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che stabilisce che le disposizioni in esso contenute siano efficaci fino al 14 giugno 2020;

Considerato quindi che le misure adottate per contrastare la diffusione della pandemia, hanno impedito la realizzazione delle iniziative previste nel primo semestre dai PIC e rendono anche incerte le possibili modalità di svolgimento delle iniziative previste nel secondo semestre 2020;

Ritenuto opportuno, altresì, avviare un'interlocuzione con i soggetti capofila dei 53 PIC candidati circa la disponibilità dell'intero partenariato, a posticipare l'avvio delle attività già pianificate per il 2020 agli inizi del 2021, prevedendo, pertanto, la realizzazione dei PIC nel biennio 2021 - 2022, dando nel contempo la possibilità di integrare e/o variare alcuni interventi/iniziative e/o la composizione del partenariato a suo tempo prospettati, a condizione di non modificare in modo sostanziale la struttura iniziale e le finalità del PIC;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il regolare svolgimento del procedimento in argomento, prorogare ulteriormente i termini relativi alle attività istruttorie da parte delle strutture regionali, mantenendo comunque invariate le fasi operative così come previste dal d.d.g. 14 giugno 2019 - n. 8605 «Avviso pubblico per la selezione dei piani integrati della cultura - anni 2020 - 2021 art. 37 l.r. n. 25/2016»;

Considerato pertanto che le vigenti misure di contrasto alla pandemia comportano necessariamente il posticipo al 2021 dell'avvio delle fasi di attuazione degli interventi e delle iniziative pianificati;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento ai risultati attesi: 99 Econ.5.1 Conoscenza, catalogazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale - 99. Adozione dei piani integrati della cultura;

Richiamata la d.c.r. 31 marzo 2020 - n. XI/1011 Programma triennale per la cultura 2020 - 2022 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo);

Ritenuto pertanto di prorogare il termine di conclusione dell'intero procedimento fissando il termine per l'approvazione della graduatoria definitiva al 31 dicembre 2020, mantenendo comunque invariate le indicazioni e le tempistiche, così come previste dal citato d.d.g. 14 giugno 2019 - n. 8605, che prenderanno avvio dalla data che sarà indicata dal RUP del procedi-

mento per la conclusione della citata fase di interlocuzione con i soggetti capifila dei 53 PIC candidati;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente atto in forza dei provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

DECRETA

1. di prorogare il termine di conclusione dell'intero procedimento fissando il termine per l'approvazione della graduatoria definitiva al 31 dicembre 2020, mantenendo comunque invariate le indicazioni e le tempistiche, così come previste dal citato d.d.g. 14 giugno 2019 - n. 8605, che prenderanno avvio dalla data che sarà indicata dal RUP del procedimento per la conclusione della citata fase di interlocuzione con i soggetti capifila dei 53 PIC candidati;

2. di disporre che sia avviata un'interlocuzione presso i capifila dei 53 PIC candidati, al fine di verificare la loro disponibilità e quella dei loro partner a realizzare i PIC candidati nel biennio 2021 - 2022, anziché nel biennio 2020 - 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web istituzionale della Regione Lombardia e sulla piattaforma informatica bandi on line.

Il direttore generale  
Ennio Castiglioni

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 8 giugno 2020 - n. 6606

**D.g.r. n. XI/2034 del 31 agosto 2019 «Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)» - Modalità di presentazione della domanda di contributo**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE  
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Vista la legge regionale 6 novembre 2015, n. 34 «Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo» che stabilisce:

- che si promuovano azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, con una progettualità di rete nel recupero, distribuzione, stoccaggio e ridistribuzione di alimenti e di eccedenze alimentari;
- che venga istituita la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo composta da 15 membri e che siano definiti i compiti della stessa;
- che possano essere stanziati delle risorse annualmente con la legge di bilancio per le finalità di cui alla medesima legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.g.r. n. 64 del 10 luglio 2018 che prevede il potenziamento e lo sviluppo di azioni, anche di carattere innovativo, per la raccolta e la distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale;

Richiamata la d.g.r. del 31 luglio 2019, n. 2034 che ha:

- approvato i criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015);
- stabilito che i suddetti contributi siano assegnati nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 24 dicembre 2013 L 152) e del Reg. (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE 22 febbraio 2019 L51);
- stabilito che le risorse per la realizzazione delle azioni previste dal suddetto provvedimento ammontano a € 200.000,00 e trovano copertura sul capitolo 16.01.104.5392, esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020/2022;
- demandato a successivi atti del Dirigente competente l'attuazione del provvedimento;

Vista la comunicazione del 14 novembre 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 2034 del 31 agosto 2019:

- l'allegato A «Modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di Progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- gli allegati B1, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O quale modulistica di partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto conseguentemente di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato (Allegato B1) debitamente compilato, trasmesso all'indirizzo PEC: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) e sottoscritto con firma elettronica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente atto;

Accertato che:

- i contributi previsti dal presente provvedimento ricadono nel campo di applicazione del Reg (UE) n. 1407/2013 e del Reg (UE) n. 1408/2013 come integrato dal Reg. (UE) 2019/316;
- i richiedenti devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 riguardanti la dichiarazione

dei contributi inquadri come *de minimis* e aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;

Considerato che l'ufficio competente per l'espletamento degli adempimenti in materia di aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017 art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca; art. 13 «Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG art. 14 «Verifiche relative agli aiuti *de minimis*», è individuato nella U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio della Direzione Genarle Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamato l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 2034 del 31 luglio 2019:

- l'allegato A «Modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di Progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- gli allegati B1, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O quale modulistica di partecipazione al Bando, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. che le domande di partecipazione a valere sul Bando dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato (Allegato B1) debitamente compilato, trasmesso all'indirizzo PEC: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) e sottoscritto con firma elettronica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente atto;

3. di dare atto che le risorse per la realizzazione del suddetto provvedimento ammontano a € 200.000,00 e trovano copertura sul capitolo 16.01.104.5392, esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020/2022;

4. di stabilire che:

- i contributi a valere sul presente provvedimento ricadono nel campo di applicazione del Reg (UE) n. 1407/2013 e del Reg (UE) n. 1408/2013 come integrato dal Reg. (UE) 2019/316;
- i richiedenti devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 riguardanti la dichiarazione dei contributi inquadri come *de minimis* e aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi.

Il dirigente  
Lucia Silvestri

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato A

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, CHE FAVORISCA LO SVILUPPO E LA COSTITUZIONE DI RETI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO (L.R. 34/2015).**

**A.1 Finalità e obiettivi**

**A.2 Riferimenti normativi**

**A.3 Soggetti beneficiari**

**A3a. Soggetti interessati dalle ricadute del progetto.**

**A4. Esclusioni**

**A.5 Dotazione finanziaria**

**B.1 Caratteristiche dell'agevolazione**

**B.2 Progetti finanziabili**

**B2a. Criteri di valutazione**

**B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

**C.1 Presentazione delle domande**

**C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

**C.3 Istruttoria**

**C3.a Modalità e tempi del processo**

**C3.b Verifica di ammissibilità delle domande**

**C3.c Valutazione delle domande**

**C3.d Integrazione documentale**

**C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

**C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**

**C4.a Adempimenti post concessione**

**C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione**

**C4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi**

**D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

**D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

**D.3 Ispezioni e controlli**

**D.4 Monitoraggio dei risultati**

**D.5 Responsabile del procedimento**

**D.6 Trattamento dati personali**

**D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti**

**D.8 Diritto di accesso agli atti**

**D.9 Riepilogo date e termini temporali**

**D.10 Allegati/Informative e Istruzioni**

**D.11 Definizione delle controversie**

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Bando, in armonia con quanto disposto dalla Legge regionale n. 6 novembre 2015, n. 34, “Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo” e in attuazione della D.G.R. n. XI/2034 del 31 luglio 2019, si pone come obiettivo la promozione di azioni concrete finalizzate a promuovere sistemi alimentari e consumi più sostenibili, a ridurre gli sprechi alimentari e a favorire l’accesso al cibo di tutti i cittadini.

Con il presente bando si intende finanziare Progetti innovativi integrati che, ove possibile, prevedano lo sviluppo di reti tra alcuni o tutti gli attori della filiera agro-alimentare.

In particolare i Progetti dovranno perseguire le seguenti finalità:

- **la riduzione delle eccedenze alimentari mediante, ad es.:**
  - il miglioramento dei processi e le prassi nella produzione e trasformazione degli alimenti;
  - la valorizzazione del mercato dei prodotti, attraverso l’individuazione di best practices riguardanti il packaging, lo stoccaggio, la distribuzione ed in generale la logistica;
  - progetti esecutivi per lo sviluppo di sistemi che, utilizzando le nuove tecnologie, consentano di aumentare la shelf life dei prodotti alimentari;
  - l’accorciamento della filiera agroalimentare;
- **la limitazione degli sprechi attraverso il conferimento di valore dei sotto prodotti attraverso ad es.:**
  - organizzazione del recupero degli scarti di produzione;
  - il recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari provenienti da attività commerciali quali ad es. dalla grande distribuzione, dalla ristorazione etc.;
  - il recupero e riutilizzo dei rifiuti alimentari, anche per uso animale;
- **la redistribuzione di alimenti ai bisognosi, con catene di approvvigionamento e redistribuzione brevi e digitalizzate con, ad es.:**
  - l’organizzazione dei magazzini di stoccaggio, eccedenze e personale per la redistribuzione degli alimenti;
  - l’organizzazione dello scambio sistematico di informazioni tra i donatori di eccedenze alimentari e coloro che si occupano della redistribuzione;
- **l’agricoltura sostenibile:** (tutela della biodiversità, diversificazione del paesaggio agricolo e degli ecosistemi, sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, filiera corta etc.) e multifunzionale, ispirata ai principi dell’agroecologia e dell’economia circolare.

### A.2 Riferimenti normativi

#### Normativa comunitaria di settore:

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 “Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare”.

#### Normativa nazionale di settore:

Legge 19 agosto 2016, n. 166 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

**Normativa regionale di settore:**

- Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 34 “Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo”;
- D.G.R. n. X/6482 del 10 aprile 2017 “Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo”.Decreto del 31 ottobre 2018, n. 15780 “Nomina dei componenti della Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo”;
- D.G.R. n. XI/2034 del 31 luglio 2019 “Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (L.R. 34/2015).

**Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:**

- reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 24.12.2013 L 152);
- reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24.12.2013);
- reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22.2.2019);
- legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 “registro nazionale degli aiuti di stato”;
- Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare l'art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'art. 9 “registrazione degli aiuti individuali”.

**A.3 Soggetti beneficiari**

I Progetti possono essere presentati da:

- a) enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica;
- b) gli enti iscritti nel registro del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- c) associazioni di categoria, soggetti pubblici e privati, compresi gli agricoltori e i liberi professionisti, start up che si occupano della filiera agroalimentare;
- d) raggruppamenti, anche temporanei, tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c);

Ogni soggetto, a livello individuale o in partenariato con altri soggetti, può presentare una sola domanda.

Ogni soggetto può partecipare ad un solo partenariato.

Requisiti:

Alla data di presentazione della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

*(se micro, piccola o media impresa/professionisti associati):*

- essere micro, piccole e medie imprese secondo quanto definito nell'allegato 1 del Reg. 651/2014 ;
- avere sede operativa attiva in Lombardia alla data di accettazione del contributo o essere iscritte al Registro delle imprese in una della Camere di Commercio della Lombardia;
- trovarsi nel rispetto delle disposizioni del Reg. 1407/2013;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali ai sensi del diritto fallimentare interno;
- essere costituite e dichiarate attive da almeno sei mesi dalla pubblicazione del presente Bando;

*(se associazioni/fondazioni iscritte al REA):*

- essere costituite da almeno sei mesi dalla pubblicazione del presente Bando;
- essere iscritte al REA (Repertorio economico amministrativo);
- sviluppare nell'abituale attività di impresa prodotti e servizi coerenti con uno dei settori di competenza previsti dal Bando;
- trovarsi nel rispetto delle disposizioni del Reg. 1407/2013;

*(se professionisti):*

- sviluppare nell'abituale attività professionale prodotti e servizi coerenti con i settori agricolo della filiera agroalimentare;
- avere partita IVA;
- avere eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia alla data di accettazione del contributo;
- trovarsi nel rispetto delle disposizioni del Reg. 1407/2013;

*(per tutti)*

- non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
- risultare ai fini della concessione del contributo, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale, pena la non ammissibilità del soggetto richiedente, ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva.

Nell'ipotesi in cui il Progetto sia presentato in partenariato, i soggetti partecipanti devono individuare un soggetto capofila, unico referente nei confronti di Regione Lombardia, che avrà il compito di:

- presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto del partenariato;
- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione dell'intervento;

- presentare la rendicontazione e la relativa documentazione richiesta in nome e per conto del partenariato; sottoscrivere un Accordo di Progetto (Allegato B3) che contempili impegni, risorse e ruoli reciproci.

### **A3a. Soggetti interessati dalle ricadute del progetto.**

I destinatari del Bando sono tutti gli attori della filiera agro-alimentare, gli enti di volontariato, i soggetti bisognosi, i privati cittadini (persone fisiche) e le imprese individuali.

### **A4. Esclusioni**

Sono esclusi dal Bando i soggetti:

- appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg.(UE) n. 1407/2013 e del Reg. (UE) n. 1408/2013;
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

La non ammissibilità di uno o più soggetti facenti parte di un partenariato comporterà la non ammissibilità della domanda di contributo.

### **A.5 Dotazione finanziaria**

Regione Lombardia concorre alla realizzazione dei progetti ammessi con uno stanziamento complessivo pari a € 200.000,00 che trova copertura sull'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019/2021.

## **B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

### **B.1 Caratteristiche dell'agevolazione**

Il contributo regionale può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa, ovvero il soggetto richiedente può prevedere una quota di cofinanziamento (Paragrafo B2a.).

I contributi per il finanziamento dei progetti sono assegnati nel rispetto della normativa di cui al paragrafo A2.

L'erogazione del contributo è a fondo perduto.

### **B.2 Progetti finanziabili**

Per accedere al finanziamento, i progetti devono presentare le seguenti caratteristiche:

- essere presentati da uno o più proponenti di cui al paragrafo. A3;
- essere strettamente coerenti con le finalità, di cui al paragrafo A1;
- avere ad oggetto uno o più alimenti, come definiti all'art. 2 del Reg n. 178/2002;
- contenere indicatori specifici in modo tale da poter identificare al loro interno risultati misurabili.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, **non** sono comunque ammesse le seguenti tipologie di:

- progetti o applicazioni informatiche inerenti esclusivamente l'attività di marketing, di comunicazione, di formazione, di educazione, di sensibilizzazione, di divulgazione a imprese, consumatori, cittadini o studenti;
- progetti inerenti osservatori, studi, ricerche, indagini sui dati riguardanti lo spreco alimentare, le eccedenze o i recuperi.

## **B2a. Criteri di valutazione**

Nella valutazione si terrà conto delle caratteristiche dei Progetti e dei soggetti richiedenti, come meglio specificato nella tabella di cui al paragrafo C3.c. In particolare per quanto riguarda i Progetti si terrà conto:

- a) dell'innovatività, per quanto concerne l'oggetto, il processo produttivo, la tecnologia utilizzata o altri aspetti connessi alle finalità di cui al paragrafo A.1.;
- b) della concreta applicabilità;
- c) della bontà degli indicatori e risultati misurabili;
- d) che interessi uno o più prodotti, così come individuati all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- e) della dimensione e numero di categorie di soggetti interessati alle ricadute del progetto tra quelli individuati al paragrafo A3.a.;
- f) di essere integrati o di rete;
- g) dell'eventuale quota di co-finanziamento a carico del richiedente, calcolata come percentuale della quota richiesta nella domanda per la realizzazione del medesimo;
- h) dell'ampiezza dell'ambito territoriale di intervento che può essere: locale, provinciale o regionale;
- i) del grado di recupero delle eccedenze alimentari ai fini dell'alimentazione umana e della valorizzazione delle risorse alimentari;
- j) dell'adeguatezza delle forme di pubblicizzazione del Progetto al fine di coinvolgere un numero sempre crescente di soggetti.

Per quanto concerne i soggetti richiedenti:

- a) del possesso dei requisiti di cui al paragrafo A.3;
- b) dell'esperienza nel settore di pertinenza del Progetto presentato ed in particolare, sulla base del numero dei Progetti complessivamente realizzati nell'ultimo quinquennio dal richiedente, o dai suoi partners.

I Progetti ammessi devono essere realizzati entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse. Non saranno autorizzate proroghe.

## **B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Sono ammissibili a finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del Progetto.

E' cura del richiedente presentare nella Scheda Progetto (Allegato B2) l'articolazione delle spese da sostenere, evidenziando, per ciascuna voce, la coerenza al Progetto.

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, nel limite minimo di € 10.000 e fino ad un massimo di € 30.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte). Nella valutazione del Progetto, come già ricordato, l'eventuale quota di co-finanziamento determinerà l'aumento del punteggio da attribuire.

Tutti i pagamenti effettuati dal proponente relativi alle spese ammesse al finanziamento devono avvenire tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi di legge.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a finanziamento solo nel caso in cui non sia altrimenti recuperabile, a norma della legislazione nazionale sull'IVA, da parte del richiedente, il quale è tenuto a giustificare le voci di spesa, per le quali non sia possibile recuperare l'IVA.

Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

1. fino al 20% per il solo personale, assunto dal richiedente/partner mediante una delle forme anche flessibili, previste dall'ordinamento, avente espressamente ad oggetto la realizzazione delle attività previste dal Progetto e di durata non superiore al termine di conclusione dello stesso;
2. progettuali;
3. noleggio di beni strumentali, quali ad es. attrezzature, hardware, macchinari, impianti, licenze d'uso per software;
4. registrazione del brevetto;
5. servizi di consulenza direttamente funzionali al Progetto;
6. fino al 10% affitto proquota utenze dei locali della sede operativa o del luogo di esercizio prevalente nel quale viene elaborato il Progetto;
7. fino al 10% di divulgazione/pubblicizzazione dei risultati del Progetto;
8. notari per costituzione di reti tra operatori.

Periodo di eleggibilità delle spese:

Saranno riconosciute le spese per la realizzazione del Progetto sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando, fino alla data di conclusione prevista nel Progetto.

## **C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO.**

### **C.1 Presentazione delle domande**

La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando il modulo allegato (Allegato B1) debitamente compilato, e trasmessa all'indirizzo PEC: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) e sottoscritta con firma elettronica.

Ai fini della presentazione del Progetto, il soggetto richiedente/capofila deve presentare la seguente documentazione:

- domanda diretta ad ottenere la concessione del contributo completa dei dati identificativi del soggetto richiedente e, se del caso, dei componenti (Allegato B1) sottoscritta digitalmente;
- scheda Progetto (Allegato B2) che dettaglia l'idea progettuale, costi, target di riferimento, azioni previste, impatto e ritorni previsti;
- eventuale accordo di Progetto (Allegato B3) sottoscritto digitalmente;
- piano economico (Allegato B4) che dettaglia le spese e la coerenza e funzionalità per la realizzazione del progetto;
- autocertificazione requisiti (Allegato C).

- dichiarazione “*de minimis*” sottoscritta dal soggetto richiedente ed in caso di forma di partenariato dal legale rappresentante di ogni soggetto (Allegato D);
- dichiarazione “*de minimis*” agricola sottoscritta dal soggetto richiedente ed in caso di forma di partenariato dal legale rappresentante di ogni soggetto (Allegato E);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione Inps/Inail (Allegato H);
- copia dello statuto/atto costitutivo.

La domanda e la documentazione di corredo del soggetto richiedente, o di suo delegato, potrà essere inoltrata dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente atto e dovrà pervenire entro e non oltre il 09/07/2020.

(Se dovuta)

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo (anche virtuale) utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l’originale per eventuali controlli dell’amministrazione.

(Se non dovuta)

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi della L. \_\_\_\_\_ art \_\_\_\_\_.

## **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa (di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998) fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Il Bando prevede, oltre al superamento dell’istruttoria formale, una valutazione tecnico-amministrativa del Progetto effettuata da un apposito comitato di valutazione.

## **C.3 Istruttoria**

### **C3.a Modalità e tempi del processo**

Le domande di contributo ricevute verranno ammesse a finanziamento a seguito di controllo tecnico-amministrativo da parte del comitato di valutazione istituito con decreto del dirigente e composto da cinque rappresentanti di cui due membri della Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo e tre di Regione Lombardia e presieduto da quest’ultima.

Il termine per la conclusione dell’istruttoria è stabilito nella data del 07/09/2020, termine entro il quale il dirigente competente provvederà tramite decreto all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi a contributo.

### **C3.b Verifica di ammissibilità delle domande**

I requisiti di ammissibilità formale al contributo sono i seguenti:

- rispetto della scadenza di presentazione dell’istanza;
- completezza e regolarità della documentazione;

- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

### C3.c Valutazione delle domande

La valutazione delle domande e dei progetti presentati, da parte del comitato di valutazione, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	ARTICOLAZIONE DEL PUNTEGGIO	SOGLIA
A. Innovazione (paragrafo B2a., lett. a)	15	Molto alta: 20 punti Alta: 15 punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti	
B. Concreta applicabilità del progetto (paragrafo B2a., lett. b)	15	Alta: 15 punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti	
C. Presenza di indicatori e risultati misurabili (paragrafo B2a., lett. c)	10	Pertinenza degli indicatori sul progetto e le finalità Alta 10 Media 5 Bassa 2 Nulla 0	
D. Portata (sottoclassi di prodotti coinvolti) (paragrafo B2a., lett. d)	10	≥ 6 sottoclassi: 10 punti 4-5 sottoclassi: 5 punti 2-3 sottoclassi: 2 punti 1 sottoclasse: 0 punti	
E. Dimensione e numero di categorie di soggetti interessati alle ricadute del progetto (paragrafo B2a., lett. e)	15	Alto: 15 punti Medio: 10 punti Basso: 5 punti Irrilevante: 0 punti	
F. Progetto integrato o di rete (paragrafo B2a., lett. f)	5	Progetto integrato o di rete: 5 punti	
G. Co-finanziamento del progetto (paragrafo B2a., lett. g)	10	≥ 75%: 10 punti 40%-74.9%: 7 punti 5%-39.9%: 4 punti 0%-4.9%: 0 punti	
H. Livello di esperienza del proponente (paragrafo A.3)/PARTENERS	5	2-3 progetti realizzati: 5 punti 1 progetto realizzato: 2 punti 0 progetti realizzati: 0 punti	
I. Ampiezza ambito territoriale (paragrafo B2a., lett. h)	5	Regionale: 5 punti Provinciale: 4 punti Locale: 3 punti Irrilevante: 0 punti	

<b>J. Recupero eccedenze alimentari (art. B2a., lett. i)</b>	<b>5</b>	<b>Recupero eccedenze ai fini dell'alimentazione umana: 5 punti</b>	
<b>K. Forme di pubblicità del progetto (art. B2a., lett. j)</b>	<b>5</b>	<b>Alto: 5 punti Medio: 3 punti Basso: 1 punto Irrilevante: 0 punti</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>30</b>

Per essere ammessi al contributo i Progetti devono raggiungere la soglia complessiva minima di 30 punti su 100.

In caso di parità di punteggio, verrà preso in considerazione l'ordine cronologico di arrivo delle domande di finanziamento determinando dal numero del protocollo, data e ora assegnate dal sistema informativo alla domanda medesima.

### **C3.d Integrazione documentale**

In sede di istruttoria di ammissibilità formale e tecnica, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al soggetto richiedente eventuali chiarimenti ed integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di richiesta. In tale ipotesi, i termini di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Tali integrazioni e/o chiarimenti dovranno essere inviati esclusivamente tramite PEC. La mancata trasmissione delle integrazioni documentali richieste entro i termini stabiliti causa l'esclusione dal Bando.

### **C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

A seguito degli esiti dell'istruttoria dei Progetti presentati, Regione Lombardia, entro 60 giorni consecutivi successivi alla data di presentazione delle domande, approva con decreto l'elenco delle domande ammesse e non ammesse che verrà pubblicato sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

## **C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**

### **C4.a Adempimenti post concessione**

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi alla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse, il soggetto richiedente/capofila deve comunicare l'accettazione del contributo assegnato, con nota trasmessa all'indirizzo PEC: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) e sottoscritta con firma digitale, pena la decadenza dal diritto allo stesso.

### **C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione**

Il contributo relativo al Progetto approvato a seguito della verifica della rendicontazione viene liquidato a saldo e al netto delle ritenute previste dalla legge a ciascun beneficiario entro 60 giorni a decorrere dal termine per la trasmissione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'attività unitamente al consuntivo delle spese sostenute.

Ai fini della liquidazione del saldo, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro il 14/12/2020 la seguente documentazione debitamente firmata elettronicamente e trasmessa con posta certificata:

- relazione finale sui risultati e gli obiettivi raggiunti dal progetto;
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alla tipologia di spese ammissibili (fatture o documenti contabili in copia conforme e quietanziati), accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati - c.d. "Impegno Deggendorf" (Allegato F).

Regione Lombardia provvederà all'erogazione a ciascun beneficiario entro il 31/12/2020 previa verifica:

- dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale;
- della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale del Progetto, dalla quale emerga il rispetto dei parametri previsti di cui all'art. B.3 (spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità);
- della regolarità dei documenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8 bis).

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente dovrà essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di adempimenti antimafia comporterà la decadenza del contributo.

#### **C.4c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi**

Nel caso in cui, dopo l'accettazione del contributo il beneficiario riscontri la necessità di effettuare modifiche al piano delle spese, queste sono autorizzate senza richiesta, nel caso in cui gli scostamenti tra le categorie di spese (art. B.3) siano pari o inferiori al 20%.

Nel caso di variazioni del piano con scostamento tra categorie si cui all'art. B.3 superiori al 20%, queste devono essere motivate e comunicate a Regione Lombardia, fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione.

Le eventuali variazioni devono mantenere i requisiti previsti in relazione alle percentuali di investimento e ai vincoli percentuali per tipologia di spesa. Il responsabile del procedimento assumerà un provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo:

- eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo complessivamente concesso e rimangono a carico del beneficiario;
- eventuali variazioni nella ripartizione percentuale tra voci di spese ammissibili devono rientrare nei limiti previsti dall'art. B.3.

Ogni eventuale rideterminazione del contributo verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento.

In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:

- essere effettivamente sostenute;

- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, etc.) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute dal richiedente/capofila e non oltre la scadenza prevista dagli artt. B.2 e B.3;
- essere pertinenti e connesse al progetto approvato, oltre ad essere conformi ai criteri di ammissibilità.

Le integrazioni alla documentazione richieste da Regione Lombardia devono essere presentate entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni.

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari singoli o in partenariato sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
- b) assicurare che le attività previste dal Progetto vengano realizzate nei termini stabiliti (art.B.2);
- c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al Progetto presentato in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati ed autorizzati dal responsabile del procedimento;
- d) assicurare di avere una sede operativa attiva in Lombardia fino al momento della liquidazione del contributo;
- e) segnalare tempestivamente e comunque entro 15 giorni le variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentata in domanda;
- f) comunicare nei tempi previsti eventuali successive modifiche apportate al Progetto per quanto concerne il contenuto, le spese specificate nella domanda di partecipazione, per le quali è necessario richiedere la relativa autorizzazione;
- g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- h) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del Progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- i) apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

### **D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare al contributo concesso ovvero alla realizzazione del Progetto, dovrà darne immediata comunicazione sottoscritta con firma elettronica a Regione Lombardia tramite posta certificata all'indirizzo PEC: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

Il contributo è soggetto a decadenza in caso di:

- mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. D.1;
- rinuncia da parte del beneficiario/partner o di variazioni del partenariato che non rispettino le previsioni di cui all'art. C.4c;

- qualora il soggetto beneficiario non realizzi il Progetto, nel contenuto e nei risultati conseguiti, conforme al Progetto presentato;
- mancato invio dell'accettazione del contributo entro 10 giorni lavorativi consecutivi alla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse;
- qualora le diminuzioni delle spese ammissibili di competenza di ciascun beneficiario non rispettino i limiti di cui all'art. C.4c;
- qualora le diminuzioni di spese totali ammissibili del progetto superino il 30% e non rispettino i limiti di cui all'art. C.4c;
- assoggettamento del beneficiario a procedure concorsuali;
- mancato rispetto delle regole del regime de minimis, sopra ricordate.

### **D.3 Ispezioni e controlli**

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, può disporre in qualsiasi momento di ispezioni e controlli anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, etc.);
- il rispetto degli adempimenti antimafia.

### **D.4 Monitoraggio dei risultati**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: numero dei progetti ammessi a finanziamento/numero dei progetti presentati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### **D.5 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento per Regione Lombardia è la Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione Sistemi Verdi - Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, Dott.ssa Lucia Silvestri – tel. 02.6765.1 – lucia\_silvestri@regione.lombardia.it.

## D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato I.

## D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

### SCHEDA INFORMATIVA

#### BANDO FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI \*

	<b>D.G.R. n. XI/2034 del 31/07/2019 “Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (L.R. 34/2015) – Modalità di presentazione della domanda di contributo.</b>
DI COSA SI TRATTA	Sostenere il finanziamento di progetti innovativi integrati che ove possibile prevedano lo sviluppo di reti tra tutti gli attori della filiera agroalimentare ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la riduzione delle eccedenze alimentari;</li> <li>• la limitazione degli sprechi attraverso il conferimento di valore dei sotto prodotti;</li> <li>• la redistribuzione di alimenti;</li> <li>• l’agricoltura sostenibile</li> </ul>
TIPOLOGIA	Contributo
CHI PUÒ PARTECIPARE	Enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica, gli enti iscritti nel registro del terzo settore quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; le associazioni di categoria, soggetti pubblici e privati che si occupano della filiera agroalimentare.  Sono ammessi i raggruppamenti, anche temporanei, tra i soggetti di cui sopra.
RISORSE DISPONIBILI	€ 200.000,00
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	Il contributo minimo è pari a € 10.000,00 (IVA compresa). Il contributo massimo è pari a € 30.000,00 (IVA compresa). Il contributo è a fondo perduto. L’erogazione del contributo avviene in un’unica tranches
DATA DI APERTURA	Giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL

DATA DI CHIUSURA	
COME PARTECIPARE	La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato debitamente compilato trasmessa tramite PEC a: <a href="mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it">agricoltura@pec.regione.lombardia.it</a> comprensivo della documentazione allegata e sottoscritta con firma elettronica. Termine per la presentazione delle domande 09/07/2020 Termine della fase istruttoria di Regione Lombardia 31/08/2020 Termine per la rendicontazione da parte dei beneficiari 14/12/2020 Termine per l'erogazione del contributo 31/12/2020
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa
INFORMAZIONI E CONTATTI	Maria Teresa Besana e Mara Galli tel. 02/6765.1 <a href="mailto:maria_teresa_besana@regione.lombardia.it">maria_teresa_besana@regione.lombardia.it</a> <a href="mailto:mara_galli@regione.lombardia.it">mara_galli@regione.lombardia.it</a>

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

## D.8 Diritto di accesso agli atti

Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio. L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti ai sensi della Legge 241/90 e dal Titolo II, parte prima della L.R. n. 1/2012 (Allegato G).

## D.9 Riepilogo date e termini temporali

Nella seguente tabella è riportato il riepilogo delle tempistiche previste dal bando nelle diverse fasi:

FASE	PERIODO / TERMINE
Presentazione della domanda con la documentazione allegata tramite PEC e sottoscritta con firma elettronica	Dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. fino al 09/07/2020
Chiusura dell'istruttoria tecnica	31/07/2020
Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento	07/09/2020
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	14/09/2020
Conclusione progetto	30/11/2020

## D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

Allegato B1 – Domanda di contributo

Allegato B2 – Scheda Progetto

Allegato B3 – Accordo di Progetto

Allegato B4 – Piano economico

Allegato C – Autocertificazione requisiti di partecipazione

Allegato D – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"

Allegato E – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" agricola

Allegato F - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (*Deggendorf*)

Allegato G - Richiesta di accesso agli atti

Allegato H - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL

Allegato I - Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato L - Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Allegato M - Informativa sulla clausola antitruffa

Allegato N – Moduli comunicazione antimafia

Allegato O – Moduli informazioni antimafia

### **D.11 Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

## Allegato B1 – Domanda di contributo

Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura  
U.O. Sviluppo Innovazione e promozione delle produzioni e dei territori  
Piazza Città di Lombardia 1  
20124 Milano  
**agricoltura@pec.regione.lombardia.it**

Oggetto: Partecipazione al Bando di Regione Lombardia per il finanziamento di Progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (L.R. 34/2015).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante di ente/organizzazione/impresa \_\_\_\_\_

codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_

sede operativa in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ attiva dal \_\_\_\_\_

istituto di Credito \_\_\_\_\_

intestatario del conto \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R.

**CHIEDE**

Di partecipare alla procedura di selezione relativa all'assegnazione di contributo:

- In forma singola
- Quale capofila del partenariato tra \_\_\_\_\_ (indicare la denominazione dei soggetti componenti il raggruppamento)

per l'attuazione del progetto denominato: \_\_\_\_\_, che ha un costo complessivo di \_\_\_\_\_, del quale si richiede a Regione Lombardia un contributo di \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_\_ %.

A tal fine,

### DICHIARA

1. di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell'avviso indicato in oggetto e nei suoi allegati;
2. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di acconsentire al trattamento ai sensi del **2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101** in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di Regione Lombardia, ogni documentazione attestante la veridicità di quanto consegnato in allegato;
3. che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo PEC: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it), sollevando l'amministrazione regionale da responsabilità in ordine a malfunzionamento o problemi tecnici ad essa non imputabili;
4. di essere esente/i<sup>1</sup> dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi:
  - dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 (Enti Pubblici)
  - dell'art. 8 della L. 11.08.1991 n. 266 (Associazioni di volontariato)
  - dell'art. 10 e art. 17 D. L.vo 04.12.1997 n. 460 (O.N.L.U.S.)
  - del D.P.R. 642/1972 allegato b) art. 21 bis (Società agricole)
  - del D.P.R. 642/1972 allegato b) art. 8.3 (Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti)
  - della L. 427/1993 art. 66.6 bis (Società cooperative)
  - della L. 266/1991 art. 8 (Cooperative sociali)
  - altro (specificare) \_\_\_\_\_
5. di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.

Documentazione allegata, sottoscritta con firma elettronica:

- Scheda Progetto (Allegato B2)
- Accordo di Progetto (Allegato B3)
- Piano economico (Allegato B4)
- Autocertificazione requisiti (Allegato C)
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "*de minimis*" (Allegato D)
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "*de minimis*" agricola (Allegato E)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (Allegato H)

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma digitale del Legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

Apposito riquadro per numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata (da conservare in originale)

<sup>1</sup> Il requisito dell'esenzione deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento

## Allegato B2 – Scheda Progetto

Soggetto richiedente/capofila \_\_\_\_\_

Ambito tematico \_\_\_\_\_

Titolo del Progetto \_\_\_\_\_

Durata del Progetto dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Numero ore: \_\_\_\_\_

Sede del Progetto \_\_\_\_\_

Descrizione del Progetto (max) . La proposta progettuale dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. costo totale del Progetto e contributo richiesto  
\_\_\_\_\_
2. eventuale quota di co-finanziamento a carico del richiedente, calcolato come percentuale della quota richiesta nella domanda per la realizzazione del Progetto  
\_\_\_\_\_
3. esperienza del richiedente/capofila nel settore di pertinenza del Progetto (indicare e descrivere i Progetti realizzati e gli anni di attività)  
\_\_\_\_\_
4. in caso di partenariato: ruoli, competenze e descrizione dei partner del Progetto (esperienza nel settore di pertinenza del Progetto e anni di attività)  
\_\_\_\_\_
5. se il Progetto è integrato o di rete  
\_\_\_\_\_
6. destinatari  
\_\_\_\_\_
7. obiettivi, in coerenza con la finalità del Progetto (riduzione eccedenze alimentari, limitazione degli sprechi, redistribuzione di alimenti ai bisognosi, agricoltura sostenibile ed economia circolare)  
\_\_\_\_\_
8. concreta applicabilità del Progetto (relazione generale sul Progetto contenente i dettagli)  
\_\_\_\_\_
9. presenza elementi di innovazione nei settori interessati dal Progetto

10. Indicatori di risultato individuati avendo riguardo alla finalità del Progetto (potranno riferirsi ai kg, o altre unità di misura della quantità di eccedenza alimentare (prodotto o alimento) ridotta, recuperata e riutilizzata, ovvero redistribuita ai bisognosi)

11. numero dei prodotti alimentari per il quale è applicabile il Progetto

12. numero di categorie di destinatari finali cui il Progetto si rivolge

13. ampiezza dell'ambito territoriale di intervento

14. presenza recupero eccedenze alimentari (per es. per le aziende agricole: quantità di prodotto non lasciato in campo)

15. presenza di forme di pubblicità del Progetto

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma digitale del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

### Allegato B3 – Accordo di Progetto

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante  
dell'ente/organizzazione/impresa \_\_\_\_\_

#### CONFERMA

la volontà di partecipare, in qualità di Capofila del Progetto:” \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
nel seguente ambito tematico \_\_\_\_\_ e  
avente la seguente durata \_\_\_\_\_

Organizzazioni	Ruolo nel Progetto	Responsabile del progetto
Capofila		
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		

*Aggiungere eventuali partner oltre il terzo*

Si riporta di seguito il Prospetto riepilogativo del piano di copertura dei costi del Progetto:

Bando per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (L.R. 34/2015).		
Realtà organizzative	Contributo richiesto a Regione Lombardia	Totale costo Progetto per organizzazione
Organizzazione capofila		
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		
<b>Totale costi</b>		

In fede, \_\_\_\_\_

Firma digitale dei legali rappresentanti dei membri dell'accordo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

## Allegato B4 - Piano economico

NOME SOGGETTO RICHIEDENTE		TITOLO PROGETTO	
AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA		
	n. progressivo	Dettaglio spesa	Importo COMPLESSIVO
SPESE PER IL PERSONALE (max 20% delle spese ammissibili)			
	<b>Totale</b>		
SPESE PROGETTUALI			
	<b>Totale</b>		
SPESE PER NOLEGGIO BENI STRUMENTALI			
	<b>Totale</b>		
SPESE REGISTRAZIONE DEL BREVETTO			
	<b>Totale</b>		
SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA			
	<b>Totale</b>		
SPESE PER AFFITTO PROQUOTA UTENZE (max 10% delle spese ammissibili)			
	<b>Totale</b>		
SPESE PER DIVULGAZIONE/PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO (max 10% delle spese ammissibili)			
	<b>Totale</b>		
<b>TOTALE SPESE</b>			
<b>CONTRIBUTO RICHIESTO</b>			

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI CHE FAVORISCANO LO SVILUPPO E LA COSTITUZIONE DI RETI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO (L.R. 34/2015)			
ACCORDO DI PROGETTO		TITOLO PROGETTO	
AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA		
	N° Partner	Dettaglio spesa	Importo COMPLESSIVO
SPESE PER IL PERSONALE (max 20% delle spese ammissibili)			
		<b>Totale</b>	
SPESE PROGETTUALI			
		<b>Totale</b>	
SPESE PER NOLEGGIO BENI STRUMENTALI			
		<b>Totale</b>	
SPESE REGISTRAZIONE DEL BREVETTO			
		<b>Totale</b>	
SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA			
		<b>Totale</b>	
SPESE PER AFFITTO PROQUOTA UTENZE (max 10% delle spese ammissibili)			
		<b>Totale</b>	
SPESE PER DIVULGAZIONE/ PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO (max 10% delle spese ammissibili)			
		<b>Totale</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>			
		<b>CONTRIBUTO RICHIESTO</b>	

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI CHE FAVORISCANO LO SVILUPPO E LA COSTITUZIONE DI RETI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO (L.R. 34/2015)		
SOGGETTO CAPOFILA		TITOLO PROGETTO
AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA	
	n. progressivo	Dettaglio spesa
		Importo COMPLESSIVO
SPESE PER IL PERSONALE (max 20% delle spese ammissibili)		
		Totale
SPESE PROGETTUALI		
		Totale
SPESE PER NOLEGGIO BENI STRUMENTALI		
		Totale
SPESE REGISTRAZIONE DEL BREVETTO		
		Totale
SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA		
		Totale
SPESE PER AFFITTO PROQUOTA UTENZE (max 10% delle spese ammissibili)		
		Totale
SPESE PER DIVULGAZIONE/PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO (max 10% delle spese ammissibili)		
		Totale
<b>TOTALE SPESE</b>		
<b>CONTRIBUTO RICHIESTO</b>		

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI CHE FAVORISCANO LO SVILUPPO E LA COSTITUZIONE DI RETI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO (L.R. 34/2015)			
NOME		TITOLO PROGETTO	
AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA		
	n progressivo	Dettaglio spesa	Importo COMPLESSIVO
SPESE PER IL PERSONALE (max 20% delle spese ammissibili)			
		<b>Totale</b>	
SPESE PROGETTUALI			
		<b>Totale</b>	
SPESE PER NOLEGGIO BENI STRUMENTALI			
		<b>Totale</b>	
SPESE REGISTRAZIONE DEL BREVETTO			
		<b>Totale</b>	
SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA			
		<b>Totale</b>	
SPESE PER AFFITTO PROQUOTA UTENZE (max 10% delle spese ammissibili)			
		<b>Totale</b>	
SPESE PER DIVULGAZIONE/PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO (max 10% delle spese ammissibili)			
		<b>Totale</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>			

<b>CONTRIBUTO RICHIESTO</b>	
-----------------------------	--



## Allegato C – Autocertificazione requisiti di partecipazione

relativo al Bando pubblico di cui al Decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_ 2019 ad oggetto “Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (L.R. 342015) – Modalità di presentazione della domanda di contributo”, rilasciata sotto forma di

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ email/PEC \_\_\_\_\_

C.F. / P. IVA \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria piena responsabilità, in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ , Capofila/Partner del Progetto Integrato dal titolo “ \_\_\_\_\_ ”

#### DICHIARA DI

*(se micro, piccola o media impresa/professionisti e professionisti associati)*

- appartenere alla categoria delle micro, piccole e medie imprese secondo quanto definito nell’allegato 1 dal Reg. n. 651/2014;
- avere sede operativa attiva in Lombardia alla data di accettazione del contributo o di essere iscritta al Registro delle imprese in una della Camere di Commercio della Lombardia;
- trovarsi nel rispetto delle disposizioni del Reg. 1407/2013;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili ed illegali dalla Commissione europea;
- non essere sottoposta a procedure concorsuali ai sensi del diritto fallimentare interno;
- essere costituita e dichiarata attiva da almeno sei mesi dalla pubblicazione del presente Bando;

*(per associazioni/fondazioni iscritte al REA)*

- essere costituita da almeno sei mesi dalla pubblicazione del presente Bando;
- essere iscritta al REA (Repertorio economico amministrativo);

- trovarsi nel rispetto delle disposizioni del Reg. 1407/2013;
- trovarsi nel rispetto delle disposizioni del Reg. 1408/2013;

*(per tutti)*

- avere adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, sociali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa ha domicilio fiscale;
- di non aver procedimenti fallimentari in corso;
- non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
- non avere percepito finanziamenti da altre fonti di aiuto pubbliche per il medesimo Progetto;
- aver realizzato n. \_\_\_\_ Progetti nel settore di pertinenza nell'ultimo quinquennio;
- di comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero intervenire dopo la presentazione del Progetto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Allegato D – Dichiarazione sostitutiva per la concessione degli aiuti in “*de minimis*”

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘*de minimis*’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 ‘*de minimis*’ generale

Regolamento n. 1408/2013 ‘*de minimis*’ nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 ‘*de minimis*’ nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 ‘*de minimis*’ SIEG

**PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

### DICHIARA

#### Sezione A – Natura dell'impresa

- che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente<sup>5</sup>, altre imprese.
- che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica impresa controllata					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

<sup>5</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

**Sezione B - Rispetto del massimale**

che l'esercizio finanziario (*anno fiscale*) dell'impresa rappresentata inizia il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e termina il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

**2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>6</sup>;

**2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>7</sup>.

(*Aggiungere righe se necessario*)

n.	Impresa cui è stato concesso il ' <i>de minimis</i> '	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE ' <i>de minimis</i> ' <sup>8</sup>	Importo dell'aiuto ' <i>de minimis</i> '		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo <sup>9</sup>	
1								
2								
3								
<b>TOTALE</b>								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

**Sezione C – settori in cui opera l'impresa**

che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;

che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

<sup>6</sup> In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

<sup>7</sup> In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

<sup>8</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "*de minimis*": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>9</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

Sezione D - condizioni di cumulo

che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>10</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
<b>TOTALE</b>							

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

**Per le Grandi Imprese:**

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;**

**AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti <sup>11</sup>con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n.

445/2000

allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

\_\_\_\_\_  
(Luogo)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

<sup>10</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

<sup>11</sup> Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

## ALLEGATO 1

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime *'de minimis'* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *'de minimis'* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

**Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

**Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.**

**Sezione B: Rispetto del massimale.**

*Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *'de minimis'* ai sensi di qualsiasi regolamento e uropeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *'de minimis'*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *'de minimis'* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

*Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

*Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *'de minimis'* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *'de minimis'* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *'de minimis'* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *'de minimis'* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *'de minimis'* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *'de minimis'* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *'de minimis'* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *'de minimis'* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *'de minimis'* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *'de minimis'* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *'de minimis'* imputato

al ramo ceduto.

*Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).*

**Sezione C: Campo di applicazione**

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *'de minimis'*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *'de minimis'* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada

per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

**Sezione D: Condizioni per il cumulo**

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *'de minimis'* con altri aiuti di Stato e gli aiuti *'de minimis'* sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in *'de minimis'*.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *'de minimis'* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *'de minimis'*, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

**Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»**

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto *'de minimis'* sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto '*de minimis*' possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

**ALLEGATO II**
**MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O  
CONTROLLATA**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

**CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente** \_\_\_\_\_  
 (denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

 in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR

**Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),**

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della

Commissione: Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

**PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

**DICHIARA**<sup>12</sup>

**1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.

**2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis'13	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo <sup>14</sup>	
1								
2								
3								
<b>TOTALE</b>								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) novellato dal d.lgs. 101/2018:

**AUTORIZZA**

<sup>12</sup> Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

<sup>13</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-

2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>14</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti <sup>15</sup> con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

\_\_\_\_\_

<sup>15</sup> Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

Allegato E – Dichiarazione sostitutiva per la concessione degli aiuti in “*de minimis*” agricola

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’ AGRICOLA

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall' **Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘*de minimis*’ di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 ‘*de minimis*’ generale

Regolamento n. 1408/2013 ‘*de minimis*’ nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 ‘*de minimis*’ nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 ‘*de minimis*’ SIEG

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

**DICHIARA**
Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente<sup>16</sup>, altre imprese.
- che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica impresa controllata					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

<sup>16</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (*anno fiscale*) dell'impresa rappresentata inizia il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e termina il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

**2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'*, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>17</sup>;

**2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *'de minimis'*, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>18</sup>.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il <i>'de minimis'</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>'de minimis'</i> <sup>19</sup>	Importo dell'aiuto <i>'de minimis'</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo <sup>20</sup>	
1								
2								
3								
<b>TOTALE</b>								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;

<sup>17</sup> In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

<sup>18</sup> In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo

d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

<sup>19</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto *"de minimis"*: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>20</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>21</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
<b>TOTALE</b>							

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

**Per le Grandi Imprese:**

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;**

**AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti <sup>22</sup> con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

\_\_\_\_\_  
(Luogo)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

<sup>21</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

<sup>22</sup> Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

## ALLEGATO 1

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'<sup>23</sup>

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

#### **Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE**

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

#### **Sezione B: Rispetto del massimale.**

*Quali agevolazioni indicare?*

<sup>23</sup> Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *'de minimis'* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *'de minimis'*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *'de minimis'* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

#### *Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

#### *Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti *'de minimis'* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *'de minimis'* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 4.000 € in *'de minimis'* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 2.000 € in *'de minimis'* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *'de minimis'* di 7.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 6.000 €

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *'de minimis'* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *'de minimis'* pari a 13.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *'de minimis'* ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

*La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di de minimis applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione)*

### **Sezione C: Campo di applicazione**

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi de minimis per:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale 200.000 € o n. 717/2014 regolamento de minimis pesca con massimale 30.000 €) si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) 1408/2013<sup>24</sup>

### **Sezione D: Condizioni per il cumulo**

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- ☐ con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento de minimis generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale 30.000 €) a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente.
- ☐ con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

---

<sup>24</sup> 2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€ però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.

#### **Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»**

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di de minimis potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)
- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.

In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Il sottoscritto	_____			
	<i>(Nome Cognome)</i>			
nato/a a	_____	( )	il	____/____/____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>		<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	( )	_____	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	<i>(Num)</i>

legale rappresentante della società \_\_\_\_\_

	<i>(Ragione sociale)</i>			
<input type="checkbox"/> titolare dell'impresa	_____			
	<i>(Denominazione)</i>			
con sede in:	_____	( )	_____	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Provincia)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	<i>(Numero)</i>
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____	

in qualità di:

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

### DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

*Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:*

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	___/___/___
_____	_____	€ _____, ____	___/___/___
_____	_____	€ _____, ____	___/___/___

**DICHIARA INOLTRE**

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

di essere

di non essere

destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno

*Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero:*

di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero

di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Allegato F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

Dichiarazione ai sensi della giurisprudenza "Deggendorf"

(Art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto	_____			
	<i>(Nome Cognome)</i>			
nato/a a	_____	( )	<i>il</i>	_____/_____/_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>		<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	( )	_____	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	<i>(Num)</i>

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____
	<i>(Ragione sociale)</i>
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____
	<i>(Denominazione)</i>
con sede in:	_____ ( ) _____ _____
	<i>(Comune) (Provincia) (Via, Piazza, ecc.) (Numero)</i>
Tel.	_____ C.F./P.IVA: _____

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine dell'erogazione del contributo previsto dal bando

**DICHIARA**

ai fini dell'erogazione

- di essere consapevole che sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad

eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf – in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L. 187 del 26 giugno 2014, pag. 1),

**E**

*(barrare la/e casella/e interessata/e)*

- che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili, oppure;
- che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero,
- ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure
- ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

**SI IMPEGNA**, inoltre,

a comunicare eventuali che intercorrano rispetto a quanto dichiarato nel presente documento.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(Luogo)* *(Data)*

\_\_\_\_\_  
*(Firma)*

**Note:**

- Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- È ammessa la presentazione anche per fax e via telematica

Allegato G

**RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI**  
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a	_____			(Nome Cognome)
nato/a a	_____	( )	il	____/____/____
	(Comune)	(Prov.)		(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	( )	_____	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)	(Numero)
tel.	_____			
	(Numero)			

**Documento di identificazione**

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Patente
n.° documento:	_____	
	(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)	
Data rilascio:	____/____/____	Scadente il: ____/____/____
	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)
Rilasciato da:	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura
		<input type="checkbox"/> Prefettura
Comune:	_____	Provincia: _____
Stato:	_____	
	(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)	

In qualità di:

- diretto interessato     legale rappresentante     procura da parte di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- di     visionare     estrarne copia in carta semplice
- estrarne copia conforme in bollo     riprodurre su supporto informatico dell'interessato

Documentazione richiesta \_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Motivazione della richiesta \_\_\_\_\_

Indirizzo (per comunicazioni/copie) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)\_\_\_\_\_  
(Firma)**INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

- il trattamento è indispensabile ai soli fini del procedimento di accesso;
- è realizzato da personale della Segreteria di Giunta anche con l'ausilio di mezzi elettronici.

Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(Nome Cognome)

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)\_\_\_\_\_  
(Firma)

**ALLEGATO I**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON**  
**HANNO POSIZIONE INPS/INAIL**  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto ..... in qualità di ..... (titolare/legale rappr.) della  
Ditta..... Esercente l'attività di .....

Cod.Fisc. .... P.IVA .....

Recapito telefonico.....E-mail.....

ID Progetto .....

C.C.N.L. applicato:  edilizia;  edile con soli impiegati e tecnici;  altri settori (specificare quale)  
.....

**TIPO DITTA (vedi allegato 1)**

- Datore di lavoro                       Gestione separata – Committente/Associante
- Lavoratore autonomo                 Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine**

**DICHIARA**

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro,

mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
- altro (specificare) .....

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma.....

#### DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati)
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale.....
- altro (specificare).....

Firma.....

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

### Allegato 1

**Datori di lavoro:** soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

**Lavoratori autonomi:** soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Committenti/Associanti:** soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti):** soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

### **Finalità del trattamento dati**

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore\* e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

### **Modalità del trattamento dati**

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

### **Comunicazione dei dati**

I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia e dal Gestore per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando.

### **Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento:

- la conferma dell'esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la possibilità di verificarne l'esattezza;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi;
- l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 *Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all'Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di "Policy di gestione di accesso ai dati personali"*.

Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all'indirizzo <inserire indirizzo PEC >

**Titolare del trattamento dati**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

*Responsabili del trattamento dei dati*

Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono:

- il Direttore Generale pro-tempore della DG *<inserire nome della Direzione>*;

Responsabile esterno del Trattamento è:

- *<inserire nome della società/ente>*, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- .....

\*Il Gestore va indicato solo se il Bando prevede un ente gestore.

## INFORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare **domanda verbale o scritta** agli uffici competenti:

<i>D.C./D.G.</i>	
<i>U.O./Struttura</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Telefono</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Orari di apertura al pubblico</i>	

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

## Allegato H

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON  
HANNO POSIZIONE INPS/INAIL

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

## AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto ..... in qualità di ..... (titolare/legale rappr.) della

Ditta..... Esercente l'attività di .....

Cod.Fisc. .... P.IVA .....

Recapito telefonico.....E-mail.....

ID Progetto .....

C.C.N.L. applicato:  edilizia;  edile con soli impiegati e tecnici;  altri settori (specificare quale)

.....

**TIPO DITTA (vedi allegato 1)** Datore di lavoro Gestione separata – Committente/Associante Lavoratore autonomo Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine****DICHIARA**di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse): titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità) titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.) agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini

co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)

altro (specificare) .....

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma.....

**DICHIARA**

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati)

di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale.....

altro (specificare).....

Firma.....

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

## Allegato 1

**Datori di lavoro:** soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

**Lavoratori autonomi:** soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Committenti/Associanti:** soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti):** soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.



Regione Lombardia

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **BANDO PER L'ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 34/2015 SUL RICONOSCIMENTO, TUTELA E PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO.**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

#### **1. Finalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale dell'impresa individuale/soggetto richiedente telefono, cellulare, indirizzo mail, estremi conto corrente bancario o postale su cui sarà eventualmente versato il contributo) sono trattati al fine di ricevere la richiesta di finanziamento a valere sulle risorse attivate con il presente bando, attuativo della legge 34/2015, "Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo."

#### **2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

#### **3. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

#### **4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

#### **5. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali ad es:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Ministero Ambiente;
- Ministero delle Finanze;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Consulta ex art. 6, l. r. 34/2015, DGR n. XI/2034 del 31 luglio 2019.

I Suoi dati inoltre vengono comunicati a un soggetto terzo (fornitore), in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal titolare: ARIA SpA. Il destinatario dei suoi dati è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati personali e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

#### **6. Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire dalla richiesta di finanziamento a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 34/2015.

#### **7. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.

Allegato L

## INFORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare **domanda verbale o scritta** agli uffici competenti:

<i>D.C./D.G.</i>	
<i>U.O./Struttura</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Telefono</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Orari di apertura al pubblico</i>	

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

Allegato M

## INFORMATIVA SULLA CLAUSOLA ANTI TRUFFA

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

Allegato N

**Autocertificazione nei casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011****Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

\_I\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

\_\_\_\_\_  
data\_\_\_\_\_  
firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

## ISTRUZIONI ANTIMAFIA

La nuova normativa nazionale antimafia (Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche al Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011) dispone l'acquisizione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di:

- comunicazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro);
- informazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo superiore a 150.000 euro).

Per poter ottenere dalle Prefetture la documentazione, attraverso la consultazione della banca dati nazionale, è necessario richiedere ai soggetti che amministrano o controllano i destinatari delle agevolazioni:

### **Per contributi/agevolazioni uguali o inferiori a 150.000€ - comunicazione antimafia**

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA
- l' "autocertificazione" ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 159/2011

### **Per contributi/agevolazioni superiore a 150.000€ - informativa antimafia**

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA,
- le dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del D. Lgs. n. 159/2011 e ai loro familiari conviventi.

Una volta acquisite tali dichiarazioni, senza ulteriori oneri per i beneficiari, Regione Lombardia provvede in autonomia alle pratiche necessarie per il rilascio da parte delle Prefetture dell'informazione antimafia che autorizza l'effettiva erogazione delle agevolazioni richieste.

La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
- b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
- c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

### **Quando richiedere la documentazione antimafia**

La verifica antimafia costituisce un presupposto per la concessione del contributo/finanziamento (art. 83). A tal proposito la domanda del certificato antimafia deve essere inoltrata nella fase di concessione e non nella successiva fase di erogazione del contributo. Si richiede in entrambe le fasi se il tempo intercorso tra la fase di concessione e di erogazione è rilevante.

Nel caso di contributi FEASR erogati in tranches pluriennali, deve essere presentata la richiesta di acquisizione della documentazione antimafia per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

**Schema controlli antimafia**

<b>I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni</b>	
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
	6. socio ( in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5

<i>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)**</li> <li>5. membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> </ol>
<i>Raggruppamenti temporanei di imprese</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)**</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<i>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi</i>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
<i>persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società/società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</i>	

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco**, nonché sui **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**\*\*\* Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

#### **Concetto di "familiari conviventi"**

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.

#### **Concetto di "socio di maggioranza"**

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società

interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i **due soci** (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al **50%** del capitale sociale o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

## D.G. Sviluppo economico

**D.d.s. 5 giugno 2020 - n. 6556  
2014IT16RFOP012 - RLO12017003982 - bando linea  
«INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1.  
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia  
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi,  
sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenza di n° 6  
beneficiari dall'intervento finanziario assegnato**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO  
E LE MICROIMPRESE

visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

RICHIAMATI:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final2 del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presca d'atto della 1° Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presca d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;

- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presca d'atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» - Asse III Azione 3.A.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^ finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1° finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a far data 4 ottobre 2017;
- il d.d.s. n. 7062 del 20 maggio 2019 «Chiusura anticipata al 15 luglio 2019 dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo»;

Dato atto che:

- il bando all'art. 6.1. c recita testualmente «... l'Aspirante imprenditore deve perentoriamente entro 90 giorni a partire dalla data del decreto di assegnazione, pena la decadenza dall'intervento finanziario stesso, iscriversi ed attivare nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia una MPMI»;
- Regione Lombardia con PEC in data 6 maggio 2020 ha richiesto agli Aspiranti Imprenditori indicati all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, informazioni in merito al mancato perfezionamento della pratica stessa segnalando che il mancato riscontro, entro 10 giorni lavorativi, sarebbe stata considerata quale rinuncia all'Intervento Finanziario assegnato precedentemente;

Visto che alla data del 3 giugno 2020 non è pervenuta alcuna risposta alle PEC sopra citate da parte dei n. 6 Aspiranti Imprenditori di cui al citato Allegato 1 e che quindi si può procedere a dichiarare la decadenza dagli interventi finanziari a loro assegnati per un totale di € 274.687,70;

Dato atto che:

- l'art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura ora Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018»;

Richiamati:

## Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la D.G.R. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
- la D.G.R. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento organizzativo 2018», con cui, tra l'altro con decorrenza 01 dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale Dirigente della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese;

Visti :

- la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che per i soggetti di cui al citato Allegato 1 non occorre procedere ad alcun aggiornamento nel RNA (Registro Nazionale Aiuti) in quanto tali soggetti non risultano beneficiario di concessione di intervento finanziario ma di sola assegnazione;

Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dei termini di cui alla legge regionale 1/2012;

Visto

- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il decreto n. 18168 del 05 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il RUP del bando;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni» e la legge regionale 30 dicembre 2019 n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

#### DECRETA

1. Di prendere atto, a valere sul bando «Linea Intraprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», che i soggetti di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, non hanno provveduto a riscontrare e fornire gli elementi richiesti con le PEC di cui in premessa, in merito al mancato perfezionamento delle pratiche e conseguentemente di dichiarare la decadenza dagli interventi finanziari assegnati per un totale di € 274.687,70;

2. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al citato Allegato 1 e al soggetto Gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Finlombarda s.p.a. e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

Il dirigente  
Rosa Castriotta

**BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DECADENZA DALL'INTERVENTO FINANZIARIO ASSEGNATO**

Allegato 1

N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE ASPIRANTE IMPRENDITORE	DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	TITOLO PROGETTO	INVESTIMENTO AMMESSO	INTERVENTO FINANZIARIO ASSEGNATO DA REVOCARE	INTERVENTO FINANZIARIO: QUOTA A RIMBORSO (FINANZIAMENTO)	INTERVENTO FINANZIARIO: QUOTA FONDO PERDUTO	PEC REGIONE LOMBARDIA (richiesta informazioni riguardanti il mancato perfezionamento pratica)
1	1389058	LA ROCCA FEDERICA	15779 del 04-11-2019	Fedda Horse	€ 58.164,23	€ 37.806,74	€ 34.026,07	€ 3.780,67	Prot. 7495 del 06-05-2020
2	1014415	POLOTTO DAVIDE	6420 del 9-5-19	Pasta fresca "Burro e Salvia"	€ 110.024,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Prot. 7492 del 06-05-2020
3	1376306	PRANDO MIKAELA	15746 del 4-11-19	Ludotech srls	€ 82.603,94	€ 53.692,56	€ 48.323,30	€ 5.369,26	Prot. 7489 del 06-05-2020
4	1313978	MICONI ELISA	15746 del 4-11-19	Studio Ananda	€ 46.575,50	€ 27.945,30	€ 25.150,77	€ 2.794,53	Prot. 7488 del 06-05-2020
5	1188073	PIANESE DARIO	11760 del 6-8-19	Fibrae	€ 47.867,54	€ 31.113,90	€ 28.002,51	€ 5.661,39	Prot. 7487 del 06-05-2020
6	1189861	LALLOPIZZI LUCA	14268 del 2-10-19	CoStaff - On Demand Junion Consultants	€ 90.968,00	€ 59.129,20	€ 53.216,28	€ 5.912,92	Prot. 7490 del 06-05-2020
					<b>€ 436.203,21</b>	<b>€ 274.687,70</b>	<b>€ 247.218,93</b>	<b>€ 30.018,77</b>	

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.d.s. 8 giugno 2020 - n. 6599**  
**2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III**  
**- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese**  
**- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione**  
**concessa all'impresa Delta Project s.r.l. per la realizzazione**  
**del progetto ID 772367 - CUP E22B18001070006 a valere sul**  
**bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione**  
**degli investimenti aziendali**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
 INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO  
 E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1,

ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda Spa e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 15908 del 5 novembre 2018 con il quale è stata concessa all'impresa DELTA PROJECT S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 304.400,00	€ 258.740,00	€ 181.118,00	€ 58.216,50	De minimis	€ 12.510,00	€ 45.660,00	€ -

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 5 dicembre 2018;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
  - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
  - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 181.118,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 5 dicembre 2018;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 666156
- Codice variazione concessione COVAR: 309231

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa DELTA PROJECT S.R.L. (c.f. 03015580164 e coben 908731) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;
3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 15908 del 5 novembre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it));
6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente  
Rosa Castriotta

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

<b>ALLEGATO 1 - DELTA PROJECT S.R.L. - PROG ID 772367 - RIDETERMINA</b>				
	<b>IMPORTO AMMESSO (domanda)</b>	<b>IMPORTO IMPUTATO (rendicontato)</b>	<b>IMPORTO APPROVATO</b>	<b>MOTIVAZIONE RIDETERMINA</b>
	€	€	€	
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 301.400,00	€ 227.845,54	€ 212.468,84	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 3.000,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
<b>totale importi</b>	<b>€ 304.400,00</b>	<b>€ 229.295,54</b>	<b>€ 213.918,84</b>	

<b>FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL</b>	€ 181.831,01		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 40.911,98		
<b>AGEVOLAZIONE RIDETERMINATA</b>			
CONTRIBUTO	€ 32.087,83		
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 8.219,00		

<b>ALLEGATO 1 - DELTA PROJECT S.R.L. - PROG ID 772367 - RIDETERMINA</b>			
<b>SPESE NON AMMESSE</b>	<b>FATTURA N.</b>	<b>IMPORTI NON AMMESSI €</b>	<b>MOTIVAZIONE RIDETERMINA</b>
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	66 del 17/05/2018	€ 1.817,21	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (Workstation e sito internet).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	80 del 30/06/2018	€ 229,51	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (materiale hardware).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	22/2018 del 04/07/2018	€ 6.830,00	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (impiantistica generale - condizionatore).

<b>ALLEGATO 1 - DELTA PROJECT S.R.L. - PROG ID 772367 - RIDETERMINA</b>			
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	15216/18 del 31/05/2018	€ 583,33	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (Workstation e sito internet).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	20224/18 del 30/06/2018	€ 583,33	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (Workstation e sito internet).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	023521/18 del 31/07/2018	€ 583,33	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (Workstation e sito internet).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	26831/18 del 31/08/2018	€ 583,33	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (Workstation e sito internet).

<b>ALLEGATO 1 - DELTA PROJECT S.R.L. - PROG ID 772367 - RIDETERMINA</b>			
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	30181/18 del 30/09/2018	€ 583,33	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (Workstation e sito internet).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	33641/18 del 31/10/2018	€ 583,33	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (Workstation e sito internet).

<b>ALLEGATO 1 - DELTA PROJECT S.R.L. - PROG ID 772367 - RIDETERMINA</b>			
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	A67 del 28/02/2019	€ 1.700,00	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto al punto 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (opere edili ed assimilate)
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	7 del 11/05/2019	€ 1.300,00	Spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto al punto 6.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (opere edili ed assimilate).
<b>TOTALE</b>		<b>€ 15.376,70</b>	

## D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

D.d.s. 5 giugno 2020 - n. 6540

**Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Brescia. Classificazione amministrativa a strada provinciale della SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano» dal km 21+375 al km 23+250 e contestuale declassificazione da strada provinciale a viabilità comunale del tratto urbano della SP11 «Orzinuovi - Acquafredda» dal km 21+375 al km 23+275 e dei due tratti stradali lungo il tracciato storico della ex SP11 sottesi al cavalcavia autostradale della SP11 e relative rampe, dal km 21+450 al km 22+050**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VIABILITÀ E MOBILITÀ CICLISTICA

Visti:

- il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
- il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 87;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, commi 115-122;
- la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, artt. 3 e 4;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1974;
- il decreto del Dirigente di U.O. 6 febbraio 2017, n. 1139;

Richiamate:

- l'istanza della Provincia di Brescia prot. n. 58391 del 20 aprile 2020 (prot. regionale n. S1.2020.0010088 del 20 aprile 2020), con la quale si chiede la riclassificazione a strada comunale della tratta di SP11 «Orzinuovi Acquafredda» sottesa alla SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano» e classificazione a strada provinciale della SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano»;
- la nota della Provincia di Brescia prot. n. 61984 del 27 aprile 2020 (prot. regionale n. S1.2020.0010792 del 27 aprile 2020) di trasmissione di documentazione integrativa per la riclassificazione a strada comunale della tratta di SP 11 Orzinuovi - Acquafredda «Variante San Gervasio Bresciano»;
- la nota prot. regionale S1.2020.0010935 del 29 aprile 2020 con la quale si è comunicato ai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del relativo procedimento;

Considerato che, entro i termini stabiliti dall'avvio del procedimento, non è pervenuto alcun riscontro da parte dei soggetti interessati;

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Brescia unitamente all'istanza del 20 aprile 2020, successivamente integrata con la nota del 27 aprile 2020, in particolare:

- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di San Gervasio Bresciano n. 14 del 15 febbraio 2020 avente ad oggetto «Trasferimento alla Provincia di Brescia del tratto di deviante al centro abitato e accorpamento al demanio delle strade comunali del tracciato storico della EX SP11»;
- la Determinazione Dirigenziale n. 438 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto: «Riclassificazione a strada comunale della SP11 «Orzinuovi Acquafredda» dal km 21+371 al km 23+270 e classificazione a strada provinciale della SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano»;
- la Determinazione Dirigenziale n. 453 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto: «Riclassificazione a strada comunale della SP11 «Orzinuovi Acquafredda» dal km 21+375 al km 23+275 e classificazione a strada provinciale della SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano» rettifica Determinazione Dirigenziale n° 438/2020»;
- la convenzione con Autostrade Centro Padane (oggi Autovia Padana spa) relativa alla gestione del cavalcavia autostradale situato lungo il tracciato storico della SP 11 da declassificare a strada comunale;

Dato atto che:

- il tratto viario oggetto di proposta di classificazione amministrativa a strada provinciale della SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano dal km 21+375 al km 23+250, in continuità con l'esistente itinerario della SP11 «Orzinuovi Acquafredda», svolge, con caratteristiche tecniche e funzionali più adeguate nell'ambito territoriale considerato, la funzione di collegamento provinciale intercomunale pre-

visto dall'art. 2 comma 6 lett. «c» del d.lgs. 286/1992 svolto dal tratto urbano della SP11 «Orzinuovi - Acquafredda» dal km 21+375 al km 23+275;

- il tratto di SP11 «Orzinuovi - Acquafredda» dal km 21+375 al km 23+275 risulta sotteso alla nuova viabilità e svolge un ruolo prevalente di collegamento e distribuzione del traffico di interesse locale;

Verificato l'esito dell'istruttoria svolta in relazione alla normativa vigente e alla documentazione tecnica e amministrativa ricevuta a corredo dell'istanza presentata dalla Provincia di Brescia;

Ritenuto di procedere, a seguito delle valutazioni tecniche positive formulate in fase istruttoria, con la classificazione amministrativa a strada provinciale della SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano» dal km 21+375 al km 23+250 ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 8 del d.lgs. 285/1992 e alla contestuale declassificazione amministrativa da strada provinciale a viabilità comunale del tratto urbano della SP11 «Orzinuovi - Acquafredda» dal km 21+375 al km 23+275 e dei due tratti stradali lungo il tracciato storico della EX SP11 sottesi al cavalcavia autostradale della SP11 e relative rampe, dal km 21+450 al km 22+050;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r.n. X/1974 del 20 giugno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Brescia prot. regionale S1.2020.0010088 del 20 aprile 2020;

Vista la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» e, in particolare il risultato atteso 248 «Manutenzione e riqualificazione della rete stradale di interesse regionale» dell'Area Territoriale, Missione 3 e Programma 5;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione e personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa la classificazione amministrativa a strada provinciale della SP11V2 «Variante di San Gervasio Bresciano» dal km 21+375 al km 23+250 ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 8 del d.lgs. 285/1992 e la contestuale declassificazione amministrativa da strada provinciale a viabilità comunale del tratto urbano della SP11 «Orzinuovi - Acquafredda» dal km 21+375 al km 23+275 e dei due tratti stradali lungo il tracciato storico della EX SP11 sottesi al cavalcavia autostradale della SP11 e relative rampe, dal km 21+450 al km 22+050.

2. Di stabilire che la Provincia di Brescia, che consegnerà il tratto del tratto di SP11 «Orzinuovi - Acquafredda» dal km 21+375 al km 23+275 e dei due tratti stradali lungo il tracciato storico della EX SP11 sottesi al cavalcavia autostradale della SP11 e relative rampe, dal km 21+450 al km 22+050 elenchi, nello specifico verbale di consegna, le opere strutturali presenti e allegghi agli stessi sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica, e che in caso di assenza di documentazione tecnica, la stessa Provincia di Brescia produca esplicita dichiarazione a riguardo.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, richiamato in premessa, il presente atto ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Franco Milani

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

## D.G. Ambiente e clima

**D.d.s. 5 giugno 2020 - n. 6531**
**Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia;
- la d.G.R. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova Autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/

2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2019;
- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Richiamati i seguenti atti con i quali è stata disposta la concessione e il contestuale impegno dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato:

- decreto n. 18676 del 18 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del primo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18788 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del secondo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18804 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18996 del 20 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19094 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del tredicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19111 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del quattordicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 1826 del 14 febbraio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del diciassettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 3024 del 06 marzo 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5337 del 05 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, rettifica degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5463 del 07 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;

Richiamato altresì il decreto n. 5953 del 19 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale», con il quale è stata disposta la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono

state disposte con separati decreti n. 5984 e 5985 del 19 maggio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

Dato atto che il punto «C.4.a Adempimenti post concessione» del bando «Rinnova Autovetture» prevede l'obbligo, per le domande di accesso al contributo per l'acquisto di autovetture elettriche pure che abbiano presentato in fase di richiesta solo la copia del contratto dell'avvenuto acquisto, di inserire a sistema la targa di immatricolazione a seguito della consegna del veicolo entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo;

Considerato che a seguito dell'inserimento del numero di targa, si chiude la fase di rendicontazione che consente di portare a termine la fase di istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti richiesti, compresa la verifica dell'avvenuta radiazione del veicolo inquinante;

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria dell'ottavo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano liquidabili n. 50 domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione dell'entità del contributo riconosciuto per un totale di contributi liquidabili pari ad euro 400.000,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle domande elencate in allegato 1 per un importo complessivo pari ad euro 400.000,00, a valere sugli impegni assunti con i decreti di concessione indicati nel medesimo allegato, sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

#### DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria dell'ottavo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 400.000,00;

2. di procedere alla contestuale liquidazione delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 400.000,00, a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Peren- te	Da liquidare
BELICINI CARLA	990079	9.08.203.13895	2020 / 14994 / 0		8.000,00
FORMENTI ONORINA	992419	9.08.203.13895	2020 / 2226 / 0		8.000,00
GENESIO BRUNO	990015	9.08.203.13895	2020 / 15119 / 0		8.000,00
FURLANI FRAN- CESCA	992282	9.08.203.13895	2020 / 2227 / 0		8.000,00
CREMONESI EMANUELE	990029	9.08.203.13895	2020 / 15032 / 0		8.000,00
D'ALBERTO PAOLA	992420	9.08.203.13895	2020 / 2276 / 0		8.000,00
CAPUANO DOMENICO	990404	9.08.203.13895	2020 / 15126 / 0		8.000,00
CARRARA MATTEO	990397	9.08.203.13895	2020 / 15037 / 0		8.000,00
GALLI FEDE- RICA	990985	9.08.203.13895	2020 / 15233 / 0		8.000,00
DI VERNIERE FABRIZIO	992215	9.08.203.13895	2020 / 2248 / 0		8.000,00
BERTULLI CRISTINA	990381	9.08.203.13895	2020 / 14936 / 0		8.000,00
BORTONE MAURO	991003	9.08.203.13895	2020 / 15241 / 0		8.000,00
BRUNELLI GIANLUCA	990373	9.08.203.13895	2020 / 14993 / 0		8.000,00
CATTANEO EMANUELE	176605	9.08.203.13895	2020 / 14945 / 0		8.000,00
FERRENTINO DARIO	991782	9.08.203.13895	2020 / 1158 / 0		8.000,00
DONADELLI MATTEO	992286	9.08.203.13895	2020 / 2278 / 0		8.000,00
BROGGIATO SERGIO	472669	9.08.203.13895	2020 / 2221 / 0		8.000,00
CARNAZZOLA TINO	990289	9.08.203.13895	2020 / 15111 / 0		8.000,00
BALADA FEDERICO	992196	9.08.203.13895	2020 / 2285 / 0		8.000,00
FEDERICI ANDREA	992270	9.08.203.13895	2020 / 2287 / 0		8.000,00
GIORGETTI CELESTINO	992303	9.08.203.13895	2020 / 2279 / 0		8.000,00
COMINI MARCO	964765	9.08.203.13895	2020 / 15117 / 0		8.000,00
BERNASCONI VITTORIO	264385	9.08.203.13895	2020 / 2280 / 0		8.000,00
BARONI MARIA GENO- VEFFA	990979	9.08.203.13895	2020 / 15231 / 0		8.000,00
BAZZI ALBERTO	965507	9.08.203.13895	2020 / 15098 / 0		8.000,00
CASTELNOVO ROBERTA	992433	9.08.203.13895	2020 / 2260 / 0		8.000,00
BILONI ELENA	990432	9.08.203.13895	2020 / 14832 / 0		8.000,00

## Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Peren- te	Da liquidare
GIORGI NADIA	990312	9.08.203.13895	2020 / 15074 / 0		8.000,00
CROCI VITTO- RIO CARLO	548245	9.08.203.13895	2020 / 15275 / 0		8.000,00
FOIS MICHELE	964731	9.08.203.13895	2020 / 2235 / 0		8.000,00
BERETTA LUCIA ALBA	990415	9.08.203.13895	2020 / 15009 / 0		8.000,00
FAVINI MO- NICA	592745	9.08.203.13895	2020 / 15060 / 0		8.000,00
BALDRIGHI ANTONIO	982962	9.08.203.13895	2020 / 15172 / 0		8.000,00
FICCARELLI CINZIA ANNA	990319	9.08.203.13895	2020 / 15010 / 0		8.000,00
FORESTI ATTILIO	990385	9.08.203.13895	2020 / 15017 / 0		8.000,00
CASATI GIANPIETRO	992185	9.08.203.13895	2020 / 2281 / 0		8.000,00
BUFALO FEDE- RICO	990307	9.08.203.13895	2020 / 15067 / 0		8.000,00
CAZZINI EDO- ARDO	990840	9.08.203.13895	2020 / 15137 / 0		8.000,00
BISSACCO ENNIO	990400	9.08.203.13895	2020 / 15025 / 0		8.000,00
CARBONI ALBERTO	992397	9.08.203.13895	2020 / 2219 / 0		8.000,00
OCONNOR BRIDGET MARION	992337	9.08.203.13895	2020 / 2245 / 0		8.000,00
CREMONESI CRISTINA	986352	9.08.203.13895	2020 / 2244 / 0		8.000,00
FABRIS MARIA- LINA	991520	9.08.203.13895	2020 / 1156 / 0		8.000,00
BONETTI MATTEO	371593	9.08.203.13895	2020 / 15078 / 0		8.000,00
BREMBILLA ELENA	992556	9.08.203.13895	2020 / 2253 / 0		8.000,00
DELLA MURA FERDINANDO	992373	9.08.203.13895	2020 / 2251 / 0		8.000,00
DEL BUFALO MANFREDI	991750	9.08.203.13895	2020 / 1152 / 0		8.000,00
GHEZZI ESTER	946018	9.08.203.13895	2020 / 1171 / 0		8.000,00
BUCCHIERI ALESSANDRA VITTORIA	990140	9.08.203.13895	2020 / 15054 / 0		8.000,00
BUTTI LUISA	991036	9.08.203.13895	2020 / 15249 / 0		8.000,00

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 18676 del 18 dicembre 2019, n. 18788 del 19 dicembre 2019, n. 18804 del 19 dicembre 2019, n. 18996 del 20 dicembre 2019, n. 19094 del 23 dicembre 2019, n. 19111 del 23 dicembre 2019, n. 1826 del 14 febbraio 2020, n. 3024 del 6 marzo 2020.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

**AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE**  
**ESITI ISTRUTTORI DELL'OTTAVO LOTTO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE PURE**  
**PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero Decreto di concessione	Data Decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
1	992196	1631551	Decreto n. 3024	06/03/2020	26/03/2020 19:49:25	T1.2020.0014934	BALADA	FEDERICO	8.000,00 €
2	982962	1575552	Decreto n. 18996	20/12/2019	06/03/2020 10:03:42	T1.2020.0012310	BALDRIGHI	ANTONIO	8.000,00 €
3	990979	1544084	Decreto n. 19094	23/12/2019	08/03/2020 19:00:35	T1.2020.0012542	BARONI	MARIA GENOVEFFA	8.000,00 €
4	965507	1549831	Decreto n. 18804	19/12/2019	14/03/2020 22:06:34	T1.2020.0013499	BAZZI	ALBERTO	8.000,00 €
5	990079	1538035	Decreto n. 18788	19/12/2019	11/03/2020 17:07:14	T1.2020.0013007	BELLICINI	CARLA	8.000,00 €
6	990415	1531646	Decreto n. 18788	19/12/2019	03/04/2020 17:23:37	T1.2020.0015723	BERETTA	LUCIA ALBA	8.000,00 €
7	264385	1617830	Decreto n. 3024	06/03/2020	13/03/2020 00:19:19	T1.2020.0013290	BERNASCONI	VITTORIO	8.000,00 €
8	990381	1532522	Decreto n. 18676	18/12/2019	16/03/2020 12:23:12	T1.2020.0013576	BERTULLI	CRISTINA	8.000,00 €
9	990432	1547889	Decreto n. 18676	18/12/2019	04/03/2020 18:28:16	T1.2020.0012036	BILONI	ELENA	8.000,00 €
10	990400	1548655	Decreto n. 18788	19/12/2019	17/04/2020 11:57:48	T1.2020.0016992	Bissacco	Ennio	8.000,00 €
11	371593	1526356	Decreto n. 18804	19/12/2019	03/03/2020 21:04:02	T1.2020.0011780	BONETTI	MATTEO	8.000,00 €
12	991003	1549869	Decreto n. 19094	23/12/2019	16/03/2020 08:40:51	T1.2020.0013512	BORTONE	MAURO	8.000,00 €
13	992556	1632217	Decreto n. 3024	06/03/2020	12/03/2020 10:23:27	T1.2020.0013081	BREMBILLA	ELENA	8.000,00 €
14	472669	1623610	Decreto n. 3024	06/03/2020	11/03/2020 14:08:01	T1.2020.0012954	Broggiato	Sergio	8.000,00 €
15	990373	1548347	Decreto n. 18788	19/12/2019	08/03/2020 22:54:07	T1.2020.0012551	BRUNELLI	GIANLUCA	8.000,00 €
16	990140	1553791	Decreto n. 18804	19/12/2019	21/03/2020 12:22:20	T1.2020.0014353	Bucchieri	Alessandra Vittoria	8.000,00 €
17	990307	1547494	Decreto n. 18804	19/12/2019	04/03/2020 13:56:15	T1.2020.0011958	BUFALO	FEDERICO	8.000,00 €
18	991036	1575085	Decreto n. 19111	23/12/2019	12/03/2020 13:47:53	T1.2020.0013169	butti	luisa	8.000,00 €
19	990404	1546541	Decreto n. 18804	19/12/2019	20/03/2020 16:12:31	T1.2020.0014320	Capuano	Domenico	8.000,00 €
20	992397	1624355	Decreto n. 3024	06/03/2020	14/03/2020 12:20:00	T1.2020.0013491	CARBONI	ALBERTO	8.000,00 €
21	990289	1530116	Decreto n. 18804	19/12/2019	18/04/2020 12:48:48	T1.2020.0017060	CARNAZZOLA	TINO	8.000,00 €
22	990397	1548857	Decreto n. 18804	19/12/2019	12/03/2020 23:34:24	T1.2020.0013280	CARRARA	MATTEO	8.000,00 €
23	992185	1629165	Decreto n. 3024	06/03/2020	14/03/2020 21:43:33	T1.2020.0013498	CASATI	GIANPIETRO	8.000,00 €
24	992433	1597842	Decreto n. 3024	06/03/2020	18/03/2020 19:57:37	T1.2020.0014040	CASTELNOVO	ROBERTA	8.000,00 €

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero Decreto di concessione	Data Decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
25	176605	1526119	Decreto n. 18676	18/12/2019	28/03/2020 10:26:12	T1.2020.0015029	CATTANEO	EMANUELE	8.000,00 €
26	990840	1580659	Decreto n. 18996	20/12/2019	11/03/2020 20:00:28	T1.2020.0013019	CAZZINI	EDOARDO	8.000,00 €
27	964765	1526252	Decreto n. 18804	19/12/2019	04/03/2020 10:23:14	T1.2020.0011862	COMINI	MARCO	8.000,00 €
28	986352	1628815	Decreto n. 3024	06/03/2020	14/03/2020 10:25:14	T1.2020.0013488	CREMONESI	CRISTINA	8.000,00 €
29	990029	1558147	Decreto n. 18788	19/12/2019	10/03/2020 15:49:04	T1.2020.0012837	CREMONESI	EMANUELE	8.000,00 €
30	548245	1561376	Decreto n. 19111	23/12/2019	08/03/2020 20:03:01	T1.2020.0012548	CROCI	VITTORIO CARLO	8.000,00 €
31	992420	1628992	Decreto n. 3024	06/03/2020	30/03/2020 12:55:27	T1.2020.0015095	D'ALBERTO	PAOLA	8.000,00 €
32	991750	1596458	Decreto n. 1826	14/02/2020	15/03/2020 13:02:43	T1.2020.0013500	DEL BUFALO	MANFREDI	8.000,00 €
33	992373	1594785	Decreto n. 3024	06/03/2020	12/03/2020 22:55:36	T1.2020.0013279	DELLA MURA	FERDINANDO	8.000,00 €
34	992215	1622723	Decreto n. 3024	06/03/2020	07/04/2020 12:46:05	T1.2020.0016044	DI VERNIERE	FABRIZIO	8.000,00 €
35	992286	1622087	Decreto n. 3024	06/03/2020	13/03/2020 16:17:05	T1.2020.0013445	Donadelli	Matteo	8.000,00 €
36	991520	1548567	Decreto n. 1826	14/02/2020	04/03/2020 10:07:26	T1.2020.0011844	FABRIS	MARIALINA	8.000,00 €
37	592745	1528546	Decreto n. 18804	19/12/2019	03/03/2020 18:22:58	T1.2020.0011776	FAVINI	MONICA	8.000,00 €
38	992270	1623188	Decreto n. 3024	06/03/2020	18/03/2020 18:39:29	T1.2020.0014036	FEDERICI	ANDREA	8.000,00 €
39	991782	1575168	Decreto n. 1826	14/02/2020	17/03/2020 20:27:38	T1.2020.0013829	FERRENTINO	DARIO	8.000,00 €
40	990319	1538363	Decreto n. 18788	19/12/2019	16/04/2020 16:32:24	T1.2020.0016936	FICCARELLI	CINZIA ANNA	8.000,00 €
41	964731	1622868	Decreto n. 3024	06/03/2020	13/03/2020 20:52:51	T1.2020.0013478	FOIS	MICHELE	8.000,00 €
42	990385	1571428	Decreto n. 18788	19/12/2019	18/03/2020 11:19:15	T1.2020.0013919	FORESTI	ATTILIO	8.000,00 €
43	992419	1628716	Decreto n. 3024	06/03/2020	18/03/2020 18:00:05	T1.2020.0014032	FORMENTI	ONORINA	8.000,00 €
44	992282	1618403	Decreto n. 3024	06/03/2020	16/03/2020 14:30:21	T1.2020.0013604	FURLANI	FRANCESCA	8.000,00 €
45	990985	1526098	Decreto n. 19094	23/12/2019	11/03/2020 14:59:37	T1.2020.0012973	Galli	Federica	8.000,00 €
46	990015	1532162	Decreto n. 18804	19/12/2019	13/03/2020 17:37:55	T1.2020.0013469	GENESIO	BRUNO	8.000,00 €
47	946018	1530743	Decreto n. 1826	14/02/2020	07/03/2020 14:33:56	T1.2020.0012524	Ghezzi	Ester	8.000,00 €
48	992303	1622947	Decreto n. 3024	06/03/2020	18/03/2020 18:24:39	T1.2020.0014034	GIORGETTI	CELESTINO	8.000,00 €
49	990312	1526215	Decreto n. 18804	19/12/2019	21/03/2020 11:40:46	T1.2020.0014349	GIORGI	NADIA	8.000,00 €

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero Decreto di concessione	Data Decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
50	992337	1612638	Decreto n. 3024	06/03/2020	11/03/2020 15:28:07	T1.2020.0012981	OCNNOR	BRIDGET MARION	8.000,00 €
<b>Totale complessivo</b>									<b>400.000,00 €</b>

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.d.s. 5 giugno 2020 - n. 6532**
**Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del nono lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autoveature» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autoveature», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesima missione e programma e risultavano così ripartite:
  - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa

9.08.203.13895 del bilancio 2019;

- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Richiamati i seguenti atti con i quali è stata disposta la concessione e il contestuale impegno dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autoveature elettriche pure pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato:

- decreto n. 18676 del 18 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del primo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18788 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del secondo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18804 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18996 del 20 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19094 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del tredicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19111 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del quattordicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 1826 del 14 febbraio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del diciassettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 3024 del 6 marzo 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5337 del 5 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, rettifica degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5463 del 7 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;

Richiamato altresì il decreto n. 5953 del 19 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale», con il quale è stata disposta la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autoveature elettriche pure pervenute pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 5984 e 5985 del 19 maggio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

Dato atto che il punto «C.4.a Adempimenti post concessione» del bando «Rinnova Autovetture» prevede l'obbligo, per le domande di accesso al contributo per l'acquisto di autovetture elettriche pure che abbiano presentato in fase di richiesta solo la copia del contratto dell'avvenuto acquisto, di inserire a sistema la targa di immatricolazione a seguito della consegna del veicolo entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo;

Considerato che a seguito dell'inserimento del numero di targa, si chiude la fase di rendicontazione che consente di portare a termine la fase di istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti richiesti, compresa la verifica dell'avvenuta radiazione del veicolo inquinante;

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del nono lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano liquidabili n. 51 domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione dell'entità del contributo riconosciuto per un totale di contributi liquidabili pari ad euro 408.000,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle domande elencate in allegato 1 per un importo complessivo pari ad euro 408.000,00, a valere sugli impegni assunti con i decreti di concessione indicati nel medesimo allegato, sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del nono lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 408.000,00;

2. di procedere alla contestuale liquidazione delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 408.000,00, a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
GUZZO TERESA	990434	9.08.203.13895	2020 / 15033 / 0		8.000,00
LEONCINI MARCELLO	754093	9.08.203.13895	2020 / 15125 / 0		8.000,00
GARZETTI MAURO	992262	9.08.203.13895	2020 / 2222 / 0		8.000,00
MINERVINI AURELIO	990056	9.08.203.13895	2020 / 14988 / 0		8.000,00
LOCATELLI DIEGO	990157	9.08.203.13895	2020 / 15091 / 0		8.000,00
INVERNIZZI ITA- LO FRANCESCO	992391	9.08.203.13895	2020 / 2241 / 0		8.000,00
PASQUINI CATERINA	989983	9.08.203.13895	2020 / 14860 / 0		8.000,00
PENTERIANI SABRINA	991719	9.08.203.13895	2020 / 1246 / 0		8.000,00
NUCCI CHIARA	990107	9.08.203.13895	2020 / 15110 / 0		8.000,00
PARAPINI FAU- STA GABRIELLA	671187	9.08.203.13895	2020 / 15043 / 0		8.000,00
APORTI LEO- POLDO	990369	9.08.203.13895	2020 / 15115 / 0		8.000,00
SCARFOGLIERO ARIANNA	990037	9.08.203.13895	2020 / 15114 / 0		8.000,00
ELLI FRANCE- SCA	619870	9.08.203.13895	2020 / 15285 / 0		8.000,00
ROLFI ROBERTO	992454	9.08.203.13895	2020 / 2246 / 0		8.000,00
RADAELLI RIBANA	990998	9.08.203.13895	2020 / 15230 / 0		8.000,00
SCALONE GIANPAOLO ANGELO	990303	9.08.203.13895	2020 / 14922 / 0		8.000,00
ALBERTINI CESA- RE GIOVANNI	990033	9.08.203.13895	2020 / 14873 / 0		8.000,00
MARRAZZO ANTONELLO	990138	9.08.203.13895	2020 / 14977 / 0		8.000,00
URBANO STE- FANIA	991046	9.08.203.13895	2020 / 15282 / 0		8.000,00
MAFFEZZONI FABIO	992386	9.08.203.13895	2020 / 2255 / 0		8.000,00
NOZZETTI LUANA	990834	9.08.203.13895	2020 / 15161 / 0		8.000,00
PULIXI ALESSAN- DRA MARIA	990428	9.08.203.13895	2020 / 15008 / 0		8.000,00
NEGRO SELMA	992218	9.08.203.13895	2020 / 2236 / 0		8.000,00
MANNI ALESSIO	990974	9.08.203.13895	2020 / 15210 / 0		8.000,00
MEDICI FRAN- CESCA	991450	9.08.203.13895	2020 / 1154 / 0		8.000,00
MASSAZZI TIZIANO	992267	9.08.203.13895	2020 / 2259 / 0		8.000,00
GUARINO ANTONINO	992317	9.08.203.13895	2020 / 2264 / 0		8.000,00
IMPERIO PIETRO	990302	9.08.203.13895	2020 / 14844 / 0		8.000,00
PASTORI FABIO	991759	9.08.203.13895	2020 / 1238 / 0		8.000,00
LISSONI SILVIA MARIA	893411	9.08.203.13895	2020 / 15103 / 0		8.000,00

## Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

<i>Beneficiario/ Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Imp. Perente</i>	<i>Da liquidare</i>
QUARTICELLI EMILIA ANNA RITA	990063	9.08.203.13895	2020 / 14835 / 0		8.000,00
MONTINI ROBERTO DOMENICO	990405	9.08.203.13895	2020 / 15104 / 0		8.000,00
PIANA PATRIZIA	990142	9.08.203.13895	2020 / 15101 / 0		8.000,00
PEDRINOLA LUIGINA	991663	9.08.203.13895	2020 / 1252 / 0		8.000,00
GUERINI PIERA	991538	9.08.203.13895	2020 / 1245 / 0		8.000,00
MONTINI ALDO	990091	9.08.203.13895	2020 / 15265 / 0		8.000,00
PITRELLI THO- MAS	990358	9.08.203.13895	2020 / 15051 / 0		8.000,00
MANGIAGALLI SIMONE	990377	9.08.203.13895	2020 / 15019 / 0		8.000,00
SCARDELLATO GIOVANNI	990152	9.08.203.13895	2020 / 14981 / 0		8.000,00
MASSOLETTI LUCA	342873	9.08.203.13895	2020 / 1227 / 0		8.000,00
AGOSTINI CLAUDIO	990964	9.08.203.13895	2020 / 15203 / 0		8.000,00
NOLI MARISA	992452	9.08.203.13895	2020 / 2257 / 0		8.000,00
MORANDI GIANPAOLO	990902	9.08.203.13895	2020 / 15206 / 0		8.000,00
MELARA IDA	990412	9.08.203.13895	2020 / 15081 / 0		8.000,00
MAZZEO MASSI- MILIANO	572936	9.08.203.13895	2020 / 2282 / 0		8.000,00
MELLUSO GUIDO	990366	9.08.203.13895	2020 / 14888 / 0		8.000,00
SALVI ROBERTA	946877	9.08.203.13895	2020 / 2275 / 0		8.000,00
MARIANI RO- BERTA	990833	9.08.203.13895	2020 / 15129 / 0		8.000,00
SCARPELLINI ELENA	430422	9.08.203.13895	2020 / 2229 / 0		8.000,00
PENOLAZZI CHIARA	991447	9.08.203.13895	2020 / 1253 / 0		8.000,00
PEREGO MARIA ENRICA	990427	9.08.203.13895	2020 / 14845 / 0		8.000,00

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 18676 del 18 dicembre 2019, n. 18788 del 19 dicembre 2019, n. 18804 del 19 dicembre 2019, n. 18996 del 20 dicembre 2019, n. 19094 del 23 dicembre 2019, n. 19111 del 23 dicembre 2019, n. 1826 del 14 febbraio 2020, n. 3024 del 06 marzo 2020.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

**AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE**  
**ESITI ISTRUTTORI DEL NONO LOTTO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE PURE**  
**PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero Decreto di concessione	Data Decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
1	990964	1556775	Decreto n. 19094	23/12/2019	20/03/2020 22:06:20	T1.2020.0014347	AGOSTINI	CLAUDIO	8.000,00 €
2	990033	1534948	Decreto n. 18676	18/12/2019	16/03/2020 17:09:52	T1.2020.0013677	ALBERTINI	CESARE GIOVANNI	8.000,00 €
3	990369	1549411	Decreto n. 18804	19/12/2019	07/03/2020 10:48:41	T1.2020.0012520	APORTI	LEOPOLDO	8.000,00 €
4	619870	1574864	Decreto n. 19111	23/12/2019	14/03/2020 16:09:51	T1.2020.0013494	ELLI	FRANCESCA	8.000,00 €
5	992262	1623401	Decreto n. 3024	06/03/2020	11/03/2020 14:53:25	T1.2020.0012971	GARZETTI	MAURO	8.000,00 €
6	992317	1613661	Decreto n. 3024	06/03/2020	11/03/2020 16:13:06	T1.2020.0012995	GUARINO	ANTONINO	8.000,00 €
7	991538	1584554	Decreto n. 1826	14/02/2020	08/03/2020 14:45:17	T1.2020.0012533	GUERINI	PIERA	8.000,00 €
8	990434	1551437	Decreto n. 18804	19/12/2019	08/03/2020 22:22:06	T1.2020.0012550	GUZZO	TERESA	8.000,00 €
9	990302	1549721	Decreto n. 18676	18/12/2019	31/03/2020 12:08:48	T1.2020.0015232	Imperio	Pietro	8.000,00 €
10	992391	1607448	Decreto n. 3024	06/03/2020	14/03/2020 14:54:20	T1.2020.0013493	INVERNIZZI	ITALO FRANCESCO	8.000,00 €
11	754093	1543231	Decreto n. 18804	19/12/2019	20/03/2020 08:07:44	T1.2020.0014181	LEONCINI	MARCELLO	8.000,00 €
12	893411	1560367	Decreto n. 18804	19/12/2019	03/03/2020 21:33:39	T1.2020.0011782	LISSONI	SILVIA MARIA	8.000,00 €
13	990157	1526104	Decreto n. 18804	19/12/2019	03/03/2020 22:39:59	T1.2020.0011783	locatelli	diego	8.000,00 €
14	992386	1617337	Decreto n. 3024	06/03/2020	14/03/2020 17:08:02	T1.2020.0013495	Maffezzoni	Fabio	8.000,00 €
15	990377	1552471	Decreto n. 18788	19/12/2019	12/03/2020 11:10:53	T1.2020.0013106	MANGIAGALLI	SIMONE	8.000,00 €
16	990974	1529212	Decreto n. 19094	23/12/2019	01/04/2020 22:40:00	T1.2020.0015499	manni	alessio	8.000,00 €
17	990833	1526256	Decreto n. 18996	20/12/2019	10/03/2020 21:50:57	T1.2020.0012881	MARIANI	ROBERTA	8.000,00 €
18	990138	1543524	Decreto n. 18788	19/12/2019	04/03/2020 17:58:42	T1.2020.0012030	marrazzo	antonello	8.000,00 €
19	992267	1620863	Decreto n. 3024	06/03/2020	13/03/2020 20:29:13	T1.2020.0013477	MASSAZZI	TIZIANO	8.000,00 €
20	342873	1593555	Decreto n. 1826	14/02/2020	10/04/2020 22:19:54	T1.2020.0016517	MASSOLETTI	LUCA	8.000,00 €
21	572936	1623796	Decreto n. 3024	06/03/2020	13/03/2020 18:55:19	T1.2020.0013475	MAZZEO	MASSIMILIANO	8.000,00 €
22	991450	1580160	Decreto n. 1826	14/02/2020	13/03/2020 16:01:04	T1.2020.0013440	MEDICI	FRANCESCA	8.000,00 €
23	990412	1556444	Decreto n. 18804	19/12/2019	04/03/2020 21:17:14	T1.2020.0012049	MELARA	IDA	8.000,00 €

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero Decreto di concessione	Data Decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
24	990366	1526126	Decreto n. 18676	18/12/2019	24/03/2020 18:39:43	T1.2020.0014632	Melluso	Guido	<b>8.000,00 €</b>
25	990056	1526398	Decreto n. 18788	19/12/2019	12/02/2020 14:11:27	T1.2020.0008061	MINERVINI	AURELIO	<b>8.000,00 €</b>
26	990091	1538933	Decreto n. 19111	23/12/2019	14/03/2020 09:14:03	T1.2020.0013487	MONTINI	ALDO	<b>8.000,00 €</b>
27	990405	1529250	Decreto n. 18804	19/12/2019	11/03/2020 17:03:44	T1.2020.0013006	Montini	Roberto Domenico	<b>8.000,00 €</b>
28	990902	1564552	Decreto n. 19094	23/12/2019	04/03/2020 17:27:38	T1.2020.0012021	MORANDI	GIANPAOLO	<b>8.000,00 €</b>
29	992218	1622920	Decreto n. 3024	06/03/2020	16/03/2020 12:14:38	T1.2020.0013571	NEGRO	SELMA	<b>8.000,00 €</b>
30	992452	1617338	Decreto n. 3024	06/03/2020	12/03/2020 16:15:06	T1.2020.0013227	NOLI	MARISA	<b>8.000,00 €</b>
31	990834	1579021	Decreto n. 18996	20/12/2019	04/03/2020 18:56:19	T1.2020.0012039	NOZZETTI	LUANA	<b>8.000,00 €</b>
32	990107	1526232	Decreto n. 18804	19/12/2019	07/03/2020 12:27:07	T1.2020.0012523	NUCCI	CHIARA	<b>8.000,00 €</b>
33	671187	1526319	Decreto n. 18804	19/12/2019	08/03/2020 13:13:30	T1.2020.0012532	Parapini	Fausta Gabriella	<b>8.000,00 €</b>
34	989983	1527400	Decreto n. 18676	18/12/2019	11/03/2020 17:19:59	T1.2020.0013009	PASQUINI	CATERINA	<b>8.000,00 €</b>
35	991759	1603206	Decreto n. 1826	14/02/2020	31/03/2020 14:06:56	T1.2020.0015260	PASTORI	FABIO	<b>8.000,00 €</b>
36	991663	1612480	Decreto n. 1826	14/02/2020	08/03/2020 16:01:10	T1.2020.0012538	Pedrinola	Luigina	<b>8.000,00 €</b>
37	991447	1581854	Decreto n. 1826	14/02/2020	09/03/2020 18:28:37	T1.2020.0012752	PENOLAZZI	CHIARA	<b>8.000,00 €</b>
38	991719	1602863	Decreto n. 1826	14/02/2020	05/03/2020 18:46:43	T1.2020.0012262	PENTERIANI	SABRINA	<b>8.000,00 €</b>
39	990427	1527454	Decreto n. 18676	18/12/2019	10/03/2020 21:12:23	T1.2020.0012877	PEREGO	MARIA ENRICA	<b>8.000,00 €</b>
40	990142	1527290	Decreto n. 18804	19/12/2019	05/03/2020 15:17:10	T1.2020.0012202	PIANA	PATRIZIA	<b>8.000,00 €</b>
41	990358	1531772	Decreto n. 18804	19/12/2019	13/03/2020 16:59:48	T1.2020.0013455	PITRELLI	THOMAS	<b>8.000,00 €</b>
42	990428	1526449	Decreto n. 18788	19/12/2019	12/03/2020 19:08:58	T1.2020.0013276	PULIXI	ALESSANDRA MARIA	<b>8.000,00 €</b>
43	990063	1527136	Decreto n. 18676	18/12/2019	10/03/2020 17:30:31	T1.2020.0012857	QUARTICELLI	EMILIA ANNA RITA	<b>8.000,00 €</b>
44	990998	1535074	Decreto n. 19094	23/12/2019	04/03/2020 10:07:44	T1.2020.0011845	RADAELLI	RIBANA	<b>8.000,00 €</b>
45	992454	1613547	Decreto n. 3024	06/03/2020	11/03/2020 14:22:58	T1.2020.0012955	ROLFI	ROBERTO	<b>8.000,00 €</b>

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero Decreto di concessione	Data Decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
46	946877	1617683	Decreto n. 3024	06/03/2020	12/03/2020 14:26:05	T1.2020.0013178	SALVI	ROBERTA	8.000,00 €
47	990303	1527490	Decreto n. 18676	18/12/2019	12/03/2020 11:58:28	T1.2020.0013135	SCALONE	GIANPAOLO ANGELO	8.000,00 €
48	990152	1537070	Decreto n. 18788	19/12/2019	07/03/2020 18:01:43	T1.2020.0012527	SCARDELLATO	GIOVANNI	8.000,00 €
49	990037	1526113	Decreto n. 18804	19/12/2019	04/03/2020 09:17:53	T1.2020.0011800	SCARFOGLIER O	ARIANNA	8.000,00 €
50	430422	1623183	Decreto n. 3024	06/03/2020	12/03/2020 13:45:07	T1.2020.0013168	SCARPELLINI	ELENA	8.000,00 €
51	991046	1561232	Decreto n. 19111	23/12/2019	13/03/2020 09:07:47	T1.2020.0013316	Urbano	Stefania	8.000,00 €
<b>Totale complessivo</b>									<b>408.000,00 €</b>

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

**D.d.s. 5 giugno 2020 - n. 6534**
**Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del decimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

## Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autoveature» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 Novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autoveature», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

## Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:
  - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa

9.08.203.13895 del bilancio 2019;

- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
  - la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- Richiamati i seguenti atti con i quali è stata disposta la concessione e il contestuale impegno dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autoveature elettriche pure pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato:

- decreto n. 18676 del 18 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del primo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18788 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del secondo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18804 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18996 del 20 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19094 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del tredicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19111 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del quattordicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 1826 del 14 febbraio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del diciassettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 3024 del 6 marzo 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5337 del 05 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, rettifica degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5463 del 7 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;

Richiamato altresì il decreto n. 5953 del 19 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale», con il quale è stata disposta la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autoveature elettriche pure pervenute pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 5984 e 5985 del 19 maggio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

Dato atto che il punto «C.4.a Adempimenti post concessione» del bando «Rinnova Autovetture» prevede l'obbligo, per le domande di accesso al contributo per l'acquisto di autovetture elettriche pure che abbiano presentato in fase di richiesta solo la copia del contratto dell'avvenuto acquisto, di inserire a sistema la targa di immatricolazione a seguito della consegna del veicolo entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo;

Considerato che a seguito dell'inserimento del numero di targa, si chiude la fase di rendicontazione che consente di portare a termine la fase di istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti richiesti, compresa la verifica dell'avvenuta radiazione del veicolo inquinante;

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del decimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano liquidabili n. 15 domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione dell'entità del contributo riconosciuto per un totale di contributi liquidabili pari ad euro 120.000,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle domande elencate in allegato 1 per un importo complessivo pari ad euro 120.000,00, a valere sugli impegni assunti con i decreti di concessione indicati nel medesimo allegato, sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si fenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

## DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del decimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 120.000,00;

2. di procedere alla contestuale liquidazione delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 120.000,00, a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
ZILIOI GIANMARI	991445	9.08.203.13895	2020 / 1218 / 0		8.000,00
SPANO CIRO	716063	9.08.203.13895	2020 / 2284 / 0		8.000,00
ZOCCHI PAOLO	990028	9.08.203.13895	2020 / 14970 / 0		8.000,00
SANTARSIERE ANTONIO	990809	9.08.203.13895	2020 / 15186 / 0		8.000,00
TAMAGNI LAURA	992357	9.08.203.13895	2020 / 2234 / 0		8.000,00
SORDI EMILIA	909745	9.08.203.13895	2020 / 15069 / 0		8.000,00
TAFURO FABIO	864835	9.08.203.13895	2020 / 2240 / 0		8.000,00
TITONE SALVATORE	990402	9.08.203.13895	2020 / 14951 / 0		8.000,00
SEMINATI SUSANNA	991730	9.08.203.13895	2020 / 1196 / 0		8.000,00
OSTION MARIA ROSANNA	417517	9.08.203.13895	2020 / 14950 / 0		8.000,00
SANTACROCE PAOLO	990100	9.08.203.13895	2020 / 15065 / 0		8.000,00
TOSI GIANFRANCOLUCIANO	990133	9.08.203.13895	2020 / 14948 / 0		8.000,00
TANI GUIDO RAFFAELLO	990367	9.08.203.13895	2020 / 14884 / 0		8.000,00
SAPIO SIMONA	990135	9.08.203.13895	2020 / 15056 / 0		8.000,00
TORRI MARCO	990085	9.08.203.13895	2020 / 15038 / 0		8.000,00

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 18676 del 18 dicembre 2019, n. 18788 del 19 dicembre 2019, n. 18804 del 19 dicembre 2019, n. 18996 del 20 dicembre 2019, n. 1826 del 14 febbraio 2020, n. 3024 del 6 marzo 2020.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

**AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE  
ESITI ISTRUTTORI DEL DECIMO LOTTO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE PURE  
PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero Decreto di concessione	Data Decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
1	417517	1526666	Decreto n. 18676	18/12/2019	04/03/2020 14:41:54	T1.2020.0011962	OSTION	MARIA ROSANNA	8.000,00 €
2	990100	1526491	Decreto n. 18804	19/12/2019	10/03/2020 20:00:31	T1.2020.0012865	SANTACROCE	PAOLO	8.000,00 €
3	990809	1566042	Decreto n. 18996	20/12/2019	17/04/2020 14:05:58	T1.2020.0017026	Santarsiere	Antonio	8.000,00 €
4	990135	1557508	Decreto n. 18804	19/12/2019	25/03/2020 16:27:13	T1.2020.0014756	SAPIO	SIMONA	8.000,00 €
5	991730	1602909	Decreto n. 1826	14/02/2020	21/02/2020 19:39:33	T1.2020.0009994	SEMINATI	SUSANNA	8.000,00 €
6	909745	1526244	Decreto n. 18804	19/12/2019	06/03/2020 09:42:57	T1.2020.0012293	Sordi	Emilia	8.000,00 €
7	716063	1628917	Decreto n. 3024	06/03/2020	11/03/2020 18:06:38	T1.2020.0013015	Spano	Ciro	8.000,00 €
8	864835	1624295	Decreto n. 3024	06/03/2020	11/03/2020 21:16:13	T1.2020.0013022	TAFURO	FABIO	8.000,00 €
9	992357	1547214	Decreto n. 3024	06/03/2020	26/03/2020 10:00:21	T1.2020.0014821	Tamagni	Laura	8.000,00 €
10	990367	1549224	Decreto n. 18676	18/12/2019	08/04/2020 16:56:12	T1.2020.0016222	TANI	GUIDO RAFFAELLO	8.000,00 €
11	990402	1538952	Decreto n. 18676	18/12/2019	10/03/2020 00:28:52	T1.2020.0012774	TITONE	SALVATORE	8.000,00 €
12	990085	1526211	Decreto n. 18804	19/12/2019	06/03/2020 09:59:34	T1.2020.0012307	TORRI	MARCO	8.000,00 €
13	990133	1538822	Decreto n. 18676	18/12/2019	14/03/2020 14:05:42	T1.2020.0013492	TOSI	GIANFRANCOLU CIANO	8.000,00 €
14	991445	1593659	Decreto n. 1826	14/02/2020	09/03/2020 09:32:01	T1.2020.0012573	ZILIOI	GIANMARIA	8.000,00 €
15	990028	1527893	Decreto n. 18788	19/12/2019	17/03/2020 21:42:15	T1.2020.0013852	ZOCCHI	PAOLO	8.000,00 €
<b>Totale complessivo</b>									<b>120.000,00 €</b>

**D.d.s. 5 giugno 2020 - n. 6535****Bando rinnovo autoveature, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

## Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1° ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autoveature» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autoveature», approvato con decreto 13942 del 1° ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

## Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziare per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/ 2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesima missione e programma e risultavano così ripartite:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2019;
- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Richiamati i seguenti atti con i quali è stata disposta la concessione e il contestuale impegno dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autoveature elettriche pure pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato:

- decreto n. 18676 del 18 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del primo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18788 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del secondo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18804 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18996 del 20 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19094 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del tredicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19111 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del quattordicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 1826 del 14 febbraio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del diciassettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 3024 del 6 marzo 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5337 del 5 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, rettifica degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5463 del 7 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;

Richiamato altresì il decreto n. 5953 del 19 maggio 2020 «bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale», con il quale è stata disposta la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autoveature elettriche pure pervenute pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 5984 e 5985 del 19 mag-

## Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

gio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

Dato atto che il punto «C.4.a Adempimenti post concessione» del bando «Rinnova Autoveature» prevede l'obbligo, per le domande di accesso al contributo per l'acquisto di autoveature elettriche pure che abbiano presentato in fase di richiesta solo la copia del contratto dell'avvenuto acquisto, di inserire a sistema la targa di immatricolazione a seguito della consegna del veicolo entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo;

Considerato che a seguito dell'inserimento del numero di targa, si chiude la fase di rendicontazione che consente di portare a termine la fase di istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti richiesti, compresa la verifica dell'avvenuta radiazione del veicolo inquinante;

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria dell'undicesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autoveature» e di conseguenza risultano liquidabili n. 8 domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione dell'entità del contributo riconosciuto per un totale di contributi liquidabili pari ad euro 64.000,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle domande elencate in allegato 1 per un importo complessivo pari ad euro 64.000,00, a valere sugli impegni assunti con i decreti di concessione indicati nel medesimo allegato, sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n.241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autoveature»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

## DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria dell'undicesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autoveature» per un totale di contributi concessi pari ad euro 64.000,00;

2. di procedere alla contestuale liquidazione delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 64.000,00, a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
MEREGHETTI MATTEO	990017	9.08.203.13895	2020/14932/0		8.000,00
OLDRATI MARCO	992362	9.08.203.13895	2020/2277/0		8.000,00
VOLPI LUISA	502032	9.08.203.13895	2020/14964/0		8.000,00
CAPPELLI VANNA	493676	9.08.203.13895	2020/14946/0		8.000,00
CILLO LUIGI ANGELO	328415	9.08.203.13895	2020/14851/0		8.000,00
STAENLETTI BAROLO	990132	9.08.203.13895	2020/15088/0		8.000,00
CERIZZA GIUSEPPE	567123	9.08.203.13895	2020/14849/0		8.000,00
SINIGAGLIA VILMA BRUNA	992350	9.08.203.13895	2020/2258/0		8.000,00

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 18676 del 18 dicembre 2019, n. 18804 del 19 dicembre 2019, n. 3024 del 06 marzo 2020.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE**  
**ESITI ISTRUTTORI DELL'UNDICESIMO LOTTO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE PURE**  
**PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero Decreto di concessione	Data Decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
1	493676	1541814	Decreto n. 18676	18/12/2019	09/03/2020 11:22:04	T1.2020.0012630	CAPPELLI	VANNA	<b>8.000,00 €</b>
2	567123	1553741	Decreto n. 18676	18/12/2019	13/03/2020 19:20:15	T1.2020.0013476	CERIZZA	GIUSEPPE MICHELE	<b>8.000,00 €</b>
3	328415	1530480	Decreto n. 18676	18/12/2019	06/03/2020 03:52:56	T1.2020.0012277	CILLO	LUIGI ANGELO MARIA	<b>8.000,00 €</b>
4	990017	1550153	Decreto n. 18676	18/12/2019	13/04/2020 14:13:20	T1.2020.0016520	MEREGHETTI	MATTEO	<b>8.000,00 €</b>
5	992362	1576510	Decreto n. 3024	06/03/2020	14/03/2020 11:11:16	T1.2020.0013490	Oldrati	Marco	<b>8.000,00 €</b>
6	992350	1614147	Decreto n. 3024	06/03/2020	11/03/2020 17:12:24	T1.2020.0013008	SINIGAGLIA	VILMA BRUNA	<b>8.000,00 €</b>
7	990132	1538107	Decreto n. 18804	19/12/2019	06/03/2020 22:01:12	T1.2020.0012516	STAENLETTI	BARTOLO	<b>8.000,00 €</b>
8	502032	1526153	Decreto n. 18676	18/12/2019	09/03/2020 20:43:26	T1.2020.0012757	VOLPI	LUISA	<b>8.000,00 €</b>
<b>Totale complessivo</b>									<b>64.000,00 €</b>

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

## D.G.Territorio e protezione civile

**Circolare regionale 4 giugno 2020 - n. 6**  
**Ambiti e modalità di utilizzo degli elicotteri in disponibilità a Regione Lombardia per il servizio di lavoro aereo per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di protezione civile, trasporto di materiali e persone nel territorio regionale della Lombardia**

Regione Lombardia, mediante la stipula di specifici contratti di lavoro aereo, si avvale di un servizio elicotteristico per le attività prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di Protezione Civile, trasporto di materiale e persone nel territorio regionale. Tale servizio viene messo a disposizione delle Istituzioni e degli Enti di Protezione civile, nonché degli Enti locali con competenza in materia di Antincendio boschivo (A.I.B.), in attuazione della seguente normativa di riferimento, sia statale che regionale:

- d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, ai sensi del quale sono state trasferite alle Regioni le competenze in materia di «Territori montani, foreste, conservazione del suolo» nella quale ricade anche, ai sensi del comma 2, quella relativa agli incendi boschivi;
- legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 3, che attribuisce alle Regioni l'approvazione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, disciplinandone modalità di adozione e contenuti;
- d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;
- legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile» e, in particolare, gli artt. 1 e 2;
- legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 45 «Protezione degli incendi boschivi e difesa fitosanitaria»;
- d.g.r. n. XI/2725 del 23 dicembre 2019 di approvazione del «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 - 2022 (Legge 353/2000);
- «Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia», inviate annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima dell'inizio delle campagne Antincendio boschivo (AIB), che individuano puntualmente le priorità d'azione delle varie componenti del sistema, con particolare riferimento all'adeguamento dei dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli interventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree.

Al fine di assicurare un impiego razionale ed efficiente degli elicotteri in disponibilità a Regione Lombardia, con la presente circolare vengono indicati gli ambiti e le modalità di utilizzo dei velivoli.

\*\*\*

### 1) Tipologia, dislocazione e disponibilità degli elicotteri

Regione Lombardia, per i servizi richiamati in oggetto, utilizza elicotteri del tipo Écureuil AS 350 B3 con le sottoelencate caratteristiche principali:

- Equipaggio: Pilota + Tecnico di volo;
- Numero passeggeri massimo: quattro (4);
- Velocità max: 287 km/h;
- Autonomia: 2,30 h circa.

Gli elicotteri, 4 in totale, sono dislocati nelle 4 (quattro) basi operative (1 permanente e 3 supplementari), nei tempi e con le modalità previste dal Contratto in essere e così riassunti:

- 1 base permanente, ubicata a DARFO BOARIO TERME (BS), a copertura dell'intero territorio regionale con 1 elicottero per tutto l'anno;
- 3 basi supplementari, a copertura delle seguenti aree del territorio regionale: OVEST, ubicata a CASSINA RIZZARDI (CO); EST, ubicata a BOVEGNO (BS); NORD, ubicata a TALAMONA (SO), con 1 elicottero per ogni singola base, nei periodi previsti dal Contratto e disposti dalla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.

In caso di particolari emergenze che dovessero interessare il territorio regionale, a garanzia dell'operatività degli elicotte-

ri regionali, potranno essere attivate ulteriori basi ubicate a: VAL BREMBILLA (BG), GORDONA (SO), FORTUNAGO (PV), VILMINORE DI SCALVE (BG), CLIVIO (VA), ERBA (CO) e CASSANO MAGNAGO (VA).

In caso di particolari emergenze, oltre ai 4 elicotteri posizionati nella base permanente e nelle 3 basi supplementari, la competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile può attivare e mettere a disposizione della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile (S.O.R.) o del Centro Operativo AIB dei Vigili del Fuoco di Curno (C.O.R. AIB), altri 3 elicotteri «aggiuntivi», con tempi di decollo così precisati:

- primo elicottero entro 90 minuti dall'ordine;
- secondo elicottero entro 120 minuti dall'ordine;
- terzo elicottero entro 180 minuti dall'ordine.

Gli elicotteri sono disponibili per il servizio Antincendio boschivo e di Protezione civile dall'alba al tramonto come indicato nella tabella delle effemeridi aeronautiche. Non essendo abilitati al volo notturno strumentale, deve essere garantito il loro rientro in base entro l'orario indicato nella tabella delle effemeridi.

Il decollo deve avvenire entro 15' dall'ordine disposto della S.O.R. o dal C.O.R. AIB. Ordinariamente, per attività non emergenziali, il decollo è disposto dalla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile a mezzo PEC/e-mail.

In caso di emergenze, per garantire la tempestiva operatività dei mezzi, l'ordine di decollo è disposto telefonicamente da:

- C.O.R. AIB/S.O.R. per attività di antincendio boschivo;
- S.O.R., previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile o il Dirigente in turno di reperibilità, per attività di protezione civile.

### 2) Attività per cui possono essere utilizzati gli elicotteri regionali

A norma del Contratto in essere, gli elicotteri potranno essere utilizzati per le attività di seguito elencate:

- Prevenzione/estinzione Incendi boschivi (ricognizioni di verifica e spegnimento);
- Trasporto materiali, attrezzature e personale (squadre A.I.B. - squadre elitransportate - tecnici manutenzione infrastrutture regionali - personale regionale);
- Sopralluoghi tecnici urgenti a seguito di fenomeni calamitosi e per attività di Protezione civile e di soccorso;
- Corsi di formazione in ambito di Protezione civile e Antincendio boschivo;
- Esercitazioni A.I.B. o esercitazioni programmate con Regione Lombardia;
- Verifica, ripristino/manutenzione reti radio regionali e reti tecnologiche di proprietà regionale;
- Ricerca dispersi, previa specifica richiesta dell'autorità competente;
- Interventi tempestivi ed efficaci finalizzati alla gestione di situazioni emergenziali di interesse pubblico dovute a fauna selvatica problematica o dannosa definiti da normativa nazionale/comunitaria (Direttiva 92/43/CEE - d.p.r. 8-9-1997 n. 357 - d.d.g. 6043/2012).

Attività non contemplate nell'elenco sopra riportato potranno essere considerate ed eventualmente autorizzate a seguito dell'inoltro alla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di motivata e documentata richiesta, che verrà valutata ad insindacabile giudizio della medesima.

### 3) Soggetti richiedenti

I soggetti che possono richiedere l'intervento degli elicotteri regionali in relazione alle specifiche competenze ed attività in materia di Protezione civile - antincendio boschivo, oltre alle necessità dirette della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, sono:

- Enti Locali con competenza antincendio boschivo: Province/Città Metropolitana, Comunità Montane, Parchi regionali;
- Comuni, Unioni di Comuni (solo per attività di Protezione Civile);
- Enti e Istituzioni Statali: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Prefetture, Forze di Polizia, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

- Enti e Istituzioni del Sistema Regionale: ARPA, ERSAF;
- Presidenza e Direzioni Generali della Giunta Regionale.

Resta inteso che l'autorizzazione all'impiego degli elicotteri è subordinata alle verifiche del corretto impiego dello stesso da parte della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e che ogni autorizzazione può essere revocata in caso di necessità urgenti ed indifferibili della medesima Direzione.

#### 4) Ambito operativo degli elicotteri regionali

- a) Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi
- l'attivazione degli elicotteri è disposta dalla C.O.R. AIB VV.F. di Curno previa richiesta da parte del Direttore Operazioni di Spegnimento (D.O.S.)/coordinatore dell'estinzione/capo partenza VV.F. presente sull'incendio;
  - il decollo degli elicotteri è comunicato, immediatamente, dal C.O.R. AIB alla S.O.R. (Tel. 800061160 - 0267657100 - email: [salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it](mailto:salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it)), che provvede ad informare:
    - in orario di ufficio (09.00 - 18.00), dal lunedì al venerdì, il Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile o il Funzionario quadro titolare della posizione organizzativa «U.O. Anti Incendio Boschivo e Supporto Operativo alle Emergenze»;
    - in orario extra ufficio e festivi il Dirigente/Quadro in turno di reperibilità.

Per un maggior dettaglio delle procedure operative di attivazione del sistema regionale antincendio boschivo e della catena delle comunicazioni si rinvia integralmente al punto 9.2 «Le procedure per la gestione della lotta attiva AIB in Regione Lombardia» e Allegato 12 «Scheda sintetica procedure operative per l'allarme e l'intervento di spegnimento» del Piano regionale delle attività di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020 - 2022, approvato con d.g.r. 2725/2019 e alla Convenzione stipulata tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lombardia, per l'attuazione delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, approvata con d.g.r. n. 1401 del 18 marzo 2019.

- b) Interventi per attività di Protezione civile

Gli elicotteri regionali possono essere utilizzati per altri interventi di Protezione civile, compresi fra quelli elencati nel paragrafo 2) «Attività per cui possono essere utilizzati gli elicotteri regionali».

Per tutti gli utilizzi programmabili, il soggetto richiedente deve presentare alla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, all'indirizzo di posta elettronica certificata [territorio\\_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it), indicativamente 15 giorni prima dell'uso previsto, formale richiesta di impiego dell'elicottero regionale, utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'autorizzazione, previa positiva valutazione della documentazione ad essa allegata, è rilasciata dal Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e trasmessa al richiedente a mezzo PEC. Qualora l'urgenza e indifferibilità dell'utilizzo dell'elicottero non permettano la preventiva formale richiesta con le modalità sopra indicate, entro le successive 24 ore dalla missione autorizzata telefonicamente, il richiedente deve comunque far pervenire la richiesta scritta alla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e alla S.O.R.

- c) interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate in situazioni di emergenza

A norma di quanto stabilito nella Convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lombardo, approvata con d.g.r. n. 1932/2019, per lo svolgimento di attività a supporto del Sistema Regionale di Protezione Civile della Lombardia il CNSAS, qualora disponibile, potrà avvalersi del servizio elicotteristico regionale per le attività di:

- trasporto di squadre elitrasportabili di specialisti CNSAS e materiali per la ricerca e il recupero di persone disperse in aree impervie, particolarmente pericolose o di difficile accessibilità, per ridurre i tempi di intervento e di rientro dalle missioni in modo da ottimizzare il sistema

del soccorso e ridurre i rischi dell'operatività;

- ricognizione dello stato di fatto a seguito di calamità naturali e fenomeni emergenziali, in zone impervie del territorio, da effettuarsi con tecniche alpinistiche sotto il coordinamento del tecnico incaricato dalle autorità di protezione civile;

- addestramento e formazione del personale CNSAS.

La richiesta per l'utilizzo dell'elicottero regionale dovrà essere inoltrata alla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile/SOR con le modalità al precedente punto b).

- d) Monitoraggio rischio valanghe

Con d.g.r. n. 472 del 2 agosto 2018, la Giunta regionale ha approvato uno «Schema di Protocollo per la costituzione di un Nucleo Tecnico Operativo Valanghe (N.T.O.V.) per il monitoraggio del rischio valanghe nei territori delle Provincie di Bergamo, Brescia e Sondrio e il supporto alle decisioni degli Enti locali nella fase di gestione dell'emergenza».

Regione Lombardia, su motivata richiesta del coordinatore del N.T.O.V. provinciale, mette a disposizione l'elicottero per i voli ritenuti necessari all'analisi dell'evoluzione del rischio valanghe, fermo restando l'uso prioritario per l'Antincendio boschivo. La richiesta, redatta sull'apposito modello allegato alla presente circolare, sottoscritta dal coordinatore del N.T.O.V. provinciale, dovrà essere inoltrata alla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e alla S.O.R. che provvederà alla valutazione delle richieste pervenute e all'autorizzazione.

In generale, l'utilizzo dell'elicottero può essere richiesto in caso di emergenza valanghe in atto o prevista e non riguarda attività di ricognizione preventiva periodica; tale condizione si verifica, di norma, in presenza di Avviso di Criticità regionale o comunque con grado della Scala Europea del Pericolo Valanghe pari o superiore a 4. In caso di richiesta con grado inferiore a 4, la medesima deve essere tecnicamente motivata.

L'autorizzazione all'utilizzo dell'elicottero è rilasciata tenendo conto dell'ottimizzazione dell'impiego del medesimo su tutte le aree interessate da rischio valanghe.

- e) Fenomeni di dissesto idrogeologico, alluvioni, eventi sismici

In caso di richieste per verifiche urgenti ai fini di Protezione civile, pronti interventi (legge regionale 34/1973 e ss.mm.ii) e attività di somma urgenza, l'impiego del mezzo aereo è limitato ad attività di sopralluogo urgente e non è utilizzabile per attività di ricognizione periodica preventiva.

- f) Interventi di Protezione civile definiti da dichiarazione di stato d'emergenza e interventi non programmabili a salvaguardia della pubblica incolumità

Per le attività di cui ai punti b), c), d), e), il richiedente la missione deve trasmettere alla competente Struttura/S.O.R., nel più breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore successive al volo, un rapporto dettagliato riportante gli esiti della missione. La mancata trasmissione del rapporto comporterà l'imputazione dei costi della missione al richiedente e il diniego a future richieste di utilizzo dell'elicottero.

\*\*\*

Per ogni intervento aereo effettuato, il Comandante dell'aeromobile, a fine missione, dovrà compilare ed inviare a mezzo posta elettronica alla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e alla S.O.R. il «rapporto giornaliero di volo» e la «scheda missione», contenenti le indicazioni minime indicate nei documenti predisposti dalla Struttura medesima.

Il «Rapporto giornaliero di volo» dovrà essere inviato anche in caso di inattività, con l'indicazione «nessun intervento effettuato».

#### 5) Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo degli elicotteri per le attività di cui al punto 4) lettere b) - c) - d) - e) - f)

Il Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile o il Dirigente in turno di reperibilità, tenuto conto di eventuali richieste concorrenti e dei velivoli a disposizione, fatta salva la possibilità di immediata autorizzazione telefonica in caso di comprovata urgenza, autorizza per iscritto l'impiego del mezzo avendo particolare riguardo a:

- tempestività ed urgenza dell'intervento
- impossibilità di intervento con altri mezzi di soccorso, anche in relazione alla loro immediata disponibilità;
- inaccessibilità dei luoghi con altri mezzi.

## Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

Nel caso di richieste concorrenti, l'autorizzazione è rilasciata a favore dell'intervento più urgente, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti. In subordine, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base della data di registrazione al protocollo delle richieste.

In fase di volo il pilota, valutate le condizioni meteo climatiche e di visibilità, può modificare e annullare, a suo insindacabile giudizio, il piano di volo. Parimenti, richieste di intervento urgente da parte della S.O.R. o del C.O.R. AIB possono determinare l'annullamento della missione.

Il direttore generale  
Roberto Laffi

— • —

**ALLEGATO****FACSIMILE RICHIESTA IMPIEGO ELICOTTERO***(su carta intestata del richiedente)*

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
 D.G. Territorio e Protezione Civile  
 U.O. Protezione Civile  
 Struttura Gestione delle Emergenze  
 Piazza Città di Lombardia n. 1  
 20124 Milano

[territorio\\_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (Presidente/Responsabile servizio....) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a nome e per conto \_\_\_\_\_

(Ente/Istituzione/Organizzazione) con sede in Via \_\_\_\_\_

del Comune di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'impiego dell'elicottero regionale utilizzato per le attività di Protezione civile – antincendio boschivo per la seguente attività:

<b>A</b>	Prevenzione/estinzione incendi boschivi (ricognizioni di verifica e spegnimento)
<b>B</b>	Trasporto personale (squadre AIB – squadre elitrasportate – tecnici manutenzione infrastrutture regionali – personale regionale)
<b>C</b>	Sopralluoghi tecnici urgenti a seguito di fenomeni calamitosi e per attività di Protezione civile e di soccorso
<b>D</b>	Corsi di formazione in ambito di Protezione Civile e Antincendio Boschivo
<b>E</b>	Esercitazioni AIB o esercitazioni programmate con Regione Lombardia
<b>F</b>	Verifica, ripristino/manutenzione reti radio regionali e reti tecnologiche di proprietà regionale
<b>G</b>	Ricerca dispersi previa specifica richiesta autorità competente
<b>H</b>	Interventi tempestivi ed efficaci finalizzati alla gestione di situazioni emergenziali di interesse pubblico dovute a fauna selvatica problematica o dannosa definiti da normativa nazionale/comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – DPR 8-9-1997 n. 357 – DDG 6043/2012)
<b>I</b>	Altro: _____ _____

Per l'intervento richiesto si precisa quanto segue:

- località, data e orario di impiego dell'elicottero: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- data alternativa: \_\_\_\_\_
- soggetti coinvolti nell'evento: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- tempo stimato di impiego dell'elicottero: \_\_\_\_\_
- nominativo e telefono del Responsabile in loco dell'evento: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ogni altra notizia utile che si ritiene di comunicare: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il richiedente sotto la propria responsabilità attesta di aver preso visione dei contenuti della circolare di impiego dell'elicottero e che la richiesta inoltrata è conforme alle indicazioni contenute in detta circolare.

Resta inteso che l'autorizzazione all'impiego dell'elicottero da parte di Regione Lombardia – Struttura Gestione delle Emergenze sarà subordinata alle condizioni stabilite dalla stessa Struttura ad avvenuto assenso. Con la sottoscrizione della presente richiesta è assunto l'obbligo dal firmatario di inviare alla Sala Operativa Regionale un rapporto di intervento entro le 48 ore successive. La mancata trasmissione del rapporto comporterà l'addebito degli oneri della missione al richiedente e il diniego a future richieste di utilizzo dell'elicottero.

(data)

(firma)

Allegati:

1. Relazione descrittiva dell'attività programmata
2. Scenario esercitativo